

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Dottorato di ricerca in Storia
Ciclo XXV

en cotutelle avec
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE (PARIS IV)
École Doctorale Mondes anciens et médiévaux
Année 2012-2013

Sperimentazioni sovrane per le città
del *regnum italicum*.
Pacificazioni, riforme e modelli di governo da Enrico VII a
Giovanni di Boemia (1310-1330)

L'empereur et les villes d'Italie: pacifications,
réformes et modèles de gouvernement d'Henri VII à
Jean de Bohème (1310-1330)

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Domenico Vera

Tutor:
Chiar.ma Prof.ssa Marina Gazzini

Tutor:
Chiar.ma Prof.ssa Elisabeth Crouzet Pavan

Dottoranda: Dott.ssa Stefania Giraudò

Sperimentazioni sovrane per le città del *regnum italicum*.

Pacificazioni, riforme e modelli di governo da Enrico VII a Giovanni di Boemia (1310-1330)

Introduzione	3
I. Un tentativo per la ricostruzione della sovranità imperiale: Enrico VII in Italia	21
1. L'imperatore in Lombardia: pacificazione del regno e affermazione di sovranità	26
I preparativi del viaggio	28
Il progetto regio per la Lombardia: <i>pax et unitas</i>	30
Asti: la riorganizzazione degli uffici cancellereschi	32
Vercelli: la formulazione del <i>reconciliationis fedus</i>	37
Novara: lo schema di azione per la riforma delle città	40
Milano: l'incoronazione a re d'Italia	41
2. I contesti locali: le riforme di Enrico ad Asti e Milano	43
La ristrutturazione istituzionale ad Asti	43
La formalizzazione dell'intervento regio a Vercelli tra riforma e pacificazione	48
La definizione del potere su Milano: dalle politiche vicariali alle rivolte cittadine	49
3. L'opposizione: dalle rivolte locali alla formazione del fronte guelfo anti-imperiale	59
L'opposizione cittadina: Firenze, la lega e l'esportazione del guelfismo	61
L'opposizione dei poteri sovrani: Roberto d'Angiò e Clemente V	68
4. L'adattamento delle politiche di Enrico VII di fronte all'opposizione	74
Le sentenze: definizione dei ribelli e affermazione della giustizia imperiale	75
Le riforme cittadine tra rivolte e contrattazioni: i casi di Padova, Vicenza e Genova	87
Forme e funzioni del vicariato imperiale	93
Il vicariato imperiale dopo Enrico VII: Ludovico il Bavaro e i signori lombardi	109

II. Sperimentazioni di coordinazione cittadina: città, papato e monarchie	114
5. Fuori dall'impero: la pace e lo sviluppo dell'ideologia repubblicana	116
Disegni papali per la pacificazione del <i>regnum italicum</i>	120
La pace cittadina e il ritorno all'autonomia comunale	126
Roberto d'Angiò e la predicazione sulla pace per il governo delle città	132
6. Giovanni di Boemia: sperimentazioni per un regno in Lombardia tra iniziative cittadine e progetti sovrani	136
Le tappe del viaggio in Italia	141
Il progetto regio di Giovanni di Boemia	144
Le forme di trasmissione del potere e la qualità del dominio sulle città	148
Gli interventi del re nelle città	162
7. La dominazione boema in Italia di fronte a papato e impero	170
I rapporti tra regno e impero: i limiti imposti da Ludovico di Baviera al potere di Giovanni di Boemia	170
Giovanni XXII e il progetto per un regno in Lombardia	174
L'opposizione italiana alla dominazione boema	182
8. Azzone Visconti e l'affermazione del governo signorile	187
Conclusioni	190
Appendice 1. La costruzione del testo del <i>reconciliationis fedus</i>	198
Appendice 2. L'esperienza di Enrico VII attraverso le cronache italiane e tedesche	202
Bibliografia	216
Fonti	228

Durante il periodo di ricerca, ho potuto fare riferimento alla costante presenza di Marina Gazzini e Elisabeth Crouzet Pavan, che mi hanno appoggiata e guidata in questi anni. A loro un sincero ringraziamento.

Ringrazio Giuliano Milani e Marco Gentile per le interessanti discussioni e i preziosi suggerimenti che mi hanno offerto con grande generosità.

Un grazie sentito a Massimo Vallerani per tutto quello che mi ha insegnato, guidando e seguendo il mio lavoro sin dai primi passi.

Introduzione

Nella prima metà del XIV secolo, le istituzioni delle città italiane furono oggetto di una intensa elaborazione teorica e una vivace sperimentazione pratica che portarono nel giro di pochi decenni a una trasformazione radicale dei modi di governo. In quel cruciale cinquantennio, la complessità e apertura istituzionale, l'ampia partecipazione e mobilità che avevano contraddistinto la politica comunale vennero a chiudersi gradualmente¹ e l'Italia centro settentrionale sperimentò le prime esperienze signorili, caratterizzate da una gerarchia ordinata sotto un vertice percepito come superiore organo di governo².

Una tradizione di studi ora superata aveva interpretato questa scansione come un momento di irrimediabile crisi delle città, destinate a perdere le proprie libertà sotto il peso dell'affermazione signorile. Attualmente, una ricca stagione storiografica ha permesso la rivalutazione di quella fase storica, che può adesso essere riconosciuta come un importante laboratorio politico, all'interno del quale la sdrammatizzazione di contrapposizioni idealtipiche tra comune e signoria ha posto in luce un complesso «succedersi di sperimentazioni, di norme e di pratiche, in un lavoro intenso e continuo che (...) appare fortemente innovativo, e non di rado capace di esiti non effimeri»³.

¹ Tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento, l'affermarsi del «popolo» aveva notevolmente complicato la politica comunale. Volendo far rientrare tutte le tensioni esistenti tra i gruppi cittadini all'interno di un sistema di norme e procedure in un processo di istituzionalizzazione dei conflitti, il «popolo» aveva dato avvio a una fase di forte mobilità e alternanza tra regimi. Sul tema, si veda in particolare E. Artifoni, *I governi di "popolo" e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, in «Reti medievali» 4,2 (2003), <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3304/275>>.

² Sull'età delle signorie e degli stati territoriali, la storiografia è abbondante. Si vedano A. Zorzi, *Le signorie cittadine in Italia, secoli XIII-XV*, Milano 2010; G. Chittolini, «Crisi» e «lunga durata» delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti, in Penale, *giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie; per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, Macerata 2007, pp. 125-154; G. M. Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, a cura di R. Bordone, G. Castelnuovo, G. M. Varanini, Roma-Bari 2004, pp. 121-194; G. Chittolini, *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979; E. Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in «Buletto dell'istituto storico italiano per il medioevo», 73 (1962), pp.193-223, ora anche in E. Sestan, *Italia medievale*, Napoli 1968, pp. 193-223; L. Simeoni, *Le signorie*, Milano 1950. Per una puntuale analisi dei filoni storiografici sul tema si rimanda a R. Rao, *Le signorie dell'Italia nord-occidentale fra istituzioni comunali e società (1280 ca.-1330 ca.)*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 53-88.

³ G. Chittolini, «Crisi» e «lunga durata» delle istituzioni comunali cit., pp. 125-154, a p. 131. Il rinnovamento storiografico sul passaggio dall'età comunale a quella signorile è stato reso possibile da una folta schiera di analisi puntuali, condotte su vari contesti legati alla vita delle città. In modo particolare,

Ponendosi in continuità con quella fertile corrente di studi, questo lavoro affronta il tema del governo cittadino a inizio Trecento secondo una prospettiva finora poco valutata. La trasformazione istituzionale delle città viene qui posta in relazione al riemergere di un interesse per l'organizzazione dell'Italia centro-settentrionale su scala regionale, in connessione con la realtà del *regnum italicum*. Quest'ultimo tema era stato abbozzato dalla storiografia qualche decennio fa, in particolare grazie ad alcuni lavori di Giovanni Tabacco, il quale, a metà del secolo scorso, pubblicò due interessanti studi sui progetti di riorganizzazione dell'Italia da parte di impero e papato nel corso del secondo decennio del secolo XIV⁴.

A partire da quella traccia, considerando la realtà cittadina come elemento imprescindibile nel quadro politico italiano, ho voluto collegare i due livelli di analisi: quello cittadino e quello regionale. È nato così l'interesse per uno studio dei modi di governo delle città all'interno del contesto del *regnum italicum*, che usasse come filo conduttore il lavoro esercitato sulle istituzioni cittadine da parte di poteri sovrani. Con il termine sovranità mi riferisco qui alla definizione fornita da Pietro Costa, secondo cui essa è «il culmine della gerarchia del processo valido di potere», di cui impero e papato rappresentarono le prime manifestazioni⁵. In questa prospettiva, il primo Trecento fu un

sull'evoluzione della giustizia, si vedano M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005; A. Zorzi, *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, "costituzione materiale"*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi, e W. J. Connell, Pisa 2002, pp. 189-221; P. Prodi, *Una storia della giustizia: dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000; M. Sbriccoli, *Legislation, Justice, and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, in *Legislation and Justice*, a cura di A. Padoa Schioppa, Oxford 1997, pp. 37-55. Sul tema dei linguaggi e delle ideologie che sostennero il sistema comunale: *The languages of political society: Western Europe, 14th-17th centuries*, a cura di A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma 2011; G. Petti Balbi, *Governare la città: pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007; *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*. Atti del convegno (Pisa 9-11 novembre 2006), a cura di A. Gamberini, Andrea e G. Petralia, Roma 2007; *Linguaggi politici*, a cura di E. Artifoni e M. L. Pesante, Bologna 1999, E. Artifoni, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Atti del convegno (Trieste 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 157-182.

⁴ G. Tabacco, *La politica italiana di Federico il Bello re dei Romani*, in «Archivio storico italiano» 108 (1950), pp. 3-77; G. Tabacco, *Un presunto disegno domenicano-angioino per l'unificazione politica dell'Italia*, in «Rivista storica italiana», 61 (1949), pp. 489-525.

⁵ P. Costa, *Iurisdictio*, Milano 1969. Per la definizione del processo di potere valido e del processo di potere effettivo si veda in particolare alle pp. 85-91. La validità del potere è definita in dipendenza dagli schemi fissati dal sistema di simboli giuridici dato, mentre si parla di effettività in rapporto a un processo di potere che, relativamente a sé, rende inefficace il sistema autoritativo di simboli. In questo senso, «il culmine della gerarchia del processo valido di potere è la sovranità, il culmine della gerarchia del processo effettivo di potere è la supremazia». Secondo questa concezione, si può parlare di sovranità in maniera propria a partire dalla rivoluzione intellettuale prodotta in ambito giuridico dalla riscoperta del *Corpus Iuris civilis*, con la quale fu possibile descrivere l'imperatore con la

momento di profonda trasformazione anche a livello giuridico, dove avvenne il passaggio da una fase in cui il linguaggio della validità era al centro del discorso politico, a uno in cui si fece più forte la presenza di termini “effettivistici”.

Combinando questi vari contesti, è stato possibile individuare una temperie culturale e storico-politica in cui il tema della riorganizzazione del *regnum italicum* si affermò con forza, in connessione con la ricomparsa sulla penisola di poteri sovrani – imperatori, papi e re – che seppero sperimentare diversi modi di governare i comuni italiani, divisi internamente e frammentati sul territorio, per ricomporli in un sistema politico unitario.

La questione della stabilità dell’Italia centro settentrionale in rapporto alla realtà del *regnum*, da tempo latente nella storia politica italiana, si pose nuovamente a partire dal secondo decennio del Trecento. Erano passati molti anni dall’ultima discesa imperiale sulla penisola e, dai tempi degli ultimi Svevi, i comuni avevano prestato minore attenzione ai modi di coordinazione regionale, operando in una prospettiva concentrata prevalentemente sull’organizzazione delle città e del territorio. Unico momento che fece eccezione, il passaggio di Carlo d’Angiò in Piemonte, Lombardia ed Emilia, che può essere considerato come incubatore di alcune pratiche politiche – prima tra tutte le dedizioni – ma che di fatto si affermò sulle città imponendo una presa d’atto delle divisioni e della forza di una parte, attraverso la diffusione dell’uso del bando generale e del sequestro dei beni contro la parte sconfitta⁶. Dopo questa parentesi, si dovettero attendere diversi decenni per vedere nuovamente l’emergere di sollecitazioni esterne per il riordinamento delle città. Fu in concomitanza con la discesa dell’imperatore Enrico VII in Italia (1310-1313) che la questione tornò a farsi esplicita e a incidere sulla pratica di governo delle città, ed è da qui che prende le mosse questa ricerca.

La storiografia, in linea con le testimonianze dei contemporanei, ha da sempre riconosciuto un’articolazione in due momenti nell’esperienza italiana dell’imperatore.

duplice connotazione di capo e di sovrano e si creò «un processo verticale valido di potere che dal sovrano procede e al sovrano tende». Sulla sovranità nel pensiero giuridico medievale si veda inoltre E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma 1966. Per una storia del concetto di sovranità si veda D. Quaglioni, *La sovranità*, Roma-Bari 2004; G. Marramao, *Sovranità*, in *Lessico della politica*, a cura di G. Zaccaria, Roma 1987, pp. 605-613.

⁶ G. Milani, *L’esclusione dal comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003.

Nella prima fase, Enrico si presentò e fu accolto come il *rex pacificus* giunto sulla penisola per porre fine alle lotte e divisioni di parte, mentre nella seconda il re tedesco fu riconosciuto da gran parte dei sudditi come oppressore delle libertà comunali, fautore dello spirito di parte, pronto a far guerra contro i ribelli. Questa rappresentazione, certamente condivisibile, non aiuta a rendere conto dei modi in cui prese forma la trasformazione e continua rielaborazione delle politiche regie. Quindi, andando a rivedere la documentazione prodotta dagli uffici della corte imperiale, ho voluto indagare il percorso attraverso il quale il *rex pacificus* si affermò a un certo punto come elemento reagente in una polarizzazione dello scontro tra due schieramenti, definendo una divisione tra fronti intercittadini destinata a durare a lungo.

Con questo obiettivo, innanzitutto, ho ricostruito il progetto di Enrico VII per la riforma delle città italiane, andando a indagare i modi e i tempi dell'azione imperiale, con un'attenzione rivolta anche all'individuazione dei collaboratori, italiani e non, che si posero al fianco del sovrano durante la *Romfahrt*⁷.

In seguito, ho analizzato le politiche adottate dall'imperatore nella seconda fase del suo viaggio in Italia, quando intervenne per arginare le rivolte nate in opposizione alle riforme cittadine. L'attenzione si è quindi soffermata su una lunga serie di condanne emanate a danno dei ribelli, che – ponendosi alla base della diffusione dell'immagine di Enrico VII come campione del ghibellinismo e giudice severo – permettono oggi di individuare gli strumenti giuridici adottati dall'imperatore contro gli oppositori del suo regime. A livello istituzionale, la questione principale che Enrico dovette affrontare in quella fase fu la definizione dei modi di concessione del vicariato. Il discorso sulle forme adottate dal sovrano per trasferire il potere di governo dal vertice imperiale ai suoi rappresentanti si è imposto con forza durante la ricerca, in connessione con un fertile dibattito storiografico sul tema⁸.

⁷ In questa analisi, ho preso le distanze da una vecchia disputa sulla valutazione delle capacità di governo dell'imperatore, per cui da una parte si sosteneva il valore della riaffermazione imperiale sul regno, dall'altra si intendeva sottolineare la debolezza politica dell'intervento del sovrano in Italia. Sul tema si vedano H. Bowsky, *Henry VII in Italy. The conflict of empire and city-state, 1310-1313*, Lincoln 1960, che affermò l'inefficacia dell'azione di Enrico VII, e F. Cognasso, *Arrigo VII*, Milano 1973, che fu un convinto sostenitore dell'azione imperiale. Per la ricostruzione del dibattito storiografico sulla figura di Enrico VII si veda oltre, il capitolo *Un tentativo per la ricostruzione della sovranità imperiale. Enrico VII in Italia*.

⁸ La lunga tradizione di studi comincia a inizio Novecento con gli studi di F. Ercole, *Dal comune al principato: saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze 1929 e P. Torelli, *Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonaccolsiana*, in

Il complicarsi delle politiche imperiali fu in larga parte determinato dal necessario confronto con le città, da decenni protagoniste nella vita politica nell'Italia centro-settentrionale. È stato quindi necessario porre in rilievo anche la capacità, dimostrata dai comuni italiani di intervenire sui modi di funzionamento del sistema imperiale, modificandolo secondo i propri interessi. Per esercitare una valida opposizione al progetto imperiale, tra il 1312 e il 1313, i comuni toscani e lombardi in rivolta fecero ricorso alla protezione di Roberto d'Angiò, che – attraverso rapporti bilaterali con le città, stabiliti in diversi atti di dedizione – si pose alla guida di una coordinazione anti-imperiale. In breve tempo si arrivò a uno scontro diretto tra l'impero e il re di Napoli, interrotto dall'improvvisa morte di Enrico VII il 24 agosto del 1313.

La scomparsa dell'imperatore, se pose fine al conflitto tra impero e alleanza comunale-angioina, di certo non liquidò le questioni aperte dalla *Romfahrt*. Anzi, concentrando l'attenzione sulla trasformazione del governo delle città in funzione di un inquadramento regionale – più che a uno scontro idealtipico tra comuni e impero – risulta evidente che l'esperienza di Enrico VII in Italia non può essere isolata dalla serie di nuovi tentativi per l'affermazione di sovranità sull'Italia centro-settentrionale, che si susseguirono nei venti anni successivi, e a cui proprio la *Romfahrt* aveva aperto la strada.

Si tratta in tutti i casi di tentativi presto abortiti, ma comunque importanti nel percorso di ripensamento delle istituzioni cittadine. Fallito il progetto di restaurazione imperiale, l'elaborazione proseguì attraverso le sperimentazioni di altri poteri di stampo monarchico, sia laici sia ecclesiastici⁹, che intendevano ridare sostanza politica e amministrativa al regno d'Italia. In particolare, ci si è soffermati sul viaggio in Italia dei due legati di Giovanni XXII Bertrand de la Tour e Bernard Gui (1317) e di Giovanni di Boemia (1330-1333). La presenza di più attori, di diversa natura, all'interno di questo

«Atti e memorie della Accademia Virgiliana di Mantova» 14/16 (1921/23), pp. 79-102. In seguito, si sono occupati del tema G. De Vergottini, *Vicariato imperiale e signoria*, in *Scritti di storia del diritto italiano*, II, a cura di G. Rossi, Milano 1977, pp. 613-636; Sestan, *Le origini delle signorie cittadine* cit.; G. Tabacco, *Sulla distinzione fra vicariato politico e giuridico del sacro impero*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 46 (1948), pp. 31-71; Rao, *Le signorie dell'Italia* cit.

⁹ Tenendo presente la forte connessione tra mondo ecclesiastico e mondo laico in questo campo, non si è ritenuto opportuno operare divisioni tra progetti imperiali e progetti papali. Sulla circolazione di concetti politici dal sistema ecclesiastico a quello laico, si vedano almeno J. Verger, *Le transfert de modèles d'organisation de l'Eglise à l'État à la fin du Moyen Âge*, in *Etat et église dans la genèse de l'état moderne*. Actes du colloque (Madrid, 30 novembre - 1^{er} décembre 1984), a cura di J. P. Genet, Madrid 1986, pp. 31-39; e Costa, *Iurisdictio* cit.

percorso ha permesso di ricostruire una pluralità di progetti e di delineare le loro trasformazioni anche in base alla qualità dei soggetti promotori.

A partire dal gennaio 1317, il papa Giovanni XXII, appena salito al soglio pontificio, preparò una vasta azione pacificatrice in Lombardia e affidò l'incarico a due noti frati – il francescano Bertrand de la Tour e il domenicano Bernard Gui – che si recarono in Italia nell'estate dello stesso anno viaggiando per cinque mesi nelle città del regno. Questa missione è stata al centro di un ampio dibattito storiografico, soprattutto in ambito tedesco, tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Numerosi studiosi – Wilhelm Preger, Wilhelm Felten, Heinrich Otto e Friedrich Bock¹⁰ – mettendo in relazione questo episodio con altri documenti papali e angioini del periodo 1313-1317, avevano visto i segni dell'emergere di forze nuove, le prime manifestazioni di una cultura attenta alla realtà delle nazioni. In particolare, quel dibattito si è concentrato su un passo specifico delle relazioni inviate dai nunzi papali a Giovanni XXII, in cui i frati sostenevano la necessità per l'Italia centro settentrionale di un riordinamento politico profondo, guidato da un «*rex proprius et naturalis dominus, qui non sit de barbare nationis*»¹¹. Per diversi decenni questo passo è stato interpretato come una concreta richiesta di intervento da parte di un sovrano “ideale”, e così le ricerche si sono adoperate per identificare il personaggio in questione, arrivando, con il Preger, al sicuro riconoscimento del re di Napoli Roberto d'Angiò. Contro questa interpretazione si pronunciò Giovanni Tabacco, sostenendo che i nunzi papali del 1317 si riferivano in maniera generica alla necessità dell'affermazione di una dinastia «destinata a metter salde radici in Lombardia, sì da apparire “propria e naturale” della regione»¹²; secondo questa lettura, nessun sovrano presente in quel momento in Italia possedeva le qualità richieste in quel testo, e, quindi, la relazione non alludeva a nessun principe

¹⁰ W. Preger, *Die Politik des Papstes Johann XXII. in Bezug auf Italien und Deutschland*, in «Abhandlungen der Historischen Klasse der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften», 17 (1886) pp. 499-570; W. Felten, *Die Bulle Ne pretereat*, Trier 1885-1887; H. Otto, *Zur italienischen Politik Johans XXII*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 14 (1911), pp. 140-265; F. Bock, *Kaisertum, Kurie und Nationalstaat im Beginn des XIV. Jahrhunderts*, in «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte», 44 (1936), pp. 105-122, 169-220.

¹¹ *Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, a cura di S. Riezler, Innsbruck 1891, p. 37.

¹² Tabacco, *Un presunto disegno* cit., p. 495.

determinato, ma esprimeva l'esigenza di una presenza regia di sicura fedeltà alla Chiesa.

Chiuso in modo convincente quel dibattito, le relazioni dei nunzi papali si sono rivelate importanti testimonianze del clima culturale e politico di quel momento, espressione della necessità teorico-giuridica di una elaborazione politica della situazione italiana piuttosto che un reale tentativo di imporre un diverso governo sulle città. In questa prospettiva, è stato possibile individuare le questioni al centro del dibattito relativo all'organizzazione dell'Italia centro-settentrionale. Le parole dei legati mi sono sembrate un punto di osservazione privilegiato per l'indagine delle forme della propaganda politica di quella fase, al cui centro iniziava a delinearsi in maniera netta l'opposizione tra il sistema di governo "repubblicano" e quello "signorile". Nella convinzione che i temi sollevati in quella sede riflettessero le questioni politiche aperte in quegli anni, attraverso quei testi ho voluto indagare i modi in cui i due schieramenti presentavano la propria posizione e le giustificazioni teoriche che questi avevano preparato per sostenere i propri programmi di riforma cittadina.

Sul piano delle pratiche politiche l'azione dei legati non riuscì a esprimere una forza incisiva immediata, ma il disegno per riordinare l'area e per la formazione di un regno sottoposto al papato emerse con forza nei decenni successivi, in collaborazione con altri poteri.

A questo punto, il discorso si apre sugli ultimi due casi presi in analisi: il governo di Roberto d'Angiò sulle città dell'Italia centro-settentrionale, e il viaggio in Italia di Giovanni di Boemia, entrambi – in diversi modi e momenti – possibili candidati a un trono di Lombardia, reinventato dal papa sul modello di quello di Napoli.

Per quanto riguarda i rapporti tra le città dell'Italia centro-settentrionale e Roberto d'Angiò, l'analisi non ha aperto ampi spazi di ricerca. Dopo lo scontro con Enrico VII, progressivamente il re di Napoli si allontanò dal papato, lasciando da parte i vasti progetti di un'egemonia italiana per concentrarsi su problemi particolari: la riannessione della Sicilia al regno di Napoli e la successione dinastica, compromessa dalla morte prematura del duca di Calabria¹³. Questo nuovo orientamento politico portò l'angioino

¹³ Il duca di Calabria morì nel 1328 lasciando due figlie, Giovanna e Maria. Sulla svolta nei rapporti tra Roberto d'Angiò e Giovanni XXII si veda R. Caggese, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, II, Firenze 1922-1930 p. 183 sgg.

ad affermare la propria estraneità verso progetti che prevedessero l'istituzione di un regno sull'Italia centro-settentrionale. Mentre l'azione dell'Angiò si allontanava dal nostro campo di indagine, si è ritenuto necessario analizzare un caso specifico, quello dell'imposizione della signoria angioina su Genova tra il 1318 e il 1331, già noto e studiato, per capire come Roberto si comportasse con una realtà complessa come quella delle città italiane. Sulla base dei lavori di Jean Paul Boyer e Alessandro Barbero in particolare¹⁴, in quelle vicende si sono cercate le tracce delle tecniche di governo sperimentate dai diversi attori coinvolti nella fase dello scontro con Enrico VII, per capire se e in che modo quelle esperienze furono riviste per rispondere a esigenze diverse.

In concomitanza con il ridefinirsi di rapporti e alleanze tra papato, casata angioina e città italiane, e a meno di un anno di distanza dalla fine del viaggio in Italia di Ludovico il Bavaro, fece la propria comparsa sulla penisola un altro sovrano. L'analisi del viaggio di Giovanni di Boemia (1330-1333) si è rivelata particolarmente densa di questioni, che derivavano da un sostanziale problema di fondo, legato alla necessità di legittimare l'intervento sulle città italiane di un re che sfuggiva a ogni gerarchia e inquadramento superiore, sia da parte imperiale sia da quella papale.

Durante gli anni del viaggio di Ludovico il Bavaro sulla penisola, il processo di affermazione degli stati regionali si era intensificato e aveva trovato una qualche forma, certo non definitiva, di legittimazione. L'imperatore aveva infatti riconosciuto il titolo vicariale ai signori in espansione – Scaligeri, Visconti, Gonzaga – affidando così a quelle famiglie il governo non più – come era stato ai tempi di Enrico VII – su singole città, ma su zone definite su scala regionale, stabilendo la suddivisione dell'Italia

¹⁴ J. P. Boyer, *Ecce rex tuus. Le roi et le royaume dans les sermons de Robert de Naples*, in «Revue Mabillon», 6 (1995), pp. 101-136; J. P. Boyer, *La prédication de Robert de Sicile (1306-1343) et les communes d'Italie. Le cas de Gênes*, in *Prêcher la paix, et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (XIIIe-XVe siècle)*, a cura di R. M. Dessì, Turnhout 2005, pp. 383-411; A. Barbero, *La propaganda di Roberto d'Angiò, re di Napoli (1309-1343)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Atti del convegno internazionale (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 111-131. Si sono occupati del tema anche D. Pryds, *Rex praedicans: Robert d'Anjou and the politics of preaching*, in *De l'homélie au sermon: histoire de la prédication médiévale*. Atti del convegno internazionale, (Louvain-la Neuve, 9-11 juillet 1992), a cura di J. Hamesse e X. Hermand, Louvain-la-Neuve 1993, pp. 239-262; D. Pryds, *The politics of preaching in fourteenth-century Naples: Robert d'Anjou (1309-1343) and his sermons*, Wisconsin 1994; D. Pryds, *The King embodies the world: Robert d'Anjou and the politics of preaching*, Leiden 2000.

centro-settentrionale in macro-aree. Di fronte a questo processo di affermazione signorile, ormai in fase avanzata, i centri minori fecero ricorso alla tecnica delle dedizioni cittadine per ottenere protezione da un potere sovrano. Se il riferimento non poteva più essere Roberto d'Angiò, come ai tempi dello scontro con Enrico VII, fu possibile trovare un nuovo sostegno nel sovrano boemo, chiamato a intervenire dai centri minacciati dall'espansione delle città maggiori.

Fu quindi per impulso cittadino, nato dal basso, che in pochi mesi Giovanni estese il proprio dominio su numerose città. Brescia, Bergamo, Cremona, Lucca, Parma, Modena e Reggio entrarono a far parte della dominazione boema, in cui mancava un orientamento comune in grado di dirigere dall'alto il governo delle città in una direzione unitaria. Ho quindi analizzato gli interventi del sovrano su queste singole realtà, per esaminare, innanzitutto, le forme di trasferimento al re del potere sulle città, e studiare, in secondo luogo, in che modo Giovanni, postosi a capo dei centri, li riorganizzò trasformando, o deformando, le istituzioni precedenti: affidando i poteri a vicari esterni, o a signori locali, o, ancora, confermando il quadro trovato al suo arrivo.

Infine, è stato necessario allontanarsi dalla prospettiva cittadina, per seguire l'emergere di un progetto che coinvolgeva l'organizzazione dell'intera regione, questa volta ideato e diretto dal sovrano. Per questa via, si è presto riconosciuto che le riforme attuate nelle città durante il regno di Giovanni presupponevano un uso anarchico e contemporaneo di tanti strumenti giuridici con cui il Boemo tentò in continuazione di ridefinire la propria posizione, sulla base di un potere incerto. Proprio questa indefinitezza attirò presto l'attenzione di papato e impero, che cercarono di inquadrare il dominio boemo sull'Italia all'interno del proprio sistema gerarchico: Ludovico il Bavaro, tramite alcuni importanti trattati, volle riaffermare la superiorità della propria autorità su quella del re, mentre Giovanni XXII rispolverò per qualche tempo il progetto di un regno in Lombardia, affidato al governo del Boemo.

Di fronte a questa pluralità di progetti, il caso di Azzone Visconti e della sua affermazione su Milano e su un'ampia zona della Lombardia, non coerente territorialmente, permette di verificare se e come le esperienze sovrane trovarono infine un'applicazione pratica. All'interno di un processo di profonda trasformazione – che portò dal progetto regio per la formazione di un regno in Lombardia, all'affermazione di

un diverso tipo di inquadramento all'interno degli stati regionali – i signori mantennero numerosi punti di contatto con quella varietà di sistemi di governo, elaborati da impero, papato e monarchie nell'arco di un ventennio di profonda sperimentazione.

Struttura della tesi e selezione delle fonti

Per strutturare il discorso, si è scelto di dividere la tesi in due sezioni. La prima parte si concentra sugli anni della *Romfahrt* di Enrico VII, mentre la seconda si sofferma sull'analisi del periodo che va dalla morte dell'imperatore fino agli anni Trenta del Trecento. La scansione fortemente cronologica data alla materia corrisponde a un impianto strutturato tematicamente. L'esperienza imperiale riuscì a creare, in qualche misura, un modello esemplare di azione per la riorganizzazione del regno e, perciò, l'analisi del viaggio di Enrico VII (*I. Un tentativo per la ricostruzione della sovranità imperiale. Enrico VII in Italia*) rappresenta la base necessaria per comprendere i modi in cui, negli anni successivi, altri poteri tentarono di riaffermare un potere sovrano sull'Italia centro-settentrionale (*II. Sperimentazioni di coordinazione cittadina: città, papato e monarchie*).

I disegni per il governo delle città non seguirono uno sviluppo lineare, ma si svilupparono per via empirica, in un continuo alternarsi di azione e reazione tra i tentativi per l'imposizione della sovranità e i modi di resistenza a quel processo. All'interno delle due sezioni, la divisione in capitoli rende conto di questo andamento. Nella prima parte, si analizza l'azione di Enrico VII nei primi mesi della *Romfahrt* (cap. 1 e 2), le strategie cittadine di resistenza all'avanzare dell'imperatore (cap. 3) e l'adattamento delle politiche del sovrano in seguito alle rivolte cittadine (cap. 4). Nella seconda parte, si riprende il discorso sull'azione cittadina in difesa dell'autonomia, in connessione con il papato e la monarchia angioina (cap. 5), per poi analizzare, con l'esperienza di Giovanni di Boemia, un nuovo tentativo concreto per l'imposizione di un potere sovrano sull'Italia centro-settentrionale (cap. 6 e 7), letto in parallelo rispetto alla *Romfahrt* di Enrico VII. Per finire, il caso di Azzone Visconti (cap. 8) mostra le tracce di quelle esperienze all'interno di un nuovo sistema di governo.

La scansione si riflette anche sul piano documentario. A livello generale, ho privilegiato le scritture di documenti regi e mi sono servita delle fonti narrative disponibili quando potevano fornire informazioni utili per la ricerca, andando in qualche

caso a colmare le lacune documentarie. Tuttavia, quantità e qualità delle fonti variano in maniera significativa nei diversi casi analizzati; per questo motivo, nella presentazione del *corpus* documentario si ritiene opportuno dividere il materiale disponibile per capitoli.

I. *Romfahrt*

La documentazione utile per indagare i rapporti tra impero e città durante la *Romfahrt* è costituita innanzitutto dagli atti che la corte imperiale conservò all'interno del proprio archivio viatorio. Attualmente, il materiale è diviso tra gli Archivi di Stato di Torino e Pisa e nella Biblioteca Nazionale di Firenze.

a. Il fondo torinese *Diplomi imperiali* (AST, *Diplomi imperiali*, mazzo III, 4 e AST, *Diplomi imperiali*, mazzo III, 4/2), pubblicato per la prima volta da Wilhelm Doenniges nel 1839¹⁵, è composto da sei registri di natura varia e da una grande quantità di atti sciolti, essenzialmente diplomi in tabulario, epistole e giuramenti di fedeltà.

b. Nel fondo Roncioni di Pisa, sono invece conservate quasi 200 pergamene sciolte edite da Francesco Bonaini nel 1877, contenenti in massima parte atti emanati dalla cancelleria riguardanti i rapporti con il papa e fedeltà giurate dai nunzi delle città lombarde¹⁶.

c. Nella Biblioteca Nazionale di Firenze è stato ritrovato il registro di Leopardo Frenetti, notaio camerale, contenente le sentenze emanate da Enrico contro i ribelli dell'impero.

Tutto questo materiale è stato pubblicato a inizio Novecento all'interno della serie dei *Monumenta Germaniae Historica*, a cura di Jacob Schwalm, che ha riunito gli atti dell'imperatore e li ha sistemati in un'unica raccolta ordinata cronologicamente¹⁷.

Nonostante la documentazione emessa dall'imperatore durante la *Romfahrt* sia stata pubblicata per intero, si è ritenuta necessaria un'analisi diretta della produzione

¹⁵ *Acta Henrici VII imperatoris Romanorum et monumenta quaedam alia medii aevi*, a cura di W. Doenniges, Berolini 1839.

¹⁶ *Acta Henrici VII Romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia*, a cura di F. Bonaini, Firenze 1877.

¹⁷ MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, IV, 1-2, a cura di J. Schwalm, Hannoverae et Lipsiae, 1906-1911.

imperiale, che mettesse in luce i rapporti tra i modi di produzione documentaria e il progetto politico di Enrico¹⁸. A questo fine si sono selezionati esclusivamente gli atti relativi al governo delle città italiane. Si è così notato che quasi tutta la documentazione utile era concentrata in tre registri prodotti dalla camera notarile al servizio dell'imperatore¹⁹. Il primo, conservato a Torino, raccoglie i giuramenti di fedeltà dei comuni all'impero²⁰; il secondo, custodito anch'esso a Torino, è il protocollo del notaio Bernardo di Mercato, e contiene, oltre alle imbreviature delle fedeltà, gli atti di pace imposti dall'imperatore alle città nei primi mesi del suo viaggio; l'ultimo, consultabile presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, comprende le sentenze emanate da Enrico VII contro le città ribelli.

Oltre ai tre manoscritti che forniscono informazioni su temi fondamentali per la definizione dei rapporti tra l'imperatore e le città italiane, si è potuto fare riferimento ad alcuni documenti sciolti.

Lettera inviata da Enrico VII al vescovo di Strasburgo, dicembre 1310

Ed. in MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., n. 517, pp. 478-79.

Enrico di Lussemburgo scrive a Giovanni, vescovo di Strasburgo, per informarlo della situazione in Italia. Nella lettera, l'imperatore illustra il proprio progetto politico per la pacificazione e riforma delle città della penisola.

Atti di nomina dei vicari a partire dalla primavera del 1311

Nomina di Rizzardo da Camino a vicario di Treviso, 10 maggio 1311.

Ed. in MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., nn. 629-630, pp. 589-590.

Nomina di Matteo Visconti a vicario di Milano, 13 luglio 1311.

Ed. in MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 660, p. 628.

Nomina di Francesco della Mirandola a vicario di Modena, 25 luglio 1311.

Ed. in *L'archivio del torrione. La memoria dispersa dei Pico*, a cura di A. Spaggiari, S. Felice sul Panaro (MO) 2008, n. 1, pp. 197-199.

Nomina di Opezzino Spinola a vicario del *castrum* Stazzano, febbraio 1312.

Ed. in MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 739, p. 729.

Nomina di Ebleone di Ost a vicario di Asti, 31 marzo 1312.

Ed. in MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 764, p. 753.

¹⁸ Su questo argomento si veda oltre, al capitolo su *Asti: la riorganizzazione degli uffici cancellereschi*.

¹⁹ Su questo ufficio e sui suoi rapporti con la cancelleria si veda il capitolo su *Asti: la riorganizzazione degli uffici cancellereschi*.

²⁰ AST, *Diplomi imperiali*, mazzo III, 4/2.

Pacificazioni del vescovo Baldovino di Treviri nel 1313

Arbitrato tra le parti di Piacenza, 21 aprile 1313.

Ed. in MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 1225, pp. 1280-1286.

Baldovino di Treviri si impone ad «arbiter, arbitrator et amicable compositor» tra le parti intrinseca ed estrinseca di Piacenza e nomina Galeazzo Visconti a vicario della città per la durata di sei mesi.

Arbitrato tra le parti di Bobbio, 21 aprile 1313.

Ed. in MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 1226, pp. 1287-1288.

Baldovino di Treviri si impone ad «arbiter, arbitrator et amicable compositor» tra le parti intrinseca ed estrinseca di Bobbio, affidando, in sua assenza, «omnem baliām et auctoritatem» sulla città a Matteo e Galeazzo Visconti.

Pacificazione di Lodi, 21 aprile 1313.

Ed. in MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 1227, pp. 1289-1290.

Baldovino di Treviri impone la pace tra le parti di Lodi, affidando a Matteo Visconti, vicario generale di Milano e del comitato, la custodia dei «castra Somalie, Colloni, Sachogniagi». Inoltre, l'arcivescovo stabilisce il riscatto della parte estrinseca dal carcere.

II. *Opposizione alla riforma imperiale*

Per quanto riguarda l'analisi delle strategie cittadine di resistenza all'avanzare dell'imperatore, non ho potuto fare affidamento su una documentazione altrettanto abbondante e sistematica. La maggior parte delle informazioni deriva dalla corrispondenza tra Firenze e le città alleate, raccolta ed edita dal Bonaini nel secondo volume dei suoi *Acta Henrici VII*²¹. Inoltre, è stato necessario mettere in serie i documenti sparsi relativi alle riforme promosse in quegli anni dalle città, in risposta all'azione imperiale.

Dedizioni angioine

Atti della Società del «popolo» di Asti, maggio 1312.

Ed. in F. Gabotto e N. Gabiani, *Gli atti della Società del Popolo di Asti dal 1312 ad 1323 e gli Statuti della Società dei militi*, Pinerolo-Asti 1906

Gli atti della società del «popolo» di Asti contengono i patti e le convenzioni stabilite tra Ugo di Baux, senescalco del re Roberto d'Angiò, e i quattro sapienti della città. I continui attacchi che Asti subisce dall'impero, dai de Castello e da Filippo di Savoia costringono il «popolo» a cercare protezione esterna. Il trattato prevede che la signoria sulla città sia affidata a Roberto d'Angiò con una cessione volontaria, perpetua ed ereditaria. Al tempo stesso, il «popolo» impone rigidi limiti al potere del re sulla città.

²¹ *Acta Henrici VII Romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia*, a cura di F. Bonaini cit.

Statuti di Cremona del 1313.

Ed. in *Codex diplomaticus Cremonae*, II, in *Historiae patriae monumenta edita iussu regis Caroli Alberti*, XXII, Torino 1898, pp. 26-40.

La città si impegna a osservare i patti e le convenzioni stipulati tra Ugo di Baux e i sindaci di Cremona. All'interno dei nuovi statuti viene rinnovato l'impianto istituzionale della città, e «comune» e «popolo» si trovano a coesistere sotto la sovranità del re di Napoli.

Accordo firmato ad Asti tra i de Castello e Filippo d'Acaia, 8 aprile 1311

Ed. in *Codex astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, IV, a cura di Q. Sella, Roma 1880, n. 1043-1044, pp. 75-79.

Guglielmo, procuratore di Filippo di Savoia, principe d'Acaia, e Guglielmo Isnardo di Castello, a nome suo e della sua parte, promettono di rispettare i patti e le convenzioni stipulati l'8 aprile a Torino. Innanzitutto, si istituisce un'alleanza tra le parti contraenti configurata nei termini di un rapporto vassallatico. Inoltre, si stabilisce che, nel caso di vacanza imperiale, Filippo d'Acaia avrebbe ottenuto il dominio, la giurisdizione e il mero e misto imperio sulla città.

Riforma istituzionale promossa a Firenze da Baldo d'Aguglione, 6 settembre 1311

Ed. in *Delizie degli eruditi Toscani*, XI, a cura di I. di San Luigi, Firenze 1770 – 1789.

I priori delle arti di Firenze, il vessillifero della giustizia del «comune» e del «popolo» di Firenze e i 12 sapienti eletti dai priori, per riconciliare il «popolo», il Comune e la *pars* «guelfa» di Firenze richiamano in città i banditi guelfi, con l'obbligo di rispettare la pace e una tregua di almeno 5 anni.

III. *Sperimentazioni di coordinazione cittadina: città, papato, monarchie*

Nella seconda parte della tesi, ho voluto cercare le tracce del progetto di Enrico VII nelle sperimentazioni di governo tentate o ideate da altri poteri. Data la centralità della pacificazione delle città italiane nel disegno originario dell'imperatore, nella documentazione relativa al periodo 1313-1330 si sono rivelati utili principalmente i documenti in cui la pace si legava in maniera stretta a disegni di riforma delle città e dell'area del regno.

Gli statuti comunali di Brescia e Cremona, revisionati dopo la morte di Enrico VII

Capitula pacis inseriti negli statuti di Brescia rinnovati il 02 ottobre 1313.

Ed. in *Statuta civitatis Brixiae MCCCXIII*, in MHP, *Leges municipales* II/2, coll. 1853-1874.

11 sapienti della parte intrinseca di Brescia e 12 sapienti della parte estrinseca di Brescia trattano la pace cittadina, per volontà del vescovo Federico Maggi. In queste *provisiones* è stabilita la fine del governo vicariale e l'istituzione di un nuovo governo podestarile.

Capitula pacis di Cremona, 02 ottobre 1313.

Ed. in *Codex diplomaticus Cremonae*, II, in *Historiae patriae monumenta edita iussu regis Caroli Alberti*, XXII, Torino 1898, pp. 26-40.

Si stabilisce la pace tra il comune di Cremona, la *pars ecclesiae* e re Roberto, signore di Cremona, da una parte, e gli uomini del *castrum* Robecco dall'altra. Agli estrinseci sono restituiti i possessi che detenevano nel 1311, al tempo del vicariato di Francesco di Clavesana, a patto che restituiscano il *castrum* al comune.

Relazioni inviate da Bertrand de la Tour e Bernard Gui a Giovanni XXII, 18 aprile-20 agosto 1317

Ed. in *Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, a cura di S. Riezler, Innsbruck 1891, n. 50, pp. 22-39.

I legati descrivono la situazione politica trovata nelle città italiane, turbate dal passaggio di Enrico VII. Bertrand e Bernard promuovono in ogni città una tregua e le trattative per una pace duratura, ma il malgoverno signorile rende impossibile portare a termine la loro azione.

Prediche sul tema della pace

Sermone pronunciato da Roberto d'Angiò a Genova nell'estate del 1318.

Ed. in J. P. Boyer, *La prédication de Robert de Sicile (1306-1343) et les communes d'Italie. Le cas de Gênes*, in *Prêcher la paix, et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (XIII^e-XV^e siècle)*, a cura di R. M. Dessì, Turnhout 2005, pp. 383-411.

Sermoni sulla pace di Remigio dei Girolami.

Ed. in M. C. De Matteis, *La "teologia politica comunale" di Remigio de' Girolami*, Bologna 1977, pp. 75-94.

Pacificazione di Brescia promossa da Azzone Visconti nel 1337

Ed. in A. Valentini, *Gli statuti di Brescia dei secoli XII al XV illustrati e documenti inediti*, Venezia 1898, pp. 105-112

Azzone Visconti emana gli articoli per la pacificazione di Brescia, con cui impone la «perpetua pax» tra gli intrinseci e gli esuli «reintegrati» in città, eliminando le divisioni tra le parti.

IV. *Il viaggio di Giovanni di Boemia in Italia*

La documentazione relativa al viaggio in Italia di Giovanni di Boemia non è mai stata pubblicata in serie e si basa su edizioni ormai datate e non sempre affidabili.

Atti di Giovanni di Boemia

Epistola indirizzata ai Gonzaga, 28 gennaio 1331.

Ed. in C. Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIV*, in «Miscellanea di storia veneta», serie 2, t. XII/1, Venezia 1907..

Giovanni di Boemia scrive a Luigi Gonzaga, vicario di Mantova, e ai suoi figli, annunciando di aver ottenuto il dominio di Cremona, Parma, Reggio e Modena. I vicari che governano la città al momento dell'arrivo del re rimarranno in carica. Anche a Milano e a Como, assoggettate al sovrano, il dominio delle città rimane ad Azzone Visconti e al *dominus* di Como (Franchino Rusca).

Nomina di un «sindicum et moderatorem» degli ufficiali regi su Brescia, Cremona e Bergamo, 17 febbraio 1331.

Ed. in *Acta Imperii Inedita saeculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs sizilien*, a cura di E. Winkelmann, Innsbruck 1885, n. 1135, pp. 798-800.

Re Giovanni di Boemia ordina il suo consigliere Giovanni Landolfo a «sindicum et moderatorem» in Brescia, Cremona e Bergamo, dotandolo di ampi poteri giurisdizionali per procedere in giudizio contro gli ufficiali regi che agivano contro la *regia maiestas*.

Atto di vendita del vicariato su Modena ai fratelli Pio, 05 marzo 1331.

Ed. in G. Tiraboschi, *Memorie storiche modenese*, V, Modena 1794, n. 1007, pp. 117-119

Giovanni di Boemia, «secundus dominus» di Brescia e Modena, nomina Guido e Manfredo Pio a propri vicari nella città, distretto, territorio ed episcopato di Modena, affidando loro pieno e libero dominio, mero e misto imperio, e *plenissima iurisdictio* per tutto il tempo della loro vita. Per il servizio e l'onore del re, Guido e Manfredi devono pagare a Giovanni 3.000 fiorini d'oro all'anno.

Sottomissione di Modena al dominio di Giovanni di Boemia, 23 marzo 1331.

Ed. in B. Veratti, *Documenti della dominazione in Modena di Giovanni, re di Boemia*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali» VII (1860), pp. 100-112.

I sindici e procuratori di Modena nominano re Giovanni a perpetuo, vero, libero, giusto, ligio e naturale *dominus* della città, distretto ed episcopato di Modena, secondo quanto stabilito dal consiglio generale, arengo, parlamento e «popolo» del comune e dell'*universitas* della città. Il re accetta la nomina e gli viene quindi trasferito il dominio in perpetuo, in base a una spontanea e irrevocabile donazione «inter vivos».

Riforme promosse dai rappresentanti del re a Lucca

Tre provvedimenti emanati tra il 12 gennaio e il 2 febbraio 1332 da Simone dei Reali, luogotenente del re di Boemia a Lucca.

Ed. in S. Bongi, *Bandi lucchesi del secolo decimo quarto: tratti dai registri del regio Archivio di Stato in Lucca*, Lucca 1863, nn. 3-5, pp. 1-8.

1. Il 12 gennaio 1332, il luogotenente regio, Simone dei Reali, ordina che ogni abitante della città e del contado giuri fedeltà a Giovanni di Boemia e suo figlio Carlo. Tutti quelli che avranno giurato fedeltà e obbedienza potranno fare domanda di restituzione dei beni entro tre mesi, a condizioni favorevoli.

2. Il 30 gennaio 1332, il luogotenente regio, Simone dei Reali, promette un condono ai titolari di pigioni e livelli avuti in affitto da un ribelle, a condizione che denuncino il contratto davanti alla corte dei ribelli entro due mesi.

3. Il 2 febbraio 1332, il luogotenente regio, Simone dei Reali, stabilisce che la cancellazione della sentenza di bando sia gratuita per tutti coloro che fanno domanda entro 15 giorni dal giuramento di fedeltà al re.

Riforma istituzionale promossa a Lucca da Carlo di Boemia, 9 agosto 1333.

Ed. in N. Cianelli, *Dissertazioni sopra la storia lucchese*, Lucca 1813.

Carlo, primogenito del re di Boemia e *dominus* di Lucca, nomina, su richiesta della città, un nuovo vicario, con poteri limitati: vincolato agli statuti cittadini, l'ufficiale non può imporre nuove tasse, nè dichiarare guerra. Al vicario è affidata la nomina degli anziani. La giurisdizione rimane in massima parte al comune.

Documentazione cittadina prodotta negli anni della signoria boema

Statuti del comune di Lucca rinnovati nel 1331 sotto la signoria di Giovanni di Boemia.

Ed. in F. Landogna, *Giovanni di Boemia e Carlo di Lussemburgo signori di Lucca*, in «Nuova rivista storica» 12 (1928), pp. 53-72.

Nella prima rubrica del primo libro degli statuti, la città di Lucca affida *dominium* e *potestas* a Giovanni di Boemia e ai suoi successori, in perpetuo. Al re, «dominus et gubernator» della città e di tutto il territorio, sono riconosciuti mero e misto imperio e giurisdizione e la *gladii potestas*.

Statuto di Bergamo emanato nel 1331 sotto la dominazione boema.

Ed. in C. Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo del 1331*, Milano 1986.

La città di Bergamo nomina il re Giovanni di Boemia e i suoi eredi a propri «perpetui domini». Il re, dopo aver accettato la nomina, entra in possesso del *dominium* totale e universale, la piena giurisdizione, il mero e misto imperio, *dominium et gladii potestas*, la titolarità del potere legislativo. Giovanni emana una serie di «decreta regalia» che sanciscono l'amnistia per ogni genere di reato, la reintegrazione nei diritti e la restituzione dei beni per coloro che erano stati banditi dopo il 1296, la cancellazione delle condanne e, infine, l'imposizione del giuramento di fedeltà al re.

Obbligazione dei possessi italiani di Giovanni di Boemia a Ludovico il Bavaro, 10 agosto 1331

Ed. in MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, VI/2, a cura di «Societas aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi», Hannoverae, 1914-1927, n. 141-142, pp. 86-88.

Re Giovanni di Boemia giura di aver ricevuto in pegno dall'imperatore Ludovico le città di Milano, Bergamo, Novara, Pavia, Bobbio, Cremona, Parma, Reggio e Modena per 120.000 fiorini d'oro.

Documenti relativi all'accordo tra Giovanni di Boemia e Giovanni XXII, novembre 1332

1. Ed. in A. Mercati, *Dall'Archivio Vaticano*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 61 (1949), pp. 201-207.

Atto preparatorio del trattato tra Giovanni XXII e Giovanni di Boemia, redatto dagli ambasciatori del re. I nunzi chiedono al papa che venga riconosciuta al Boemo la possibilità di «retinere que tenet in Lombardia». In cambio, gli ambasciatori offrono al pontefice il sostegno del re nel conflitto con i «tiranni» di Lombardia, per il recupero di terre e «iura ecclesiarum» occupate da quei «tiranni».

2. Ed. in *Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, a cura di S. Riezler, Innsbruck 1891, n. 1457, p. 505.

Trattato definitivo tra Giovanni XXII e Giovanni di Boemia. Il papa inquadra il potere del re come un feudo pontificio, assicurandosi la nomina di tutti gli ufficiali nelle terre concesse al re.

3. Ed. in A. Mercati, *Dall'Archivio Vaticano*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 61 (1949), pp. 208-209.

Minuta preparatoria, che, oltre all'antica e significativa didascalia *Tractatus super creatione regni Lombardie*, porta il titolo *Capitula oblata pontifici nomini regis Boemie contra Bavarum*. Giovanni di Boemia promette di non prestare omaggio né fedeltà al Bavaro, avvicinandosi invece al re di Francia. Inoltre, il re si impegna ad aiutare e difendere la Chiesa contro i «tiranni».

I. Un tentativo per la ricostruzione della sovranità imperiale: Enrico VII in Italia

Nel corso dell'Ottocento, alla luce degli interessi della storia nazionale, la figura di Enrico VII è stata ripetutamente interpretata come chiave di lettura per comprendere lo svilupparsi dei rapporti tra poteri locali autorità superiori.

In particolare, in Germania – che stava assumendo un ruolo egemone in Europa grazie al processo di unificazione promosso da Bismarck – si sviluppò un ampio dibattito sul ruolo dell'impero all'interno di una concezione politica del mondo che vedeva nello Stato nazionale moderno il termine ultimo di un'evoluzione storica compiuta. In questo ambiente politico e culturale, in una lettura ancora influenzata dalla scuola romantica²², Enrico VII divenne paladino del modello di organizzazione nazionale, campione al tempo stesso del nazionalismo cattolico anti-francese²³ e capofila nella transizione da una concezione del potere universale a una nazionale²⁴. In epoca guglielmina, i rapporti politici tra Enrico e Filippo IV il Bello fecero da modello per spiegare le tensioni che tra la fine del secolo XIX e l'inizio di quello successivo formavano i rapporti tra Francia e Germania. A partire da quel momento, Enrico rappresentò il precursore dell'impero ottocentesco²⁵, mentre, con l'ascesa del nazional-socialismo, il nuovo regime tedesco divenne la diretta prosecuzione del progetto di rinnovamento e pacificazione attuata da Enrico VII, posto, a quel punto, al centro di una visione quasi agiografica²⁶.

A partire dagli anni Sessanta del Novecento, nel rinnovo culturale del secondo dopoguerra, il ruolo dell'impero, e con esso la figura di Enrico, fu rivisto profondamente. Se in terra tedesca, dopo la sconfitta del nazismo, la ricerca storica si distanziò dal dato politico per adottare una prospettiva spiritualista, meno condizionata dalle recenti vicende della guerra²⁷, nel mondo anglosassone si affermò invece un nuovo interesse per lo studio delle strutture sociali e del funzionamento del sistema economico. In questo clima va inserito il lavoro di William Bowsky, che nel 1960 dedicò un'importante monografia alla spedizione italiana di Enrico VII. Lo studioso,

²² F. W. Barthold, *Der Römerzug König Heinrichs von Lützelburg*, Königsberg 1830.

²³ R. Österreich, *Zur Geschichte des deutschen Reiches unter Kaiser Heinrich VII*, Rössel 1868.

²⁴ G. Sommerfeldt, *Die Romfahrt Kaiser Heinrichs VII., 1310-1313*, Königsberg 1888.

²⁵ A. Cartellieri, *Kaiser Heinrich VII.*, in «Neue Heidelberger Jahrbücher», 12 (1903) pp. 255-266.

²⁶ F. Schneider, *Kaiser Heinrich VII. Dantes Kaiser*, Stuttgart, Berlin 1943.

²⁷ T. Mayer, *Das Hochmittelalter in neuer Schau*, in «Historische Zeitschrift», 171 (1951), pp. 449-472.

allontanandosi dal paradigma tedesco che vedeva nella Francia il principale nemico dell'impero, pose al centro dell'analisi il conflitto tra l'imperatore e le città, rappresentanti di due contrapposti orientamenti politici: da una parte il sovrano, portatore di una concezione universalista, dall'altra le città con le loro istanze particolaristiche. La sua analisi, descrittiva e molto dettagliata, segue il percorso del re attraverso le città italiane e mira a dimostrare, attraverso l'analisi delle cronache e degli atti emanati da Enrico, l'incapacità del sovrano a comprendere le dinamiche politiche italiane. Lo storico americano legge l'esperienza di Enrico in Italia come un completo fallimento della politica imperiale, come la fine stessa di quella soluzione di governo – in una lettura influenzata dagli eventi contemporanei: «The expedition of Henry VII definitively discredited the medieval imperial solution to Italy's problems. It marked the end of a major chapter in Italian political history – as the victory of the city-state, western kingdoms, and Avignon Papacy hastened the approaching Renaissance»²⁸.

Questa visione, che dichiarava la definitiva sconfitta dell'impero – forma tipica dell'organizzazione politica medievale – e la vittoria delle città e dei regni occidentali – che aprirono la strada al Rinascimento – fu presto messa in discussione. Francesco Cognasso, nella sua monografia su *Arrigo VII*²⁹, intese restituire una lettura più concreta della politica di Enrico VII³⁰. Per farlo, lo studioso spostò l'attenzione dall'impero – destinato al fallimento – al *Regnum*, la cui ricostruzione passò per numerose e importanti riforme: la creazione di un nuovo sistema fiscale in grado di soddisfare le necessità della corte e della politica regia, la riforma monetaria, la riorganizzazione degli uffici della corte, del consiglio regio e della cancelleria. Tutti questi provvedimenti furono interpretati da Cognasso come la prova della concretezza dei progetti del Lussemburghese, della sua capacità di presentarsi come potere in grado di proporre una migliore gestione degli affari italiani.

²⁸ H. Bowsky, *Henry VII in Italy. The conflict of empire and city-state, 1310-1313*, Lincoln 1960, p. 211.

²⁹ F. Cognasso, *Arrigo VII*, Milano 1973.

³⁰ Si veda a questo proposito F. Somaini, *Henri VII et le cadre italien : la tentative de relancer le Regnum Italicum. Quelques réflexions préliminaires*, in *Henri VII de Luxembourg et l'Europe des grandes dynasties. Questions de gouvernance européenne au bas moyen âge*, Luxembourg-Gasperich 2010 (Publications de la Section Historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg, vol. CXXIV, Publications du CLUDEM, t. 27), pp. 397-428, a p. 399, n. 2.

Tra queste due impostazioni, quella americana ebbe sicuramente maggior fortuna e diffusione, divulgando per decenni il poco lusinghiero ritratto di Enrico VII tracciato da Bowsky. A dimostrazione di ciò, il volume collettaneo *Il viaggio di Enrico VII in Italia*³¹ raccolse alcuni saggi secondo cui, complessivamente, l'azione regia va interpretata come il prodotto di una incomprensione della realtà politica italiana, diretta invece dall'azione cittadina.

Ancora recentemente, nuovi studi sostanziano la visione di un impero tardo-medievale naturalmente destinato alla sconfitta. All'interno della raccolta dal significativo titolo *Gouvernance européenne au bas moyen âge* – che dimostra l'interesse verso le dinamiche in atto in Europa – Malte Heidemann va a rintracciare le matrici culturali della politica imperiale. L'autore segue la derivazione del progetto regio da una tradizione di pensiero cristiano-neoplatonico, che fornisce all'impero di Enrico VII una forte dimensione escatologica³². In quello studio, si può seguire come, in opposizione alla concezione neoplatonica, ormai da secoli si andava sviluppando un pensiero filosofico di matrice aristotelica, che, incarnato dagli interessi di Roberto d'Angiò e in contrasto con la conservazione di un quadro imperiale, sul piano politico rappresentava un'istanza particolaristica, tradotta nella difesa delle autonomie cittadine e nella divisione in nazioni. Nell'identificazione tra Enrico e pensiero neoplatonico da una parte, Roberto d'Angiò e aristotelismo dall'altra, Heidemann arriva a sostenere l'inevitabilità della sconfitta dell'impero che intendeva operare contro le tendenze centrifughe del proprio tempo ricorrendo alla tradizione neoplatonica e alla rilettura cristiano-escatologica del diritto romano.

Nello stesso volume, tuttavia, accanto alla visione negativa di una inevitabile fine dell'impero, si nota anche la ripresa della lettura proposta da Cognasso. Il nuovo interesse della storiografia – nato in concomitanza con l'avvicinarsi del settecentenario del viaggio in Italia e, sul piano politico, con l'emergere di dinamiche che vedono in primo piano i rapporti tra i singoli contesti locali, nazionali, e un potere sovra-nazionale impegnato nell'unificazione europea – offre ampio spazio a una approfondita rilettura del ruolo di quell'imperatore nella storia europea e tratteggia una nuova figura di

³¹ *Il viaggio di Enrico VII in Italia*, a cura di Mauro Tosti Croce, Città di Castello 1993; uscito nel 1993 in occasione della pubblicazione del ciclo iconografico dedicato alla *Romfahrt* dell'imperatore.

³² M. Heidemann, *Heinrich VII. (1308 - 1313): Kaiseridee im Spannungsfeld von staufischer Universalherrschaft und frühneuzeitlicher Partikularautonomie*, Warendorf 2008.

Enrico. Francesco Somaini, seguendo la strada indicata da Cognasso, pone l'accento sul pragmatismo della riforma del re. Così, torna centrale il tema del regno, la cui debolezza, anzi, *absentia regni*, determinò un quadro conflittuale di anarchia, disordine e ingovernabilità; mentre i governi locali, comunali, dimostravano la propria incapacità a garantire una stabilizzazione duratura. Il progetto di restaurazione del regno promosso da Enrico era incentrato su alcuni interventi politici e amministrativi che avrebbero permesso di rendere attiva e vitale una struttura fino a quel momento vuota. In questo interessante lavoro rimane ancora indefinita l'analisi di quelle reali «compétences politiques, administratives, judiciaires, financières et militaires précises», affidate, come sostiene Somaini, ai vicari che rappresentavano nelle città il potere del re³³. Il riferimento alla ricostruzione del demanio regio, alla riorganizzazione della cancelleria e della tesoreria, come all'impegno per la messa in sicurezza delle strade, servono a sostenere la concretezza di un progetto ideato con precisione e coscienza dal re.

In ultimo, in occasione del settecentenario della discesa di Enrico, anche in Italia si è risvegliato un interesse verso questo imperatore “europeo”, ai suoi rapporti con i poteri locali italiani e al suo tentativo di riforma. Così, sono stati organizzati due importanti convegni, da cui emerge complessivamente l'idea di un re consapevole della situazione su cui interviene, capace di progettare una grande impresa. Il convegno *Enrico VII di Lussemburgo e gli Astigiani. Finanza e politica imperiale in Italia al principio del Trecento*³⁴ ha voluto offrire una visione generale del viaggio di Enrico, andando a indagare i rapporti tra re e città – Asti e Genova in particolare – tra re e i signori italiani – i Savoia in particolare – e analizzando gli aspetti culturali, economici e finanziari, giuridici e di propaganda³⁵ legati alla spedizione del lussemburghese. La giornata di studi tenutasi a Mirandola, invece, organizzata in occasione della celebrazione della signoria dei Pico, ha posto al centro degli studi questioni tecniche – legate al funzionamento della cancelleria e della camera notarile di Enrico – e istituzionali – centrate sul governo vicariale imposto dal re alle città che avrebbe dato origine anche

³³ *Ibidem*, p. 417.

³⁴ *Enrico VII di Lussemburgo e gli Astigiani. Finanza e politica imperiale in Italia al principio del Trecento*, Convegno internazionale (Asti 6-8 ottobre 2011), i cui atti sono in corso di stampa.

³⁵ Per quanto riguarda l'uso del termine propaganda in riferimento al sistema di comunicazione medievale, si veda S. Parent, *Publication et publicité des procès à l'époque de Jean XXII (1316-1334): l'exemple des seigneurs gibelins italiens et de Louis de Bavière*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge», 119 (2007), pp. 93-134, a p. 94.

alla signoria dei Pico³⁶. Sulla scia degli insegnamenti di Cognasso, emerge un'immagine complessivamente rinnovata della politica imperiale in Italia: quella di un sovrano capace non solo di riformare il funzionamento della propria corte, ma anche di progettare una riforma coerente del regno, il cui fulcro è l'organizzazione di un governo centralizzato vicariale.

In definitiva, la storiografia che si è occupata di Enrico VII in Italia può essere idealmente divisa in due gruppi: da una parte c'è chi, sostenendo l'inevitabilità della sconfitta imperiale nel confronto con i poteri particolari italiani di inizio Trecento, pone l'accento sull'anacronismo della missione regia e sulle soluzioni adottate dal Lussemburghese; dall'altra, sempre più numerosi studi vanno a rileggere il rapporto di Enrico con le città affidando al re un ruolo importante e consapevole nella ridefinizione dei sistemi di governo cittadino. Schematizzando un po', si può affermare che l'immagine di Enrico affermatasi con la lettura di Bowsky può contare su una grande quantità di materiale derivante dalle fonti cronachistiche, espressione di un certo ambiente cittadino che sminuiva le capacità di intervento sovrano; mentre una rivalutazione dell'ampia documentazione prodotta dagli uffici cancellereschi e notarile a servizio di Enrico permette di comprendere in maniera più precisa quali fossero i reali progetti del re nei confronti delle città sottomesse all'autorità imperiale.

³⁶ *1311 – Impero, signori, vicari. La spedizione italiana di Enrico VII e la nascita della signoria dei Pico*, Convegno di studio (Mirandola 22 ottobre 2011), i cui atti sono in corso di stampa.

1. L'imperatore in Lombardia: pacificazione del regno e affermazione di sovranità

In una storia dell'uso della pace come strumento adottato da poteri sovrani per riordinare politicamente le città italiane, l'esperienza di Enrico VII occupa sicuramente un posto centrale. Già William Bowsky aveva individuato nel conflitto tra città-stato e impero il nucleo centrale per l'interpretazione dell'esperienza di Enrico in Italia, in un'analisi che scomponiva il viaggio del Lussemburghese in sei fasi, dalla pianificazione della spedizione fino alla crisi finale³⁷. Successivamente, il lavoro di Francesco Cognasso ha fissato una contrapposizione tra due fasi nettamente distinte nella *Romfahrt* di Enrico: sulla base delle cronache trecentesche, lo storico ha potuto affermare che, in seguito alle rivolte organizzate dai della Torre a Milano nel febbraio 1311 e ai successivi moti scoppiati in Lombardia, avvenne *una svolta nella politica di Arrigo VII*³⁸, che costrinse il *rex pacificus* a una continua lotta contro i ribelli. Il riconoscimento di questa svolta, innegabile, necessita di essere integrato da una lettura dialettica del rapporto che legava azione sovrana e attività dei centri sottomessi. Ne emerge un percorso meno schematico, all'interno del quale è possibile riconoscere

³⁷ Dopo un anno di preparativi diplomatici, giocati tra la corte di Avignone, le città italiane e i principi del regno tedesco, il 24 ottobre 1310 Enrico arrivò a Susa, annunciando l'avvento della pace in Italia, nel segno dell'impero. Come prima cosa, il re impose una riforma del sistema istituzionale dei comuni: i rettori cittadini furono sostituiti da vicari imperiali dipendenti dal re, con il compito di garantire la convivenza pacifica tra i partiti in lotta per il potere sui centri. Presto, questo sistema diede vita a una profonda ostilità anti-imperiale, e così il 12 febbraio 1311 la rivolta armata capeggiata a Milano dai della Torre diede avvio a una nuova fase, in cui presto l'imperatore dovette abbandonare i panni del *rex pacificus* per vestire quelli del campione del ghibellinismo. Tutta la storiografia è concorde nel rilevare l'importanza di questa svolta nella politica di Enrico, enfatizzata già nelle cronache contemporanee. In sostanza, da quel momento il fronte di opposizione crebbe sempre più velocemente: inizialmente guidata dai della Torre e le città lombarde – in prima fila Cremona condannata per tradimento alla distruzione delle mura e Brescia espugnata dall'esercito imperiale dopo 4 mesi di assedio – il centro dell'azione anti-imperiale si spostò su Firenze e Napoli. Così, la politica di Enrico VII dovette adattarsi alla nuova situazione, e per far fronte alle ribellioni il re si vide costretto a concedere una serie di vicariati a pagamento, beneficiari dei quali furono i più importanti signori cittadini italiani, tenuti legati così alla causa imperiale: Visconti, Pico, da Correggio, Filippo di Savoia, Scaligeri. Fu quindi in un contesto segnato da profonde divisioni e conflitti, che Enrico giunse a Roma per ricevere la corona imperiale. Lì, trovò una città assediata dal conte di Gravina, fratello di Roberto d'Angiò, e dalle forze alleate, capeggiate dalla famiglia Orsini. Questa coalizione impedì la cerimonia in San Pietro e così, il 29 giugno 1312 Enrico di Lussemburgo fu consacrato imperatore in San Giovanni in Laterano. Infine, la situazione precipitò ed Enrico decise di dichiarare guerra prima a Firenze, che assediò lungamente, e al re di Napoli. Mentre stava preparando la spedizione contro l'Angiò l'imperatore si ammalò e improvvisamente morì il 26 agosto 1313, a Buonconvento, nei pressi di Siena. Per la ricostruzione della svolta dell'imperatore per come fu ricostruita nelle cronache contemporanee, si veda l'appendice 2.

³⁸ Così è intitolato il capitolo xii della monografia di F. Cognasso, *Arrigo VII*, Milano 1973, pp. 221-237.

diverse fasi definite di volta in volta dai rapporti di forza determinati dal processo storico.

Provando a riassumere, si può affermare che il re giunse in Italia con l'intenzione di imporre dall'alto una riforma sulle città in vista di una riorganizzazione generale del regno nel segno della pace imperiale. In breve tempo, tuttavia, le rivolte guidate dai della Torre a Milano per il controllo del potere sulla città portarono a una graduale trasformazione della politica regia. Tra il febbraio 1311 e il giugno 1312, numerose città suddite si posero in competizione con il potere sovrano per il controllo sui centri; in questa fase, i rivoltosi faticavano a trovare una cornice di lotta unitaria e i conflitti erano condotti separatamente a livello locale. L'intervento di Firenze nella primavera del 1311 poté offrire un punto di convergenza per gli interessi delle città lombarde e toscane contro l'affermazione dell'impero, e, inoltre, riuscì a mettere a disposizione dei ribelli abbondanti mezzi economici con i quali fu possibile sostenere le rivolte. Di fronte a questa opposizione via via più organizzata divenne presto evidente l'impossibilità per l'impero, svuotato da decenni di qualsiasi autorità, di porsi a capo di città autonome, economicamente e politicamente forti come i comuni dell'Italia centro-settentrionale uniti in lega; così Enrico rispose agli attacchi con un adattamento delle proprie politiche cittadine, dettato dai rapporti di forza configuratisi durante gli scontri. D'altro canto, il fronte dei ribelli fece a quel punto un passo ulteriore. Fu ancora una volta per impulso di Firenze che i centri in rivolta cercarono di porre a capo dell'alleanza contro Enrico VII un altro potere sovrano, in grado di condividere il progetto politico promosso dalle città. Al posto di un impero che voleva ridurre i potenti comuni italiani a centri diretti dall'alto e inseriti in un contesto regionale e che non teneva conto degli interessi particolari né dei rapporti di forza intercittadini, i comuni dell'Italia centro-settentrionale cercavano un sovrano che, con un'istanza pluralista, si ponesse a protezione dei centri sottoposti senza intromettersi sulla gestione del piano istituzionale e sulle scelte di governo. A queste esigenze poteva rispondere in maniera soddisfacente la tradizione delle dedizioni angioine, come mostra chiaramente il caso di Asti che, sottomettendosi a Roberto d'Angiò nel maggio 1312, esportò per la prima volta il guelfismo fuori dalla Toscana³⁹.

³⁹ Sui modi e tempi di diffusione del guelfismo in funzione anti-imperiale si tornerà in seguito, nel capitolo *L'opposizione: dalle rivolte locali alla formazione del fronte guelfo anti-imperiale*. Per ora, si intende solo offrire un rapido inquadramento per contestualizzare le vicende di quegli anni.

Proprio questo coordinamento del fronte guelfo intorno alla figura di Roberto impose un innalzamento nel piano dello scontro: da competizione per il potere sui centri locali, si arrivò a una radicale contestazione dell'autorità imperiale, delegittimata dalle teorie anti-imperialiste prodotte tra il 1312 e il 1313 dai giuristi della corte di Napoli. Enrico fu quindi costretto ad abbandonare definitivamente i progetti di pacificazione dell'Italia. Fu coinvolto in un conflitto con il regno angioino, ma, proprio mentre si stava dirigendo verso Napoli per sferrare l'attacco decisivo, l'imperatore morì nei pressi di Siena.

Tenendo presente questa evoluzione, nelle prossime pagine ci si soffermerà in maniera particolare sull'analisi delle prime fasi del viaggio di Enrico VII, fino all'estate del 1312, quando l'organizzazione politica delle città italiane era al centro dei pensieri e dell'azione imperiale. Innanzitutto si seguirà la creazione del progetto di pacificazione cittadina da parte di Enrico, sia sul piano teorico, sia su quello pratico-istituzionale; la formazione del fronte di opposizione; per ricostruire, infine, le trasformazioni che l'opposizione impose alle politiche regie.

I preparativi del viaggio

Le prime testimonianze di un interesse di Enrico VII per l'Italia risalgono all'aprile 1309, quando un consigliere di Giacomo d'Aragona riferì che «lo re, que ara es elet en Alamanya, [...] ha jurat de demanar lo dret del imperi»⁴⁰. Da quel momento, il sovrano iniziò a preparare la spedizione; innanzitutto cercò l'appoggio del papa⁴¹, annunciò poi ai principi tedeschi il proprio progetto e fissò la data della spedizione al primo ottobre 1310⁴². Per quanto riguarda i rapporti diretti con l'Italia, alcuni mesi prima della partenza il sovrano ritenne necessario notificare alle città il suo imminente viaggio nella penisola; così, nel maggio 1310, Enrico inviò due importanti legazioni, una in Toscana e

⁴⁰ *Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II (1291-1327)*, I, a cura di H. Finke, Aalen 1966, n. 179, pp. 263-264. Per la ricostruzione di questa fase ci si basa sul lavoro di L. Vittore, *Etude sur les participants de l'expédition italienne de l'empereur Henri VII (1310-1313)*, tesi di laurea discussa presso l'Université du Luxembourg, 2010.

⁴¹ All'inizio di giugno 1309 Enrico inviò al papa Clemente V un'ambasceria per chiedere il consenso alla spedizione; la delegazione era formata dai vescovi Ottone di Basilea e Sigfrido di Coira e dai conti Amedeo di Savoia e Guglielmo di Fiandra, Giovanni di Sarrebruck, dal delfino Giovanni di Vienna e dal tesoriere della chesa di Metz, Simone di Marville. Compito principale della delegazione era fissare la data dell'incoronazione imperiale. Il 15 agosto gli ambasciatori tornarono dal re e gli comunicarono che l'incoronazione si sarebbe tenuta il 2 febbraio 1312.

⁴² L'ufficializzazione dell'iniziativa avvenne durante una dieta convocata a Spira tra il 21 agosto e il 18 settembre 1309.

una in Lombardia⁴³. Gli otto ambasciatori visitarono in due mesi tutti i principali centri italiani, per ottenere un adeguato giuramento di obbedienza – che garantisse al re il dovuto sostegno da parte delle città⁴⁴ – e per stabilire, inoltre, una tregua in tutta l'Italia centro-settentrionale, da rispettare fino a fine settembre, il momento previsto per l'arrivo del re⁴⁵.

Su queste basi, anche la popolazione vide nell'arrivo del sovrano sulla penisola un'occasione per risolvere in maniera definitiva i conflitti che pesavano sull'Italia. Così, nei primi giorni dopo l'arrivo di Enrico, il giudice Donazio di Mortario, vicario di Sant'Evasio, salutò l'imperatore-eletto paragonandolo al Cristo: in una lettera indirizzata al sovrano, la missione del Lussemburghese – arrivato «ad quietandum christianum populum, qui per discordias hominum totus dilaniatus cadebat»⁴⁶ – era messa in relazione alla discesa agli inferi compiuta dal Cristo per la salvezza del genere umano.

Con queste premesse, e risolte le questioni diplomatiche più urgenti⁴⁷, Enrico di Lussemburgo intraprese il proprio viaggio in Italia⁴⁸.

⁴³ La prima delegazione doveva percorrere la Lombardia e la Marca trevigiana ed era composta dai vescovi Gerardo di Costanza e Sigfrido di Coire affiancati da due italiani: il fiorentino Ugo di Vico e l'astigiano Enrico di Ralvengo. La seconda ambasceria, a cui era affidato l'incarico per il Piemonte e la Toscana, era formata dai vescovi Gerardo di Bâle e Filippo di Eichstätt, da Ludovico II di Savoia, signore di Vaud e dal giurista savoiaro Bassiano de' Guaschi.

⁴⁴ L'imperatore domandava di essere accolto con onore, con «gentibus de armis» secondo le varie possibilità, e di ricevere giuramento di obbedienza e i servizi dovuti.

⁴⁵ Gli atti delle ambascerie, attualmente conservate presso l'archivio di Stato di Pisa, sono stati pubblicati dallo Schwalm in MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, IV, 1-2, a cura di J. Schwalm, Hannoverae et Lipsiae, 1906-1911, nn. 357-379, pp. 305-331. Non tutte le relazioni si sono conservate, ma per la *legatio* in Toscana ce ne sono un buon numero, a cui va sommata anche la relazione degli ambasciatori al re. Si tratta di pergamente sciolte, sul verso delle quali è segnato, da diverse mani – tra cui Bernardo di Mercato o di altri ufficiali della cancelleria –, la registrazione dell'atto nei registri delle città. Per una carrellata sulle risposte delle singole città, si veda Bowsky, *Henry VII* cit., pp. 27-42. Secondo la relazione degli ambasciatori, i risultati di questa *legatio* furono molto buoni: le città di tradizione guelfa dichiararono di doversi rivolgere al papa prima di poter rispondere alle richieste dell'imperatore, ma, in generale, ovunque gli italiani si dichiararono disposti a obbedire; solo Firenze mostrò la propria avversione nei confronti dell'arrivo del sovrano.

⁴⁶ MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., n. 463, pp. 407-408.

⁴⁷ In ultimo Enrico convocò una seconda dieta a Spira, tra il primo e il 10 settembre. Sulla dieta di Spira si vedano i *Regesta chronologico-diplomatica regum atque imperatorum Romanorum inde a Conrado I. usque ad Henricum VII. 911-1313*, a cura di J. F. Böhmer, Frankfurt am Main 1831, pp. 279-280. A questa dieta pare abbiano partecipato anche alcuni esponenti dei della Scala, Matteo Visconti e il bresciano Tebaldo Brusati.

⁴⁸ Per la discesa, il re scelse la via del Moncenisio. Passando quindi le Alpi in Savoia, Enrico il 23 ottobre arrivò a Susa. La motivazione principale per abbandonare la tradizionale *kaiserstraße* e scegliere invece il passaggio dalla Francia fu probabilmente l'appoggio di cui il re poteva disporre da parte del cognato, il conte Amedeo di Savoia. A. Nord, *Die Via Francigena - Die mittelalterliche Kaiserstraße? Überlegungen zum Romzug Heinrichs VII. und seiner Nachfolger*, in *Vom luxemburgischen Grafen zum*

Il progetto regio per la Lombardia: pax et unitas

1. In una lettera inviata al vescovo di Strasburgo a fine dicembre 1310⁴⁹ Enrico di Lussemburgo illustrò in termini precisi il proprio progetto politico per le città della penisola, in vista della restaurazione dell'autorità imperiale sul *regnum italicum*, per riportare prosperità alla *res publica*. Innanzitutto, il sovrano presentò la situazione trovata in Italia al momento del suo arrivo; collegando la condizione delle città al piano soprannaturale⁵⁰, Enrico sostenne che, a causa di influenze demoniache, da molto tempo «discidiorum ac simultatum semina» avevano iniziato a espandersi e mettere radici nella penisola. Si era reso quindi necessario l'intervento del sovrano, che, con l'aiuto di Dio, aveva intenzione di estirpare odi e divisioni con ogni sforzo, ricorrendo alla «falce sollicitudinis et iusticie», e di riportare la desiderata tranquillità agli Italiani prostrati da lunghe guerre ed oppressioni. La missione aveva già avuto inizio; la spedizione imperiale fu descritta come un inarrestabile successo, alimentato dalle continue fedeltà giurate al re, e presto completato con la cerimonia di incoronazione «primiciis Italiae, videlicet dignitatis imperialis istarum partium», fissata per il 6 gennaio 1311 a Milano.

Enrico presentò nel dettaglio il programma di riforma che aveva inaugurato in tutte le città della Lombardia già visitate, e cioè Asti, Casale e Novara⁵¹. L'intervento nei centri era finalizzato a riportare in patria gli esuli, riconciliare intrinseci ed estrinseci tramite un «unitatis fedus» – o «reconciliationis fedus»⁵² – e a creare le condizioni per una pacifica convivenza del «dives cum paupere» nella città riunificata dal re, celebrato da tutto il mondo come «princeps pacis». Il programma di riforma si rifletteva poi sul piano istituzionale, con la destituzione dei capitani, podestà e di tutti i rettori in carica,

europäischen Herrschee. Neue Forschungen zu Heinrich VII., a cura di E. Widder e W. Krauth, Luxemburg 2008, pp. 147-184. Riguardo ai rapporti tra Enrico e Amedeo di Savoia è da notare l'importante apporto che il conte diede alla spedizione italiana e che non è ancora stato approfonditamente indagato e sottolineato. In ogni caso, numerosi indizi mostrano un coinvolgimento molto alto del conte nella definizione delle politiche del re. La questione principale, oltre al sostegno economico e militare fornito dai savoardi, è sicuramente l'elevatissimo numero di uomini che Amedeo mise a disposizione del sovrano: come si vedrà più avanti, furono molti i consiglieri regi presi tra le fila dei fedeli del conte, e molti i savoardi nominati vicari in nome dell'imperatore.

⁴⁹ MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., n. 517, pp. 478-79.

⁵⁰ In questa prospettiva, la struttura del testo fu studiata in modo da offrire una coloritura messianica all'azione del re: i due capoversi – «multifariam multisque modis» e «novissime vero diebus istis» – riprendono la struttura della lettera agli ebrei citando le prime parole dei primi due versetti.

⁵¹ MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., n. 517, p. 479: «per omnes civitates superioris Lombardie, quibus regalis affuit presentia, videlicet Ast, Casaliam et Novariam».

⁵² *Ibidem*: «expulsis cum intrinseci debite reconciliationis federe reformatis».

sostituiti da nuovi ufficiali imposti dal re e «regiis beneplacitis competentes».

Queste righe confermano che la pacificazione dell'Italia era al centro del progetto di Enrico; una pace intesa come unità della società cittadina sotto l'egida imperiale. In termini pratici, questa idea di *unitas* era tradotta da Enrico su due livelli⁵³: il primo era quello interno ai centri urbani, dove l'imperatore intendeva eliminare tutti i conflitti esistenti, e il secondo era di ambito regionale e riguardava tutta l'area sottoposta all'impero, dove tramite l'imposizione di vicari il re voleva instaurare un sistema di governo coerente.

2. Questo particolare progetto di Enrico VII prese gradualmente forma durante i primi mesi del suo viaggio in Italia. Il concetto di *unitas* si trasformò in un concreto documento emanato dagli uffici della corte regia per la pacificazione e il governo dei centri visitati, quell'«unitatis fedus» a cui Enrico fece riferimento nella lettera al vescovo di Strasburgo. Questo atto fu emanato in tutti i centri riformati tra metà dicembre 1310 e metà febbraio 1311: a Vercelli, Novara, Milano, Como, Parma, Brescia, Piacenza, Pavia, Reggio, Modena, Lodi, Cremona e Crema. Si trattava di un testo standard, applicato da Enrico su realtà diverse senza alcuna considerazione per le condizioni locali. Le piccole variazioni delle formule di pace presenti nei numerosi *federa* conservati fanno pensare che il sovrano, appena entrato in Italia, non avesse pronto un modello di azione per la riforma delle città, ma lo sviluppò gradualmente, seguendo un percorso empirico che cominciò ad Asti, il primo grande centro visitato da Enrico VII.

Si possono così seguire le tappe che portarono all'affermazione di un modello di intervento da applicare su tutti i centri sottoposti all'autorità imperiale. Ad Asti, Enrico creò gli strumenti pratici per affrontare il viaggio in Italia attraverso il riordinamento degli uffici cancellereschi e notarili; a Vercelli il re emanò per la prima volta un atto per la riconciliazione dei cittadini estrinseci con gli intrinseci; a Novara confermò quel documento e lo inserì all'interno di uno schema di azione modulare che permetteva di raggiungere la pacificazione e la sottomissione delle città in pochi giorni; a Milano,

⁵³ Sul valore del concetto di *unitas* come fonte di legittimazione del potere si veda P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, pp. 378-382, dove l'autore fa riferimento a Dante e alla sua applicazione di quel principio per la legittimazione dell'impero universale.

infine, l'incoronazione a re d'Italia portò al culmine il percorso verso la ricostruzione dell'autorità sovrana sulle città della penisola.

Asti: la riorganizzazione degli uffici cancellereschi

1. Di recente Patrizia Merati ha studiato con grande attenzione l'attività documentaria di Enrico VII in Italia⁵⁴, sottolineando fortemente l'originalità del sistema di scritturazione di questo re in rapporto alla tradizione imperiale. La novità fondamentale introdotta da Enrico è rappresentata dalla creazione di un ufficio di notai a fianco della cancelleria, istituito ad Asti nel novembre 1311 con il compito di registrare tutti gli atti relativi al governo delle città italiane⁵⁵. Inizialmente, di questo ufficio facevano parte tre notai di formazione varia: Giovanni di Diest, un chierico della diocesi di Liegi, al seguito di Enrico durante il viaggio verso l'Italia, che il 3 novembre 1310 scrisse un *publicum instrumentum* per il re; il cittadino pisano Leopardo Frenetti, cresciuto in una famiglia di «popolo», formato nell'ambiente cittadino e attivo come notaio per il Comune fino al 1301, in servizio per il re a partire dal 16 novembre 1310; e Bernardo di

⁵⁴ P. Merati, *L'attività documentaria di Enrico VII in Italia*, intervento presentato al Convegno di studi *1311 – Impero, signori, vicari. La spedizione italiana di Enrico VII e la nascita della signoria dei Pico* (Mirandola 22 ottobre 2011), i cui atti sono in corso di stampa.

⁵⁵ Pur senza voler enfatizzare la separazione degli incarichi tra la cancelleria e l'ufficio camerale si può delineare una precisa sfera di azione della cancelleria, che esula quasi completamente dagli affari relativi alle città italiane per limitarsi, generalmente, alla produzione di privilegi e mandati. Il viaggio in Italia ha influito evidentemente sull'attività dell'ufficio cancelleresco, in rapporto soprattutto ai modi di conservazione dei documenti. Infatti, se prima della discesa a Roma i fogli sciolti o *rotuli*, contenenti copie di atti del sovrano, venivano uniti ad altri testi correlati per conservarli in vista di una successiva utilizzazione, durante la primavera del 1311, o poco prima, la cancelleria dovette passare a un più ordinato sistema di registrazione. Come è stato osservato da Jacob Schwalm, sul *verso* dei documenti redatti nella cancelleria apparve una nota sull'avvenuta registrazione, secondo una pratica da tempo in uso negli uffici papali; inoltre, come ha rilevato Henry Bresslau, in alcuni documenti redatti tra il 1311 e il 1313 si trovano espliciti riferimenti all'avvenuta registrazione. Ne deriva la constatazione che durante il viaggio in Italia la cancelleria regia tenne un registro; purtroppo non si è conservato nulla del manoscritto, ma le tracce rimaste nei documenti disponibili lasciano capire che nel campo delle pratiche relative all'uso e alla conservazione degli atti l'esperienza italiana permise di sperimentare soluzioni prima assenti nella cancelleria imperiale, e generalmente dismesse alla morte di Enrico VII. Il cancelliere in carica era allora l'arcivescovo di Colonia, Enrico di Virneburg, titolato *Sacrii Imperii per Italiam archicancellarius* in diversi documenti. Questi, però, già negli accordi per l'elezione dichiara di non avere intenzione di seguire il re durante la *Romfahrt*; così, al momento dei preparativi per la discesa verso Roma, l'abate di Villers, Enrico di Metz, fu investito della carica di «imperialis aule cancellarius, ad vicem archicancellarius». In quei mesi il re si adoperò per l'elezione a vescovo dell'abate di Villers; la bolla di nomina fu emessa da Clemente V il 23 maggio 1311, mentre in data 27 giugno 1310 il papa informò il re del suo consenso all'elezione (MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., p. 390). La prima attestazione di Enrico di Metz come vescovo di Trento risale al 22 settembre 1310, quando Clemente V scrisse a Enrico di Metz chiamandolo «Electo tridentino». Così il 25 novembre, ad Asti, proprio nel momento di organizzazione della corte imperiale per il viaggio in Italia il vescovo nominò i procuratori per prendere possesso della sua sede. La nomina assunse quindi il chiaro profilo della ricompensa per il supporto durante il viaggio in Italia.

Mercato, nominato notaio camerale il 20 novembre⁵⁶, probabilmente a capo dell'organizzazione della camera⁵⁷. Lo studio dell'attività di questo ufficio è importante perchè fa luce su due importanti questioni: innanzitutto, analizzare l'influenza delle pratiche cittadine sull'organizzazione della corte permette di confermare che al momento dell'ingresso in Italia Enrico non avesse pronto un proprio sistema di azione, ma cercasse la collaborazione di professionisti italiani; in secondo luogo, lo studio dei registri fornisce importanti elementi per la comprensione del progetto politico ideato dall'imperatore per le città.

2. La diretta influenza delle pratiche scrittorie cittadine sull'organizzazione imperiale è testimoniata da un episodio avvenuto proprio ad Asti, in occasione della riforma del comune e che, con ogni probabilità, fu fondamentale nell'ideazione stessa della camera notarile. Il 15 novembre 1311, a pochi giorni dall'ingresso del sovrano nel centro lombardo, il cancelliere dell'imperatore ingrossò un documento per la conferma dei privilegi di Asti, secondo una consolidata pratica adottata dai suoi predecessori⁵⁸. Prima di procedere alla stesura ufficiale dell'atto, tradizionalmente, Enrico chiese alla città di presentare tutti i privilegi di cui godeva il centro, in modo che potessero essere sottoposti a una valutazione da parte del sovrano, ma – come testimoniano gli atti emessi nei giorni seguenti dalla cancelleria – la città tardò nella consegna dei documenti richiesti. Di recente, Gian Giacomo Fissore, in un intervento che mirava alla datazione

⁵⁶ Su questo ufficio e sulla sua attività si vedano Bresslau, *Manuale* cit., pp. 121-123 e pp. 497-499; H. Kampf, *Zu einem Imbreviaturenbuch und einem Register Bernards de Mercato*, in «Mitteilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung» 14 (1939), pp. 391-409; V. Samanek, *Die verfassungsgesrechtliche Stellung Genuas, 1311-1313*, in «Mitteilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung» 27 (1906), pp. 545-736; e il citato intervento di Patrizia Merati su *L'attività documentaria di Enrico VII in Italia* presentato al convegno *1311 – Impero, signori, vicari. La spedizione italiana di Enrico VII e la nascita della signoria dei Pico* (Mirandola 22 ottobre 2011), in corso di pubblicazione. Per quanto riguarda invece i rapporti tra Enrico e il notaio Bernardo, la Merati ha notato che la documentazione conservata mostra Bernardo di Mercato in un ruolo di guida del gruppo, in stretta collaborazione con il re: nell'affresco del ruolo d'armi di Rivoli il segretario è dipinto nella posizione più vicina a Enrico, mentre nel prologo di un importante codice redatto da Bernardo, lo stesso notaio intese suggerire un rapporto privilegiato con il proprio sovrano, come era stato per Toluin e Atalarico. Si trova infatti, come ha notato Patrizia Merati, una diretta citazione di Cassiodoro che serviva ad affermare una forte relazione tra i due personaggi.

⁵⁷ Se ne aggiunsero poi un quarto, Paolo di Ranuccio di Poggibonsi, e un quinto, a fine 1312, Giovanni da Urbino figlio di Pietro. Sul ruolo principale svolto da Bernardo di Mercato si vedano Merati, in corso di pubblicazione e Kampf, *Zu einem Imbreviaturenbuch und einem Register* cit.

⁵⁸ Si confronti l'atto dell'imperatore Alberto del 7 maggio 1307, a favore della città di Spira: MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., n. 221, p. 189.

del *liber iurium* conosciuto come il *Malabaila*, si è interrogato sulle ragioni di questo ritardo e ha ipotizzato che nel lasso di tempo tra la richiesta e la consegna degli atti la città stesse allestendo un nuovo *liber iurium*⁵⁹. Una prima considerazione che si può trarre da questa circostanza è che la città nutrisse una seria preoccupazione di fronte all'affermazione del potere sovrano, per arginare la quale inaugurò un nuovo libro che attestasse in maniera incontrovertibile i propri diritti e privilegi.

D'altro canto, il fatto che Asti stesse lavorando a un simile documento proprio nel momento in cui il sovrano si trovava in città, può spiegare le scelte operate dal sovrano nel campo della documentazione. In questa prospettiva, si rivela molto utile l'analisi condotta da Patrizia Merati su uno dei più importanti registri compilati dalla camera regia, definito dalla studiosa come una sorta di *liber iurium* del potere imperiale. Anche la coincidenza temporale sembra confermare la stretta relazione tra le compilazioni dei due manoscritti, quello cittadini e quello imperiale, dato che il registro di Enrico fu inaugurato il 20 novembre 1311, a pochi giorni dall'episodio sopra citato.

3. Contestualmente alla creazione della camera notarile, Enrico incaricò Bernardo di Mercato di redigere un registro per raccogliere «omnia instrumenta et acta publica que perpetua memoria indigent, ipsum dominum regem et sacrum Romanum imperium tangentia facta, recepta et notata et que fient, recipientur et notabuntur tam per me quam per ceteros notarios sacre ipsius domini regis camere»⁶⁰. I documenti contenuti in

⁵⁹ G. G. Fissore, nell'intervento *Asti e i potentati territoriali al tempo di Enrico VII di Lussemburgo: i riflessi nella documentazione scritta delle strategie di una istituzione comunale al tramonto*, tenuto ad Asti in occasione del convegno internazionale *Enrico VII di Lussemburgo e gli Astigiani. Finanza e politica imperiale in Italia al principio del Trecento* (Asti 6-8 ottobre 2011), in corso di stampa, ha notato che l'atto del 18 novembre, con cui la città di Asti affida al re la balia usa il termine «dicitur» per descrivere il riconoscimento della fedeltà cittadina: «ad civitatem Astensem perveniens, que inter alias Lombardie civitates dicitur semper in fidelitate Romani perseverasse imperii». In questo modo il documento non riporta una conoscenza giuridicamente riconosciuta e riconoscibile del legame che univa la città all'impero; questo intoppo, rilevato sul piano burocratico, fu risolto poi l'8 dicembre, quando Enrico concesse un nuovo diploma di conferma in cui la fedeltà è conosciuta «ex certa scientia»: «quod idem dominus rex pura mente, sponte, gratuite et ex certa scientia propter bonitatem et benemeritum dictorum civium Astensium concedebat, annuebat, confirmabat et ratificabat». Con questa nuova formula, il sovrano concesse privilegi molto ampi, che comprendevano il controllo e i diritti – compresa alta e bassa giustizia – che il comune e i suoi cittadini esercitavano sul contado di Asti. In virtù di questo documento con cui Enrico rinunciava a tutti i diritti sul distretto, il comune poté riacquistare potere sul territorio, da esercitare «ut veri domini et absolute».

⁶⁰ AST, *Diplomi imperiali*, mazzo III, 4 e AST, *Diplomi imperiali*, mazzo III, 4/2. Il registro in questione si distingue immediatamente dal resto della produzione documentaria relativa al viaggio di Enrico VII in Italia: si tratta infatti dell'unico manufatto in pergamena di tutto il complesso; è composto attualmente da 38 carte pergamenee, 35x27. Il formato originario, tuttavia, doveva essere maggiore,

questo manoscritto – che non era conosciuto dal Doenniges al momento dell'edizione del fondo torinese nel 1839 – sono pubblicati nella serie curata dallo Schwalm a inizio 900 per i *Monumenta Germaniae Historica*. In quella presentazione, tuttavia, il curatore non fa cenno ai modi di costruzione e alle finalità di tale manufatto. È quindi opportuno soffermarsi su questi aspetti, anche sulla scorta degli studi di Hellmut Kämpf⁶¹ e della citata analisi di Patrizia Merati.

In questo manoscritto Bernardo di Mercato registrò, dopo averle imbreviate nel proprio protocollo, tutte le fedeltà che città e signori italiani giurarono al re nei primi mesi del suo viaggio in Italia. I criteri di selezione dei documenti conservati all'interno del registro decorato – cioè i giuramenti di fedeltà di città e signori italiani – indicano che quel manoscritto fu ideato dal sovrano per rinsaldare la base e la legittimità dell'autorità imperiale. A questo punto può essere utile un breve cenno all'analisi composta da Fritz Kern sui modi in cui le teorie sulla sovranità facevano derivare il potere imperiale fuori dal regno tedesco, dopo il lungo interregno seguito alla morte di Federico II. Una delle 4 vie descritte da Kern, la *Rezeptionstheorie*, offre elementi importanti per comprendere natura e finalità del *liber iurium* imperiale: se la sottomissione volontaria del popolo era una delle condizioni necessarie al riconoscimento dell'autorità sovrana sulla penisola⁶², allora il registro decorato – che conteneva i documenti di fedeltà – costituiva la base dell'autorità imperiale.

Gli atti costituiscono una lunga serie inserita in una ben delineata architettura generale: 15 fogli furono dedicati agli atti emanati dal re nel 1310, gli ultimi 5 dei quali rimasti bianchi e segnati unicamente da righe, margini e numerazione; altri 16 fogli furono destinati alle registrazioni relative all'anno 1311, ma anche in questa seconda parte solo 7 furono compilati, poi la scrittura si interruppe. Risulta quindi

come si può ipotizzare dal fatto che alcune scritte marginali risultano tagliate. Per dare solennità al manoscritto, le carte i-iv contenenti l'incipit del Vangelo di Giovanni, sono state redatte in bella scrittura gotica libraria, arricchita da fregi in rosso e blu. L'importanza di questa iscrizione è confermata dal ricorrere anche all'inizio di un altro registro, il libro dei verbali del consiglio segreto di Enrico compilato sempre da Bernardo di Mercato, che del consiglio faceva parte, e inaugurato il 6 aprile 1313 su mandato dell'imperatore. Dopo questa introduzione è riportato, come proemio dell'opera, l'atto con cui Enrico commissionò a Bernardo la compilazione del registro. Per la descrizione dei manoscritti, delle fasi della redazione degli atti e della prassi operativa dei notai si rimanda allo studio di Patrizia Merati.

⁶¹ H. Kämpf, *Zu einem Imbreviaturenbuch und einem Register Bernards de Mercato*, in «Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung», XIV (1939), pp. 391-409.

⁶² F. Kern, *Die Reichsgewalt des deutschen Königs nach dem Interregnum. Zeitgenössische Theorien*, Darmstadt 1959. Le altre vie analizzate sono l'approvazione papale, l'esercizio reale del potere sovrano e l'incoronazione imperiale a Roma.

immediatamente evidente l'incompletezza del manoscritto; il lavoro su quel testo venne abbandonato in un momento individuabile intorno alla metà di febbraio, come può essere confermato dal confronto del manoscritto con il citato protocollo del notaio. Questo secondo libro, composto da 40 fogli cartacei e inaugurato il 24 novembre 1311, contiene tutte le disposizioni del re nei confronti delle città italiane⁶³. Si tratta di 31 documenti disposti in ordine cronologico: non solo le fedeltà, ma anche una sequenza di atti relativi ai provvedimenti del re verso le città, cioè la riforma attuata ad Asti e una nutrita serie di pacificazioni cittadine, – i «reconciliationis federa» – fino alla registrazione della fedeltà di Milano, che risale al 20 febbraio 1311, pochi giorni dopo la rivolta⁶⁴.

Comprendere il rapporto che lega questi due manoscritti, opere incomplete, risulta fondamentale perchè permette, da una parte, di individuare un progetto in cui queste scritture ricoprivano un importante ruolo, e, dall'altra, di confermare ancora una volta il graduale allontanamento del re dal progetto di pacificazione ideato nei primi mesi della *Romfahrt*.

4. I due manoscritti facevano parte di un coerente progetto regio, che prevedeva da una parte i giuramenti di fedeltà come garanzia del riconoscimento dell'autorità imperiale sull'Italia, dall'altra, gli atti di pace come concretizzazione dell'intervento sovrano sulle città divise. La sorte dei due registri testimonia chiaramente il processo di allontanamento del re dal progetto di pacificazione. Si è visto, infatti, che con le rivolte di metà febbraio il lavoro sui due registri si interruppe, stabilendo di fatto un momentaneo distacco dal disegno di pace; distacco imposto dalle resistenze dei signori

⁶³ Evidentemente, la pratica di tenere un registro con le imbreviature degli atti del re era ampiamente diffusa nell'Italia di inizio Trecento; e, per imitazione di questa pratica, ad Asti la camera regia scelse di raccogliere in un unico registro tutti i documenti relativi ai rapporti con le città.

⁶⁴ Terminato questo atto – in cui è contenuto anche un elenco dei ribelli milanesi divisi per porte, pubblicato in Doenniges, *Acta Henrici* cit., pp. 40-41 – seguono due carte vuote dopo le quali comincia una serie di 5 atti datati tra il 10 dicembre 1310 e il 14 gennaio 1311. L'ultimo è la continuazione della pace di Cremona, iniziata al foglio XXVIII secondo il linguaggio formulare delle pacificazioni di Enrico, a cui però segue «hoc addito», che rimanda evidentemente all'atto inserito al foglio XXXV. La redazione di questo documento è interessante, perchè si trovano le mani di due notai, oltre a Bernardo infatti interviene Leopardo Frenetti, che inserisce alcune clausole usate dall'imperatore esclusivamente per Cremona, e non più rinnovate. Sulla forma dell'atto e sulle modalità di lavoro del gruppo di notai, si rimanda al lavoro di P. Merati; sull'intervento di Enrico a Cremona si rinvia a M. Gentile, *Dal comune cittadino allo stato regionale: la vicenda politica (1311-1402)*, in *Storia di Cremona*, 5: *Il Trecento, chiesa e cultura (VIII-XIV secolo)*, a cura di G. Andenna, G. Chittolini, Bergamo 2007, pp. 260-301.

lombardi e dalle conseguenti rivolte organizzate localmente in diversi centri, da Milano, a Cremona fino a Brescia. Il definitivo abbandono di quel piano avvenne invece due anni dopo, nel maggio del 1313, quando l'azione anti-imperiale organizzata da Roberto d'Angiò costrinse Enrico ad abbandonare i piani di unità e pace per impegnarsi in una strenua difesa del potere imperiale. In quel momento, Bernardo riprese in mano il protocollo su cui aveva registrato fedeltà dei sudditi e pacificazioni cittadine per riempire i fogli rimasti vuoti con atti di natura completamente diversa. Si tratta degli atti del consiglio del re, la cui compilazione fu inaugurata il 6 aprile 1313 su un registro a parte; una volta terminato lo spazio su quel manufatto, Bernardo decise di tornare al libro delle imbreviature⁶⁵. In definitiva, la destinazione originaria del registro dismesso due anni prima venne ridefinita e la possibilità di continuare la serie di quegli atti fu abbandonata irrevocabilmente. Si tratta in pratica della dichiarazione di fallimento del progetto imperiale inaugurato nel novembre 1310.

Vercelli: la formulazione del reconciliationis fedus

Il *reconciliationis fedus* alla base del progetto di pacificazione imperiale fu emanato per la prima volta il 16 dicembre 1310 a Vercelli⁶⁶. In questo testo, innanzitutto, il sovrano intese definire la natura del proprio potere: la *regia auctoritas*, indiscusso potere sovrano, era stata confermata e legittimata da un riconoscimento dal basso – «ex potestate sibi super hoc per eosdem cives concessa»⁶⁷ – che aveva reso quel potere inattaccabile. Su questa base, il re impose tre provvedimenti su temi tradizionalmente legati alla pace: innanzitutto, il re ristabilì la concordia tra le parti, nei termini della *perpetua pax et unitas* che, per il valore fondamentale che quest'ultima ricopriva nel progetto politico di Enrico, diede nome al documento; in secondo luogo, Enrico impose la remissione delle offese e delle pendenze economiche ad esse legati; e, terzo punto, l'imperatore eletto intendeva garantire ai rientranti il riconoscimento di «bona et iura», in modo che ne potessero godere «plene et libere ut prius sine contradictione».

La definizione delle clausole relative alla riforma cittadina rimaneva a un livello

⁶⁵ Anche la scrittura è variata molto: non si trovano cancellature, dato che la funzione del manoscritto è quella di un registro ufficiale, e lo stile si è adattato. Nei prossimi paragrafi si prenderà in analisi la prima parte del manoscritto.

⁶⁶ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 488, pp. 444-446.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 444.

teorico e non offriva risposte chiare alle questioni pratiche di governo. La semplicità delle formule è stata interpretata dal Bowsky come la conseguenza dell'ignoranza, da parte di Enrico, della complessità dei problemi che riguardavano lo stato delle città italiane. Lo storico americano descrive il documento del re come «a pious hope that all would be forgotten, and that exiles would receive thier rights and property»⁶⁸. Sicuramente ha ragione il Bowsky a puntare l'attenzione sulla povertà del documento, ma seguendo il procedere del viaggio di Enrico si può pensare che l'atto avesse una sua specifica funzione: il *fedus*, più che creare le condizioni pratiche e materiali per la convivenza all'interno delle mura cittadine, riusciva a definire una cornice sovralocale, delimitata dalla stessa azione pacificatoria. Si formava così un'area sottoposta all'impero di cui facevano parte tutte le città riconciliate dal *fedus*.

In sostanza, l'interesse principale di Enrico sembra essere la costruzione di un sistema politico di inquadramento generale – del “regno”, per dirla con Francesco Somaini⁶⁹ – che lasciava irrisolta la questione giuridica relativa alle liti sul possesso. Come si vedrà meglio in seguito, secondo quanto testimoniato dalle fonti milanesi⁷⁰, la risoluzione delle dispute rientrava tra le mansioni dei funzionari e rappresentanti regi nelle città; la questione giuridica era, cioè, affidata, alle scelte dei governi vicariali, mentre all'interno del *reconciliationis fedus* era trattata in maniera sommaria anche una questione complessa e cruciale per l'organizzazione della vita comunale, come il rientro degli estrinseci e quindi la gestione di beni che ormai da decenni passavano di mano in mano⁷¹.

Proprio a causa della mancanza di adeguate soluzioni giuridiche, questo testo base non fu sufficiente a gestire il passaggio dal comune diviso a un corpo sociale riunito sotto le insegne imperiali. Le questioni lasciate irrisolte dal primo intervento del re dovettero suscitare presto un forte malcontento e in ogni caso i provvedimenti regi dimostrarono la propria inefficacia di fronte al rientro degli esuli.

⁶⁸ Bowsky, *Henry VII*, p. 73.

⁶⁹ Somaini, *Henri VII et le cadre* cit.

⁷⁰ Si veda oltre, nel capitolo *I contesti locali: le riforme di Enrico ad Asti e Milano*, paragrafo *La definizione del potere su Milano: dalle politiche vicariali alle rivolte cittadine*.

⁷¹ «Illi ex memoratis civibus, qui exulabant a civitate predicta occasione predictae discordie, exnunc revertantur ad bona et iura propria eaque recipiant et habeant e tesa gaudeant plene et libere sicut prius», MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., p. 446.

Così, in poche settimane Enrico tornò più volte sul testo per aggiungere alcune clausole, molto generiche, relative alla competenza sulla definizione delle liti, mentre la questione principale riguardava la necessità di eliminare ogni possibile contrasto relativo alle parti. Così, tre giorni dopo l'emanazione del primo atto di pace, Enrico emise un nuovo documento per la remissione dei bandi, che, a partire dal 20 dicembre a Novara, fu inserito nel testo standard del *reconciliationis fedus* costituendone una quarta clausola. In questo breve atto il re si occupava dei cittadini esuli per delitti criminali, che «exulabant sive pro contumacia, sive pro offensa magna vel parva vel alia quacunque de causa», e annullò le sentenze anche per questa categoria di processi. Fu il primo passo verso l'abolizione di tutti i bandi e di tutte le condanne dichiarata da Enrico il 23 gennaio 1311. Giuliano Milani si è occupato di recente di analizzare e contestualizzare il testo della *Lex de cassatione bannorum*⁷². Secondo quello studio, il sovrano si trovò costretto ad annullare ogni sentenza emanata precedentemente dai governi cittadini a causa di una oggettiva difficoltà a distinguere le sentenze politiche da quelle criminali. Milani ha spiegato bene come si arrivò a quel punto attraverso l'analisi dell'evoluzione delle modalità di condanna tra Due e Trecento: se nel Duecento le pene derivanti da questioni politiche erano dichiarate apertamente, rese esplicite nel testo, all'inizio del Trecento, invece, quelle stesse sentenze venivano mascherate con il riferimento a crimini giudiziari già previsti, in un processo complesso di politicizzazione della giustizia e giuridicizzazione della politica. La legge con cui Enrico cancellò tutti i bandi, quindi, da una parte, testimonia una modalità di esclusione che, all'inizio del XIV secolo, costituiva sicuramente una novità – cioè la condanna dei nemici politici tramite l'emissione di sentenze criminali; dall'altra, conferma la volontà di Enrico di intervenire su ogni questione legata alle lotte politiche tra le parti cittadine. All'interno di un sistema giuridico complesso come quello in uso nelle città italiane del primo Trecento, il programma del re doveva necessariamente tradursi in un

⁷² Il testo della *Lex de cassatione bannorum* è pubblicato in MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 563, p. 521. L'originaria volontà di Enrico di annullare esclusivamente le condanne per motivi politici è confermata dalla scritta riportata sul verso dell'atto dalla mano di Bernardo di Mercato: «De cassatione iniustarum sententiarum». Di fatto, poi, Enrico dovette emanare una legge di carattere generale, che comprendesse tutte le sentenze emanate precedentemente. Il documento originale è conservato presso l'Archivio di Stato di Torino, *Diplomi imperiali* marzo 3, n. 23. Per l'analisi di Giuliano Milani si fa riferimento all'intervento *Giustizia, politica e società nei comuni italiani al tempo di Enrico VII* presentato ad Asti in occasione del convegno internazionale *Enrico VII di Lussemburgo e gli Astigiani. Finanza e politica imperiale in Italia al principio del Trecento*, (Asti 6-8 ottobre 2011). Ringrazio Giuliano Milani per aver condiviso questo lavoro prima della sua pubblicazione.

provvedimento di carattere generale, che comprendesse tutte le sentenze di bando emesse dalle città.

Novara: lo schema di azione per la riforma delle città

Il modello ideato a Vercelli e poi perfezionato dal re nel mese successivo⁷³ fu applicato su una decina di città in meno di un mese, a testimonianza della volontà del re di dare uniformità alla regione, secondo un'idea di governo che superasse le differenze locali per inserire i comuni in un quadro unitario. Inoltre, questo testo rientrava in uno schema di azione più ampio, che il re applicò alle città riformate entro il febbraio 1311. Lo schema di intervento variò esclusivamente in base a un criterio: la presenza del sovrano in città al momento della sottomissione. Infatti, il modulo di azione usato a Vercelli fu confermato anche a Novara e a Milano, dove Enrico soggiornò in occasione della riforma. In queste città, il sovrano seguì un percorso predefinito: nei primi quattro giorni dall'ingresso nel centro si fece concedere la balia sulla città durante un'assemblea cittadina, impose il *reconciliationis fedus* e ottenne il giuramento di fedeltà⁷⁴. Quando,

⁷³ A Como, Pavia, Parma e Piacenza il testo del *fedus*, completato con le clausole inserite a Novara, fu applicato senza variazioni. In seguito, il re intervenne sul testo con brevi aggiunte che testimoniano un'attenzione crescente all'aspetto giuridico, eccessivamente trascurato in un contesto di profonda riforma dei rapporti di potere e di distribuzione delle risorse cittadine. All'atto di pace come già usato a Vercelli e Novara, il 2 gennaio il re aggiunse un'importante clausola che affidava la giurisdizione sulle controversie al vicario. Inoltre, per portare a termine la pacificazione della città, il re intervenne anche su un altro livello, quello intercittadino, che riguardava le rappresaglie tra Milano e Bergamo; queste furono cassate e annullate, in modo che i cittadini di Bergamo potessero stare a Milano «salvi et sicuri in personis et rebus», e lo stesso fosse valido per i Milanesi che si trovavano in terra bergamasca. Poi, il 14 gennaio, nella pace di Reggio, il re stabilì il limite di tempo – «infra unum mensem post datam petitionem reo» – entro cui il vicario avrebbe dovuto risolvere le liti sorte sul possesso dei beni reclamati dai rientranti, rivelando così che gli scontri si prolungavano più di quanto Enrico avesse pensato. Oltre a ciò, nell'abbreviatura Bernardo appunta anche la disposizione regia di liberare i carcerati. Questa pratica fa parte delle clausole tradizionali legate alla pace da diversi decenni, ma per la prima volta a Reggio fu inserita nel modello enriciano; tuttavia, nella pergamena dell'atto originale, questo provvedimento non trovò spazio. Sempre in quella direzione, il giorno successivo, nell'atto diretto al comune di Lodi, Enrico decise di regolamentare un nuovo aspetto, prima non considerato: la restituzione dei beni un tempo appartenuti agli estrinseci e poi venduti dal comune ad altri cittadini. Il re stabilì che i beni venduti dal comune dovessero essere restituiti ai cittadini di ritorno dall'esilio, e che il comune dovesse versare a favore del compratore – della persona, cioè, che fino al giorno prima aveva avuto il possesso del bene – la somma per la quale il bene era stato acquistato, entro un mese dalla restituzione dello stesso. La comparsa delle nuove clausole può essere vista come un indizio dell'emergere graduale di conflitti all'interno delle città, a cui le soluzioni imposte da Enrico non seppero dare risposte immediate. Dall'evoluzione dell'atto, risulta evidente che i problemi posti dal ritorno degli estrinseci richiesero un'attenzione al dato giuridico maggiore rispetto a quella attribuita inizialmente alla questione dal sovrano. Per seguire l'evoluzione del testo si veda la tabella in appendice 1.

⁷⁴ Enrico entrò nel capoluogo lombardo il 23 dicembre 1310; il giorno successivo si fece affidare da Guido della Torre e i suoi sostenitori, insieme a Cassone, il potere di risolvere le liti con Matteo Visconti e la sua parte. Così, il 27 dicembre il re emise l'*arbitrium pacis*, dopo il quale due procuratori

invece, il re non intervenne direttamente, ma tramite ambasciatori inviati appositamente dai comuni, il programma subiva alcuni aggiustamenti, per tradurre lo stesso atto nelle differenti condizioni oggettive: dato che il trasferimento di poteri dal comune al sovrano non poteva avvenire in occasione di un'assemblea in presenza del re, i rappresentanti delle città si dovevano impegnare a riconoscere Enrico come «*verus, legitimus et precipuus dominus*» a nome di tutto il centro⁷⁵.

Milano: l'incoronazione a re d'Italia

L'incoronazione avvenuta a Milano il 6 gennaio 1311 per mano dell'arcivescovo Cassone della Torre e dei vescovi di Brescia e di Vercelli si pose al culmine del processo di ricostruzione dell'autorità sovrana in Lombardia. L'importanza di tale avvenimento, trattato in maniera forse troppo sbrigativa dal Bowsky – per cui la cerimonia fu un *climax* nella marcia trionfale di Enrico in Lombardia, che servì al re straniero per rendersi più favorevoli gli italiani⁷⁶ –, fu sottolineata per la prima volta da Cognasso⁷⁷, e lo stesso tema è stato più di recente approfondito dal lavoro di Francesco Somaini⁷⁸. Cognasso sottolineò il ruolo ricoperto dall'incoronazione milanese nella riaffermazione e ristrutturazione del *regnum italicum*; e sulla stessa linea Francesco Somaini ha messo in evidenza gli interessi di Enrico VII nella creazione di una presenza sovrana più efficace nel regno d'Italia, un potere di stampo monarchico prima ancora che imperiale⁷⁹.

del comune di Milano, nominati il 28 dicembre dalla città riunificata, giurarono fedeltà.

⁷⁵ F. Cengarle nell'intervento *Le ribellioni ad Enrico VII in Lombardia. Qualche nota*, tenuto in occasione del convegno di studio di Mirandola, ha avanzato l'ipotesi secondo cui ad Asti, Vercelli, Novara e Genova si rese necessaria la cessione della balia in una pubblica assemblea a causa della vicinanza di quei centri ad aree sottoposte al potere angioino.

⁷⁶ Bowsky, *Henry VII* cit., p. 82.

⁷⁷ Cognasso, *Arrigo VII* cit., pp. 136-138.

⁷⁸ Somaini, *Henri VII et le cadre italien* cit.; sull'immagine dell'incoronazione nel manoscritto miniato commissionato da Baldovino e sulle implicazioni simboliche di quella cerimonia, si veda H. Zug Tucci, *Henricus coronatur corona ferrea*, in *Il viaggio di Enrico VII in Italia* cit., pp. 29-39.

⁷⁹ Secondo lo studioso, infatti, è necessario distinguere tra i due piani, quello universale e quello "locale", che individua un territorio specifico, in questo caso tutta l'area sottoposta al regno d'Italia; in sostanza, l'ideologia imperiale serviva come supporto necessario per rafforzare il *regnum italicum*. A partire dal secolo XII, non esisteva più sulla penisola una forte autorità sovrana, mentre le città vivevano una continua espansione in campo economico, culturale e anche militare. Così, secondo l'interpretazione di Somaini, Enrico VII si riteneva il depositario della missione storica di restaurare il regno d'Italia, per affermare una presenza monarchica efficace attraverso l'impianto di apparati amministrativi, la messa in sicurezza delle strade, il conio di una nuova moneta, l'investimento simbolico, la pacificazione delle città.

All'interno di un simile quadro è evidente il valore dell'incoronazione milanese, annunciata da Enrico al vescovo di Strasburgo come l'assunzione della corona «principiis Italia, videlicet dignitatis imperialis istarum partium»⁸⁰. L'incoronazione milanese rappresentava il compimento della sovranità regia sulla Lombardia, costruita precedentemente dal basso grazie alle sottomissioni volontarie registrate da Bernardo di Mercato nel manoscritto decorato sopra citato; una tappa nel cammino verso il pieno riconoscimento dell'autorità imperiale sui centri della penisola.

In definitiva, Enrico, ancora prima di ricevere l'unzione a Roma, intendeva ridare vita a un potere sovrano e superiore alle città lombarde; e lo fece ricorrendo, da un lato, a una forte legittimazione simbolica come quella derivante dall'incoronazione a re d'Italia, dall'altro, a profonde riforme che intervenivano sulla gestione pratica dei centri sottomessi.

⁸⁰ Nonostante le pretese continuità e tradizioni relative alla cerimonia, si trattava di un rito re-inventato dal Lussemburghese per fondare il proprio potere e legittimarlo in quanto autorità sovrana derivante dall'alto e quindi indiscutibile. In precedenza i re d'Italia erano incoronati a Pavia, prima capitale del regno. A Milano avevano avuto luogo due sole incoronazioni: nel 1093 Corrado di Franconia, e nel 1128 Corrado III di Hohenstaufen. All'epoca di Federico Barbarossa era invece Monza la «sedes Regni Italiae et caput Lombardie»; Enrico scelse però Milano. Anche l'uso della corona di ferro non è precedentemente testimoniato. Sulla competizione tra Milano e Monza per presentarsi come sede della cerimonia, si veda Cognasso, *Arrigo VII* cit., pp. 137-138.

2. I contesti locali: le riforme di Enrico ad Asti e Milano

Dopo aver ricomposto il quadro generale del progetto di riforma che il re attuò in Lombardia – concepita da Enrico VII come un'area unitaria da governare secondo schemi predefiniti e omogenei – è necessario allontanarsi da questa prospettiva, che tende ad appiattare le differenti situazioni locali, per calarsi invece all'interno dei centri urbani e vedere come il re regolò le questioni pratiche legate al governo cittadino nei primi mesi del suo viaggio in Italia. Nelle prossime pagine ci si concentrerà sui due casi meglio documentati, Asti e Milano, illustrando in maniera più rapida la riforma di Vercelli.

Gli atti emanati dall'imperatore nei maggiori centri lombardi e la ricca cronaca di Giovanni da Cermenate permettono di analizzare da vicino alcuni aspetti fondamentali dell'esperienza di Enrico VII in Italia; innanzitutto, ad Asti si può esaminare l'intervento del re in un contesto fortemente influenzato dai poteri locali e regionali, in un momento precedente alla creazione dello schema basato sull'*unitatis fedus*; mentre l'importante realtà milanese permette di far luce sul funzionamento del governo vicariale, e sul rapporto del rappresentante regio con la realtà cittadina.

La ristrutturazione istituzionale ad Asti

Lo studio del soggiorno di Enrico ad Asti è importante perché permette di analizzare come nacque nella pratica il progetto di riforma regia sulla città. Qui, il re – in un periodo precedente alla formazione dello schema sopra analizzato – seguì una via empirica, determinata in larga parte dalle risposte cittadine alle riforme imposte dall'alto.

1. Asti nel primo Trecento attraversava una fase nettamente partitica. Il gioco politico cittadino si strutturava attorno ai due *hospicia* dei Solaro e dei de Castello⁸¹. Gli

⁸¹ Su Asti tra Due e Trecento si veda L. Castellani, *Gli uomini d'affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l'Europa (1270-1312)*, Torino 1998. Per l'uso del termine *hospicium* si vedano le pp. 187-191: lo *hospicium*, a cavallo tra XIII e XIV secolo, consisteva in un gruppo costituito da diversi nuclei familiari legati dalla compartecipazione a società finanziarie e dalla scelta politica. Si veda F. Menant, *L'Italia dei comuni (1100-1350)*, Roma 2011, a p. 56: «Forme di parentela allargata (...) utili sia negli affari che nella politica». Queste aggregazioni parentali verticali erano presenti in diversi contesti: a Tortona sono chiamate «casane», ma il caso più noto e più studiato è sicuramente quello genovese, dove

scontri tra i due gruppi portarono a una progressiva affermazione dei Solaro, che, con il sostegno del «popolo», tra il 1300 e il 1310 mantennero quasi ininterrottamente il controllo sul governo cittadino⁸². In quel periodo, inoltre, il bipolarismo che caratterizzava la politica cittadina si proiettò al di là del comune, coinvolgendo il territorio confinante e i poteri signorili in lotta per l'egemonia su quella parte del Piemonte. I Solaro, orientati verso un modello comunale, cercarono appoggio tra le città vicine mentre i de Castello si collegarono ai maggiori poteri signorili del Piemonte – i marchesi di Monferrato e di Saluzzo e Amedeo di Savoia – di cui imitavano stile di vita e comportamenti politici; a un livello ancora superiore, i primi erano vicini alla casata angioina, mentre i secondi si riconoscevano nell'impero.

In quegli anni, come ha osservato Renato Bordone, i principi regionali attuarono una politica di forte ingerenza nelle questioni interne alla città⁸³, concretizzata innanzitutto nel ruolo di mediatori che i signori ricoprirono durante i tentativi di pacificazione tra le parti. Così, nel 1309 il principe di Acaia, in quel momento alleato della parte al potere ad Asti, i Solaro, ottenne dal comune la «bayliam, auctoritatem et liberum arbitrium faciendi quoque complendi tractandi procurandi pacem concordiam tranquillum statum et reformationem bonam pacificam et tranquillam si et prout eis videbitur expedire»⁸⁴, e insieme ad Amedeo di Savoia fu investito del ruolo di *arbiter, arbitrator et amicabile compositor* tra gli intrinseci e gli estrinseci. Il 18 dicembre fu emanato un atto che, prevedendo il rientro dei de Castello, voleva porre fine agli scontri tra le parti⁸⁵. In questo atto la questione degli esuli è legata immediatamente alla restituzione dei *castra* occupati: la prima clausola dell'atto prescrive il rientro dei fuoriusciti, con l'obbligo di restituzione dei castelli usurpati al comune. Quasi tutti gli estrinseci accettarono la condizione per il rientro in patria e così molti si allontanarono da quella che può essere definita come l'ala estrema degli avversari del comune, rientrando a pieno titolo nel

erano denominate «alberghi». Si vedano J. Casey, *La famiglia nella storia*, Roma 1991 e J. Heers, *Il clan familiare nel medioevo: studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani*, Napoli 1976.

⁸² Solamente tra il maggio 1303 e il maggio 1304 i de Castello si assicurano la guida della città, cacciando i Solaro da Asti. I provvedimenti di bando furono numerosi in quegli anni: due volte i de Castello si allontanarono dalla città, per rimanere poi in esilio dal maggio 1304, al momento del ritorno dei Solaro ad Asti, fino al 1309.

⁸³ R. Bordone, *Il tramonto comunale in Piemonte nella testimonianza dei cronisti astigiani*, in «Società e storia», 55 (1992), pp. 1-27.

⁸⁴ *Codex astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, IV, a cura di Q. Sella, Roma 1880, doc. 1039, pp. 66-70.

⁸⁵ *Ibidem*.

sistema cittadino. Tuttavia, la soluzione non durò a lungo: dopo appena sei mesi, nel maggio 1310, i Solaro riuscirono a espellere nuovamente buona parte dei de Castello⁸⁶.

2. Questa è la situazione che Enrico trovò al suo arrivo ad Asti il 5 novembre del 1310⁸⁷. Subito il Lussemburghese volle riorganizzare la città, intervenendo sul piano politico, economico, giuridico e istituzionale. Fedele all'ideale monarchico della *reductio ad unum* come modello di organizzazione politica e sociale, il re fece il proprio ingresso in città con al seguito una folta schiera di esuli e si impegnò subito in una nuova opera di pacificazione.

Nel nuovo quadro cittadino, la prima preoccupazione del re fu di garantirsi l'unanime fedeltà dei sudditi. Così, il 15 novembre il podestà e il capitano del «popolo», insieme ai consiglieri e «multi alii qui non erant credendarii»⁸⁸ nella sede del consiglio nominarono i rappresentanti della città che, in quello stesso giorno, avrebbero giurato la fedeltà a Enrico nella piazza davanti al duomo in presenza del re, secondo le formule usuali.

Il processo che portò alla promulgazione di questo documento si può far risalire all'estate 1310, quando la *pars estrinseca* della città aveva garantito il proprio sostegno al re. Secondo un atto conservato a Pisa⁸⁹, il 17 luglio, quando in Lombardia erano presenti i legati imperiali incaricati di annunciare la discesa di Enrico in Italia, gli estrinseci di Asti nominarono i procuratori che avrebbero dovuto giurare la fedeltà. D'altro canto, appena dieci giorni dopo, i Solaro, in città, tentarono, senza successo, di sottomettersi all'Angio⁹⁰. Così, il 27 ottobre, gli esuli astigiani avevano prestato al re l'omaggio richiesto, mentre la *pars intrinseca* non si pronunciò prima dell'ingresso di Enrico in città. Dopo aver ricevuto il giuramento di fedeltà, il 18 novembre, Enrico radunò la cittadinanza in piazza san Secondo, per farsi affidare la piena e generale *balia*,

⁸⁶ Il numero degli esiliati è decisamente inferiore rispetto ai bandi precedenti la pacificazione; come risulta dagli studi di Luisa Castellani il numero dei fuoriusciti nel 1304 doveva aggirarsi intorno ai 500, mentre nel 1310 si tratta di meno di un centinaio di persone.

⁸⁷ Enrico aveva incontrato i creditori astigiani già alla fine del 1309 a Colonia, il cui elenco è stato pubblicato dal Bonaini, *Acta Henrici VII* cit., n. 180, pp. 279-286. Poco tempo dopo, nel febbraio 1310 l'imperatore aveva rinnovato alla città alcuni privilegi tra cui la conferma dei poteri sul contado. Per le conseguenze di queste politiche sulla società astigiana si veda Milani, *Giustizia, politica e società* cit.

⁸⁸ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 468, pp. 415-416.

⁸⁹ Si tratta di una pergamena su cui furono copiati anche altri documenti successivi relativi ai rapporti tra Asti e Enrico: la fedeltà dell'ottobre e la conferma degli stessi provvedimenti da parte di un folto elenco di cittadini di parte imperiale. Editto in Bonaini, *Acta Henrici* cit., n. 40, pp. 50-53.

⁹⁰ Cfr. G. M. Monti, *La dominazione angioina in Piemonte*, Torino 1930, doc. 17, 28 luglio 1310.

potestas e *auctoritas* di pacificare e riformare il comune, atto con cui il re intese definire in maniera chiara i propri poteri sulla città. A parlare per nome dell'imperatore fu Niccolò Buonsignori, esule da Firenze, nominato vicario di Asti, poi trasferito a Milano. Il rappresentante imperiale dichiarò che Enrico, avendo preso atto della situazione della città – dove mancavano pace e giustizia e fiorivano invece il flagello delle parti e le *mala consuetudines* – aveva intenzione di «ad pacis tranquillitatem et iusticie statum reducere et servare»; per farlo, nonostante la «plenitudine sue potestatis, cum sit lex animata in terris», preferiva avere il consenso dei fedeli – «magis placebat eidem, si vota fidelium cum eiusdem ad hec peragenda concurrerent»⁹¹. Formalmente, la proposta avanzata da Niccolò Buonsignori prevedeva che l'*universitas* del comune e del «popolo» di Asti concedesse al re «libera, larga, plena et plenissima et generalis balia, potestas et auctoritas» di pacificare e riformare la città. L'acclamazione popolare che seguì le parole di Niccolò Buonsignori affidò quindi a Enrico pieni poteri su Asti. Ma a questo punto, ancora, Guglielmo di Vaio, un Popolare già *credendario* nella pace del 1309, propose di affidare nuovi poteri al re: l'ampliamento della *potestas* stabili che non potessero esserci diminuzioni, condizioni o eccezioni che si opponessero alla volontà del re, nella città e nel distretto.

3. Sulla base di questi poteri, evidentemente imposti dal sovrano ma confermati e legittimati da un'acclamazione popolare, Enrico inaugurò il processo di trasformazione istituzionale del comune. La riforma imperiale emanata il 23 novembre smantellò il sistema di governo precedente e lo sostituì con un regime diretto dall'alto⁹²: furono cassati tutti gli ordinamenti, gli statuti e i decreti emanati negli ultimi 8 anni⁹³ – cioè dal momento dell'esplosione degli scontri di fazione; rimossi i rettori, consiglieri o anziani, compresi il podestà e il capitano; deposti tutti i consiglieri e gli ufficiali, ogni balia e *potestas* nel contado⁹⁴ e vietata ogni confederazione, *coniuratio* o lega⁹⁵.

⁹¹ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 471, p. 419.

⁹² MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 472, pp. 421-425.

⁹³ Tra cui vanno annoverati i patti conclusi pochi mesi prima con Roberto d'Angiò nel luglio 1310.

⁹⁴ Questi provvedimenti furono emanati 2 giorni dopo, nella *Cassatio officialim communis*, che confermava quanto stabilito il 23 novembre. Riunificata la città e vietate le fazioni, Enrico emanò un atto per cui cassò i sindaci Filippo di Viallo e Benedetto Pelleta, procuratori della città per la pace: MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 473, p. 425

⁹⁵ Il termine *coniuratio* aveva accezione negativa, legata a 4 elementi che da molti secoli – dall'antica Roma e dal formarsi dei primi gruppi cristiani – caratterizzavano il giuramento collettivo: 1. Il

Quindi, il re creò un nuovo sistema istituzionale, sottoposto alla guida di un suo rappresentante, il vicario Niccolò Buonsignori⁹⁶. Accanto al vicario, il consiglio del «popolo» rimase in vigore, ma fu completamente sottoposto alla volontà del re, che se ne riservò *gubernatio*, *rectoria* e *ordinatio*. La riforma del consiglio riveste un ruolo molto importante nella logica pacificatoria promossa da Enrico; rappresenta infatti il superamento del “paradigma paritario” per il quale le due parti erano rappresentate con ugual peso all'interno delle istituzioni cittadine⁹⁷. Nel disegno di Enrico, invece, gli interessi dei diversi gruppi cittadini erano parimenti rappresentati all'interno dell'assemblea, ma l'appartenenza a una fazione – la cui stessa esistenza era stata interdetta dal re – non poteva diventare criterio della nomina a consigliere⁹⁸.

In sostanza, in questa riforma, i temi pacificatori si fusero con i provvedimenti a carattere normativo, istituzionale e amministrativo. Le tradizionali formule pacificatorie furono inserite nel documento che regolava la ristrutturazione del comune: alcuni semplici provvedimenti con riferimenti alla pace servirono per intervenire sul funzionamento del governo. Le clausole del 23 novembre non si distanziano dalle

rovesciamento dei legami sociali, 2. Il giuramento di seguire le leggi della nuova comunità, 3. L'odio della nuova comunità verso le istituzioni pre-esistenti, 4. Il grande numero degli adepti. Su questo argomenti si veda À. A. Nagy, *Superstitio et Coniuratio*, in «Numen» (2002), 49/2, pp. 178-192. Nel medioevo, nelle aree extra-italiane, il termine *coniuratio* indicava l'atto formale che dava origine al comune – si veda la voce *Coniuratio* all'interno del *Lexikon des Mittelalters*, III, *Codex Wintoniensis bis Erziehungs- und Bildungswesen*, Stuttgart, Weimar, Metzler 1999, coll. 135-137 –, ma il suo uso in questo senso non è documentabile in modo certo in Italia, dove invece mantenne il riferimento a un ribaltamento dell'ordine esistente. Si veda a questo proposito E. Artifoni, *Città e comuni*, in *Storia mediavale*, Roma 1998, pp. 363-386.

⁹⁶ Personaggio invisibile al comune di Asti in quanto esiliato senese, di parte ghibellina, condannato come tiranno e traditore della città. Niccolò Buonsignori rimane in carica ad Asti fino al gennaio 1311; successivamente egli è nominato vicario di Milano.

⁹⁷ Il paradigma paritario è stato studiato da J. C. Maire Vigueur, *Échec au podestat: l'expulsion de Comacio Galluzzi podestat de Todi (17 juillet 1268)*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», 92 (1995), pp. 5-41, e da G. Milani, *Podestà, popolo e parti a Todi tra Due e Trecento: per una revisione del "paradigma tudertino"*, in *Todi nel Medioevo, secoli VI-XIV*. Atti del XLVI Convegno, (Todi, 10-15 ottobre 2009), Spoleto 2010, pp. 351-376 con riferimento al caso di Todi, indicato come paradigmatico da Bartolo da Sassoferrato nel trattato *De Guelfis et Gebellinis*. Su Bartolo si veda *Politica e diritto nel Trecento italiano: il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314 - 1357); con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, a cura di D. Quaglioni, Firenze 1983.

⁹⁸ In questo contesto va anche letto il provvedimento, di pochi giorni precedente, sulla regolamentazione del possesso dei castelli del comune, occupati da famiglie aristocratiche. Queste furono costrette a dichiarare di occupare alcuni *castra* appartenenti al comune, obbligati per debiti agli esponenti degli *hospicia*. Il re ordinò che il comune restituisse il dovuto ai creditori che, quindi, dovettero, «pro bono pacis et tranquillitatis», consegnare quei beni al re, che li ricevette in nome del comune. Il documento dichiara inoltre che i signori, volendo la pace e la tranquillità della città e confidando nella benignità e nella giustizia del re, restituirono, per loro spontanea volontà e non costretti, i *castra* e le pertinenze del comune.

formule duecentesche – la liberazione dei carcerati, il rientro dei banditi, l'annullamento dei debiti completano sul piano pacificatorio il divieto delle divisioni, con cui venne dichiarata decaduta l'esistenza stessa delle fazioni⁹⁹ – mentre il 5 dicembre Enrico emanò un atto mirato a regolare, con un arbitrato, i rapporti tra le parti. I provvedimenti inseriti in questo documento si ponevano in linea con le politiche precedenti, limitandosi a confermare la sentenza emessa un anno prima da Filippo di Acaia e Amedeo di Savoia. Un'unica clausola segnava la differenza rispetto al precedente atto: se nel 1309 Amedeo di Savoia e Filippo d'Acaia stabilirono che gli immobili sequestrati ai fuoriusciti fossero tenuti a disposizione degli arbitri affinché li potessero rendere a chi li avesse reclamati di diritto ed elessero quattro *probi viri* per decidere della restituzione degli averi sequestrati ai fuoriusciti¹⁰⁰, l'ultima parte del documento di Enrico delineava un complicato – e fallimentare – sistema per la restituzione delle proprietà ai de Castello rientrati in città¹⁰¹.

La formalizzazione dell'intervento regio a Vercelli tra riforma e pacificazione

Come si è detto, gli atti relativi alla riforma di Vercelli sono molto più scarsi rispetto a quelli conservati per Asti, ma permettono in ogni caso di affermare con certezza che anche in questa città Enrico smantellò il sistema di governo precedente, depose il podestà e pose a capo della città Berlione di Rivoira, signore di Romagneu, un vassallo di Ludovico di Savoia vicino alla parte degli Avogadro al potere in città prima dell'arrivo di Enrico. È possibile così ricostruire l'azione di Enrico nei 4 giorni in cui soggiornò a Vercelli. Il 15 dicembre, il re convocò il podestà¹⁰², il consiglio cittadino e i *cives* per farsi affidare piena, generale e libera *balia, potestas* e *auctoritas*, seguendo quanto già provato ad Asti. Qui, però, la procedura perse il carattere di sperimentazione empirica e le forze cittadine non riuscirono in alcun modo a influenzare le riforme del

⁹⁹ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 472, pp. 421-424: «nullus debeat partibus adherere vel partialitate uti, set omnes verbo et opere studeant manutenere et defensare honorem et utilitatem et pacificum statum (...) ipsius domini regi, comunis astensis et populi».

¹⁰⁰ Castellani, *Gli uomini d'affari astigiani* cit., p. 234.

¹⁰¹ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 475, p. 428: la persona che voleva rientrare in possesso di un bene doveva promettere alla persona che in quel momento deteneva il bene stesso di saldare metà del debito contratto entro Pasqua, cioè entro l'11 aprile 1311; dopo che il rientrante avesse prestato questa garanzia, il podestà avrebbe dovuto reintrodurlo nei suoi possessi, e difenderlo «iusticia mediante». Questo sistema non poté in ogni caso risolvere le questioni nate intorno al possesso, e non resse al riemergere delle tensioni tra le parti nei mesi successivi alla riforma.

¹⁰² Il podestà viene chiamato nel testo *dominus electus*, lasciando vuoto lo spazio per il nome.

sovrano. Fu invece applicato quello schema di azione destinato a essere esportato in tutti i centri sottoposti all'impero. Contrariamente a quanto era successo ad Asti, dove il re poteva contare su un arbitrato imposto sulla città dai signori regionali l'anno precedente, a Vercelli – dove la tradizione pacificatrice era lunga, ma si basava su un modello di matrice comunale – Enrico si trovò nella necessità di formulare un atto valido per la pacificazione delle parti, che regolasse i rapporti tra le fazioni secondo l'ordine imposto dalla tradizione monarchica. Così, in un ambiente culturale influenzato anche dalla presenza dello *Studium* di legge¹⁰³, i notai al servizio di Enrico stilarono per la prima volta quel *reconciliatonis fedus* che, come si è visto, era destinato a diventare – seppure per pochi mesi – il cardine del progetto di riforma del regno, usato per riunificare l'Italia centro-settentrionale in nome dell'impero. L'atto fu presentato il 16 dicembre davanti ai maggiori esponenti delle due fazioni, 20 Avvocati e 21 Tizzoni, e giurato dai rappresentanti cittadini¹⁰⁴.

La definizione del potere su Milano: dalle politiche vicariali alle rivolte cittadine

Il caso di Milano, documentato grazie alla cronaca di Giovanni da Cermenate, permette di analizzare da vicino il funzionamento del governo vicariale e di ricostruire i rapporti tra questo e le forze cittadine, in un centro i cui equilibri di forza condizionavano la politica di tutte le città dell'Italia padana, dato che attorno a Visconti e della Torre si strutturavano tensioni e alleanze su larga scala.

1. Le premesse per la riforma milanese sono da ricercare nel primo incontro tra Enrico e Matteo Visconti, avvenuto ad Asti a metà novembre. In quella città, dove Enrico iniziò a organizzare praticamente la spedizione, il re aveva convocato tutte le principali famiglie aristocratiche delle città della Lombardia, senza distinzione di

¹⁰³ Sull'Università di Vercelli nel Due e Trecento si vedano P. Rosso, *Studio e poteri: università, istituzioni e cultura a Vercelli fra XIII e XIV secolo*, Torino 2010; P. Rosso, *Università e sapientes iuris a Vercelli nel Trecento*, in *Vercelli nel secolo XIV*. Quinto congresso storico vercellese (Vercelli 28-30 novembre 2008), a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010 pp. 169-244; *L'Università di Vercelli nel medioevo*, Secondo Congresso storico vercellese (Vercelli 23-25 ottobre 1992), a cura di G. G. Merlo e R. Ordano, Vercelli 1994, e le osservazioni riguardanti questo volume in G. G. Merlo, *L'Università di Vercelli nel medioevo. A proposito di un recente volume*, in G. G. Merlo, *Forme di religiosità nell'Italia occidentale dei secoli XII e XIII*, Vercelli 1997.

¹⁰⁴ Due giurisperiti che potrebbero segnalare un alto grado di coinvolgimento dei giuristi dell'università nella definizione delle politiche regie.

parte¹⁰⁵, organizzando in quel momento per la prima volta una convergenza dei nuclei signorili più affermati presso la corte del re. Matteo Visconti, chiamato a comparire davanti a Enrico, volle farsi promotore di una riconciliazione con le altre famiglie aristocratiche della regione¹⁰⁶ e presentarsi come fedele sostenitore dell'opera di pace inaugurata dal re. Così, lodato l'arrivo del sovrano e sottolineata la necessità della sua opera di pacificazione in un'Italia tormentata dall'iniquo gioco dei tiranni, Matteo si avvicinò a Filippo Langosco di Pavia¹⁰⁷, Simone Avogadro di Vercelli¹⁰⁸ e Antonio Fissiraga di Lodi¹⁰⁹ e offrì un segno di riconciliazione. Questi, invece, rifiutarono il gesto, accusando il Visconti di agire continuamente contro la quiete e la pace, e di infliggere vessazioni ovunque avesse potere. Di fronte a questa risposta, Matteo proseguì nel proprio intento e si mostrò intenzionato a risolvere il conflitto; rivolto al Fissiraga annunciò che era venuto il momento di por fine ai loro mali e, grazie alla presenza del re, raggiungere un accordo di pace. Dopo aver assistito a questa scena, Enrico, convinto delle buone intenzioni del Milanese, fu pronto ad affermare che «già per metà (...) pace è fatta».

Inoltre, sotto la copertura legittimante della presenza imperiale, anche Matteo Visconti e Cassone della Torre¹¹⁰, entrambi esuli perchè in conflitto con Guido della Torre, giunsero ad un accordo con cui regolarono alcune importanti questioni relative all'ordine politico di Milano. Questo documento era preceduto da un atto di procura giurato dai seguaci del Visconti, con cui questi affidarono al capoparte il potere di trattare su ogni questione e discordia riguardante la città e la diocesi di Milano. Così, «in esecuzione dei regi mandati»¹¹¹ i due aristocratici si pacificarono, dimenticando ogni offesa. La parte principale del testo è occupata dall'elenco delle proprietà della

¹⁰⁵ Il racconto di queste vicende è tratto da B. Corio, *Storia di Milano di Bernardino Corio*, I, a cura di E. de Magri, Milano 1855-1857, p. 724: «Nella nominata città, in obbedienza dei regi comandi già eranvi concorsi molti primati di Lombardia tanto della guelfa come della ghibellina parte».

¹⁰⁶ Le principali famiglie di quello che in breve tempo si configurò come il guelfismo lombardo.

¹⁰⁷ Si veda la voce *Langosco, Filippone di*, a cura di G. Andenna, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 63, Roma 2004.

¹⁰⁸ Sulla situazione politica di Vercelli si veda *Vercelli nel secolo XIV* cit.

¹⁰⁹ Si veda la voce *Fissiraga, Antonio*, a cura di F. Menant, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 48, Roma 1997.

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 725: Cassone era presente ad Asti per «amicarsi il re ed eziandio confederarsi con Matteo e con gli altri di sua parte».

¹¹¹ *Ibidem*.

diocesi di Milano che Matteo si impegnava a non attaccare, ma anzi a difendere come vassallo dell'arcivescovo. Alcune righe iniziali, fondamentali per comprendere il progetto politico dei signori, sono invece dedicate a ristabilire un ordine relativo all'assetto della città dopo il rientro delle due parti contraenti, in base al quale rendere possibile la reintegrazione dell'istituzione vescovile a Milano. Così Matteo rinunciò a ogni vicariato, capitanato, dominio e amministrazione sulla città, impegnandosi anche per il figlio Galeazzo a non disturbare le istituzioni con le proprie azioni; le due parti poi stabilirono che il consiglio, gli anziani, i rettori di Milano, come anche gli stipendiari, fossero divisi equamente tra i collaboratori di Cassone e gli esponenti delle forze cittadine. In questo modo il Visconti, dopo aver rinunciato ad esercitare il potere all'interno delle istituzioni, prese impegni a nome del comune di Milano – prima spartendo le cariche con l'arcivescovo, poi, più apertamente, in una confusione tra cariche e persone, promettendo a nome proprio e del comune di non attaccare i luoghi sottoposti alla chiesa arcivescovile. Di fatto quindi l'accordo sembra implicare una chiara spartizione del potere, nonostante la rinuncia formale prestata dal Visconti.

In definitiva questo accordo – nato nel contesto delle pacificazioni regie, ma diretto poi in maniera indipendente dalle parti in causa, chiamate a risolvere questioni cruciali per la gestione politica del comune e l'amministrazione della diocesi – andò a riempire con provvedimenti particolari il quadro generale imposto dall'alto. Inoltre non pare si possa negare l'intenzione di Cassone e del Visconti di approfittare della legittimazione offerta dall'azione regia per progettare un nuovo ordine interno alla città, una volta decaduto – secondo il progetto imperiale – il regime di Guido della Torre¹¹².

2. L'episodio appena analizzato dimostra che, al di sotto del quadro generale di pace imposto dal re, altri poteri andarono a occupare gli spazi lasciati vuoti dai provvedimenti regi, definendo politiche concrete per l'amministrazione delle città. Le notizie che il cronista milanese Giovanni da Cermenate ci offre riguardo al funzionamento del governo regio sulla città sono sicuramente le più importanti

¹¹² Il 15 luglio 1311, due giorni dopo la nomina di Matteo Visconti a vicario imperiale, a questo atto seguì un accordo tra e i suoi fratelli da una parte, e Matteo e Galeazzo Visconti dall'altra, imbreviato nel protocollo di Bernardo di Mercato. In queste «convenciones» non c'è traccia del precedente trattato, ma si definiscono i termini per un matrimonio tra il figlio di Paganino della Torre e la figlia di Galeazzo Visconti: MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 660°, pp. 629-631.

testimonianze conservate per l'analisi di questo tema¹¹³.

Poco dopo la nomina a vicario del borgognone Jean de Chaux, che «inhabilis et indignus a dignitate remotus est», Enrico trasferì a Milano Niccolò Buonsignori, già vicario ad Asti. Il ritratto di questo personaggio, per come è presentato dal Cermenate, risente sicuramente dell'ostilità nutrita dal Milanese nei confronti dell'esule senese, «magis pestifer»¹¹⁴, il cui operato assunse in breve caratteri marcatamente tirannici – «non vicarii more aut cuiusvis rectoris cives tractare coepit, immo saepe velut principalis sine superiore, tiranni more»¹¹⁵: impose pene pesantissime, prima capitali poi pecuniarie, a fronte di crimini lievi e terrorizzò i cittadini «obedientes» imponendo misure insopportabili, «ultra quam fas sit».

Inoltre, un episodio relativo alla revisione del corpo statutario cittadino permette di scorgere le diverse interpretazioni date al mandato vicariale da parte delle forze coinvolte nella riforma. Poco dopo l'ingresso del vicario a Milano, la città, in accordo con il re¹¹⁶, nominò alcuni giurisperiti – «nostri communis boni nec non indignae ac intollerabilis servitute nostrae memores» – per rinnovare gli statuti e definire di diritto quali fossero i poteri affidati all'ufficiale. Il vicario, grazie a un accordo con Pagano della Torre, intendeva ottenere piena immunità dalla giurisdizione cittadina e «libera potestas et iniqua iurisdictio» nei confronti dei *cives*. Gli statuari, tuttavia, non intendevano soddisfare le sue richieste; così, non appena l'ufficiale venne a conoscenza di questo rifiuto, convocò i cittadini incaricati della riforma e accusò Pagano di non aver rispettato il patto.

Il nodo su cui si scontrarono i giurisperiti e il Buonsignori era relativo all'acquisizione e all'esercizio di *arbitrium et libertas*. I giuristi, per bocca di Stefano da Vimercate, sostenevano che questi poteri, appartenenti di diritto al *rex* – «totius terrenae legis conditor» e «dominus mundi» –, erano stati conferiti dal sovrano stesso alla città –

¹¹³ Johannes de Cermenate, *Historia de situ, origine et cultoribus Ambrosianae urbis et circumstantium locorum, ac de Mediolanensium gestis sub imperio Henrici VII ab a. 1307-1313*, a cura di L. A. Ferrai, Roma 1889, pp. 41-44.

¹¹⁴ Sui tempi della successione i dati sono scarsi: sappiamo solo che il 20 gennaio era già in carica il Buonsignori; si veda Johannes de Cermenate, *Historia* cit., p. 42, nota 2, dove il curatore fa sapere che il 20 gennaio 1311 i notabili di Concorrezzo costituiscono un sindaco per prestar fedeltà al comune «coram domino Nicolao de Bonsengnoribus serenissimi domini domini Henrici Dei gratia romanorum imperatori vicario in civitate Mediolani».

¹¹⁵ Johannes de Cermenate, *Historia* cit., p. 42.

¹¹⁶ Come si capisce dalle parole di Stefano da Vimercate, sotto riportate.

che quindi ora li possedeva *totaliter* – e non potevano essere trasferiti al vicario. Di fronte all'autorità di Enrico – legittima e assoluta – il potere del Buonsignori si configurava come vincolato alla volontà regia e limitato dalle leggi cittadine¹¹⁷.

In risposta a queste affermazioni, il vicario minacciò di tagliare la testa al Vimercate, trasformando poi la pena nell'obbligo di pagare 10.000 lire per essersi opposto ai suoi ordini. Al che Pagano della Torre intervenne per calmare il Buonsignori, a cui diede assicurazione, tramite garanti, dell'obbedienza dovutagli «tamquam domino». Il vicario, quindi, – minacciando i presenti di inasprire le misure di oppressione di fronte a una ulteriore resistenza – definì le proprie richieste, che dovevano essere riconosciute e garantite nello statuto. Nella figura dell'ufficiale dovevano convergere *libertas et arbitrium*, in modo da sciogliere il Buonsignori da ogni vincolo di legge – «verba mea vestra rumpant leges» – e rendere ogni suo ordine valido al di sopra degli statuti, senza alcun limite o eccezione. In sostanza, il vicario si considerava unico depositario del governo, e per questo motivo nella sua figura dovevano convergere tutti i poteri esercitati dal governo precedente, come dimostra chiaramente questa affermazione riportata nella cronaca: «sum ne, inquit, an vobis videor esse deterior his, qui hactenus hic rexerunt, quibus semper arbitrium et libertatem in res et personas vestras ultro velut de consuetudine contulistis?». Secondo la visione del Buonsignori, i *cives* dovevano volontariamente sottomettersi al vicario come avevano fatto per consuetudine con chi aveva retto la città prima di lui; d'altro canto, i giuristi cittadini consideravano il vicario come un semplice rettore che, illegittimamente, si comportava «velut principalis sine superiore». Secondo i giurisperiti, insomma, la presenza dell'ufficiale in città non avrebbe dovuto cancellare il sistema comunale: il dominio e tutta la giurisdizione dovevano rimanere nelle mani della città, come stabilito negli statuti, mentre al vicario erano probabilmente affidati alcuni compiti minori, non specificati nella fonte.

Questo caso, inoltre, dimostra come la nomina imperiale non fosse sufficiente, da sola, a instaurare il governo vicariale; era necessario che questo passaggio fosse riconosciuto di diritto negli statuti, altrimenti l'azione dell'ufficiale si rivelava illegittima, «tiranni more». In sostanza, il potere del vicario non era completo senza il

¹¹⁷ Inoltre il Vimercate portò avanti poi la difesa del diritto comunale ribadendo la necessità di una gestione collettiva della legge: sostenne, infatti, che Pagano della Torre non aveva potuto decidere da solo cosa fare in rapporto a tale questione, dato che, da solo, egli non aveva la facoltà di «condere leges»: Johannes de Cermenate, *Historia* cit., p. 43: «Neque Paganus, in hoc negotio, quae voluti fecit, cui soli non licuit leges condere».

riconoscimento della sua posizione da parte della città; solo la definizione interna agli statuti avrebbe sancito di diritto la fine del comune e la nascita di un nuovo governo.

Così, secondo le parole del Cermentate, nel momento in cui gli statuari accettarono le condizioni del Buonsignori, pochi cittadini «pavidi ac degeneres», temendo la morte più della servitù, seppellirono la libertà di tutti i Milanesi.

3. D'altra parte, il racconto del Cermentate ricorre al *topos* del re come garante del buon governo, a tutela della pace tra i cittadini¹¹⁸. L'elogio del sovrano – «Deinde, multis inter Italicos antiquis atque recentibus subito sedatiis odiis, ac inhibente clementia tanti regis, cuius simplex animus totaliter aspirabat dare pacem mundo»; «non degener, sed ex alto ac tanto principe dignum responsum dedit rex» – fa da sfondo alla feroce critica riservata ai suoi due vicari, presentati come unici responsabili delle politiche concrete per la realizzazione del nuovo governo. Il sovrano, limitandosi a creare le condizioni per la pace, poté essere celebrato come figura positiva, mentre l'intromissione del governo vicariale in questioni legate alla vita economica e giuridica del comune fu vista come un atto tirannico e illegittimo¹¹⁹.

In particolare, fu sul piano finanziario che, secondo l'interpretazione del Cermentate, la riforma regia diventò insopportabile per la città, nel momento in cui Enrico chiese ai magnati di entrambe le parti di stabilire – «sua sponte» – una cifra da offrirgli per poter provvedere alle proprie necessità. Durante una pubblica assemblea convocata per l'occasione, si alzò Guglielmo Pusterla, delegato in nome di tutta la città, e propose di dare al re 50.000 fiorini. Tutti si trovarono d'accordo; solo Matteo Visconti si alzò per suggerire di destinare anche 10.000 fiorini alla regina. Per comprendere questa offerta, bisogna considerare un documento conservato nell'archivio viatorio del re, secondo cui il Visconti, il giorno prima di entrare in città, aveva promesso a Enrico di consegnare

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 39 e p. 50.

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 42: «non vicarii more (...) immo saepe velut principalis sine superiore, tyranni more». Sulla concezione del tiranno nel Trecento si vedano D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De Tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983; D. Quaglioni, "Nembrot primus fuit tyrannus". 'Tiranno' e 'tirannide' nel pensiero giuridico-politico del Trecento italiano: il commento a C. i, 2, i 6 di Alberico da Rosate (c. 1290-1360), in «Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici», 6 (1979/80) pp. 83-104. Sulla parabola di Enrico VII, che agli occhi dei suoi contemporanei si trasforma da buon re a tiranno, si veda G. Zanella, *L'imperatore tiranno. La parabola di Enrico VII nella storiografia coeva*, in *Il viaggio di Enrico VII in Italia* cit., pp. 43-56.

60.000 fiorini come sostegno per le spese necessarie alla «reformacio pacis»¹²⁰. Alla luce di questo atto, il disinteresse del re verso la cifra proposta dalla città assume un nuovo significato: ottenuta la garanzia dal Visconti, a Enrico poco interessavano i modi di raccolta della cifra. Se Matteo non fosse riuscito a ottenere la somma dalle casse della città, ne avrebbe risposto egli stesso. Ancora una volta la prospettiva del re si assestò a un livello sovra-cittadino: i rapporti che egli stabilì con i centri sottomessi non furono diretti, ma mediati da suoi ufficiali o, in questo caso, da un suo potente fedele.

Cambiando prospettiva e soffermandosi sull'azione del Visconti, è da notare come egli, ancora una volta, intese agire, di fatto, a nome della città. Con l'assemblea dei magnati, Matteo intendeva ottenere la conferma di un patto in precedenza stabilito con il re. Tuttavia, l'opposizione del partito avverso portò al fallimento del progetto visconteo. Guido della Torre, infatti, si alzò e propose di offrire al re non solo 60.000 fiorini, ma 100.000¹²¹. Le cronache che riportano il fatto interpretano la proposta di Guido in modi diversi. Se il Cermenate presenta la reazione della Torre come una ribellione nei confronti della proposta del Visconti, altri – il vescovo di Butrinto e il Mussato – leggono la proposta come una generosa offerta del magnate, che voleva mostrare la potenza della città. Quali che fossero le intenzioni dei Torriani, la vicenda si chiuse con la registrazione da parte degli rappresentanti regi della più alta cifra proposta, che ottenne, così, valore di impegno solenne. Nessuna lamentela valse ad annullarla e la città dovette trovare il modo per versare la quota stabilita; «cum maxima difficultate», per tener fede all'impegno, fu stabilito in consiglio che i cittadini avrebbero dovuto contribuire con una somma compresa tra i dieci e i venticinque fiorini d'oro. La gravosità della quota per il popolo di Milano diffuse in città un forte malcontento – *murmur* – contro il re, che preparò in qualche modo lo sfondo per la rivolta.

¹²⁰ MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., n. 507, pp. 460-461.

¹²¹ Johannes de Cermenate, *Historia* cit., p. 45: «Dicat Guillelmus, cujus dictum nemo corrigat, sed quod dixerit ratum sit». Tandem diu rogatus, nihil præfatus paucis verbis, ut fui moris erat, quinquaginta millia florenorum regi dono dari iussit. Cuncti assentiebant. Verum Matteus Vicecomes addens dixit: “Et reginae donandum esse satis videtur idoneum, cui saltern decem millia florenorum dentur”. Cuius audito sermone Guido de la Turre calori nimis pronus, cui neque iram occultare umquam animus aptus fuit, adulationis vitium in tanto cive suspiciens, atque inde indignationis causam sumens: “Hic ne, inquit, est mos honesti civis, est ne decorum ultra communem omnium assensum velle alieni aeris largitione liberalitatis nomen sumere?” Deinde consilio abiens: “Cur non, inquit, centum millia cunctis dentur? Hic numerus completus est”. Hunc sermonem immurmurans, ac saepius iterans velut inde pulsus vadit, paucique suae factionis, quae tunc plus popularium quam nobilium multitudine vigeat in urbe, de coetu motis, non claro sermone laudantes iram suam».

4. Le pagine del Cermentate si concentrano a questo punto sul racconto degli eventi che portarono agli scontri del 12 febbraio e dei giorni successivi, quando i Torriani si ribellarono al re. Secondo la cronaca, l'evento che fece scoppiare il tumulto fu il decreto di Enrico secondo cui cento garanti delle parti – «obsides ex primoribus civitatis» – avrebbero dovuto seguirlo fino a Roma. Con questo provvedimento il re intendeva sia ridurre i rischi di sollevazioni cittadine una volta ripartita la corte regia, sia assicurarsi un ampio seguito per il viaggio e l'incoronazione a Roma. Secondo la cronaca, la disposizione fu accolta con entusiasmo dal popolo, stanco delle guerre civili e delle vessazioni dei magnati. D'altro canto, le parti avevano intenzione di sottrarsi a una simile imposizione e decisero di accordarsi per studiare un'azione comune. Così Galeazzo Visconti e Franceschino della Torre, i figli dei due capi-parti, si incontrarono in segreto e stabilirono un'intesa per la difesa contro la potenza del principe tedesco. La strategia delle parti, come presentata dal Cermentate, prevedeva che un gruppo di rappresentanti di entrambe le fazioni comunicasse al re l'indisponibilità dei *milites* a partire senza aver ricevuto un degno stipendio, versato con denaro pubblico, dato che per legge non si poteva imporre il servizio militare senza un'adeguata retribuzione. A questo punto, per soddisfare le richieste dei sudditi e ottenere il denaro necessario a fornire loro uno stipendio, Enrico dovette nuovamente fare ricorso alle casse della città; stabilì che, posta la legittimità della petizione, questa sarebbe stata soddisfatta dal comune e affidò la questione al vicario.

Niccolò Buonsignori convocò il consiglio generale e, esposto il caso, richiese il versamento della somma necessaria a fornire lo stipendio ai *milites*. L'assemblea, tuttavia, tardava a presentarsi. A quel punto il vicario si recò dal re, lo informò di aver rinchiuso i consiglieri nel palazzo e suggerì di imprigionare chi avesse rifiutato di seguirlo. Secondo il Buonsignori, infatti, a quel punto era del tutto evidente che le parti stavano tramando contro Enrico – «quae igitur conspirationis signa aut argumenta ulterius quaerenda sunt?» – e che il progetto di pacificazione si stava rivolgendo contro il sovrano: «stolidi dives sunt; numquam integra civitate principem habere volunt». L'unica risposta possibile, secondo il vicario, era avanzare una formale accusa contro i capi delle parti come traditori del principe, quindi il loro arresto e la condanna a morte.

Enrico, tuttavia, rifiutò la proposta del Buonsignori, poiché riteneva non ci fossero elementi sufficienti per temere una rivolta, e ordinò di liberare i consiglieri. D'altro

canto, date le voci che circolavano su una possibile cospirazione, il 12 febbraio il re inviò i propri soldati in tutta la città per verificare se ci fosse qualcuno in armi. Trovarono così la casa di Guido della Torre in fermento, piena di *milites* pronti a combattere. A quel punto i nunzi della parte «guelfa» – come viene chiamata nella cronaca del Cermenate – invitarono il popolo alla rivolta: gridando «ad arma! Ad arma! Deleantur barbari! Concordia civium facta est!» diffusero la notizia dell'accordo tra le parti e negarono il ruolo del sovrano come garante di pace, una volta risolti i conflitti tra le fazioni. La città era in grado di gestire autonomamente la propria politica, senza l'intervento del re.

5. Si aprirono così giorni di combattimenti, durante i quali i della Torre si allontanarono dalla città per non farvi più ritorno, mentre molto presto i Visconti ridefinirono la propria posizione a fianco di Enrico. Facendo leva sulla popolazione rimasta fedele, il re in poco tempo – il 20 febbraio – creò una «liga» di cittadini incaricati di mantenere l'ordine e la pace, guidata da più di 80 *cives* divisi per porte¹²². Questi, dopo aver nuovamente riconosciuto il re come proprio «dominus» vero, naturale e legittimo, si impegnarono, secondo le tradizionali formule di fedeltà, ad assistere, difendere e consigliare Enrico e i suoi vicari, giurando di non entrare a far parte di nessun'altra «societas»¹²³. Va notato che, significativamente, questo è l'ultimo atto ordinatamente registrato nel protocollo di Bernardo di Mercato; la soluzione non fu sufficiente a ristabilire le condizioni per la prosecuzione del progetto regio e così l'abbandono del registro segnala lo stallo della politica regia per come era stata ideata da Enrico fino a quel momento.

Il progetto regio non resse di fronte all'espandersi del fronte di opposizione. A Milano non fu possibile recuperare la situazione; con le rivolte di febbraio gli equilibri tra le due parti cittadine furono rovesciati. Guido della Torre si trasferì a Lodi e poi a Cremona, da dove diresse il fronte di opposizione al re. Così, in poche settimane, i partiti al potere prima dell'arrivo di Enrico in Italia – a Crema, Brescia, Cremona, Reggio, Parma, Lodi, Asti e Mantova – cacciarono nuovamente gli avversari politici da

¹²² MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 580, pp. 535-537. Si tratta dell'ultimo atto ordinatamente segnato nel protocollo di Bernardo, al foglio 30^v.

¹²³ Nel tentativo di ristabilire l'ordine e il proprio governo a Milano, inoltre, a meno di un mese dall'esplosione della rivolta, il 20 marzo 1311, Enrico poté confermare nuovamente i privilegi imperiali: J. C. Lünig, *Codex italiae diplomaticus*, III, Frankfurt 1732, col. 207.

poco rientrati per volere del re. D'altro canto, Matteo Visconti – dapprima mandato in esilio ad Asti per volere di Enrico, a causa del suo ruolo poco chiaro nel tumulto del 12 febbraio – tornò presto ad essere tra i più vicini collaboratori del re, a tal punto che nel luglio 1311 il Visconti ottenne il vicariato su Milano¹²⁴.

A fine febbraio si può quindi considerare chiusa una fase. Il progetto di pacificazione regia, originariamente cercato da Enrico, non trovò più spazio e cambiarono i rapporti tra sovrano e sudditi, mentre il progetto di unificazione finì sommerso dalle necessità finanziarie. Iniziò, in definitiva, la parabola che portò Enrico a “diventare ghibellino”.

¹²⁴ Sulla vendita del titolo vicariale a Matteo Visconti si tornerà nel capitolo *L'adattamento delle politiche di Enrico VII di fronte all'opposizione*, al paragrafo *Forme e funzioni del vicariato imperiale*.

3. L'opposizione: dalle rivolte locali alla formazione del fronte guelfo anti-imperiale

Dopo i moti di Milano, nonostante tutti i provvedimenti presi da parte imperiale, le contestazioni crebbero fino a coinvolgere in meno di un anno quasi tutte le potenze presenti sul territorio italiano¹²⁵. In un primo momento, Enrico si impegnò per far rientrare i ribelli all'interno del sistema del regno, garantendo il perdono a tutti gli insorti e incaricando Filippone Langosco di curare le trattative con i capi-partito delle città in rivolta. L'obiettivo principale era la riconciliazione con i della Torre e il loro rientro a Milano, dove, per ristabilire la pace e l'ordine, il consiglio del re stabilì fosse creata una speciale lega di cittadini – guidati da più di 50 nobili, giudici, mercanti – che si impegnassero a difendere la fedeltà al sovrano¹²⁶. Nonostante tutti gli impegni presi da Enrico, tuttavia, i della Torre rifiutarono di rientrare in città e, da Cremona, portarono avanti un'intensa attività anti-imperiale. Così, mentre la maggior parte delle città si riconciliò con il sovrano, nei primi mesi del 1311 Cremona, insieme a Brescia, divenne il principale centro dell'opposizione. Successivamente, quando Enrico ebbe sedato i primi tumulti, alcuni cittadini Cremonesi decisero di chiedere perdono al re, per ritornare all'obbedienza sottoponendosi a un tradizionale rituale di umiliazione. Il re tuttavia non usò misericordia: fece imprigionare i principali esponenti della società cittadina, li condannò come colpevoli di lesa maestà, imprigionò i penitenti e tolse alla città ogni diritto e libertà, cioè, nella pratica, sottrasse il contado al controllo del centro urbano, ponendo vicari in alcuni borghi. Questi provvedimenti accelerarono la diffusione di una profonda ostilità nei confronti del re, che in quella occasione smise di vestire i panni del *rex pacificus* e misericordioso¹²⁷ per presentarsi come «souverain

¹²⁵ La ricostruzione degli eventi successivi alla rivolta dei della Torre è fatta a partire dalla cronaca bresciana di Jacopo Malvezzi e dalle note cronistiche redatte da Gasapino Antegnati, *Note cronistiche del cremonese Gasapino Antegnati: (sec. XIII - XIV) ; da un manoscritto del Pomerium Ravennatis Ecclesie di Riccobaldo da Ferrara*, a cura di G. Zanella, Cremona 1991. L'autore, personaggio oggi poco noto, ricoprì all'inizio del Trecento un ruolo di spicco nella società cremonese. Legista e giudice, rettore di Parma nel 1308, di parte guelfa e vicino al popolo, Gasapino scrisse un testo di violenta opposizione contro Enrico VII. Entrambi questi cronisti adottarono una prospettiva cittadina.

¹²⁶ Si veda J. F. Böhmer, *Acta imperii selecta*, Innsbruck 1870, n. 1002, p. 73.

¹²⁷ Anche la recentissima analisi di Federica Cengarle pone proprio in questa circostanza la svolta politica di Enrico VII: F. Cengarle, *Le ribellioni ad Enrico VII in Lombardia: qualche nota*, in corso di stampa.

juge inflexible»¹²⁸. Anche i suoi più ferventi sostenitori, come il vescovo di Butrinto, riconobbero in questo episodio una grave colpa di Enrico, che costò l'avversione di gran parte degli Italiani, e, nell'immediato, portò alla ribellione di Brescia e al suo lungo e difficile assedio.

Brescia, dopo aver assistito al trattamento riservato a Cremona, decise di resistere in armi all'avanzare dell'imperatore. Enrico fu così costretto a un lungo assedio che durò 4 mesi – dal 18 maggio al 18 settembre 1311 – e costò caro al re sia sul piano economico e militare, sia in termini di approvazione e consenso. Lo scontro prolungato e le condizioni dell'accampamento provocarono una forte epidemia che decimò le truppe imperiali, mentre la forza dell'esercito fu ridimensionata anche dalla morte in battaglia del fratello del re, Vallerano, avvenuta il 27 luglio. Inoltre, sotto le mura di Brescia, avvenne un episodio cruciale, rimasto nella memoria a rappresentare la crudeltà del sovrano, la sua non riconoscibilità come re di pace. Si tratta dell'uccisione di Tebaldo Brusati, in seguito a un processo che lo trovò colpevole del *Crimen legis Iuliae maiestatis et legis Corneliae de sicariis*, spergiuro e tradimento. Il 20 giugno Enrico fece eseguire la pena prevista per i parricidi: il corpo di Tebaldo fu trascinato per l'accampamento, sospeso alla forca, decapitato, il corpo squartato e appeso a pezzi alle quattro porte del campo¹²⁹. L'efferatezza usata in questa circostanza gli valse una profonda ostilità da parte di tutti i sudditi, a tal punto che sul piano politico la morte del Brusati ebbe duri risvolti in termini di legittimità del potere sovrano.

L'assedio si concluse grazie all'intervento del cardinale Fieschi, che a metà settembre entrò a Brescia e convinse la città alla resa, mentre il re si impegnò a far salva la vita a tutti i Bresciani e a usare condizioni riguarde verso la città. Così, il 18 settembre fu siglata la capitolazione senza condizioni e già il giorno successivo Enrico entrò in città con una folta schiera di esuli di parte imperiale, composta da circa 400 persone, e, infine, il primo ottobre il re emise la sentenza definitiva contro la città, che prevedeva termini molto più miti rispetto a quelli usati a Cremona: i cittadini mantennero i propri diritti, libertà e proprietà; le mura non furono distrutte, ma la città perse i propri privilegi e regalie, mentre tutte le gabelle furono confiscate dalle casse regie.

¹²⁸ J.-M. Moeglin, *Henri VII et l'honneur de la majesté impériale. Les redditions de Cremona et de Brescia (1311)*, in *Penser le pouvoir au Moyen Âge (VIII-XV siècle). Études d'histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand*, a cura di D. Boutet e J. Verger, Paris 2000, pp. 211-245, a p. 240.

¹²⁹ Per il testo della sentenza si veda MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 653, p. 622.

L'opposizione cittadina: Firenze, la lega e l'esportazione del guelfismo

Mentre in Lombardia l'opposizione faticava a mantenere salde le proprie posizioni, a partire dalla primavera del 1311 Firenze si impegnò apertamente in un'azione che fece convergere tutte le forze disponibili in una lega di segno guelfo in grado di opporsi con efficacia all'autorità imperiale»¹³⁰.

Il processo verso una coordinazione unitaria dei gruppi interessati a fermare la *Romfahrt* di Enrico VII fu graduale; le fonti – costituite essenzialmente dalla corrispondenza tra i Priori di Firenze e i suoi alleati¹³¹ – permettono di ricostruire il percorso di formazione della Lega, a partire dall'alleanza tra Firenze e Bologna, in seguito aperta ai signori lombardi, a Ghiberto da Correggio e alle città emiliane. Il guelfismo fornì gli strumenti ideologici necessari per orientare in un'unica direzione gli interessi dei diversi centri e dei signori che aderirono al fronte di opposizione¹³². Così, in meno di un anno, l'obiettivo di Firenze fu raggiunto: nell'inverno 1311-1312 si arrivò all'individuazione di un coeso gruppo di potenze italiane che intendevano lottare fino all'eliminazione dell'autorità imperiale dalla penisola.

Pochi mesi dopo, il termine guelfo/guelfismo varcò i confini toscani: nel maggio 1312, ad Asti, i Solaro, affidando la città a re Roberto d'Angiò, iniziarono a chiamarsi «pars guelfa seu pars illorum de Solaro»¹³³, in una oscillazione terminologica verso la

¹³⁰ La cronaca di Giovanni Villani, testimone diretto delle operazioni, conferma che dietro ogni ribellione all'impero ci fossero i Fiorentini: da Venezia a Ferrara, da Todi a Cremona e a Padova. Si veda Milani, *Giustizia, politica e società* cit.

¹³¹ La maggior parte della corrispondenza è stata pubblicata in *Acta Henrici VII. Romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia*, II, a cura di F. Bonaini, Firenze 1877, ma gli accordi tra Ghiberto da Correggio, Firenze, Bologna e i signori lombardi sono stati editi da A. Cavalcabò, *Le ultime lotte del comune di Cremona per l'autonomia. Note di storia lombarda dal 1310 al 1322*, Cremona 1937, appendici xii-xvii, pp. 195-210.

¹³² In questo studio il termine ideologia va inteso, in linea con la posizione espressa da S. Ferente, *Guelphs! Factions, liberty and sovereignty: inquiries about the quattrocento*, in «History of political thought», 28 (2007), pp. 571-598, come un sistema di idee in grado di orientare l'azione politica. Come ha notato la Ferente, nella storiografia medievistica, il termine è stato prevalentemente usato nel significato di immagine che una società costruisce di se stessa, G. Duby, *Histoire sociale et idéologies des sociétés*, in *Faire de l'histoire*, a cura di J. Le Goff and P. Nora, Paris 1974, pp. 147-168, mentre J. Heers, *Parties and Political Life in the Medieval west*, Amsterdam 1977 mostra un ampio scetticismo riguardo alla possibilità di sviluppo di ideologie politiche nel medioevo. D'altro canto, G. Tabacco, *Le ideologie politiche del medioevo*, Torino 2000, fa dell'ideologia, in stretta connessione con elementi politici e giuridici, il filo conduttore per comprendere i processi politici in atto nel millennio medievale. Sul valore del termine ideologia si veda M. Freedon, *Ideologia*, Torino 2008. Per una rassegna storiografica su questo concetto si rimanda a M. Birnbaum, *The sociological Study of Ideology. A Trend Report and Bibliography*, Oxford 1962.

¹³³ F. Gabotto e N. Gabiani, *Gli atti della Società del Popolo di Asti dal 1312 ad 1323 e gli Statuti della Società dei militi*, Pinerolo-Asti 1906, p. 445, C. xxiii: «Item quod dictus dominus rex et heredes sui

stabilizzazione dell'uso del lessico guelfo. È a partire da quel momento che il guelfismo apparve all'interno della produzione documentaria cittadina – non solo toscana, ma anche “lombarda” – con un significato specifico, tecnicamente anti-imperiale¹³⁴.

1. Il progetto di Firenze era ben definito già nella primavera del 1311, quando nel giro di poche settimane la città inviò lettere e ambascerie ad Avignone, per chiedere la tutela papale alla lotta contro Enrico¹³⁵; a numerosi centri toscani, lombardi ed emiliani per cercare alleati che entrassero a far parte della Lega¹³⁶; e alla corte angioina e a Filippo di Acaia per nominare un capitano adeguato e potente¹³⁷.

Le prime risposte positive vennero dalle città. Da una lettera di istruzioni inviata dai Priori agli ambasciatori diretti ad Avignone, sappiamo che Firenze già il primo aprile 1311 poteva annunciare al papa la costituzione di una Lega, «tallia et sotietas», tra i comuni toscani – Lucca, Siena e Firenze – e Bologna. In questo documento, il primo relativo alla formazione del fronte contro Enrico VII, è interessante notare il capovolgimento dell'ideologia imperiale della pace. Il fine di Firenze era legittimare l'opposizione sostenendo che l'azione del sovrano di Lussemburgo stesse portando l'Italia alla rovina. Nelle parole di Firenze, la descrizione del passaggio di Enrico in Lombardia era completamente capovolta rispetto alla relazione fatta dal re nella lettera indirizzata al vescovo di Strasburgo sopra analizzata: il sovrano era accusato di aver espulso da Milano i della Torre, perseguitati, uccisi e derubati dai soldati teutonici.

habeant et tractent pro eorum amicis omnes amicos comunis astensis et partis nunc regentis in civitate astensi que appellatur pars guelfa seu pars illorum de Solario».

¹³⁴ In pochi anni, anche nella documentazione prodotta in ambiente papale la contrapposizione tra guelfismo e ghibellinismo tornò ad essere usata – durante la spedizione inviata da Giovanni XXII in Lombardia nel 1317, dopo un lungo periodo di silenzio che durava dalle campagne di pacificazione degli anni 1260-1280 – a dimostrazione sia della diffusione ormai raggiunta da quella terminologia, sia della spinta che il papato dava in questo senso. D'altro canto, come ha notato Rosa Maria Dessì, gli atti imperiali non fecero mai riferimento a quel lessico, per negare la divisione in una prospettiva di «reductio ad unum» di stampo monarchico: R. M. Dessì, *I nomi dei guelfi e ghibellini da Carlo I d'Angiò a Petrarca*, in *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005, pp. 3-78. Sulle pacificazione papali degli anni Sessanta del Duecento e sul loro rapporto con la nascita e lo sviluppo del guelfismo si veda P. Cammorosano, *Tradizione documentaria e storia cittadina: introduzione al Caleffo vecchio del Comune di Siena*, Siena 1988. Sulle campagne successive, si veda M. Sanfilippo, *Guelfi e Ghibellini a Firenze: la "pace" del cardinal Latino*, in «Nuova rivista storica», 64 (1980), pp. 1-24 e I. Lori Sanfilippo, *La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280. La sentenza e gli atti complementari*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 89 (1980-1981), pp. 193-259.

¹³⁵ *Acta Henrici VII* cit., n. xx, pp. 17-18.

¹³⁶ *Ibidem*, n. xi, xiv-xv, pp. 8, 11-13.

¹³⁷ *Ibidem*, n. xxii-xxiii, pp.19-21.

Inoltre, il «rex Alemanie» – come è chiamato nel documento, che non riconosce mai a Enrico il titolo di re dei Romani – aveva mandato al confino anche Matteo e Galeazzo Visconti, e non era in grado di garantire alcuna stabilità al centro lombardo, ma anzi lo condannava a rimanere in uno stato di «continuo tumulto et rumore»¹³⁸. Inoltre, Firenze accusò il sovrano di desiderare la morte dei «guelfi» e dei devoti della Chiesa. Fu sulla base di queste accuse che la città toscana ordinò ai centri lombardi di ribellarsi non appena il re si fosse allontanato dalla regione.

Nell'autunno successivo, il processo di formazione e rafforzamento della Lega subì un'accelerazione¹³⁹. Innanzitutto, a Firenze, la riforma di Baldo d'Aguglione richiamò in città i banditi, per evitare che si unissero ai sostenitori di Enrico VII e per riconciliare il «popolo», il «comune» e la *pars* «guelfa» di Firenze. Così il 6 settembre 1311, i Priori fecero rientrare i guelfi con l'obbligo di rispettare la pace e una tregua di almeno 5 anni¹⁴⁰. Inoltre, per quanto riguarda l'azione di espansione della Lega, nel novembre di quello stesso anno l'alleanza fu portata a compimento grazie ai trattati con Ghiberto da Correggio¹⁴¹. Le forze alleate offrirono 30.000 lire bolognesi perchè Ghiberto entrasse «in publica rebellionem» contro il re dei Romani; in cambio, al signore era richiesto di estendere la rivolta anche a Parma e a Reggio, di espellere i vicari imperiali eliminando quella carica dai centri e di entrare nella Lega insieme alle due città emiliane. Così, dopo che Ghiberto accettò queste condizioni, il 27 novembre gli ambasciatori di Parma e Reggio si presentarono a Bologna per giurare la Lega; con un atto indirizzato apertamente in senso guelfo¹⁴², Firenze, Siena, Lucca, Bologna, Parma, Reggio e i

¹³⁸ *Ibidem*.

¹³⁹ Mancano testimonianze dell'attività di Firenze durante l'estate del 1311.

¹⁴⁰ *Delizie degli eruditi Toscani*, XI, a cura di I. di San Luigi, Firenze 1770 – 1789, pp. 61- 76: i diritti alla vendetta non furono cancellati e furono esclusi dal perdono tutti coloro che si fossero appropriati di beni altrui e non avessero fatto restituzione. L'atto comprende un lungo elenco di famiglie ghibelline della città e del comitato – così chiamate nel documento – escluse dal provvedimento, tra cui si confusero anche i guelfi bianchi, ostili alla signoria nera.

¹⁴¹ Cavalcabò, *Le ultime lotte* cit., pp. 195-210.

¹⁴² *Ibidem*, p. 196: l'atto si apre con un'invocazione che ricorre in tutti i documenti di indirizzo guelfo, in cui si poneva in primo piano il riferimento alla Vergine: «in Cristi nomine amen et beate Marie virginis gloriose et omnium sanctorum Dei et sanctarum Dei et totius curie celestis et ad honorem et statum sante matris Ecclesie, domini nostri summi pontificis domini Clementis pape quinti et suorum fratrum cardinalium, domini Roberti Iherusalem regis et suorum fratrum et descendentium ac totius domus Francie. Ad honorem et statum partis sancte matris Ecclesie ac totius partis guelfe Tuscie et Ieremiensis civitatis Bononie, Lombardie et totius Italie et omnium adherencium dicte parti ac sequacium eiusdem». Come ha notato J. C. Maire Vigueur, *Religione e politica nella propaganda pontificia (Italia comunale, prima metà del XIII secolo)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Convegno internazionale, (Trieste 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 65-83 la

signori della Torre e di Sassolo contrassero «societatem, fraternitatem, unionem et ligam»¹⁴³ contro tutti i seguaci del re dei Romani. In questa prospettiva, la guerra poteva considerarsi conclusa solo se Enrico fosse morto, oppure avesse abbandonato la penisola o ancora se la Lombardia fosse stata pacificata¹⁴⁴.

Mentre prendeva così forma la possibilità di una coordinazione comune dell'opposizione anti-imperiale, le rivolte nei centri lombardi aumentarono frequenza e intensità. I tumulti per il potere sulle città riformate dall'imperatore si moltiplicarono, potendo ormai godere del sostegno delle ricche e potenti città guelfe della Toscana e del supporto di quelle emiliane, che trasformarono i singoli episodi di rivolta in manifestazioni di un'unica, più ampia, impresa politica: l'eliminazione della presenza imperiale dall'Italia. La prima città a ribellarsi fu Brescia, che era già stata condannata il primo ottobre 1311 da Enrico VII a dure pene per aver offerto sostegno ai della Torre. La città insorse il 14 dicembre 1311 e grazie all'intervento di Moroello Malaspina cacciò gli imperiali; la vittoria dei ribelli fu, però, effimera, e le forze inviate da Enrico poterono in breve tempo rientrare in possesso del controllo sulla città lombarda. Diversa la situazione a Vercelli dove le tensioni tra le parti ripresero vigore e iniziarono ad assumere i connotati di una lotta centrata sulle posizioni pro- o anti-imperiali, senza però ancora esplodere apertamente in un conflitto. D'altro canto, il 13 gennaio 1312 Guglielmo Cavalcabò riuscì a riportare Cremona sotto il proprio controllo, mentre quasi contemporaneamente, a Pavia, Filippone Langusco, che guidava la città prima dell'arrivo di Enrico, organizzò una rivolta e il 19 gennaio 1312 il signore si trovò nuovamente a capo del centro.

2. Mentre era in moto questo ampio movimento di forze, il fronte dei ribelli all'impero compì un ulteriore e fondamentale passo avanti nel momento in cui riuscì a esportare il «guelfismo» – inteso come orientamento politico ma anche come termine specifico – fuori dalla Toscana per la prima volta, quando, l'8 maggio 1312, il comune di Asti decise di donarsi a re Roberto d'Angiò.

componente femminile nel guelfismo era forte, e «la diffusione del culto mariano rappresenta per la Chiesa uno degli strumenti della connessione tra i due poli», a p. 71.

¹⁴³ Cavalcabò, *Le ultime lotte* cit., p. 197.

¹⁴⁴ Le stesse condizioni furono confermate il 16 dicembre a Bologna: si veda *ibidem*, n. xvii, pp. 205-210.

Ad Asti, prima città riformata da Enrico nel novembre 1310, la pace non durò che pochi mesi. Non appena iniziò a prendere forma l'opposizione contro Enrico e le riforme da lui imposte, anche nella città piemontese tornarono ad emergere le tensioni tra le parti cittadine. Si scontrarono così i sostenitori di due diversi governi, ognuno dei quali promosso da una parte in alleanza con i poteri sovralocali: i de Castello, che facevano riferimento ai poteri signorili del territorio, l'8 aprile 1311 firmarono un accordo segreto con Filippo d'Acaia¹⁴⁵; mentre i Solaro si rivolsero alla tutela di Roberto d'Angiò. Come mostrano i due patti tra le parti e i signori, i progetti per il governo cittadino avevano numerosi punti di contatto per quanto riguarda la spartizione dei poteri tra città e signore: in entrambi i casi la città si riservò la capacità di legiferare, emanare statuti e *ordinamenta*, e mantenne un ruolo importante nella scelta del podestà/vicario¹⁴⁶, mentre al signore erano affidati il dominio, la giurisdizione e il mero e misto imperio.

Questo sistema avrebbe assicurato alla città ampi margini di autonomia e, al tempo stesso, avrebbe stabilito l'affermazione di un governo di parte, retto sull'esclusione del partito avverso, arrivando a stabilire il rovesciamento delle politiche di pace di Enrico VII. Da un lato, fu previsto esplicitamente che Filippo era tenuto, se e quando avesse ottenuto il dominio su Asti¹⁴⁷, a espellere i Solaro e mantenerli in esilio, in perpetuo; dall'altro, il re Roberto dovette dichiararsi amico della «pars guelfa», come iniziò ad essere chiamata la «pars illorum de Solaro»¹⁴⁸ e inaugurare una serie di azioni dirette alla sua affermazione contro i de Castello, ribelli e nemici del comune di Asti e dello stesso Roberto¹⁴⁹.

La differenza principale tra le due forme proposte sta nell'inquadramento giuridico dell'accordo tra città e signore. Da un lato, la natura del potere di Filippo sul territorio

¹⁴⁵ *Codex astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, IV, a cura di Q. Sella e P. Vayra, Roma 1887, n. 1043-1044, pp. 75-79. Sull'azione di Filippo di Acaia in Piemonte si veda *Piemonte medievale: forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985.

¹⁴⁶ I de Castello avrebbero indicato al principe tre candidati al titolo di podestà, tutti *de terra domini principum*, tra cui poi Filippo avrebbe scelto a chi affidare la nomina; allo stesso modo i Solaro avrebbero scelto tre candidati per l'ufficio vicariale, su cui poi avrebbe deciso il re.

¹⁴⁷ L'Acaia avrebbe ottenuto il potere su Asti in caso di vacanza imperiale; il principe non si presentò quindi come potere direttamente concorrente rispetto a Enrico.

¹⁴⁸ F. Gabotto e N. Gabiani, *Gli atti della Società del Popolo di Asti* cit., C. xxiii: «Item quod dictus dominus rex et heredes sui habeant et tractent pro eorum amicis omnes amicos comunis astensis et partis nunc regentis in civitate astensi que appellatur pars guelfa seu pars illorum de Solaro».

¹⁴⁹ I beni confiscati ai banditi sarebbero spettati all'Angiò, salvi in ogni caso i diritti dei fedeli al re e della parte al governo; si veda *ibidem*, CC. xxvii-xxix, pp. 447-451.

piemontese, insieme alle tradizioni signorili dei de Castello, fece in modo che questa alleanza si configurasse nei termini di un rapporto vassallatico: «prout tenentur dicti sui vaxalli pedemontis», «prout dicti vaxalli», «ac si essent de suo proprio feudo»; il riferimento è la lunga tradizione signorile presente da secoli sul territorio piemontese, che impegnava il principe a difendere i de Castello «prout tenetur deffendere vaxallos». Dall'altro lato, a fronte dell'assenza di qualsiasi riferimento al sistema vassallatico, di stampo signorile, i Solaro decisero di fare ricorso alla potenza guelfa in espansione e, per la prima volta, usarono termine «guelfo» in un documento ufficiale al di fuori della Toscana. Il lessico è fortemente connotato, a dimostrazione del successo delle politiche portate avanti dalla Lega e da Firenze in particolare. Come ha notato Rosa Maria Dessì «l'uso dei due appellativi era sicuramente più che di parte – quella guelfa e fiorentina naturalmente»¹⁵⁰, mentre, d'altro canto, l'imperatore aveva vietato l'uso di questi termini, preferendo identificare le parti con i nomi delle due casate.

In quella fase, il fronte guelfo poteva contare su uno schieramento di forze decisamente ampio, e, forti di questo appoggio, i Solaro riuscirono in poco tempo a trionfare sui de Castello. I contrasti degenerarono in conflitto aperto all'inizio del 1312, quando due membri dei Solaro uccisero Rubeo Isnardi de Castello¹⁵¹; a quel punto i de Castello si appellarono a Enrico, per ottenere giustizia contro un atto compiuto apertamente contro la pace. L'imperatore, riconosciuta l'impossibilità di sostenere la riconciliazione delle parti, decise di inviare ad Asti Francesco di Clavesana, nunzio e ambasciatore speciale, con il compito di espellere i Solaro. Dopo una breve trattativa, tuttavia, intervenne il vicario Tommasino de Anzola, che evitò il bando dell'*hospicium* e condannò cinque *populares, amici* dei Solaro, a una multa da saldare al comune, mentre alcuni furono condannati al bando. Questa disposizione, tuttavia, non si rivelò risolutiva, e il 31 marzo 1312 la situazione esplose definitivamente dopo che uno dei banditi popolari uccise un altro membro dei de Castello. L'omicidio diede inizio a cinque giorni di battaglie, al termine delle quali i de Castello dovettero abbandonare la città e il governo tornò nelle mani dei Solaro.

¹⁵⁰ Dessì, *I nomi dei guelfi e ghibellini* cit., p. 44.

¹⁵¹ G. Venturae, *Memoriale de gestis civium Astensium et plurimum aliorum*, in MHP, V, Scriptorum, III, Augustae Taurinorum 1848, coll. 701-816.

Tramontata così l'esperienza imperiale ad Asti, e naufragato anche il progetto dei de Castello e di Filippo d'Acaia, i Solaro trasferirono immediatamente il potere nelle mani del re di Napoli, attraverso una cessione volontaria, perpetua ed ereditaria. In termini pratici, la signoria non si configurava come una reale cessione di poteri, e andava a definire un potere poco più che formale. Infatti, il governo della città rimaneva in massima parte nelle mani del comune mentre l'autorità del re era rigidamente limitata dai termini imposti dal «popolo»: Roberto non poteva imporre nuove tasse¹⁵², non poteva ampliare il proprio potere – in termini di diritti, giurisdizione né redditi – al di là di quanto stabilito in questo accordo¹⁵³, né poteva battere moneta, diritto spettante al comune¹⁵⁴, mentre il vicario, come tutti gli altri funzionari del re, poteva rimanere in carica un anno al massimo e doveva giurare di osservare e rispettare gli statuti comunali. Si trattava piuttosto di una garanzia delle condizioni di stabilità che potessero tutelare le attività degli Astigiani; in primo luogo, la libera circolazione di uomini e merci sul territorio sottoposto al re di Napoli¹⁵⁵ garantiva la prosperità del commercio, l'azione di recupero di terre e *castra* appartenenti al comune e occupati dagli esuli permetteva un ampio rafforzamento economico del centro¹⁵⁶, mentre il riconoscimento delle *societates militum et populi* confermava un quadro politico che avrebbe dovuto garantire stabilità alla città.

Tra il 1312 e il 1313 la possibilità di ricorrere alla signoria angioina rappresentò per le città in lotta contro l'impero un fondamentale strumento per difendere l'autonomia comunale contro l'intromissione di Enrico e dei suoi fedeli nella gestione del governo cittadino; un mezzo per opporsi a un potere che aveva voluto dirigere la città dall'alto, secondo una concezione verticistica del governo. In questo senso, considerare l'atto in connessione con la formazione della Lega guelfa e con le numerose dedizioni che seguirono a breve, tra il 1312 e il 1313, permette di individuare un'area – non coerente territorialmente – all'interno della quale si applicò un modello di governo alternativo rispetto a quello imposto da Enrico VII, e un progetto di coordinazione tra centri autonomi in opposizione all'unificazione del regno voluta dall'imperatore. Così, se

¹⁵² *Ibidem*, C. xx, p. 443.

¹⁵³ *Ibidem*, C. xxii, pp. 444-445.

¹⁵⁴ *Ibidem*, C. xxx, p. 451-452.

¹⁵⁵ *Ibidem*, C. xxv, p. 446-447.

¹⁵⁶ *Ibidem*, CC. xii, xxvi, xxxii.

nell'autunno 1310 Roberto d'Angiò aveva messo da parte i propri interessi e mire sul Piemonte, a partire dalla primavera del 1312 il sovrano si trovò a capo di una coalizione di città tra Piemonte, Lombardia ed Emilia: qualche mese dopo la dedizione di Asti, Vercelli, Pavia, Padova, Parma e Cremona si donarono al re di Napoli; mentre nel 1313 Firenze offrì al sovrano il potere sul centro per un periodo di cinque anni. Fu, di fatto, la vittoria del governo di parte di fronte all'*unitas* imperiale.

L'opposizione dei poteri sovrani: Roberto d'Angiò e Clemente V

Per sostenere l'offensiva contro il potere imperiale, che si poneva su un piano superiore rispetto a quello cittadino, la lega guelfa – basata su legami orizzontali tra città e signori locali – fece ricorso ai due poteri che per tradizione erano i suoi consueti alleati: la corona di Napoli – che, come si è visto, poteva fornire un inquadramento politico a difesa dell'autonomia comunale – e la corte papale. Quindi, la formazione del gruppo anti-imperiale non si può considerare conclusa prima dell'aperto schieramento di Roberto a capo dell'opposizione nel giugno 1312 e della presa di posizione di Clemente V, che decise di porsi a fianco del suo vassallo per difendere la coalizione guelfa, ormai al completo, contro le ingerenze di Enrico VII.

1. Nell'estate del 1312 Roberto decise di rendere esplicite le tensioni latenti e si risolse a sferrare un diretto attacco contro l'autorità imperiale, inviando a Roma il fratello Giovanni, conte di Gravina, per impedire la cerimonia di incoronazione.

Già nell'inverno del 1311 giunsero a Enrico, che soggiornava a Genova, preoccupanti notizie sulla situazione dell'Urbe. Il 9 dicembre 1311 Niccolò Buonsignori riferì all'imperatore-eletto che gli Orsini avevano occupato Roma e che la città era nelle mani di Giovanni Annibaldi e Riccardo Fortebraccio Orsini, a cui Ludovico di Savoia, eletto senatore nel 1310, aveva affidato temporaneamente il vicariato in sua vece prima di partire per Brescia¹⁵⁷. Ora, i due capitani non avevano intenzione di rinunciare a quella

¹⁵⁷ Ludovico di Savoia, uomo di fiducia di Enrico VII era stato eletto senatore di Roma nel 1310, e aveva subito ottenuto l'approvazione papale. Il 14 marzo 1310 i Romani avevano ricevuto da Clemente V la possibilità di nominare il senatore: *Regestum Clementis papae*, V, a cura di L. Tosti, Roma 1887, n. 6280, p. 390. Nel giugno 1311, Ludovico aveva dovuto abbandonare la città per andare a sostenere l'esercito imperiale sotto le mura di Brescia. Una volta portato a termine l'assedio, tuttavia, il signore di Vaud fu bloccato nel nord Italia dalla resistenza delle città toscane, che non gli permettevano di raggiungere Roma. Fu solo all'inizio di dicembre 1311 che Ludovico riuscì a rientrare nell'Urbe, nonostante la forte opposizione che aveva preso forma anche all'interno della città. Infatti, gli Orsini, forti dell'appoggio angioino, si schierarono apertamente contro il Senatore e sostennero il governo dei capitani

posizione, mentre Ludovico di Savoia tentava di ristabilire l'autorità dell'impero sulla città. Ci si trovò quindi di fronte a un doppio governo: quello diretto dal senatore, con l'approvazione papale e l'appoggio di Enrico, e quello guidato dagli Orsini – il cui potere era stato legittimato dal titolo vicariale ottenuto da Ludovico di Savoia – che si schierarono contro l'impero e sempre più chiaramente godevano dell'appoggio angioino. Fu in questo contesto che il conte di Gravina partì da Napoli diretto a Roma e, prima della fine del 1311, prese possesso di un'ampia area della città. Gli avvenimenti sono riportati con precisione dalla cronaca del vescovo di Butrinto, che li seguì di persona¹⁵⁸.

Nicola di Butrinto fu inviato da Enrico a Roma per richiedere la collaborazione del conte di Gravina nel progetto di pacificazione tra Orsini e Colonna. Tuttavia, Giovanni aveva ben altri progetti; dopo diversi rinvii, il conte fece sapere per bocca di Gentile Orsini che, inviato inizialmente a Roma per preparare la città ad accogliere Enrico, in seguito aveva ricevuto ordine dal fratello, il re Roberto, di non permettere l'ingresso del *rex Alemannie* in città e di impedire l'incoronazione in San Pietro¹⁵⁹. Inoltre, gli Angioini dichiararono di non aver intenzione di promuovere la pace tra le due potenti famiglie romane, ma anzi di schierarsi apertamente con gli Orsini «quia Columpnenses

del Campidoglio. Ludovico, d'altra parte, cercò di riorganizzare un proprio regime, dichiarando nulli tutti gli atti giudiziari della curia capitolina. Sulla storia di Roma nel Trecento si vedano J.-C. Maire Vigueur, *L'altra Roma : una storia dei romani all'epoca dei comuni (secoli XXII-XIV)*, Torino 2011. L. Gatto, *Storia di Roma nel Medioevo*, Roma 2000; E. Dupré Theseider, *Storia di Roma*, XI, *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952;

¹⁵⁸ Nicolaus de Butrinto, *Relatio de itinere Italico Henrici VII imperatoris: ab anno MCCCX usque ad annum MCCXIII ad Clementam V papam*, in RIS IX, a cura di L. A. Muratori, Mediolanum 1726, pp. 883-934.

¹⁵⁹ *Ibidem*, p. 533. Non appena Enrico giunse in città, si aprirono combattimenti tra le truppe di Enrico e quelle angioine. A dispetto di tutto ciò, Enrico – che nel frattempo aveva deciso di dare vita a una lega dei fedeli dell'impero, creata il 13 febbraio 1312 con a capo il barone tedesco Werner von Homberg – inviò propri nunzi a Napoli; al loro ritorno gli ambasciatori annunciarono che Roberto era favorevole a un matrimonio tra suo figlio, Carlo di Calabria, e la figlia di Enrico, Beatrice, a condizione che l'imperatore ponesse Carlo come vicario in Toscana, a vita; il re lussemburghese non si potesse intromettere nel governo dei comuni toscani che avessero eletto i propri ufficiali modo consueto, confermati poi dal vicario Carlo di Calabria; Enrico e Roberto nominassero un ammiraglio comune, in modo che gli Angioini ottenessero l'aiuto tedesco sul mare contro il re di Sicilia e che Roberto avesse avuto parte nella scelta dei vicari in Lombardia per 10 anni: MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 782, pp. 779-781. Inoltre, Enrico avrebbe dovuto lasciare Roma entro 4 giorni dall'incoronazione. Queste trattative, però, andavano in direzione opposta rispetto agli impegni presi dall'Angiò con Firenze e gli alleati guelfi. Così, quando, a giugno inoltrato, i Fiorentini entrarono in possesso di una copia delle negoziazioni tra i due re, chiesero spiegazioni a Napoli: Bonaini, *Acta* cit., II, n. 137, pp. 110-112. I Fiorentini gli ricordarono le promesse di inviare truppe in opposizione a Enrico, mentre minacciavano di rivolgere le forze dell'intera lega contro Enrico «et sibi complices», comprendendo a questo punto, teoricamente, anche Roberto.

erant sui inimici»¹⁶⁰. Dopo questa aperta dichiarazione di ostilità, il conflitto tra i due sovrani fu inevitabile. Non appena l'imperatore giunse a Roma, il 7 maggio 1312, iniziarono i combattimenti, e presto la situazione si volse contro Enrico: in seguito alla pesante sconfitta subita dagli imperiali nella battaglia di Campo de' Fiori il 26 maggio 1312, iniziarono i primi ammutinamenti dei soldati tedeschi desiderosi di tornare in patria. Gli scontri proseguirono per un mese, durante il quale risultò evidente l'impossibilità di celebrare l'incoronazione imperiale in San Pietro, come stabilito negli accordi tra Enrico e Clemente V¹⁶¹. Le operazioni dei ribelli e l'opposizione angionea costrinsero Enrico di Lussemburgo a ricevere l'unzione a San Giovanni in Laterano¹⁶²; in una situazione di emergenza, circondato da continui tumulti e ostacolato dall'azione dei ribelli, Enrico divenne imperatore il 29 giugno 1312¹⁶³.

2. Il ruolo dell'impero secondo Clemente V è esposto chiaramente in una enciclica del 27 giugno 1310, quando il papa scrisse:

¹⁶⁰ In quel momento si fissarono orientamenti politici di importanti gruppi di potere, tradizioni di famiglia destinate a durare per tutto il Trecento e il Quattrocento.

¹⁶¹ Enrico si affrettò a richiedere al papa il permesso di spostare la sede della cerimonia; la risposta tardò ad arrivare e il sovrano decise di procedere comunque alla celebrazione in San Giovanni in Laterano il 29 giugno 1312, senza aver ottenuto ufficialmente il permesso papale. Solo dopo essere ripartito da Roma il 21 luglio 1312, l'imperatore incontrò a Tivoli i legati che portavano una risposta affermativa.

¹⁶² L'incoronazione avvenne per mano del cardinale d'Ostia, prima che Enrico VII avesse ricevuto ufficialmente l'autorizzazione papale per il cambiamento di sede. Così, il cardinal Legato, che accolse il giuramento di Enrico, dichiarò di agire con la riserva di non essere stato autorizzato dal papa, ma costretto dal popolo: Cognasso, *Arrigo VII* cit., pp. 288-289. Sul soggiorno di Enrico VII a Roma si è recentemente tenuto il convegno *Die Kaiserkrönung Heinrichs VII. und die Folgen. Die Luxemburger als Herrscherdynastie von gesamteuropäischer Bedeutung / Roma 1312. L'incoronazione imperiale di Enrico VII e le sue conseguenze. Il significato europeo della dominazione dinastica (Roma 2-5 ottobre 2012)*, i cui atti sono in corso di stampa.

¹⁶³ Le vicende romane rappresentarono la prima fase del conflitto tra Enrico VII e Roberto d'Angiò, che sfociò a livello giuridico nel noto processo che l'imperatore intentò contro il re di Napoli, e portò alla formulazione dei memoriali angioini in difesa di re Roberto. K. Pennington, *Henry VII and Robert of Naples*, in *Das Publikum politischer Theorie im xiv Jahrhundert*, a cura di A. Bühler, e J. Miethke, München 1992, pp. 81-92; e K. Pennington, *The prince and the law, 1200-1600 : sovereignty and rights in the Western legal tradition*, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1993 fu il primo a sottolineare l'importanza di quello scontro intorno alla natura dell'autorità imperiale; come mai prima di allora, infatti, questa famosa disputa intervenne a definire quale tipo di autorità l'imperatore potesse vantare sugli altri sovrani cristiani. La novità dell'interpretazione di Pennington rispetto a quella tradizionale – che faceva riferimento agli studi di Gennaro Maria Monti, *La dottrina anti-imperiale degli angioini di Napoli i loro vicariati imperiali e Bartolomeo di Capua* in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, Milano 1941, pp. 13-54 – sta nell'enfasi puntata sul ruolo ricoperto dai giuristi e dalla cultura giuridica in questa controversia: in quel momento, in sostanza, fu introdotta una particolare sensibilità alle procedure giuridiche all'interno dell'agone politico. Di recente la questione è stata ripresa da Samantha Kelly in continuità con l'interpretazione di Pennington: S. Kelly, *The new Solomon: Robert of Naples (1309 - 1343) and fourteenth-century kingship*, Leiden 2003.

«honora ecclesiam matrem tuam et ministros ipsius. Nec te pretereat, quam gratiosam Romanam ecclesiam ante assumptionem tuam ad culmen huiusmodi et in ipsa et post [ipsam] favorabilius invenisti. Ideoque tam ipsam quam ecclesias alias, quarum ipsa mater est et magistra, studeas honorare, eorum iura diligere, proteggere, conservare ac toto corde et animo defensare pro[cures]. Pacem in terris diligere studeas, ut sis Regis pacifici imitator»¹⁶⁴.

Rispettare i privilegi e le libertà ecclesiastiche difendendo i diritti della Chiesa e delle chiese e, in quanto «regis pacifici imitator», riservare un adeguato trattamento ai «devotes et fideles ecclesiae»¹⁶⁵: ecco il compito di Enrico VII. In questa prospettiva, il pontefice appoggiò inizialmente la spedizione dell'imperatore-eletto, confermò la data dell'incoronazione al 2 febbraio 1312, come stabilito nell'estate 1309, e diede la propria approvazione alla formazione di un governo regio a Roma, guidato da Ludovico di Savoia.

In questa fase, il papa usò spesso il riferimento alla pace tra «guelfi» e «ghibellini» per dirigere i comportamenti politici delle principali forze presenti sulla penisola. In vista di una politica di equilibrio che, secondo quanto affermato dal pontefice, si rendeva necessaria per placare finalmente i conflitti che tormentavano l'Italia, Clemente V, dopo essersi dimostrato favorevole all'impresa di Enrico nella penisola, progettò e promosse un matrimonio tra la figlia del Lussemburghese, Beatrice, e il primogenito della casa d'Angiò, Carlo di Calabria. Secondo il progetto di Clemente, da questa unione tra i *leader* dei due schieramenti sarebbe discesa la pace anche tra la popolazione, divisa – secondo le parole del pontefice – «guelfi» e «ghibellini»¹⁶⁶.

Tuttavia, di fronte al rapido avanzare di Enrico in Lombardia, nel gennaio del 1311 arrivarono i primi aperti rifiuti del papa alle richieste dell'imperatore. Innanzitutto, Clemente non permise al Lussemburghese il passaggio attraverso Bologna nel viaggio verso Roma; negò l'anticipazione della cerimonia romana; e, inoltre, si schierò a fianco

¹⁶⁴ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 390, p. 339.

¹⁶⁵ *Ibidem*, nn. 390-391, pp. 338-342.

¹⁶⁶ *Ibidem*, n. 514, p. 473: «Pax inter guibelinos et guelfos poterat provenire». Tuttavia, la riconciliazione tra le parti non era l'unico vantaggio che poteva derivare da un simile accordo. Come notava già il Bowsky, il trattato andava proprio nella direzione di quell'equilibrio tra i sovrani europei ricercato in questa fase da Clemente: Enrico VII, ancora debole sulle posizioni imperiali, avrebbe goduto del sostegno di Roberto d'Angiò, garantendosi in questo modo l'appoggio delle forze guelfe durante la *Romfahrt* e avrebbe rafforzato il proprio nome grazie all'unione con una delle più potenti famiglie della cristianità; Roberto d'Angiò avrebbe avuto modo di intervenire in maniera più diretta sulle decisioni e sull'azione dell'imperatore, in cui trovava anche un sostegno contro Federico di Sicilia; mentre la dote che Enrico avrebbe portato in dono alla casa francese, il regno d'Arles, avrebbe ridimensionato il potere di Filippo il Bello, contenendo le mire del Valois su quella regione. In questo modo, il papa intendeva mantenere sotto controllo i margini di rafforzamento dei sovrani europei attraverso una politica che limitasse le possibilità di espansione delle potenze.

dell'Angiò durante i primi contrasti tra i due sovrani. In quel periodo tra Enrico e Roberto si stava discutendo della necessità della presenza a Roma dell'Angiò, che avrebbe dovuto prestare giuramento all'imperatore per i possedimenti in Provenza. Roberto, ovviamente, si opponeva a questa richiesta e intendeva inviare suoi rappresentanti perché prestassero giuramento in vece sua. In questa disputa, che prefigurava quelle più ampie che seguirono negli anni 1312-1313¹⁶⁷, il papa si schierò apertamente a favore dell'Angiò, sostenendo l'inopportunità delle richieste di Enrico: affermando la necessità della pace, Clemente riteneva che la contemporanea presenza dei due sovrani a Roma avrebbe provocato *turbationes* e andava perciò evitata¹⁶⁸.

Proseguendo in questa direzione, a partire dalla primavera del 1311 Clemente V gradualmente ritirò l'appoggio offerto all'impresa di Enrico VII. Innanzitutto, in rapporto al crescere dell'opposizione italiana al progetto di ricostituzione dell'autorità imperiale sulla penisola, in due occasioni il papa dimostrò di condividere le posizioni delle città schierate contro il di Lussemburgo. In un documento del 30 marzo 1311 Clemente affermava che i centri toscani si erano impegnati a obbedire all'imperatore «sicut umquam fecerant predecessoribus tuis»¹⁶⁹ e che, in virtù di questa fedeltà, Enrico, «consideratis novitate tua et malitia temporis»¹⁷⁰, avrebbe fatto bene a concedere le «gratias» richieste dalle città. Così, Clemente si fece sostenitore della logica che formava l'interpretazione guelfa dei rapporti città-impero. A conferma di ciò, il 4 luglio 1311, in una lettera indirizzata a Enrico, il papa si spese a favore di Brescia, posta sotto assedio dall'imperatore, chiedendo che il sovrano usasse clemenza nei confronti dei ribelli, indotti all'infedeltà verso il re da una incolpevole cecità¹⁷¹. Infine, a partire dalle vicende romane anche il papa tolse di fatto il proprio appoggio alla spedizione dell'imperatore. Così, in coincidenza con la dichiarazione di ostilità condotta da

¹⁶⁷ Sul tema si veda Pennington, *Henry VII and Robert of Naples* cit.; Pennington, *The prince and the law* cit.; e Kelly, *The new Solomon* cit.

¹⁶⁸ *Ibidem*, n. 726, pp. 715-716.

¹⁶⁹ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 595, p. 554.

¹⁷⁰ *Ibidem*.

¹⁷¹ *Ibidem*, n. 648, p. 618. Evidentemente, il riferimento alla clemenza era usato in termini strumentali per sostenere la rivolta in maniera non troppo scoperta; questo fatto risulta evidente dal confronto con un'altra lettera di Clemente V, datata 10 agosto 1311, in cui il pontefice chiedeva a Enrico di intervenire contro gli uomini che si erano ribellati al potere del papa su Ferrara. In questo caso, gli insorti furono dichiarati traditori, degni della pena capitale, e per questo l'imperatore avrebbe dovuto bandirli da tutte le terre sottoposte alla sua autorità, in quanto nemici pubblici: *ibidem*, n. 649, pp. 618-619.

Roberto contro Enrico, la ricomposizione del fronte guelfo in senso anti-imperiale era completa.

L'ultimo atto di questo processo fu il noto episodio in cui Clemente V, a dieci giorni dall'incoronazione romana, tentò di imporre una tregua di un anno tra i due sovrani ormai in aperto conflitto, tregua che stabiliva condizioni ampiamente sfavorevoli per l'imperatore: Enrico avrebbe dovuto impegnarsi a non invadere il regno di Napoli e a lasciare Roma il giorno stesso dell'incoronazione. Questo può in sostanza essere riconosciuto come il primo atto di quella famosa disputa¹⁷² che portò la corte di Napoli a una totale contestazione dell'autorità imperiale, a fianco della quale si schierò anche Clemente¹⁷³. A partire dall'estate del 1312 i rapporti tra papato e impero assunsero il carattere di una disputa giuridica sulla legittimità del potere imperiale e del suo esercizio sull'Italia.

In definitiva, dopo le prime manifestazioni sparse in Lombardia, l'opposizione con Firenze in testa cercò di far convergere tutte le forze anti-imperiali in un unico movimento. Come prima cosa, intese legittimare la propria azione contro Enrico accusando il sovrano di voler eliminare i guelfi e i sostenitori della *pars ecclesie*, portando disordini e conflitti in tutta Italia. Inoltre, le dedizioni angioine offrirono al fronte anti-imperiale un modello di governo alternativo da opporre a quello imposto da Enrico; un sistema, quello garantito dal re di Napoli, che permetteva alle città così inquadrate di mantenere ampi margini di autonomia. In ultimo, l'appoggio delle corti angioina e papale offrì ai ribelli gli strumenti intellettuali e giuridici per formulare una coerente teoria contro la presenza imperiale in Italia. Questa strutturata attività impose una reazione da parte di Enrico VII; in breve tempo, l'imperatore dovette rivedere i propri progetti. Di fronte a questo schieramento di forze economiche, militari e ideologiche l'imperatore dovette presto reagire abbandonando il progetto di una pacifica restaurazione dell'impero in Italia. Fu il processo dialettico tra azione imperiale e attività dei ribelli a dettare modi e tempi della “svolta” politica dell'imperatore.

¹⁷² Per la bibliografia su questa disputa, si veda sopra, nota 163.

¹⁷³ Il 6 settembre 1313, Clemente V ribadiva la scomunica contro chiunque avesse attaccato il regno di Napoli, posto sotto la protezione della Chiesa. Successivamente, Clemente volle condannare le pretese imperiali che potevano danneggiare i diritti della Chiesa e del papato. Innanzitutto il pontefice si impegnò per l'annullamento della sentenza contro Roberto d'Angiò, con la bolla *Pastoralis cura*; inoltre, nella costituzione *Romani principes*, Clemente affermò che Enrico aveva personalmente prestato giuramento al papa. I due testi furono poi inseriti nel *Corpus iuris canonici*.

4. L'adattamento delle politiche di Enrico VII di fronte all'opposizione

La novità fondamentale che caratterizzò il periodo successivo ai tumulti del febbraio fu la scomparsa dell'*unitas* dagli obiettivi concreti della politica imperiale. Quel concetto – che aveva caratterizzato gli interventi del re nei primi mesi della riforma in Lombardia, dove Enrico applicò in serie gli «unitatis federa» per la riconciliazione tra intrinseci ed estrinseci – non venne più richiamato negli atti emanati dal sovrano. Anzi, la riforma di Genova del novembre 1311 prevedeva la riammissione delle parti all'interno delle istituzioni cittadine, e a Piacenza, nel 1313 l'arcivescovo di Treviri, lontano dal condannare le fazioni, impose un arbitrato il cui fine dichiarato non era la difesa della città, unita sotto il progetto imperiale, ma delle parti stesse: «pro conservatione et deffensione status predictarum partium»¹⁷⁴. Si arrivò per questa via anche a integrare la pratica del bando all'interno del sistema imperiale. Così a Pavia, dove, in seguito alla ripresa degli scontri tra le parti e al tentativo portato avanti dai Beccaria e dai de Curte di espellere i propri avversari nel giugno 1311, il vescovo Isnardo – vicario del papa a Roma e principe e consigliere di Enrico – si schierò apertamente contro quelle famiglie e a favore della parte intrinseca, «quem hodie terram tenet». Perché la città potesse vivere in pace e per evitare *scandala* – come più volte ripetuto nel testo – Beccaria e de Curte furono banditi da Pavia, mentre furono richiamati tutti coloro che erano stati costretti a lasciare il centro in seguito alle *novitates* appena avvenute.

¹⁷⁴ MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., n. 1225, pp. 1280-1286. Il sistema fondato sulla convivenza pacifica tra le parti e, in particolare, l'equa spartizione delle cariche consiliari derivava da una ormai lunga tradizione ecclesiastica. Come ha reso noto L. Baietto, *Il papa e le città: papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto 2007, nella prima metà del Duecento l'azione di Gregorio IX oscillò tra interventi di pacificazione tra le parti e sostegno di una fazione contro quella avversa. Innocenzo IV riprese questa seconda tendenza, e creò spaccature nelle città, «fornendo opzioni di definizione il più possibile formulate secondo le logiche comunali»: *ibidem*, p. 337. Le politiche comunali basate sulla divisione e sull'esclusione sono ormai ben conosciute grazie, in particolare, al recente lavoro di G. Milani, *L'esclusione dal comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003. Lo studio di Dessì, *I nomi dei guelfi e ghibellini* cit. mostra come nella seconda metà del Duecento il papato cambi atteggiamento. Per opporsi alle politiche di Carlo d'Angiò – che, come ha sottolineato di recente Milani nel lavoro citato, diede avvio a una nuova ondata di scontri ed espulsioni, usando il ricorso al ghibellinismo come crimine di cui erano colpevoli tutti i nemici della parte guelfa – Gregorio X attuò una campagna di pacificazioni tra le parti, in modo da riunire tutti i poteri cittadini e governarli in funzione anti-angiona. Queste pacificazioni prevedevano una distribuzione equa delle cariche di governo tra le parti. Sui modi di pacificazione papale nella seconda metà del Duecento si vedano M. Sanfilippo, *Guelfi e Ghibellini a Firenze* cit., e I. Lori Sanfilippo, *La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280* cit. Sul modello egualitario, che garantiva un'equa spartizione delle cariche istituzionali tra le parti, si veda J. C. Maire Vigueur, *Échec au podestat* cit.

Così prese avvio la nuova fase, in cui le necessità politiche imposero al sovrano di separare nettamente i ribelli dai sudditi fedeli. La divisione si riflesse sul piano documentario: mentre i riferimenti all'unità dell'impero scomparvero dalla produzione della camera notarile, la registrazione delle fedeltà e delle paci si interruppe e lasciò il posto alle serie relative alle sentenze dirette contro i nemici dell'impero e alla concessione del titolo vicariale ai signori rimasti fedeli¹⁷⁵.

Le sentenze: definizione dei ribelli e affermazione della giustizia imperiale

I testi delle sentenze emanate da Enrico VII tra il febbraio 1311 e il maggio 1313 sono stati poco analizzati dalla storiografia. Ne fece breve cenno il Bowsky, che riportò le pene inflitte dal sovrano a Firenze il 20 novembre 1311, e, l'11 aprile 1312, a Lucca, Siena, Parma e Reggio¹⁷⁶; le stesse sentenze furono in seguito riprese dal Cognasso¹⁷⁷. Di recente, Federica Cengarle è tornata sull'argomento, sottolineando la profonda frattura nell'azione di Enrico prima e dopo la punizione di Cremona, che trasformò il sovrano in giudice inflessibile. Analizzando in serie tutti i testi delle sentenze emanate da Enrico VII contro città e signori in rivolta, questa lettura può essere integrata. Le sentenze furono inserite per la maggior parte nel registro e nel protocollo del notaio Leopardo Frenetti¹⁷⁸, che, come si è visto, lavorava insieme a Bernardo di Mercato e Giovanni di Diest nella camera notarile. Il ritrovamento, ad opera del Bonaini, di alcuni frammenti del registro di Leopardo tra le carte della biblioteca nazionale di Firenze e del suo protocollo conservato a Cremona permette di supporre che la sua attività, prima secondaria rispetto ai compiti

¹⁷⁵ Il 13 febbraio 1312, Enrico nominò un nuovo ufficiale, il Capitano generale per la Lombardia, con il compito di creare una lega tra le città e i sudditi fedeli all'impero ed opporsi così ai ribelli: *ibidem*, n. 741, pp. 730-731.

¹⁷⁶ Bowsky, *Henry VII in Italy* cit., pp. 147-149.

¹⁷⁷ Cognasso, *Arrigo VII* cit., pp. 248-250.

¹⁷⁸ Degli 11 atti presi in considerazione 2, relativi a Firenze, sono conservati in un codice conservato nella biblioteca Riccardiana di Firenze; gli autografi della sentenza contro Cremona è conservata nell'Archivio di Stato di Torino, così come le ultime due sentenze, dell'aprile e maggio 1313, compilate per mano del notaio Paolo di Podio Bonizi; gli altri sei documenti furono invece redatti da Leopardo Frenetti, di cui si conserva il protocollo conservato all'Archivio di Stato di Cremona e una minuta e alcuni frammenti del registro nella biblioteca Nazionale di Firenze alla segnatura II I 247. Quest'ultimo manoscritto, cartaceo, è inserito attualmente in un codice miscelaneo, che contiene documenti vari fino al secolo XVI. Alla carta 1 c'è una *tabula rerum* di mano probabilmente seicentesca in cui gli atti di Leopardo sono indicizzati tra gli altri; del manoscritto di Leopardo sono conservati 19 fogli – il terzo è bianco, *recto* e *verso* – numerati dalla mano seicentesca come 17-35, ma ha perso sicuramente una parte iniziale: sul primo foglio infatti è registrata la fine di un atto del 23 febbraio 1313, che non è inserito nell'indice. La datazione tarda del primo atto inserito fa pensare alla data di inizio della stesura. In questi 19 fogli si trovano 12 atti, non inseriti in ordine cronologico.

svolti da Bernardo di Mercato, subì un'accelerazione a partire proprio dall'esplosione delle rivolte e dal conseguente apparire delle sentenze. Su questi dati è possibile ipotizzare che all'interno della camera di notai ci fosse una sorta di divisione dei compiti: Bernardo era incaricato di registrare tutti gli atti di fedeltà di città e signori nel registro di cui si è detto sopra, mentre Leopardo, a partire dal febbraio 1311, si occupò delle sentenze, registrando in serie tutti gli atti rivolti a punire i ribelli. Con questo, non si vuole sostenere una totale separazione del lavoro dei notai, che, anzi, come conferma proprio il lavoro sulle condanne, collaboravano strettamente; così, nella prima minuta di Leopardo, contenente un tentativo di accordo tra Enrico e i della Torre, numerose informazioni furono aggiunte per mano di Bernardo¹⁷⁹. In ogni caso, la divisione del lavoro notarile in base alla tipologia documentaria permette di ipotizzare che all'interno dell'ufficio i notai studiassero di volta in volta, empiricamente e per necessità dettate da avvenimenti contingenti, soluzioni che permettessero di affidare a ciascun notaio un compito specifico, perseguito in accordo con i colleghi.

L'elenco dei documenti ritrovati è composto da un tentativo di accordo tra il re da una parte e i della Torre e le città di Cremona e Crema dall'altra, di poco successivo alla rivolta di Milano, e da 10 sentenze contro i signori e le città ribelli. Il 10 maggio 1311 il re emise la sentenza contro Guido della Torre e le due città lombarde, dopo aver fallito evidentemente il tentativo di accordo; al 20 giugno data la condanna a morte di Tebaldo Brusati, capo della rivolta di Cremona catturato durante i combattimenti; il primo ottobre 1311 fu Brescia ad essere condannata¹⁸⁰; a fine anno la sentenza colpì Firenze; Lucca, Siena, Parma e Reggio furono sanzionate nell'aprile 1312; mentre nel 1313, a febbraio, furono inflitte dure pene a città e ribelli toscani, chierici e vassalli del re inobbedienti; ad aprile seguì l'importante sentenza contro re Roberto d'Angiò¹⁸¹; e per finire a maggio

¹⁷⁹ Si tratta della datazione e dell'elenco dei presenti; inoltre il giuramento dei signori guelfi avvenne di fronte a Bernardo di Mercato, probabilmente perché a lui era riconosciuta una sorta di preminenza all'interno dell'ufficio. Si vedano MGH, *Leges, Constitutiones et Acta* cit., nn. 582-585, pp. 538-541.

¹⁸⁰ Si sono conservate due versioni della condanna di Brescia: la *forma promulgata*, MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., n. 689, pp. 655-660; e la *forma reiecta*, senza data, contenuta *ibidem*, n. 691, pp. 660-665.

¹⁸¹ Questa sentenza viene qui analizzata insieme alle altre perché nella forma e nella struttura non si distanzia dal *corpus* degli atti qui presi in esame. Come si è scritto precedentemente, tuttavia, questo documento ebbe amplissime conseguenze sulla storia del diritto. Per un approfondimento in tal senso si rinvia nuovamente agli studi di Pennington, *Henry VII and Robert of Naples* cit.; Pennington, *The prince and the law* cit.; e Kelly, *The new Solomon: Robert of Naples (1309 - 1343) and fourteenth-century kingship*, Leiden 2003.

Enrico emise la condanna di Padova. Da queste fonti emerge una visione particolare della nuova politica intrapresa dal sovrano a partire dal febbraio 1311: innanzitutto, si può vedere come si arrivò gradualmente alla divisione della società tra fedeli e ribelli; inoltre, nei testi delle condanne è possibile ritrovare l'immagine della sovranità imperiale, illustrata dallo stesso Enrico; in ultimo, si possono fare alcune riflessioni riguardo agli strumenti giuridici in possesso del re contro i propri nemici.

1. Un importante tema che emerge dall'analisi di questa serie di documenti è il processo di caratterizzazione del gruppo dei ribelli. A questo riguardo è fondamentale la sentenza emessa da Enrico contro Firenze il 24 dicembre 1311, che, a livello lessicale e ideologico, segnò l'inizio di un processo di demonizzazione degli avversari e portò in breve tempo a riconoscere nei ribelli dell'impero i nemici delle leggi divine, secondo una corrispondenza tra signore celeste e signore terreno. I Fiorentini, ignari della lezione di Cristo – «Florentinos, Christi domini nostri hereditatis que pax est expertes»¹⁸² – furono paragonati a «superbi Luciferi filii et heredes supernum et terrenum eorum dominos non verentes»¹⁸³; sulla stessa linea, nell'aprile 1312, riguardo ai cittadini toscani, «tirannos cives»¹⁸⁴, che riuscirono a corrompere i cittadini di Parma e Reggio, Enrico scrisse che

«quod inhumanus est, in se ipsos divinam et humanam legem transgredi non contenti, tanquam perditionis filii, Lombardie nostre provinciam iam ad pacis concordiam restitutam resubvertere et ad ipsarum perditionem aducere sattagentes, hostis humani sequentes vestigia, qui primos homines dulci pomo contra ipsorum creatoris prohibitionem comedere et gustare seduxit»¹⁸⁵.

In questo passo, fu formulata in maniera chiara e netta l'opposizione tra la legge, divina e umana, – di cui la pacificazione realizzata dall'imperatore rappresentava l'attuazione pratica – e l'azione di chi a questo progetto celeste si opponeva seguendo le orme del diavolo sulla via della perdizione. Così nelle due sentenze dirette contro singoli imputati – la prima, del 20 giugno 1311 contro Tebaldo Brusati, la seconda del 26 aprile 1313 contro Roberto d'Angiò – i condannati vengono messi in rapporto direttamente con la dimensione diabolica. Tebaldo Brusati viene definito «ingratus existens et sequens vestigia Dei et hominum inimici (...) ut proditor, per que commisit contra nostram regiam maiestatem», in relazione esplicita con “il nemico di Dio e degli uomini”, mentre

¹⁸² MGH, *Leges, Constitutiones et Acta* cit., n. 716, p. 701.

¹⁸³ *Ibidem*.

¹⁸⁴ *Ibidem*, n. 768, p. 758.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

Roberto d'Angiò, che si oppose a Enrico ponendo di fatto il proprio potere sullo stesso piano dell'autorità imperiale, è messo a confronto direttamente con Satana, in un lungo parallelo centrato sulla necessaria punizione del superbo che intendeva essere simile all'Altissimo¹⁸⁶.

La connessione tra l'azione dell'imperatore e la volontà divina è riaffermata anche nella sentenza successiva, rivolta nuovamente contro i ribelli toscani: «cum enim ex Deo regnent reges et omnes principes dominantur in terris sitque iubente apostolo omnis anima sublimiori potestati subdita, quicumque potestati resistit, dispositioni divine contraire videtur»¹⁸⁷. Dato che la *potestas* di tutti i re e di tutti i principi derivava da Dio, e che tra questi l'impero romano era investito della *potestas* principale, chiunque osasse resistere a quell'autorità agiva contro le disposizioni divine.

2. In rapporto alla demonizzazione dei nemici dell'impero si può seguire anche la divinizzazione del progetto e dell'azione imperiale, ripercorrendo la quale è possibile trovare conferma del disegno regio, per come lo abbiamo analizzato nel capitolo precedente.

La pace si conferma al centro di questa rappresentazione. Dopo aver portato la tranquillità in Germania¹⁸⁸, il *rex pacificus*¹⁸⁹ decise di partire per l'Italia e riportare *unitas* e concordia nelle città dilaniate dalle lotte di parte. Così, con la «falce *rectitudinis* et *mansuetudinis*»¹⁹⁰, il re riportò intrinseci ed estrinseci «ad unitatis et tranquillitatis

¹⁸⁶ *Ibidem*, n. 946, p. 986: «Deus iudex iustus, fortis et longanimis omnes secundum sua merita iudicans, superbientem illum, qui dum ante sue tronum clementie se gloria et honore sublimatum conspiciens, sedem suam ab aquilone, ut esset Altissimo similis, ponere cogitavit, de altis celorum fastibus ad inferiora terre in obprobria a senpiterna demergens, ipsum omni gratia et spe misericordie condigne privando, eum duxit eternalibus ultionibus exponendum. Sic et ad presens iustitiam respiciat et equitatem videat ipse celestium, terrestrium et infernorum dominus, qui novit occulta cordium et ante cuius tribunal omnis calumpnia cessat et veritas nullis nequitie tenebris obscuratur. Deponat et nunc de sede potentem, qui temptavit et exacerbavit ipsum et concitavit eum in iram, perdat eum qui mala querit, det illi qui ostinato animo viam innocentie refugit et gloriatur in malitia, obprobrium senpiternum. Paciat in eo iudicium conscriptum et sit gloria omnibus sanctis eius».

¹⁸⁷ *Ibidem*, n. 915, p. 931.

¹⁸⁸ *Ibidem*, n. 768, p. 758: «Ex quo rei publice curam adsumpsimus divina iubente clementia, sedatis discordiis, que per Alamannie partes inimico pacis pullulaverant operante, in Italiam accedere festinavimus».

¹⁸⁹ *Ibidem*, n. 716, p. 701: «Ad gubernationem sacri Romani imperii divina nobis provectis potencia, ad quietem et pacem cunctorum subditorum nostrorum collatas undique reformandas cura sollicita nos astringit et dies vigiles et noctes insompnes deducimus et labores continuos portamus, ut vim et momentum Regis pacifici assumentes eiusdem pacis dulcedine epulemur famelicos Deo propicio nostros subditos universos».

¹⁹⁰ *Ibidem*, n. 653, p. 622: «ipsam civitatem et cives ipsius ad concordiam et pacem et unionem

federa», «more patris et mediatoris pacifici»¹⁹¹ in tutta la Lombardia, intendendo proseguire con la stessa azione in Toscana¹⁹². Le città italiane senza opporre resistenza si sottomisero a questo potere pacificatore, «sicut etiam debuerunt»¹⁹³, riconoscendo un'autorità che, in ogni caso, non poteva essere negata, dato che era stata la divina provvidenza ad affidare a Enrico la difesa della *res publica*: «rei publice tuitionem divina influenza nobis disposuit committendam»¹⁹⁴.

Tuttavia, secondo quanto riportato nelle arenghe delle sentenze, a un certo punto, alcuni signori e città, non comprendendo il valore della missione divina affidata all'imperatore, si opposero al disegno regio. A quel punto, Enrico fu costretto ad assumere il ruolo del sovrano giudice, intento a punire le colpe dei peccatori e a premiare i meriti dei giusti, per riportare la giustizia in Italia:

«Confundantur superbe agentes et iniqui conturbentur et erubescant, dum preponderantia eorum peccata, quibus iram meruerunt, appensa in statera iusticie ipsos trahunt in maledictionis profundum et faciunt gentibus in derisum. Sicut cera fluit a facie ignis, sic pereant peccatores pertinaces in malo, exultent iusti in conspectu Dei et in letitia delectentur, habentibus virtute premium et culpa supplicium transiens posteris in exemplum ex ore sedentis in throno iusto iudicio procedente»¹⁹⁵.

reducere et de salute et statu pacifico ibidem providere»; *ibidem*, n. 689, p. 656: «dudum siquidem, postquam ad Italie partes Deo duce pervenimus, ad hoc studia nostra convertimus et ad hoc precipue regalis sollicitudo providit, ut quibuscumque partialitatum et discordiarum erroribus, quos per totius Lombardie partes dispendiose pululare conspeximus, falce rectitudinis et mansuetudinis quasi totaliter amputatis, in ipsis Lombardie partibus auctore Deo bonum pacis, caritatem, unitatem et concordiam nutriremus».

¹⁹¹ *Ibidem*, n. 689, p. 656: «dudum siquidem, postquam ad Italie partes Deo duce pervenimus, ad hoc studia nostra convertimus et ad hoc precipue regalis sollicitudo providit, ut quibuscumque partialitatum et discordiarum erroribus, quos per totius Lombardie partes dispendiose pululare conspeximus, falce rectitudinis et mansuetudinis quasi totaliter amputatis, in ipsis Lombardie partibus auctore Deo bonum pacis, caritatem, unitatem et concordiam nutriremus, extrinsecos cum intrinsecis more patris et mediatoris pacifici reducendo. Sicque eiusdem Lombardie civitates castra et terre huiusmodi salutiferos actus nostros salubriter cognoscentes ac pensantes ex hiis eis posse fructum honoris et comodi provenire, votiva pace et tranquillitate preceptis nostris ac dicti imperii mandatis et beneplacitis, sicut etiam debuerunt, se totaliter submiserunt».

¹⁹² *Ibidem*, n. 768, p. 758: «et per Dei gratiam universa Lombardie et civitatibus et comunitatibus eiusdem ad pacis reductis concordiam et extrinsecis exulibus cum intrinsecis compacatis, et aliquibus ex dictis civitatibus postea coerrantibus emendatis, disposueramus Tusciam proficisci. (...) A clamationibus etiam et a lacrimationibus multorum ex ipsis terris exulum nostra excitabatur intentio mensque regalis et animus cura vigili non cessabant, ut universam prefatam Tusciam dictis exstirpatis erroribus et discordiis ad pacis federa restaurare possemus et universis de Italia nostris et Romani imperii fidelibus pacis et unitatis federe congaudentibus, et iustitie constantis exhibitione Romanum fulgeret imperium et regalis maiestas ad sacrarum susceptionem infularum Romam progredi quieto animo cum Dei auxilio obiectis obstilitatis valeret conatibus».

¹⁹³ *Ibidem*, n. 689, p. 656.

¹⁹⁴ *Ibidem*, n. 982, p. 1017.

¹⁹⁵ *Ibidem*, n. 916, p. 933.

Così, in base a quanto si può ricavare dai testi delle condanne, Enrico intendeva presentare la propria autorità come quella di un sovrano misericordioso sempre disposto alla clemenza – «mansuetudo imperialis»¹⁹⁶; «clementer et misericorditer, quod semper in corde gerimus»¹⁹⁷ – e costretto a emettere punizioni severe a causa della perseveranza nel male dimostrata dai ribelli.

Gli atti di cui città e signori erano accusati si configuravano come crimini «gravia et enormia»¹⁹⁸ compiuti contro e «in grave scandalum»¹⁹⁹ della *regia maiestas*. In senso ampio, il sovrano imputava ai ribelli di aver agito «contra iuramentum fidelitatem»²⁰⁰, rivelandosi ingrati²⁰¹ e rendendosi colpevoli di lesa maestà²⁰². Il riferimento alla legge romana permise di inquadrare il crimine all'interno di categorie giuridiche note, che, insieme ad altre norme di diritto comune, costituivano la base per l'incriminazione:

«ipse Tebaldus commisit et fecit contra nostram regiam maiestatem et quod incidit in crimen legis Iulie maiestatis et legis Corneliae de sicariis et aliarum plurium legum et iurium comunium»²⁰³.

Nello specifico, l'elenco delle accuse è complessivamente composto da atti rivolti a contrastare la riforma attuata da Enrico in Italia: «disturbatores fuerunt reformationis totius status provincie Lombardie»²⁰⁴. Innanzitutto, erano azioni dirette a rompere la pace instaurata al passaggio del re:

Sentenza contro i ribelli cremonesi e Guido della Torre del 10/05/1311: «violatores et fractores fuerunt pacis et concordie facte et etiam sacramento eorum firmate, expellendo de civitate Cremonae illos concives suos, qui per sententiam nostram et de voluntate ipsorum in dictam civitatem Cremonae fuerant restituti»²⁰⁵

¹⁹⁶ *Ibidem*, n. 915, p. 931.

¹⁹⁷ *Ibidem*, n. 689, p. 658.

¹⁹⁸ *Ibidem*, n. 631, p. 591.

¹⁹⁹ *Ibidem*.

²⁰⁰ *Ibidem*, n. 653, p. 622.

²⁰¹ *Ibidem*, n. 584, p. 540: «ex causa ingratitude»; mentre i Bresciani sono descritti «immemores et ingrati»: *ibidem*, n. 689, p. 657.

²⁰² Sul concetto giuridico di lesa maestà, si vedano M. Sbriccoli, *Crimen lesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974; J. Chiffolleau, *Le crime de majesté, la politique et l'extraordinaire: note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVII^e siècle français et sur leurs exemples médiévaux*, in *Les procès politiques: (XIV^e - XVII^e siècle)*, a cura di Y.-M. Bercé, Roma 2007, pp. 577-665.

²⁰³ *Ibidem*, n. 653, p. 623.

²⁰⁴ *Ibidem*, n. 631, p. 591.

²⁰⁵ *Ibidem*.

Sentenza contro i ribelli cremonesi e Guido della Torre del 10/05/1311:	«violatores et fractores fuerunt pacis et concordie facte et etiam sacramento eorum firmate, expellendo de civitate Cremonae illos concives suos, qui per sententiam nostram et de voluntate ipsorum in dictam civitatem Cremonae fuerant restituti» ²⁰⁶
Sentenza contro Tebaldo Brusati del 20/06/1311:	«nam contra (...) ipsam pacem venit tractando et ordinando in ipsa civitate, quod pars tunc intrinseca dicte civitatis, cum qua ipsa pax firmata extiterat, iurata atque promissa, violaretur in totum et quod ipsa pars tunc intrinseca expelleretur de civitate predicta» ²⁰⁷
Sentenza contro Brescia del 02/10/1311	«concives eorum (...) de civitate expellendo» ²⁰⁸
Sentenza contro Padova del 16/05/1313	«ac etiam promoverunt et induxerunt consiliarios, officiales et homines ipsius civitatis Padue ad expellendum fideles et subditos sive amicos Romani imperii» ²⁰⁹

In questa serie, è da notare la trasformazione dei termini con cui viene definita la parte cittadina contro cui agiscono i ribelli: inizialmente definiti *concives* o *pars intrinseca*, secondo una dimensione cittadina, successivamente gli espulsi furono chiaramente definiti come fedeli e sudditi dell'impero, rivelando un collegamento a dinamiche di livello superiore.

Inoltre, le rivolte andavano a colpire il funzionamento stesso del governo regio, smantellando il sistema vicariale rimpiazzato da autorità nominate dalle città. A Cremona in seguito al tumulto fu espulso il vicario²¹⁰, e lo stesso avvenne a Parma e Reggio²¹¹; Brescia e Cremona posero come «capita et rectores» ribelli, banditi e nemici dell'impero²¹², mentre a Padova il vicario nominato dal re fu deposto da quell'ufficio, per essere poi eletto come rettore cittadino, «contra honorem nostrum et tocius romani imperii»²¹³. Anche Roberto d'Angiò fu accusato di essersi intromesso nel dominio

²⁰⁶ *Ibidem*.

²⁰⁷ *Ibidem*, n. 653, p. 622.

²⁰⁸ *Ibidem*, n. 689, p. 657.

²⁰⁹ *Ibidem*, n. 982, p. 1019.

²¹⁰ *Ibidem*, n. 631, p. 591: «tumultum in dicta civitate Cremonae contra vicarium, qui ibi pro nostra regia maiestate erat, ipsum inde tractate, dolose et appensate expellentes».

²¹¹ *Ibidem*, n. 768, p. 759: «nostrum etiam expellendo vicarium de regimine dicte civitatis Parme dicteque civitatis Regii regimen».

²¹² *Ibidem*, n. 689, p. 657: «rebelles, bannitos etiam et hostes nostros et imperii receptando et de ipsis in nostram et imperii iniuriam aliquos ipsorum rectores et capita faciendo» e nella sentenza contro Firenze è riportato che: «Rainerium Maringnani de Bondemontibus concivem ipsorum in potestatem et rectorem dictis Cremonensibus tunc nostris rebellibus concesserunt, ad eorum regimen ipsum personaliter transmittendo», *ibidem*, n. 716, p. 702.

²¹³ *Ibidem*, n. 982, p. 1018.

imperiale, occupando «nequiter»²¹⁴ numerosi centri della Lombardia. Oltre a ciò, gli imputati cercarono di espandere la rivolta, incitando la gente a opporsi all'impero, come fece Tebaldo Brusati²¹⁵, oppure sovvenzionando la rivolta come nel caso di Firenze con Brescia²¹⁶, o ancora, fatto ancora più grave, stipulando la lega, *societas* e *coniuratio* contro Enrico²¹⁷.

3. Questo sistema di accuse, centrato sull'opposizione alla sovranità imperiale e al suo progetto di riforma pacificatrice del *regnum italicum*, non fu l'unica, né la più grave colpa imputata ai ribelli; fu la loro decisione di sottrarsi alla giustizia del sovrano a provocare la reazione forte che seguì. Questo dato è reso evidente dalla struttura stessa del testo delle sentenze. Infatti, gli scritti sono così ripartiti: dopo il racconto dei fatti e l'elenco delle accuse, ogni volta Enrico dichiarava di essersi dimostrato disponibile a usare clemenza e misericordia²¹⁸; a questa proposta però gli imputati opposero sempre il rifiuto a presentarsi in giudizio, rimanendo contumaci; è solo a questo punto che, considerando gli accusati come rei confessi, il re procedette all'elenco delle pene. Quindi, fu il rifiuto di sottomettersi al giudizio della corte del re che non potè essere tollerato. Così, «volentes igitur morem regere iusti regis»²¹⁹, per terrificare gli altri con l'esempio, Enrico fu costretto a intervenire, trasformandosi in giudice severo.

Secondo gli studi di Adriana Campitelli²²⁰, il testo giustiniano permette di riconoscere due fasi nella storia del processo romano *inaudita parte*. Nella prima, quando il magistrato era considerato come un arbitro il cui compito era dirimere le liti in base agli interessi in contrasto tra le parti, non era possibile una trattazione unilaterale delle cause; fu solo quando il giudice iniziò a «contrapporsi alle parti stesse come organo del potere pubblico, espressione della *iurisdictio* sovrana»²²¹ che, superando la soluzione equitativa, divenne possibile proseguire il giudizio in assenza di una parte. D'altro canto,

²¹⁴ *Ibidem*, n. 946, p. 985.

²¹⁵ *Ibidem*, n. 653, p. 623.

²¹⁶ *Ibidem*, n. 716, p. 702.

²¹⁷ *Ibidem*, n. 716 p. 702, n. 916 p. 934, n. 982, p. 1018, n. 946, p. 985.

²¹⁸ Così a Brescia: *ibidem* n. 689, p. 658.

²¹⁹ *Ibidem*, n. 768, p. 760.

²²⁰ A. Campitelli, *Premesse a uno studio sulla contumacia nel processo intermedio*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 59-72.

²²¹ *Ibidem*, p. 61.

il diritto germanico, secondo cui «l'invito a comparire diviene (...) un vero e proprio ordine del soggetto investito di poteri pubblici che intima alla parte di obbedire»²²², prevedeva la costante condanna del contumace. In queste condizioni, infatti, il potere sovrano – custode della pace, come rileva la Campitelli – non potendo comporre la lite, doveva fare ricorso al proprio potere di banno per ristabilire l'ordine contro il soggetto che, sottraendosi al giudizio, si poneva fuori dalla legge.

Il diritto comune assunse elementi di entrambe le tradizioni, sfumandone i contorni nella complessa evoluzione del processo. In un contesto fluido, Enrico fece propri vari strumenti che derivavano da diverse tradizioni. Innanzitutto, bisogna rilevare che, nei casi che stiamo analizzando, giudice e accusa coincidevano: era il sovrano in quanto potere pubblico ad agire contro chi voleva sovvertire l'ordine. Quindi, uno dei riferimenti di Enrico va certamente ricercato in quella seconda fase del diritto romano, quando divenne possibile per il giudice, organo del potere pubblico, definire il processo in assenza di una parte. Oltre a questo, però, altri elementi sono sicuramente riconducibili alla tradizione germanica, che considerava il processo come «mezzo di pacificazione più che di decisione»²²³, e che riteneva quindi l'assenza di una parte come atto di ribellione e come strumento per sottrarsi a una sfida, confessione quindi di una posizione di torto.

«Alioquin pro confessis et convictis haberentur de predictis omnibus et singulis predictorum et tamquam confessi et lege convicti condemnarentur ac etiam bannirentur. Citantes etiam eosdem per idem preconium et edictum, quod certo alio termino post edictum peremptorie decurrendo in curia nostra per dictum eorum syndicum legitime et peremptorie comparere deberent, predicta exbannimentum et sententiam audituri. In quibus terminis comparere contumaciter contempnentes contumacias contumaciis et inobedientias inobedientiis cumularunt»²²⁴;

«Alioquin a dictis terminis inantea pro confessis et legitime convictis haberentur et singulis predictorum et tanquam legitime convictos et confessos ex predictis dapnaremus et exbanniremus eosdem»²²⁵.

Quindi, rifiutando di comparire in giudizio, gli accusati impedivano al giudice, e accusatore, di raggiungere la piena e provata conoscenza del caso. Si trattava sicuramente di un metodo per impedire il proseguimento del processo, ma anche di un modo per negare le accuse e le pretese dalla controparte, rifiutando l'autorità del tribunale e il suo potere giurisdizionale.

²²² *Ibidem*, p. 66.

²²³ *Ibidem*, p. 68.

²²⁴ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 716, p. 703, nella sentenza emanata contro Firenze.

²²⁵ *Ibidem*, n. 768, pp. 759-760.

4. Di fronte a un simile comportamento processuale, Enrico intese porre dei chiari limiti al ricorso alla contumacia – «ne de ipsorum contumacia valeant gloriari»²²⁶; «quia sicut in contumacia persistentibus severos nos esse convenit, sic humiliatis et penitentibus locum venire negare non possumus»²²⁷ – e decise di procedere alla sentenza in assenza degli imputati, ricorrendo al concetto di *notorium e publica fama*²²⁸:

Sentenza contro i ribelli cremonesi e Guido della Torre del 10/05/1311:	«super quibus omnibus criminibus et offensis citati et requisiti per vicarium nostrum venire contumaciter contempserunt, eorum delicta et crimina, que tamen notoria sunt et nulla possunt tergiversatione cellari, ipsorum fuga et absentia confitendo et se in bannis incurrere permettendo, que omnia suadente iustitia absque gravi scandalo nostro et totius imperii dissimulare nequimus» ²²⁹ ;
Sentenza contro Tebaldo Brusati del 20/06/1311:	«Item plura alia tractavit et ordinavit contra nos et gentem nostram, que notoria sunt et que per ordinem scribere longum esset. Propter que omnia certum est et notorium, quod ipse Tebaldus commisit et fecit contra nostram regiam maiestatem et quod incidit in crimen legis Iulie maiestatis et legis Cornelle de sicariis et aliarum plurium legum et iurium comunium» ²³⁰ ;
Sentenza contro Lucca, Siena, Parma e Reggio dell'11/04/1312:	«per publica et notoria relatione (...); Et licet hec omnia et alia per universas Lombardie et Tuscie partes fama notoria divulgaret» ²³¹ ;
Sentenza contro le città toscane del 23/02/1313:	«hec adeo notoria essent, quod nulla tergiversacione celari valerent» ²³² ;
Sentenza contro Padova del 16/05/1313:	«Nos vero cupientes scire, utrum clamor ille notorius adimpletus esset operibus sic nefandis, de predictis et super predictis ex nostro voluimus officio diligenter inquirere veritatem. Et commissione predictorum reatum testibus omni exceptione maioribus notoria legitime comprobata, de consilio nostrorum iudicum pronuptiatum fuit solepniter, crimina supradicta in inquisitione formata contra eos contenta et quodlibet eorundem notorie fore et esse perpetrata seu commissa per comune et civitatem Padue et homines Paduanos in ipsa inquisitione contentos et quemlibet eorundem, et ita per patentem» ²³³ .

²²⁶ *Ibidem*, n. 716, p. 703.

²²⁷ *Ibidem*, n. 691, p. 663.

²²⁸ Sulla rilevanza giuridica della fama si vedano, M. Vallerani, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo Medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp. 93-112; *Fama : the politics of talk and reputation in medieval europe*, a cura di T. Fenster e D. L. Smail, Ithaca and London 2003; F. Migliorino, *Fama e infamia : problemi della societa medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.

²²⁹ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 631, p. 592.

²³⁰ *Ibidem*, n. 653, p. 623.

²³¹ *Ibidem*, n. 768, p. 759.

²³² *Ibidem*, n. 916, p. 934.

²³³ *Ibidem*, n. 982, pp. 1018-1019.

Come rilevato di recente da Massimo Vallerani, a partire dall'età di Innocenzo III, il *notorium* divenne «una tipologia di fatto auto-dimostrato che solleva il giudice da altri accertamenti. Il *notorium facti* diventa una forma di prova che non necessita del processo»²³⁴. Allo stesso modo, anche la *publica fama* servì per provare con evidenza ciò che in altri contesti sarebbe rimasto incerto. Così, ricostruendo il lessico usato dall'imperatore – *notorium, publica fama, scandalum, enormia* –, si può notare che esso rinvia a una ricca tradizione culturale e giuridica di matrice ecclesiastica, in cui l'uso di quei termini specifici permettevano di creare un contesto di libertà d'azione a disposizione del giudice, all'interno di procedure fisse.

Così, Enrico usò in maniera sempre più precisa i termini della procedura che permetteva, congiungendo rifiuto della contumacia e uso del *notorium*, di condannare i ribelli definitivamente e in un lasso di tempo ristretto. A partire dal dicembre 1311, nel testo delle sentenze si trovano riferimenti espliciti alla procedura usata da Enrico, per cui l'imperatore dichiarava di aver citato in giudizio gli accusati, atteso la loro comparsa, riscontrata l'assenza e rinviato i termini. A quel punto, confermata la volontà degli imputati di rimanere contumaci, gli accusati venivano considerati colpevoli e confessi. Nella sentenza contro le città toscane dell'aprile 1312, Enrico afferma di aver fatto *inquirere* sulle accuse, nonostante la pubblica fama, «*divinum sequentes exemplum*»²³⁵. Circolava quindi la convinzione che la clemenza, e in qualche misura anche la correttezza formale del diritto, richiedessero di non procedere in assenza dell'accusato e senza un processo probatorio. Tuttavia, dato che gli accusati non si curarono di comparire in giudizio, nonostante la seconda sollecitazione e il rinvio del termine, Enrico aveva il diritto e il dovere di procedere alla sentenza per non lasciare i crimini impuniti.

Inoltre, il 2 aprile 1313, con l'emanazione delle note *Constitutiones pisanae*²³⁶, l'imperatore stabilì che in caso di lesa maestà si potesse procedere con processo sommario²³⁷, proprio per impedire che l'assenza dei ribelli ritardasse la sentenza.

²³⁴ M. Vallerani, *Modelli di verità: le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge: études*, a cura di C. Gauvard, Roma 2008, pp. 123-142.

²³⁵ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 768, p. 759.

²³⁶ Si veda D. Quaglioni, "*Fidelitas habet duas habenas*". *Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, Giorgio, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 381-396.

²³⁷ *Ibidem*, nn. 929-930, pp. 965-966: «per accusationem vel inquisitionem seu denuntiationem summarie».

L'Edictum de crimine laesae maiestatis – incorporato presto nel *Corpus iuris civilis* – prevedeva che, se l'accusato si fosse rifiutato di comparire in giudizio, si procedesse come se l'imputato fosse presente e la lite fosse stata «legitime contestata». Nello stesso giorno, Enrico emise la *Declaratio qui sit rebellis* con cui definì, appunto, chi dovesse essere considerato ribelle – cioè chi «publice vel occulte» agisse contro l'impero – e, togliendo qualsiasi garanzia di legge nei confronti degli accusati, sancì che gli infedeli e ribelli potessero essere puniti anche in assenza della sentenza o prima della sua emissione, poiché gli «acta prava malorum» più che i «verba sententiarum» li rendevano meritevoli della pena²³⁸.

5. Le pene inflitte ai ribelli riguardavano sia i diritti reali, di proprietà, sia i diritti pubblici. Innanzitutto, i beni dei condannati erano confiscati dalla camera regia, i debiti verso di loro erano annullati, e in alcuni casi a questo si sommò l'imposizione di una pena pecuniaria. La punizione prevedeva inoltre l'uscita dalla protezione imperiale – in modo che chiunque potesse offendere impunemente un condannato – e in alcuni casi anche la condanna a morte. I ribelli inoltre erano banditi dalle loro città e dalle terre imperiali, mentre i rettori dei centri in rivolta e i giurisperiti che li lavoravano furono dichiarati «infami et intestabiles», e privati quindi del loro ufficio. Per quanto riguarda le città, esse perdevano ogni genere di privilegio detenuto: erano private degli statuti, simbolo e strumento di autonomia, e furono condannate alla distruzione delle mura e delle fortificazioni di difesa²³⁹; a Padova fu revocata la *licentia doctorandi*. Le città soggette al dominio di Roberto d'Angiò furono sciolte da qualsiasi vincolo all'obbedienza.

Questa è la sorte che toccò ai ribelli. Vediamo ora alcuni casi in cui Enrico riuscì ad evitare lo scontro aperto e contrattò forme e limiti del potere imperiale sulle città.

²³⁸ *Ibidem*, nn. 931-932, pp. 966-967.

²³⁹ Un caso a parte è rappresentato da Brescia, che, forse per l'imposizione della mediazione del cardinale Fieschi subì pene più lievi: *ibidem*, n. 689, pp. 655-660. Il cardinale fece in modo che Enrico garantisse la vita e diritti di proprietà a tutti i Bresciani, e condizioni rigorose per la città: il mantenimento delle mura e delle torri, l'annullamento di ogni privilegio, la confisca dei pedaggi e l'imposizione di una sanzione pecuniaria. A questo proposito è da notare l'esistenza di una sentenza contro Brescia, incompleta, che non ebbe mai valore legale, probabilmente perchè non accettata dal Fieschi: *ibidem*, n. 691, pp. 660-665.

Le riforme cittadine tra rivolte e contrattazioni: i casi di Padova, Vicenza e Genova

1. Dopo lunghe riflessioni, all'inizio del 1311 Padova decise di inviare a Milano, alla corte del re, due suoi rappresentanti – Antonio di Vigodarzere e Albertino Mussato – per trattare un accordo. La città in quel momento era abbastanza forte per poter avanzare richieste a Enrico e per porre di fatto dei limiti al suo potere; la *Historia Augusta* del Mussato e la cronaca del Ferreto riportano gli esiti delle trattative, illustrando una serie di patti molto favorevoli per la città, che avrebbe visto confermati leggi e statuti e inoltre avrebbe mantenuto il governo su Vicenza²⁴⁰, sottomessa a partire dalla scomparsa degli Ezzelini. In cambio, Padova era tenuta a versare un censo di 15.000 fiorini ogni anno, un esborso di 60.000 e ogni cinque mesi 5.000 fiorini per lo stipendio del vicario imperiale. A questo prezzo, nonostante le libertà garantite nel patto, il comune rifiutò l'intesa e negò l'invio di nuovi ambasciatori ad Enrico.

Fallito il tentativo di accordo, durante il periodo delle ribellioni lombarde, Enrico decise di intervenire anche nella Marca, inserendosi nei conflitti che ormai da lungo tempo pesavano su quell'area. L'occasione per affermare la presenza imperiale sulle importanti città della regione fu offerta a Enrico dai Vicentini che, desiderosi di riconquistare l'indipendenza dopo anni di dominazione padovana, reclamarono l'appoggio del sovrano per cacciare i governanti. Enrico decise di accettare la richiesta e inviò a Verona il vescovo di Ginevra, affinché dirigesse l'azione²⁴¹. Già il 15 aprile 1311 gli estrinseci e le truppe inviate da Enrico entrarono in città e cacciarono in breve i Padovani.

Assunto così il potere in città, Enrico tentò di instaurare sul centro un forte governo e, riaffermando le prerogative regie, inaugurò una politica pacificatoria che riproponesse, adattate alla situazione locale, le clausole dei precedenti atti di pace. Il 9 giugno 1311 il sovrano emanò un provvedimento per cui dovevano essere restituiti ai Padovani i beni espropriati in occasione dei tumulti del 15 aprile, e allo stesso tempo ai Vicentini dovevano essere restituiti i possessi che detenevano in Padova e sequestrati nella medesima occasione. Questa politica tesa alla pacificazione delle parti secondo l'ideale

²⁴⁰ *Historia Augusta XVI libris*, in RIS X, a cura di L. A. Muratori, Mediolani 1727, p. 348 e *Le opere di Ferreto de' Ferreti Vicentino* (Vol. 1-3), a cura di C. Cipolla, Roma 1908 – 1920, pp. 324.

²⁴¹ È da notare come ancora una volta il compito di gestire situazioni di conflitto, in cui fosse richiesto di rinunciare all'ideologia monarchica dell'*unitas*, sia stato affidato da Enrico a un'autorità ecclesiastica, la cui tradizione poteva fornire strumenti adatti a rivestire un simile compito.

imperiale – poichè «deceat maiestatem regiam causas, que dissensionum et errorum inter fideles imperii producere poterunt discrimina, diligenti sollicitudine remove ac pacifico statui commendare»²⁴² – non piacque a Vicenza, che cercava in Enrico un alleato nel conflitto contro Padova.

In ogni caso, la perdita di Vicenza aveva indebolito molto la posizione di Padova, che l'8 maggio prestò formale atto di sottomissione al re. In cambio di questo riconoscimento ufficiale, la città ottenne un provvedimento datato 9 giugno, in cui Enrico affrontò la questione della nomina dei vicari imperiali²⁴³. Al centro fu garantita la possibilità di intervenire nella scelta dell'ufficiale regio, per cui ogni sei mesi, per i sei anni successivi, il comune avrebbe comunicato al re i nomi di quattro candidati al titolo, tra i quali il sovrano avrebbe scelto il proprio rappresentante, proclamato poi ufficialmente dal vescovo di Padova, che ne avrebbe ricevuto il giuramento. A fronte di questa concessione, la città avrebbe versato alla camera regia un tributo annuo di 20.000 fiorini. Il consiglio padovano questa volta approvò il trattato, costretto dai nuovi rapporti di forza. Fu proprio la nuova autonomia di Vicenza che, indebolendo Padova, rese possibile questo accordo con Enrico, ponendo entrambi i contraenti nella necessità di trovare un accordo.

D'altro canto, Vicenza, sottomessa all'impero, fu dotata di un governo regio che non offrì alcun margine di autonomia alla città neo-“liberata”. Fu nominato un vicario affiancato da un consiglio i cui poteri si limitavano all'approvazione delle delibere promosse dall'alto; inoltre, sotto il governo del secondo vicario, Aldrighetto da Castelbarco²⁴⁴ – che governò tra luglio 1311 e gennaio 1312 dopo quattro mesi di potere di Vanni Zeni Lanfranchi di Pisa – furono anche riformati gli statuti, unico caso in cui si è conservata la legislazione emanata sotto il governo di Enrico VII. Con questa revisione, il vicario intese riorganizzare la città affidando gran parte del potere a famiglie aristocratiche. La novità di questi statuti, infatti, sta proprio nella riammissione nelle fila dei *cives* dell'aristocrazia, reintegrata così nel sistema di governo, conformemente alla

²⁴² MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 627, p. 588.

²⁴³ *Ibidem*, n. 626, pp. 587-588.

²⁴⁴ Si veda la voce Castelbarco, Guglielmo di, a cura di E. Occhipinti, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, 21, Roma 1978. L'intera famiglia dei di Castelbarco si mantenne fedele negli anni alla dinastia lussemburghese, fino ai tempi di Giovanni di Boemia, che affidò a Guglielmo di Castelbarco il vicariato su Bergamo: si veda oltre, nel capitolo *Giovanni di Boemia: sperimentazioni per un regno in Lombardia tra iniziative cittadine e progetti sovrani*, al paragrafo *Le forme di trasmissione del potere e la qualità del dominio sulle città*.

tradizione imperiale di ammissione di tutte le forze cittadine alla gestione del centro: «habeantur et reputentur pro civibus civitatis Vincencie ac si in civitate habitarent et admittantur ad omnes honores et factiones»²⁴⁵.

Presto quindi avvenne la rottura tra Enrico e i Vicentini, delusi nelle speranze di ottenere sostegno contro Padova e autonomia di governo; la città tentò una rivolta contro il vescovo Aimone, ancora presente in città, e si rifiutò di versare lo stipendio al castellano²⁴⁶. Poco tempo dopo, chiudendo in maniera definitiva la questione dell'autonomia di Vicenza, all'inizio del 1312 Enrico affidò il titolo vicariale e quindi stabilmente il governo a Cangrande, sancendo così la soggezione di Vicenza, liberata da Padova, agli Scaligeri²⁴⁷.

Il rapporto di Enrico con queste due città mostra in maniera molto netta l'adattamento delle politiche imperiali ai rapporti di forza creatisi nella Marca: la potente Padova, per quanto meno incline a un'alleanza con l'impero, godette di condizioni di governo molto vantaggiose rispetto a quelle imposte alla fedele ma instabile Vicenza, che aveva cercato sin dal principio il sostegno di Enrico. Negli stessi anni, gli avvenimenti genovesi, di poco successivi, dimostrano chiaramente come il sovrano non fosse più in grado, dopo l'esplosione delle rivolte, di imporre il proprio volere ai sudditi, ma fosse costretto a contrattare il potere con le autorità locali.

2. La storiografia ha interpretato il caso di Genova in modi contrastanti, presentando l'azione dell'imperatore nel capoluogo ligure come un esempio della forza del sovrano o

²⁴⁵ *Volumen Statutorum Communis Vincencie 1311*, in BBV, ms. G. 22.8.4, f. 50v. Inoltre, in quello stesso periodo a Vicenza fu promossa la serrata del maggior Consiglio sul modello del provvedimento adottato a Venezia nel 1297: G. Cracco, *Da comune di famiglie a città satellite (1183-1311)* e G. M. Varanini *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404)*, in *Storia di Vicenza*, II, *L'età medievale*, a cura di G. Cracco, Vicenza 1988, rispettivamente a pp. 73-138 e pp. 139-245. Sulla serrata del maggior Consiglio di Venezia si vedano *Tra Venezia e terraferma: per la storia del Veneto regione del mondo*, a cura di G. Cracco, F. Scarmoncin, e D. Scotto, Roma 2009. Sulla storia di Venezia si vedano almeno E. Crouzet Pavan, *Venezia trionfante: gli orizzonti di un mito*, Torino 2001; E. Crouzet Pavan *Sopra le acque salse: espaces, pouvoir et societe a Venise a la fin du Moyen Age: espaces, pouvoir et societe a Venise a la fin du Moyen Age*, Roma 1992.

²⁴⁶ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 654, p. 624.

²⁴⁷ Cangrande entrò a Vicenza l'11 febbraio 1312. Dopo aver assunto ufficialmente il potere, lo Scaligero convinse il maggior Consiglio ad affidargli l'*arbitrium*, secondo il modello di autorità esercitata su Verona; si veda G. Sandri, *Il vicariato imperiale e gli inizi della Signoria Scaligera in Vicenza*, in «Archivio veneto», serie 5, 12 (1932), pp. 73-128. Inoltre, il vicario nominò Federico della Scala come potestà comunale.

come una chiara dimostrazione della debolezza imperiale in seguito agli attacchi dei ribelli. Quest'ultima immagine è quella proposta dal Bowsky nel 1960, che sottolineò l'elemento di contrattazione da cui nacque il potere regio a Genova: «the Genoese act resulted from weeks of discussion and negotiation between the emperor-elect and his Genoese subjects, and not from a unilateral ukase»²⁴⁸, fatto che indicava una innegabile fragilità delle posizioni imperiali. D'altro canto, Cognasso mostra una figura completamente diversa, un imperatore potente in grado di portare avanti i propri progetti e che, nonostante le necessarie contrattazioni con la città, «era giunto ad ottenere ciò che voleva»²⁴⁹. Il recente lavoro di Giovanna Petti Balbi, presentato in occasione del convegno *Enrico VII di Lussemburgo e gli Astigiani*, insiste invece sulla forza dimostrata dalla città, vera promotrice della riforma²⁵⁰. Infatti, secondo questa analisi, l'esperimento istituzionale applicato a Genova non derivava da un'iniziativa del sovrano, ma da un'offerta promossa dai Genovesi, che per la prima volta nella loro storia decisero di ricorrere a un signore straniero per ottenere la pacificazione cittadina.

In sostanza, la questione principale dibattuta dalla storiografia riguarda la comprensione dei rapporti di forza tra città e sovrano, a confronto con la situazione dell'inverno 1310-1311. Tale confronto va condotto su due temi principali: l'uso del riferimento alla pace e le modalità usate per riformare la città.

La pacificazione mantenne un posto centrale nella promozione dell'intervento regio. Fu infatti «pro mantenendo statu pacifico et iustitia in civitate et districtu Ianue»²⁵¹ che Opezzino Spinola propose di affidare a Enrico la completa giurisdizione, *potestas* e *dominium* sulla città. E nelle parole di Enrico stesso contenute nell'atto di accettazione della signoria, la città richiese l'intervento del sovrano, perché «ante suum discessum predictam civitatem poneret in statu pacifico, iusto et equo»²⁵². Sul piano pacificatorio Enrico non intervenne come aveva fatto precedentemente in Lombardia; non emise alcun provvedimento a favore della riconciliazione delle parti né per il rientro degli esuli dato che, nel nuovo contesto di guerra, il fuoriuscitismo cittadino si stava accavallando

²⁴⁸ Bowsky, *Henry VII* cit., p. 133.

²⁴⁹ Cognasso, *Arrigo VII* cit., pp. 234-236.

²⁵⁰ L'intervento *La signoria di Enrico VII a Genova* è stato presentato in occasione del convegno internazionale *Enrico VII di Lussemburgo e gli Astigiani. Finanza e politica imperiale in Italia al principio del Trecento*, (Asti 6-8 ottobre 2011). Gli atti sono in corso di stampa.

²⁵¹ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 705, p. 682.

²⁵² *Ibidem*, n. 706, p. 682.

progressivamente con l'opposizione all'impero. L'imperatore non rinunciò tuttavia a sottolineare la necessità di un potere pacificatore, in virtù della quale poté intervenire nella gestione delle istituzioni cittadine. Nel documento del 21 novembre, quando Enrico accettò formalmente l'autorità su Genova, l'imperatore espose chiaramente il legame che univa pace e riforma istituzionale:

«Et quia materiam dissensionum atque odiorum in civitate predicta esse dicebant regimen civitatis et custodiam castrorum sive municionum, consulebant multi, quod hec erat sola via pacis reformande et iusticie conservande, si prefatus dominus rex acciperet dominium civitatis et tocius districtus et si castra et municiones faceret custodiri, sicut sue prudentie videretur»²⁵³.

In queste righe il sovrano mise in luce il nesso esistente tra la conservazione di pace e giustizia e la promozione di una riforma che affidasse al re il *dominium* sulla città, poiché i conflitti nascevano dal *regimen civitatis*. Per portare avanti quest'opera, Enrico – che «solam pacem civitatis querit et vult»²⁵⁴ – non cercò di imporre unilateralmente una ristrutturazione del sistema politico cittadino, come aveva fatto in Lombardia l'anno precedente, ma richiese la consulenza dei cittadini, domandando «tam a nobilibus quam a popularibus»²⁵⁵ quale fosse il modo più efficace per pacificare il centro. La risposta dei Genovesi fu che l'unica via percorribile era la cessione del *dominium* al re. Si aprirono a quel punto lunghe contrattazioni, per definire la forma e i limiti del potere regio. Il risultato di tali trattative è presentato in un documento del 14 novembre 1311 conservato nel protocollo di Bernardo di Mercato. Secondo un modulo tradizionale, usato anche nei documenti di Enrico ad Asti, durante l'assemblea cittadina in cui il sindaco Gabriele de Gavio prestò giuramento di fedeltà al re, due noti e potenti personaggi – il guelfo Guglielmo Fieschi e il ghibellino Opezzino Spinola – si alzarono e proposero la cessione al re di importanti prerogative: rispettivamente, il primo suggerì di affidare a Enrico la giurisdizione sul centro – «omnimodam potestatem et balliviam sedandi et concordandi ac pacificandi terram predictam»²⁵⁶ – mentre il secondo richiese che gli fosse assegnato il potere di disporre dello stato della città – «omnem iurisdictionem, potestatem et dominium et totum posse civitatis Ianue intus et extra dictam civitatem et omnimodam potestatem et balliviam ordinandi et disponendi de statu civitatis et civium et districtus Ianue, prout dominationi eius placuerit et melius videbitur faciendum. Et quod omnia

²⁵³ *Ibidem*.

²⁵⁴ *Ibidem*, n. 706, p. 683.

²⁵⁵ *Ibidem*.

²⁵⁶ *Ibidem*, n. 705, p. 681.

fortalitia dicte civitatis tam intus quam extra habeat et teneat»²⁵⁷. Avvenne poi un fatto clamoroso: furono posti dei limiti temporali al dominio del re, che, dichiarando di non avere intenzione di ledere la libertà e i privilegi della città²⁵⁸, il 21 novembre 1311 accettò l'autorità concessagli per un periodo di 20 anni. Questo fatto da solo rappresenta una trasformazione radicale del potere del sovrano sui centri italiani; non più carica perpetua e derivante dalla natura stessa dell'autorità imperiale sulle città, ma signoria a tempo, per cui il *dominium* sarebbe tornato nelle mani di Genova passati 20 anni dalla riforma.

Su queste basi, il re stabilì una profonda ristrutturazione del sistema di governo cittadino. Innanzitutto, Enrico pretese che venissero annullati i patti firmati anni prima tra Genova e Carlo II d'Angiò; con la *cassatio* di quelle convenzioni l'imperatore intendeva porre la città sotto la propria unica autorità e inoltre assicurarsi l'appoggio della flotta ligure in caso di necessità²⁵⁹. Per quanto riguarda invece la riforma interna alla città, la forma scelta è quella di un vertice vicariale che avrebbe retto Genova in coabitazione con l'abate del «popolo» – la cui elezione passò nelle mani del vicario – e con il consiglio. Tuttavia, al di là di un'apparente continuità con il metodo usato da Enrico nelle città della Lombardia, il sistema imposto a Genova rivela un'importante novità nel ruolo delle parti all'interno delle istituzioni cittadine. In linea con quello che avvenne quasi due anni dopo a Piacenza, Enrico si allontanò dal progetto iniziale di *unitas* per avvicinarsi alla tradizione affermatasi con le pacificazioni papali duecentesche, riammettendo nel funzionamento istituzionale l'esistenza delle parti, chiamate a convivere in uno stato pacifico, giusto ed equo²⁶⁰. Per la prima volta dall'arrivo di Enrico in Italia, a Genova, riformando il consiglio degli Anziani, il sovrano stabilì che i 24 ufficiali che avrebbero affiancato il vicario nella gestione della città fossero ripartiti equamente tra *nobiles* e *populares*: «vicarius nostre regle maiestatis (...)

²⁵⁷ *Ibidem*, n. 705, p. 682.

²⁵⁸ *Ibidem*, n. 706, p. 683.

²⁵⁹ *Ibidem*, n. 709, p. 689: «maxime pactum illud et conventionem, quod et quam fecerunt Ianuenses prefati cum dicto rege pro se et here dibus suis, quod ad certum terminum post requisitionem dicti regis seu heredum suorum per se vel suum certum nuncium aut litteras promisit dictum comune Ianue, dare galeas a decem usque in centum sufficienter bene armatas in numero, quem dictus rex seu heredes sui requirerent ut dictum est contra quascunque personas, et alia plura, de quibus in hac scriptura specialis mentio non habetur et non obstante quod de eis specialis mentio non fit, volumus et mandamus ipsa omnia esse cassa et irrita».

²⁶⁰ Si veda sopra, nota 134.

habeat et habere debeat usque ad nostrum beneplacitum consiliarios vigintiquatuor, duodecim videlicet ex nobilibus et duodecim ex popularibus civitatis predictae»²⁶¹.

Approfondendo questo discorso relativo alle forme assunte dal governo imperiale sulle città, è importante ora analizzare l'uso che Enrico fece dell'istituto vicariale.

Forme e funzioni del vicariato imperiale

1. Le forme assunte dall'istituto vicariale e i modi di trasmissione del potere nel XIV secolo sono da lungo tempo al centro di un ricco dibattito²⁶². A inizio Novecento, Francesco Ercole scrisse un fondamentale saggio sul diritto pubblico italiano del Rinascimento, in cui distingueva nettamente due specie di vicariato imperiale: quello politico – che riconosce e legittima un potere non procedente dall'impero – e quello giuridico – cioè una vera delegazione a questo ufficiale di facoltà riservate al sovrano. Nel 1948, Giovanni Tabacco, tramite una puntuale analisi dell'uso di questa istituzione nel secolo XIV, arrivò a confutare la teoria dell'Ercole, per sostenere che quello che veniva definito come vicariato politico non poteva in realtà essere concepito come un istituto a sé, con una natura sua propria²⁶³. L'unica differenza tra i due tipi di vicariato stava, seguendo il ragionamento di Tabacco, nell'importanza politica del fenomeno, il cui significato a livello giuridico non mutò in maniera sensibile ma semplicemente si adattò alle circostanze, secondo l'effettiva forza degli imperatori. Qualche anno dopo anche Ernesto Sestan si occupò marginalmente del vicariato, all'interno dei suoi studi sulle origini delle signorie²⁶⁴. In quell'occasione, la trattazione del tema serviva allo storico

²⁶¹ *Ibidem*, n. 710, p. 691. Il peso esercitato dalle élites cittadine nell'indirizzare l'azione del re è confermato da un episodio riguardante l'affidamento della custodia dei *castra*. In questo caso, la parte nobiliare della città volle dirigere a proprio vantaggio l'intervento di Enrico che, in un primo documento, aveva affidato le fortezze a persone della città, «populares, divites et fideles»: *ibidem*, n. 706, p. 683. Immediatamente, l'opposizione nobiliare intervenne con un atto emanato dal podestà, dall'abate del popolo e dei consigli cittadini, in cui chiese che titolari dei castra fossero «boni et equales homini», i cui padri fossero nati a Genova e che abitassero in città. A quel punto Enrico emanò un nuovo documento in cui i requisiti per ottenere il controllo sui *castra* rispecchiavano il testo redatto dal comune.

²⁶² La lunga tradizione di studi comincia a inizio Novecento: F. Ercole, *Dal comune al principato: saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze 1929; P. Torelli, *Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonaccolsiana*, in «Atti e memorie della Accademia Virgiliana di Mantova» 14/16 (1921/23), pp. 79-102; G. De Vergottini, *Vicariato imperiale e signoria*, in *Scritti di storia del diritto italiano*, II, a cura di G. Rossi, Milano 1977, pp. 613-636.

²⁶³ G. Tabacco, *Sulla distinzione fra vicariato politico e giuridico del sacro impero*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 46 (1948), pp. 31-71.

²⁶⁴ E. Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in «Bullettino dell'istituto storico italiano per il medioevo», 73 (1962), pp.193-223, ora anche in E. Sestan, *Italia medievale*, Napoli 1968, pp. 193-223.

per negare il legame necessario tra vicariato e signoria, ed affermare che il nuovo tipo di governo nasceva come espressione di forze nuove, con comuni interessi di parte in una costellazione di città, e che all'interno di questo processo l'elemento vicariale non giocava un ruolo necessario, né sufficiente.

In questo orizzonte di studi, il caso di Enrico VII rappresenta sicuramente un campo di indagine privilegiato. La parabola politica di questo imperatore mostra in maniera chiara un percorso di trasformazione e adattamento dell'istituto vicariale, che si sviluppò in base non solo ai progetti dell'autorità che lo esprimeva, ma anche in base ai rapporti di forza tra gli attori in campo. Per quanto riguarda la storia del vicariato sotto il governo di Enrico VII in Italia, la tradizione storiografica ha creato un'immagine dualistica, strutturata cioè secondo una divisione molto netta tra la prima fase, in cui il vicariato era un funzionario imperiale, «and no more»²⁶⁵, e il periodo successivo alle rivolte, quando apparve un nuovo tipo di vicariato, attestato in pochi ma importanti casi, per cui il titolo fu affidato a potenti signori che già di fatto guidavano le loro città.

Così William Bowsky negli anni Sessanta mise in rilievo questa trasformazione, che scandì la parabola politica dell'imperatore. Lo storico americano descrisse rapidamente il sistema vicariale in uso durante l'inverno 1310-1311, rimasto a un livello di definizione molto vago e flessibile, non completamente compiuto. I rappresentanti di Enrico, scelti senza alcuna influenza locale, potevano ricevere un mandato con validità semestrale o annuale, a seconda della volontà del re; lo stipendio era versato dai comuni, e i loro poteri, limitati, non andavano molto oltre i compiti prima ricoperti normalmente dai podestà o rettori cittadini, escludendo l'amministrazione dell'alta e della bassa giustizia e le *regalie* più importanti. I loro incarichi si riducevano in sostanza nel rappresentare in città il sovrano, i cui ordini erano tenuti ad eseguire. Lo studioso americano sottolineò poi con forza come, nella primavera del 1311, accanto alla forma usata precedentemente, nacque un nuovo tipo di vicariato: un ufficio venduto da Enrico a signori cittadini, potenzialmente per tutta la durata della loro vita. Per quanto il sovrano si fosse riservato la possibilità di revocare il titolo restituendo al vicario la somma versata, o senza rimborsi nel caso in cui l'ufficiale avesse agito a danno dell'impero, di fatto fu subito evidente che gli Scaligeri nel marzo 1311 e i da Camino il 10 maggio dello stesso anno ottennero uno stabile riconoscimento del proprio potere rispettivamente su Verona e

²⁶⁵ Bowsky, *Henry VII* cit., p. 91.

Treviso, la suprema sanzione della propria posizione²⁶⁶. Nell'estate dello stesso anno, poi, questa tendenza si intensificò e si ebbe una nuova serie di vicariati affidati, in cambio di denaro, a signori: Francesco della Mirandola, Walter de Curte, Passerino Bonaccolsi, Ghiberto da Correggio, Matteo Visconti e Filippo di Savoia. Nella difficile fase dell'assedio a Brescia, Enrico scelse di assicurare così il potere e l'autorità legale agli Italiani che continuavano a offrirgli supporto. Bowsky individuò quindi un gruppo coeso di signori cittadini a cui l'imperatore offrì il titolo di vicario secondo modalità simili.

Francesco Cognasso, qualche anno dopo il Bowsky, tornò ad analizzare l'uso di questo istituto da parte di Enrico, confermando chiaramente la frattura esistente tra la fase precedente e quella successiva alle rivolte. Tuttavia, è possibile notare importanti differenze rispetto all'analisi dello studioso americano. In particolare, per quanto riguarda l'inverno 1310-1311, l'immagine del vicario che emerge dalle pagine di Cognasso è quella di un potente ufficiale, in grado di guidare realmente le città perchè dotato di ampi poteri: la direzione del consiglio, l'amministrazione finanziaria, la gestione della giustizia, grazie all'uso dello *ius coercendi*, il comando delle forze armate delle città. In sostanza, per dirla con Cognasso, «tutta la città era nelle sue mani»²⁶⁷. L'analisi del secondo tipo di vicariato usato da Enrico VII, quello concesso alle potenti signorie italiane, viene rivestito dallo studioso del potere di generare, in connessione con la delega del potere popolare da parte del comune cittadino, le signorie²⁶⁸. Secondo questa interpretazione, l'imperatore, spinto da necessità finanziarie, fu costretto ad agire in contrasto con le iniziali intenzioni di governo; affidò il titolo con validità vitalizia, legata a un contratto finanziario a tempo, e trasmise al vicario l'*imperium*, lasciando completamente vuota la definizione dei rapporti tra il beneficiario e la comunità soggetta. Con queste premesse, Cognasso arrivò a identificare il nuovo tipo di vicariato e la signoria: «il riconoscimento al vicario imperiale dell'*imperium* da parte delle comunità avrebbe creato la nuova forma di vicariato, cioè la signoria»²⁶⁹. Lo studioso oppose quindi all'immagine offerta dal Bowsky quella di un imperatore in grado di trasmettere

²⁶⁶ *Ibidem*, p. 104.

²⁶⁷ Cognasso, *Arrigo VII* cit., p. 156. Purtroppo il Cognasso non offre i riferimenti alle fonti usate per l'analisi. Accanto alla funzione di vicario, in alcuni centri – Milano, Genova, Pavia, Tortona – Cognasso individuò anche dei vicari generali, che non si riferivano a circoscrizioni più ampie e la cui distinzione rispetto al titolo cittadino rimane difficilmente definibile.

²⁶⁸ *Ibidem*, pp. 231-234.

²⁶⁹ *Ibidem*, p. 233.

ampi poteri reali prima ai suoi funzionari, poi ai signori in ascesa, che seppero sfruttare questa occasione e creare una nuova autorità sulle città.

In opposizione a questa visione, nel 2002 Maria-Luise Heckmann ha pubblicato un imponente lavoro sui vicari nel regno e nell'impero tra XIII e XV secolo²⁷⁰. In questo studio, che offre un'amplissima e molto documentata indagine prosopografica sugli ufficiali, la studiosa nega che l'affidamento del vicariato a vita segni una novità rispetto agli usi precedenti, per sostenere che, in generale, Enrico intendesse fare riferimento alla tradizione degli Svevi, adattando semplicemente quelle politiche alle mutate condizioni italiane. Nei 60 anni di interregno, infatti, in Italia si erano sviluppate e affermate nuove dinamiche all'interno delle città: la lotta tra gruppi, il fuoriuscitismo e più in generale i conflitti di partito offrirono, secondo questa lettura, l'occasione con la quale l'imperatore assunse, su iniziativa di una parte, il dominio nei vari centri che speravano nel ripristino della pace civile. Tecnicamente, conclude la Heckmann, la politica di vicariato rimase in questi anni molto vicina a quella adottata dagli Svevi; in particolare, entrambi i sistemi conoscevano il principio della rotazione e la durata massima prevista era di 6 mesi²⁷¹. Anche la pratica di nominare come vicari a vita quelli che vengono qui descritti come «potentielle Signori»²⁷² scelti secondo principi di indigenia non viene vista dalla studiosa come una frattura rispetto a pratiche precedenti, dato che anche gli Svevi avevano usato le nomine vitalizie. Tuttavia, al di là delle analisi particolari dei casi meglio documentati – Asti, Milano e Genova – la Heckmann deve rilevare che per la metà degli ufficiali nominati nella lista di metà febbraio 1311 non possa essere riconosciuta l'appartenenza politica.

Una rilettura di questi dati è stata offerta di recente in occasione del convegno «1311 – Impero, signori, vicari»²⁷³. Paolo Grillo, Giovanni Ciccaglioni e Riccardo Rao, ponendosi nella strada tracciata da Bowsky e Cognasso, si sono dedicati in quella

²⁷⁰ M.-L. Heckmann, *Stellvertreter, Mit- und Ersatzherrscher: Regenten, Generalstatthalter, Kurfürsten und Reichsvikare in Regnum und Imperium vom XIII. bis zum frühen XV. Jahrhundert*, Warendorf 2002.

²⁷¹ L'unica differenza rilevata dalla storica tedesca sta nelle modalità di retribuzione: i podestà federiciani erano pagati esclusivamente con le casse delle città, mentre i vicari di Enrico VII erano stipendiati dalle casse regie.

²⁷² M. L. Heckmann, *Stellvertreter* cit., p. 393.

²⁷³ *1311 – Impero, signori, vicari. La spedizione italiana di Enrico VII e la nascita della signoria dei Pico* (Mirandola 22 ottobre 2011), i cui atti sono in corso di stampa.

occasione ad analizzare l'uso del vicariato sotto Enrico VII, dividendo la materia secondo le tradizionali partizioni: Grillo ha analizzato il corpo dei vicari incaricati del governo delle città italiane nell'inverno 1310-1311, Rao si è occupato del periodo successivo alle rivolte della primavera 1311, offrendo una bella panoramica sui modi di cessione e sull'evoluzione del vicariato imperiale in questa fase, mentre Ciccaglioni ha studiato, con una prospettiva prosopografica, la presenza di vicari toscani nelle altre zone d'Italia e di vicari stranieri in Toscana.

Data la scarsità di fonti relative al primo periodo, per il proprio lavoro Grillo si è basato su un documento stilato tra fine gennaio e inizio marzo 1311 dagli ambasciatori di Venezia, contenente l'elenco degli ufficiali in carica in quel momento²⁷⁴. Al di là del riconoscimento della centralità delle città nel quadro politico italiano, lo studio di Grillo identifica numerosi ufficiali e, inoltre, li inserisce in un sistema di nomina da cui si possono trarre alcune costanti. Tra i 24 vicari posti in 18 città entro la metà di febbraio 1311, 5 erano di origine transalpina, franco-savoardi vassalli di Amedeo V, mentre gli altri erano italiani, di provenienza varia – probabilmente i primi che si presentarono alla corte regia, quindi di origine cittadina e spesso esuli. La stragrande maggioranza era composta da Toscani che non avevano in precedenza ricoperto ruoli politici di rilievo e si formò quindi un gruppo di funzionari disomogeneo – come conferma proprio il caso toscano studiato da Giovanni Ciccaglioni²⁷⁵ – a cui mancava completamente una formazione culturale e politica mirata. Di norma, Enrico adottò il criterio della compatibilità dell'appartenenza politica, cioè alle città guelfe impose vicari guelfi, a quelle ghibelline vicari ghibellini²⁷⁶. Secondo la lettura di Grillo, in conclusione, la vicenda dei vicari dell'inverno 1310-1311 si risolse in un fallimento della politica regia: Enrico VII capì la centralità delle città, ma non seppe coglierne la complessità e risolverla a proprio favore.

²⁷⁴ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 579, pp. 534-535.

²⁷⁵ G. Ciccaglioni, *Vicari in Toscana, vicari toscani*, intervento tenuto durante il convegno di studio *1311 – Impero, signori, vicari. La spedizione italiana di Enrico VII e la nascita della signoria dei Pico* (Mirandola 22 ottobre 2011), i cui atti sono in corso di stampa.

²⁷⁶ L'uso dei termini è ripreso dall'intervento di P. Grillo, *Gli ufficiali di Enrico VII nell'Italia padana (1310-1313)*, in *1311 – Impero, signori, vicari. La spedizione italiana di Enrico VII e la nascita della signoria dei Pico* (Mirandola 22 ottobre 2011), i cui atti sono in corso di stampa.

Nella stessa corrente si pone il lavoro di Riccardo Rao²⁷⁷, che per la prima volta ha inteso superare la prospettiva data dal Cognasso allo studio di questo istituto. La questione centrale in questa indagine è lo spostamento del piano di analisi da quello della legittimazione dei signori – secondo una prospettiva teleologica che ha tradizionalmente fatto rientrare la ricerca su questi uffici all'interno del dibattito sulla signoria – a un piano più pratico. L'attenzione è diretta a comprendere la funzionalità concreta dei vicariati, che mostra con chiarezza come non sempre la signoria cercasse il riconoscimento imperiale e come, d'altro canto, non tutti i vicariati sfociassero in signorie. Quindi, lasciando da parte la questione della legittimazione, Rao si è concentrato sull'analisi delle nomine vicariali a partire dall'introduzione della venalità degli uffici ed è arrivato a descrivere un quadro più complesso rispetto a quello tradizionale. Vi furono diverse forme di venalità; la prima prevedeva che la carica non fosse assegnata a vita, in modo che i vicari mantenessero obblighi verso l'impero, sia sul piano politico, sia su quello finanziario; più tardi l'ufficio diventò meno dipendente dal potere sovrano e arrivò a realizzare le ambizioni dei poteri signorili sui centri che erano sottomessi ai signori. La svolta della primavera-estate del 1311, quando il re era impegnato sotto le mura di Brescia, in una situazione di difficoltà generale del progetto di Enrico, derivò da una crisi della rete funzionariale per come era stata impostata precedentemente. In questa prospettiva, tre furono le vie possibili nella nomina di signori: elargire il vicariato venale a signori con solide basi di potere o a personaggi che non avevano signorie precedenti, oppure la concessione di beni molto più limitati, in genere di castelli nel contado. Questo lavoro ha anche il pregio di mettere in rilievo tutte le questioni che la vendita di questi titoli sollevava sia presso la corte regia, sia nelle città. Da entrambe le parti, infatti, la nuova forma di vicariato non fu ben accolta: da una parte perchè sanciva un minor controllo da parte del re sui rettori delle città, dall'altra perchè, per poter pagare i titoli al re, i signori imponevano seri aggravi alla fiscalità cittadina.

2. Attualmente, sulla base di questa ricca storiografia, l'analisi della documentazione relativa al governo di Enrico VII in Italia, e in particolare l'esame degli atti di

²⁷⁷ R. Rao, *L'oro dei tiranni: i vicari di Enrico VII e la signoria cittadina in Italia nord-occidentale*, intervento tenuto durante il convegno di studio *1311 – Impero, signori, vicari. La spedizione italiana di Enrico VII e la nascita della signoria dei Pico* (Mirandola 22 ottobre 2011), i cui atti sono in corso di stampa.

concessione del vicariato²⁷⁸, permette di ricostruire chiaramente i fatti. In un percorso empirico, di sperimentazione di governo, emersero sostanzialmente due forme di vicariato: quella che si può definire “funzionariale” – legato a una reale funzione svolta per conto dell’impero e perciò retribuita – e quella, per così dire, “politica”, acquistato dai signori in cambio di una delega ufficiale di potere. Nel primo momento, quando il potere del re era più saldo e in espansione, Enrico decise di porre al vertice delle città come propri ufficiali personaggi esterni alla vita politica dei centri in questione, sottraendole al controllo dei signori e modificando così nella sostanza gli equilibri di potere. Nella seconda fase, fallito il progetto iniziale, l'imperatore in difficoltà in alcune circostanze scelse di nominare alla guida delle città quelle figure che, già prima del suo arrivo in Italia, vi esercitavano di fatto il controllo, adattando in questo modo la propria azione politica ai reali rapporti di forza che regolavano la vita dei centri italiani.

Per quanto riguarda la prima fase, al di là dell'elenco dei vicari nominati da Enrico in Italia entro marzo 1311, analizzato da Paolo Grillo nel suo intervento a Mirandola²⁷⁹, gli unici documenti disponibili sono quelli concernenti l'istituzione del vicario generale della Lombardia, con cui Enrico a metà gennaio 1311 investì Amedeo di Savoia del governo sulla regione. In assenza dell'atto di nomina, si può far affidamento sulla lettera inviata dal re ai Mantovani per annunciare la creazione dell'ufficio, e su qualche documento con cui le città nominarono i sindaci incaricati di giurare obbedienza al vicario e di assicurare il pagamento necessario per lo stipendio dell'ufficiale²⁸⁰. Amedeo di Savoia assunse il compito di governare la Lombardia durante l'assenza di Enrico. Ancora una volta, per legittimare l'istituzione di questa figura il re fece riferimento alla necessità della presenza in Italia di un potere pacificatore. Questo compito spettava all'impero e ai suoi rappresentanti:

«ad hoc precipue nostre mentis aciem convertimus, quod populus Romano sub ictus imperio in pacis pulcritudine coisideat, securitatis et amplectende tranquillitatis sub nostro felici regimine

²⁷⁸ A differenza di quanto si è visto per gli atti di pace e per le sentenze contro i ribelli, non esiste un registro compilato dai notai di Enrico per raccogliere tutte le nomine dei vicari concesse dall'imperatore. Pur non potendo escludere che la camera notarile tenesse un simile manoscritto, oggi perduto, l'assenza di un tale registro potrebbe comunque trovare una spiegazione nella natura dei documenti; in quel caso non si trattava di diritti fondanti il potere imperiale né concernenti la difesa di quel medesimo potere di fronte agli attacchi dei nemici, ma anzi, dal punto di vista dell'impero, le concessioni di vicariato erano atti con validità limitata nel tempo, necessari esclusivamente per la gestione pratica del governo delle città.

²⁷⁹ P. Grillo, *Gli ufficiali di Enrico VII nell'Italia padana (1310-1313)*, in *1311 – Impero, signori, vicari. La spedizione italiana di Enrico VII e la nascita della signoria dei Pico* (Mirandola 22 ottobre 2011), i cui atti sono in corso di stampa.

²⁸⁰ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., nn. 550-553, pp. 504-511.

graciam habiturus, specialiter autem, ut provincia Lombardie, que simultatum ac discordiarum obfuscatione relicta presencie regalis sollercia nove lucis sidere refluere cepit, ad perfectum quietis statum perveniat et ab errorum et fatigacionum preservetur incommodis, cum ad procurandum reipublice statum eidem abesse et ad alia loca convertere nos continget»²⁸¹.

Data la stretta relazione tra il progetto di riportare l'impero all'unità e l'uso del vicariato da parte di Enrico VII, in seguito alle rivolte innescate dai della Torre anche questa istituzione subì importanti trasformazioni e smise di essere concepita come uno strumento imposto unilateralmente dal sovrano sulle diverse città italiane. Quindi, concentrando l'attenzione in particolare sulla seconda fase, più ricca di fonti, si può dimostrare che modi e finalità di queste cessioni non rispondevano a schemi prestabiliti, ma si adattavano di volta in volta alle situazioni locali e ai reali rapporti di forza.

3. Per il periodo successivo al febbraio 1311, si sono conservati 11 atti di nomina²⁸²: in 2 casi il titolo fu affidato a signori già affermati sui centri in questione – da Camino e Visconti, tra il marzo e il luglio del 1311²⁸³; i documenti di Piacenza, Bobbio e Lodi dell'aprile 1313 imposero invece l'allargamento del potere dei Visconti su quei centri, nuove acquisizioni per la potente famiglia²⁸⁴; d'altro canto, le testimonianze relative al *castrum* Stazzano e ad Asti, dove il re affidò a propri uomini di fiducia un compito da svolgere per conto dell'impero, fanno luce sulla continuità con il periodo precedente²⁸⁵; i 3 atti più tardi, dell'aprile-luglio 1313 si limitano a riportare il nome dei vicari nominati a Pisa e in Lunigiana, Versilia e Garfagnana²⁸⁶; mentre, in ultimo, l'atto di nomina di

²⁸¹ *Ibidem*, n. 550, p. 504.

²⁸² Per gli altri casi, citati dal Bowsky, non si hanno atti di nomina, ma esclusivamente notizie riportate nelle cronache, o citati in documenti di altro genere. Il vicariato su Verona a Cangrande della Scala è citato in Mussato, *Historia Augusta* cit., lib. V, r. 9. Il 17 marzo 1311 Enrico annunciò a Verona che i della Scala avevano ottenuto il vicariato imperiale: F. Güterbock, *Veroneser Annalen nach einer Handschrift aus dem Nachlass Sigonio's*, in «Neues Archiv», XV (1900), pp. 37-79. Il documento della nomina tuttavia non si è conservato e quindi il caso non rientra in questa analisi. Inoltre, Walter de Curte è citato come vicario generale in un atto del 1312, MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., p. 890, l. 33..

²⁸³ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., nn. 629-630, pp. 589-590 e n. 660, p. 628.

²⁸⁴ *Ibidem*, n. 1225-1227, pp. 1280-1290.

²⁸⁵ *Ibidem*, n. 739, p. 729 e n. 764, p. 753.

²⁸⁶ I tre casi toscani datati tra l'aprile e il giugno 1313 furono registrati nel *Liber propositorum et expeditorum*, inaugurato da Bernardo di Mercato il 6 aprile 1313 per raccogliere gli atti del consiglio del re e conservato oggi nell'Archivio di Stato di Torino. Questi tre documenti relativi al governo della Toscana sono decisamente scarni, meno ricchi di informazioni rispetto agli altri atti di nomina. In poche righe il notaio riporta la nomina di Manfredo di Chiaromonte a vicario di Pisa, di Guy di Sais a vicario della Lunigiana e, in ultimo, di Simone Filippo a vicario di Lunigiana, Versilia e Garfagnana, senza fornire alcuna indicazione su modalità della cessione e dei poteri trasmessi.

Francesco della Mirandola a vicario di Modena del 25 luglio 1311 va considerato a parte, perchè presenta peculiari forme giuridiche, anche molto complesse, che – come rilevato da Pierpaolo Bonacini durante il convegno di Mirandola²⁸⁷ – non furono ripetute negli atti successivi²⁸⁸. L'unico dato costante in tutti questi casi, così vari, è fornito dalla qualità dei poteri trasmessi tramite il vicariato. Infatti, a livello giuridico la sostanza non cambiò: si trattava di trasferire il mero e misto imperio e la semplice giurisdizione al nuovo ufficiale, scelto dal re in base alle necessità dettate dalle situazioni locali e dai conseguenti rapporti di forza.

Innanzitutto, analizziamo le cessioni del vicariato a Riccardo da Camino, datato 10 maggio 1311, e a Matteo Visconti, avvenuto il 13 luglio dello stesso anno²⁸⁹. In entrambi i casi i signori acquistarono l'ufficio per una somma di denaro – rispettivamente 16.000 e 50.000 fiorini d'oro – e ottennero così un titolo che potenzialmente avrebbe avuto validità vitalizia. Tuttavia, come ha sottolineato Riccardo Rao nel lavoro sopra citato, in questi esempi la venalità della carica non significò necessariamente la cessione dell'ufficio a vita; nel documento, infatti, Enrico ribadì la possibilità di revoca del mandato. Il re poteva rientrare in possesso dell'ufficio restituendo al signore la somma ricevuta in precedenza, oppure il vicario poteva decadere dall'incarico se avesse compiuto qualche atto a danno dell'impero. Tuttavia, nonostante le analogie, i documenti presentano una fondamentale differenza, che segna la distanza tra i due atti. Nel primo caso, infatti, al di là della quota versata *una tantum* per ottenere il titolo di vicario, Riccardo da Camino non era tenuto a versare alcun'altra somma; anzi, nel documento era sancito il versamento di un «salarium annuum» in favore dell'ufficiale, cosa che lo definiva come un funzionario al servizio del re. Per Matteo Visconti, invece, non era prevista alcuna forma di stipendio, ma anzi era il signore a versare annualmente una cifra – 25.000

²⁸⁷ P. Bonacini, *Romani imperii fideles dilecti. Progetti di egemonia signorile in area emiliana al tempo di Enrico VII*, intervento presentato al Convegno di studi *1311 – Impero, signori, vicari. La spedizione italiana di Enrico VII e la nascita della signoria dei Pico* (Mirandola 22 ottobre 2011), i cui atti sono in corso di stampa. Ringrazio l'Autore per aver condiviso questo lavoro prima della sua pubblicazione.

²⁸⁸ La trascrizione più recente si trova in *L'archivio del torrione. La memoria dispersa dei Pico*, a cura di A. Spaggiari, S. Felice sul Panaro (MO) 2008, n. 1, pp. 197-199. Come ha notato Pierpaolo Bonacini, in quella edizione si rileva una menda grave nella citazione di uno dei passi romanistici inclusi nelle clausole derogatorie discusse qui di seguito (errata: “ut divine visiones habeant rescriptum” / corregge: “ut divine iussiones habeant rescriptum”). Si veda anche la breve introduzione e traduzione italiana in A. Spaggiari, *L'archivio “politico” dei Pico della Mirandola. Documenti imperiali e papali*, in *L'archivio del torrione* cit., pp. 19-34, alle pp. 25-28.

²⁸⁹ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., nn. 629-630, pp. 589-590 e n. 660, p. 628.

fiorini d'oro – per ottenere il diritto di conservare e gestire i proventi della città e del distretto: «pro redditibus autem et proventibus qualibuscumque in ipsis civitate et districtu ad nos et imperium spectantibus»²⁹⁰. In questo caso, quindi, il vicario abbandonò completamente la natura di funzionario regio e il titolo servì a riconoscere un potere di fatto pre-esistente, che con questo nuovo strumento intendeva acquistare ampi margini di autonomia politica sulla propria città.

D'altro canto, le vicende di Asti e del *castrum* Stazzano dimostrano che anche nella seconda fase il vicario poteva configurarsi come un vero funzionario del sovrano, investito di un compito da svolgere in nome dell'impero²⁹¹. Il titolo affidato a Opezzino Spinola nel febbraio 1312 era strettamente legato alla volontà di recuperare il *castrum* Stazzano, un centro in rivolta occupato dai ribelli. Enrico, in sostanza, concesse in maniera revocabile – «usque ad nostrum beneplacitum»²⁹² – i poteri «omnium iurium et iurisdictionum ipsius»²⁹³ al signore, che avrebbe dovuto recuperare il centro e riportarlo all'obbedienza. Per la realizzazione di questo compito, al vicario fu destinato un salario, «debito et decenti», come funzionario imperiale.

Ancora diverso il caso astigiano. Nella città piemontese, come si è visto, dopo la partenza di Enrico, presto le lotte di fazione ripresero vigore. Il vicario in carica, Tommasino de Anzola, non fu in grado di evitare lo scoppio di una nuova fase di scontri, che riesplosero il 31 marzo 1312, quando un Popolare uccise un membro della casata dei de Castello. L'omicidio diede inizio a 5 giorni di battaglie, al termine delle quali i de Castello dovettero abbandonare la città e il governo tornò nelle mani dei Solaro. Immediata fu la reazione dell'imperatore di fronte al crescere della tensione: il 31 marzo 1312, Enrico riaffermò il proprio potere nominando un nuovo vicario, la cui autorità annullò quella di tutti gli altri rettori esistenti. Il compito affidato all'ufficiale era garantire la pacificazione cittadina, secondo criteri di imparzialità: «neminem gravando rancore vel odio seu relevando iniuste, precie vel precio, gracia vel amore»²⁹⁴. Nonostante questa situazione di emergenza, il potere affidato a Ebleone di Ost rimase quello legato al titolo vicariale: il re affidò al suo fedele, «usque ad nostrum

²⁹⁰ *Ibidem*, n. 660, p. 629.

²⁹¹ *Ibidem*, n. 739, p. 729 e n. 764, p. 753.

²⁹² *Ibidem*, n. 739, p. 729.

²⁹³ *Ibidem*, n. 739, p. 729.

²⁹⁴ *Ibidem*, n. 764, p. 754.

beneplacitum», il mero e misto imperio con la semplice giurisdizione sulla città. Il percepimento del salario «consuetis tenore» da parte di Ebleone configura il vicario come un funzionario del re, incaricato di svolgere il delicato compito per conto dell'imperatore.

Benchè formalmente i poteri trasferiti ai vicari siano gli stessi sia nel caso milanese sia in quelli di Asti e del *castrum* Stazzani, è evidente come la direzione del flusso del denaro stia a marcare una differenza: in un caso, il Visconti comprò da Enrico autonomia e potere, mentre, negli altri due, il versamento di uno stipendio agli ufficiali dimostra come questi fossero realmente considerati rappresentanti dell'imperatore, funzionari investiti di un compito da svolgere per conto dell'impero, e la cui nomina era sottoposta alla volontà regia.

4. Un discorso a parte va fatto, come si è accennato, per il caso presentato da Pierpaolo Bonacini durante il convegno «1311 – Impero, signori, vicari»²⁹⁵. In quell'occasione, lo studioso ha fornito una ricca e complessa analisi dell'atto di concessione del vicariato a Francesco della Mirandola, il 25 luglio 1311, arrivando a sostenere l'assoluta peculiarità di quel diploma. Rispetto agli altri casi di nomina vicariale, infatti, questo testo è estremamente ricco di riferimenti al diritto romano, a tal punto che alcuni titoli e leggi vi sono citate letteralmente. Si tratta principalmente di norme romanistiche richiamate in funzione derogatoria, e di testi su cui, come ha notato Bonacini, la scolastica concentrò la propria attenzione tra Due e Trecento; così, i concetti di *plenissima potestas* e di sovranità furono usati nel testo in modo da allargare il potere di Enrico al di là dei limiti imposti dal diritto romano, grazie al ricorso ai commenti di Cino da Pistoia e di Alberico da Rosciate.

Grazie a questa salda struttura giuridica, il potere trasferito da Enrico al vicario della Mirandola trovò un inquadramento chiaro all'interno della struttura feudale, che in quel momento fu ritenuta la più valida a contenere vari tipi di giurisdizione. Francesco ottenne un feudo di diretta dipendenza imperiale, con il quale Enrico concesse in perpetuo il controllo su territori che di fatto erano già sotto il controllo della famiglia Pico: quelle aree furono sottratte alla giurisdizione della città di Reggio e affidate al controllo esclusivo di Francesco, titolare del *mero et misto imperio* sulla zona. Bonacini ha voluto

²⁹⁵ Bonacini, *Romani imperii fideles dilecti* cit.

inoltre rintracciare la fonte da cui Enrico attinse per formulare una simile rivitalizzazione del diritto antico all'interno di uno *ius commune* integrato dal diritto feudale. Secondo lo studioso furono gli importanti giuristi del seguito imperiale a ispirare questo testo; in particolare, per spiegare l'unicità di questo documento, Bonacini ritiene che fu lo stesso Cino da Pistoia a partecipare alla stesura dell'atto. Questa idea può trovare conferma nella ricostruzione delle vicende dell'estate 1311. Infatti, il noto giurista aveva affiancato Ludovico di Savoia durante il suo soggiorno da senatore a Roma, ed è probabile che fosse con lui anche tra l'estate e l'autunno del 1311, quando Ludovico raggiunse Enrico sotto le mura di Brescia assediata; proprio in quell'occasione l'imperatore emanò gli atti di cessione del vicariato in favore di Matteo Visconti e di Francesco della Mirandola. Fu così, probabilmente, che nacque questo «capolavoro di tecnica giuridica», le cui conseguenze politiche rimasero tuttavia assai limitate: da una parte, infatti, la famiglia Pico non riuscì a mettere immediatamente a frutto le possibilità di rafforzamento del potere che il documento concedeva loro; dall'altra, Enrico non si avvalse in seguito di questo testo come modello di cessione del titolo vicariale.

Infatti, l'uso che Enrico VII fece del vicariato dimostra come questo fosse uno strumento a disposizione dell'imperatore per creare una rete di funzionari e di signori fedeli, la cui gestione concreta e i cui termini specifici, pur rimanendo inquadrati in un'unica forma giuridica, variavano in base ai concreti rapporti di forza. A ulteriore dimostrazione di ciò, è importante ora analizzare altri tre documenti – relativi a Piacenza, Bobbio e Lodi – fondamentali per questo studio perchè mostrano in maniera chiara la plasticità dell'istituto vicariale e i suoi rapporti con gli strumenti di pacificazione cittadina.

5. Il caso di Piacenza rappresenta un'importante tappa nel processo di affermazione del potere visconteo in Italia, all'interno del quale la pace giocò un ruolo fondamentale; con una sentenza di arbitrato emessa il 21 aprile 1313, il vescovo di Treviri Baldovino sancì il potere vicariale di Galeazzo Visconti su Piacenza²⁹⁶. Per comprenderne la portata, questo importante atto va collocato nella situazione di conflitto che in quel

²⁹⁶ Sulla signoria di Galeazzo Visconti su Piacenza si veda P. Castignoli, *La signoria di Galeazzo I Visconti (1313-1322)*, in *Storia di Piacenza*, III, *Dalla signoria viscontea al principato farnesiano*, Piacenza 1997, pp. 3-24. Su Piacenza nel Trecento si veda inoltre P. Castignoli, *Liber daciorem et officiorum communis Placentie (anno 1380). L'appalto delle gabelle e degli uffici in un comune cittadino del dominio visconteo*, a cura di P. Castignoli, Roma 1975.

momento divideva tutta Italia su due fronti. A Piacenza le due parti, quella parte intrinseca capeggiata da Alberto Scotti e quella estrinseca guidata da Alberto Lando, erano in una fase di violenti scontri. Nel febbraio precedente, la città era stata occupata da Giovanni Cavalcabò e Simone della Torre che avevano cacciato il vicario imperiale; contro questi signori, un mese dopo, Alberto Scotti rientrò in Piacenza e cacciò nuovamente la parte avversa. Fu su questa situazione tesa e indefinita che intervenne Baldovino.

In quell'occasione il riferimento alla necessità della pacificazione permise all'arcivescovo di agire direttamente sul piano istituzionale e di riformare completamente il funzionamento politico cittadino, eliminando la struttura comunale per affermare il potere visconteo sul centro. In una situazione di conflitto, in cui si trovavano due vicari imperiali per Piacenza, uno intrinseco e uno estrinseco, Baldovino decise di costituire Galeazzo Visconti come vicario della città «pro conservatione et deffensione status predictarum partium et ad hoc, ut ipsa civitas et districtus Placentie in bona pace conservetur»²⁹⁷, garantendogli un ampio seguito di armati in grado di assicurare la sospensione degli scontri tra le parti. I poteri affidati al vicario per placare gli scontri furono quelli normalmente legati al titolo: il Visconti fu dotato del libero e mero imperio e del potere giurisdizionale per definire le cause tra le parti con l'aiuto del consiglio dei sapienti. In vista della pacificazione cittadina, Baldovino stabilì inoltre che tutti i prigionieri fossero liberati, gli esuli potessero rientrare in città e riottenere il possesso dei beni che detenevano al momento dell'uscita dal centro, fossero cassate tutte le sentenze emanate contro gli estrinseci e assolti tutti i debiti a loro carico. Di fronte a queste misure a favore degli esuli, un solo provvedimento si curò di assicurare anche ad Alberto Scotti la restituzione dei beni sottratti, mentre la parte Barbarina²⁹⁸, ribelle all'impero, fu esclusa dalla vita politica della città, segnalando il fallimento del progetto di unificazione cittadina.

Al di là di questi tradizionali provvedimenti rivolti alla pacificazione del centro, l'intervento più ampio e più importante è sicuramente quello rivolto alla riforma

²⁹⁷ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., n. 1225, p. 1281.

²⁹⁸ La *pars* Barbarina o Bardella faceva capo ai Fontanesi, fedeli ai Torriani. Come ha sottolineato Castignoli in *Liber daciorum* cit., pp. 12-13, nel Trecento, a Piacenza esistevano tre partiti, o «squadre»: quella guelfa, quella ghibellina e la *pars* Bardelli o Bandelli. Su quest'ultima si veda Castignoli, *La signoria di Galeazzo I Visconti (1313-1322)* cit., p.11.

istituzionale della città, che conferma ancora una volta come dal riferimento alla necessità di imporre una pacificazione derivi la possibilità di intervenire sulle istituzioni. Baldovino innanzitutto smantellò l'apparato precedente: cassò tutti gli ufficiali, i consiglieri, annullò le immunità concesse dal comune e cacciò gli stipendiari al soldo del comune di Piacenza. A quel punto il vescovo poté procedere alla ristrutturazione. La questione principale fu la riforma dei due consigli, che furono posti sotto il controllo vicariale. Inoltre, all'interno delle assemblee, gli ufficiali furono ripartiti in maniera egualitaria tra le due parti ammesse al governo, confermando ancora una volta l'allontanamento dell'azione imperiale dall'ideale di *unitas*, e l'applicazione di un sistema basato sulla convivenza delle parti in città e dell'equa spartizione delle cariche tra i due fronti. Così, metà dei 1400 consiglieri dell'assemblea generale dovevano essere nominati da Alberto Scoto, l'altra metà da Uberto di Lando, mentre a Galeazzo fu riservato il compito di confermare la lista presentata dai due capiparte.

Questa riforma di fatto mirava al riconoscimento dell'espansione dei Visconti fuori Milano, come conferma anche il caso della piccola città di Bobbio, speculare a quello appena analizzato. Anche qui infatti Baldovino emanò un arbitrato con cui sancì il rientro in città degli estrinseci, a cui fu garantito il possesso dei beni che detenevano prima dell'esilio e stabilì altri provvedimenti miranti alla pacificazione cittadina. D'altro canto, anche la struttura istituzionale di Bobbio fu riformata sul modello piacentino, per porre il vicario Galeazzo Visconti a capo dei due consigli, all'interno dei quali le due parti erano rappresentate equamente²⁹⁹.

Questi due documenti, oltre a riaffermare il legame tra pacificazione e riforma istituzionale, testimoniano anche come verso la fine dell'esperienza di Enrico VII in Italia il vicariato fosse diventato uno strumento utile per inquadrare il potere signorile in ascesa all'interno del sistema imperiale, e anche, d'altro canto, un mezzo usato dalle famiglie in ascesa per rafforzare il proprio potere.

È necessario a questo punto fare riferimento a un atto, contemporaneo a quelli di Piacenza a Bobbio che, pur di natura diversa, si rivela importante per comprendere il processo in atto. Si tratta di norme imposte dallo stesso vescovo Baldovino per pacificare Lodi: «quod inter predictas partes et omnes et singulos illarum partium amodo sit et esse

²⁹⁹ *Ibidem*, n. 1226, pp. 1287-1288.

debeat pax et perpetua bona voluntas»³⁰⁰. La forma scelta per intervenire qui non è più quella dell'arbitrato, che a Piacenza e Bobbio aveva permesso la ristrutturazione istituzionale, ma l'imposizione di una pace dall'alto in cui la ripresa delle formule del patto di riconciliazione non può nascondere la parzialità di fondo. Di fatto si tratta di un riscatto della parte estrinseca dal carcere, con la quale Lodi fu sottomessa all'autorità del Visconti, a cui però non fu riconosciuto il titolo vicariale. Le condizioni per la liberazione erano l'affidamento della custodia di un *castrum* a Matteo e il versamento di 20.000 marche d'argento allo stesso signore come garanzia contro la fuga dalla città.

Dai casi appena analizzati, risulta del tutto evidente come la parte imperiale si stesse coordinando intorno ai Visconti. Enrico, rafforzando le posizioni viscontee in Lombardia, si allontanò definitivamente dal progetto legato alla *pax et unitas*, per riconoscere e promuovere un sistema di governo cittadino basato sulla coesistenza di due parti all'interno delle istituzioni controllate dal vertice vicariale.

In questo senso, il caso visconteo è la più chiara dimostrazione dell'impossibilità di un'applicazione generalizzata del modello funzionariale; risulta infatti evidente che quella forma di vicariato non poteva più essere usata dal sovrano nel momento in cui, di fronte all'opposizione guelfa, Enrico fu costretto ad allearsi con una parte. Così, se il progetto iniziale del re prevedeva il mantenimento della struttura del comune – che avrebbe continuato ad esistere al di sotto del vertice vicariale, come dimostra la riforma di Asti del novembre 1310 –, il vicariato politico stabilì il trasferimento del potere sulla città ai signori che, in un lungo processo durato decenni, svuotarono di significato e di potere il governo comunale. Così, quando un nuovo imperatore si fece nuovamente strada in Italia per farsi incoronare a Roma, a quasi vent'anni dalla discesa di Enrico VII, il panorama politico italiano era mutato rispetto agli anni 1310-1313: i signori cittadini divennero gli interlocutori principali dell'autorità regia. Su questo scenario si dovette muovere Ludovico il Bavaro quando, nel marzo 1327, in collaborazione con i più potenti signori ghibellini italiani, decise di varcare le Alpi e intraprendere il *Romerzug*.

³⁰⁰ *Ibidem*, n. 1227, p. 1289.

Tabella 1. Forme di vicariato sotto Enrico VII

<i>Città</i>	<i>Tipologia di atto</i>	<i>Modalità e forme del trasferimento dei poteri</i>
Treviso	Atto di vendita del vicariato:	10/05/1311: Enrico VII nomina Rizzardo da Camino a vicario imperiale della città di Treviso, affidandogli il mero e misto imperio e la semplice giurisdizione. L'imperatore ottiene in cambio 16.000 fiorini, da restituire al signore e ai suoi eredi in caso di rimozione dall'ufficio.
Milano	Atto di vendita del vicariato:	13/07/1311: Enrico VII nomina Matteo Visconti a vicario imperiale della città e del distretto di Milano, affidandogli il mero e misto imperio e la semplice giurisdizione, in cambio di una somma di denaro stabilita in 50.000 fiorini d'oro per l'imperatore, e altri 10.000 fiorini d'oro per l'imperatrice. Nell'atto Enrico si riserva la possibilità di rimuovere il Visconti dall'ufficio, restituendogli la somma versata.
Modena	Investitura feudale:	25/07/1311: Enrico VII concede a Francesco della Mirandola un diploma con cui gli riconosce la signoria feudale e il vicariato imperiale in Modena.
<i>Castrum</i> Stazzano	Nomina del vicario:	06/02/1312: Enrico VII nomina Opezzino Spinola come vicario del <i>castrum</i> Stazzano, per riportare il centro alla fedeltà imperiale. Per questa missione, l'ufficiale riceve un salario.
Asti	Nomina del vicario:	31/03/1312: Dopo le rivolte contro l'Anzola, Enrico VII nomina Opezzino Spinola a vicario imperiale per il <i>castrum</i> Stazzano, «cum salario debiti et decenti» e lo incarica di recuperare il <i>castrum</i> occupato dai ribelli.
Piacenza	Arbitrato:	21/04/1313: Il vescovo Baldovino di Treviri nomina Galeazzo Visconti a vicario imperiale sulla città.

Il vicariato imperiale dopo Enrico VII: Ludovico il Bavaro e i signori lombardi

Tabella 2. Forme di vicariato sotto Ludovico di Baviera

<i>Città</i>	<i>Tipologia di atto</i>	<i>Tipologia dell'intervento imperiale</i>
Verona, Padova Vicenza	Nomina del vicario:	(atto di nomina mancante) Cangrande della Scala è nominato a vicario imperiale della marca trevigiana.
Genova, Savona	Nomina del vicario:	(atto di nomina mancante) Federico della Scala è nominato a vicario imperiale della Liguria e gli fornisce un salario.
Milano	Destituzione e nomina di un nuovo vicario:	04/07/1327: Galeazzo Visconti è nominato a vicario di Milano. 07/07/1327: Galeazzo Visconti è rimosso dall'ufficio vicariale. Al suo posto l'imperatore nomina Guglielmo di Montfort vicario generale della Lombardia e di Milano. 15/01/1329: Azzone compra da Ludovico il titolo di vicario imperiale per la somma di 125.000 fiorini. 23/09/1329: L'imperatore conferma ad Azzone Visconti il vicariato su Milano. Il Visconti è tenuto a versare all'imperatore 12.000 fiorini al mese e 1.000 fiorini per ogni mese trascorso da Ludovico in Italia. Il vicariato affidato ad Azzone prevede uno stipendio annuo di 10.000 fiorini.
Lucca	Istituzione del ducato lucano:	17/11/1327: Castruccio Castrani è nominato a duca di Lucca. 03/09/1328: morte di Castruccio Castracani. 30/11/1328: un nuovo vicario stipendiato è nominato a Lucca e Federico di Octingen è nominato a nuovo vicario generale in Toscana.
Pisa	Nomina del vicario:	29/05/1328: Castruccio Castracani è nominato a vicario di Pisa.
Mantova	Nomina del vicario:	11/11/1329: Luigi Gonzaga è nominato a vicario su Mantova, in cambio di «conveniens subsidium iuxta possibilitatem tuam».
Pavia	Nomina del vicario:	(atto di nomina mancante) Enrico di Gronunsten è nominato a podestà e vicario di Pavia, in funziona anti-viscontea.
Cremona	Nomina del vicario:	21/06/1329: Borratio de Gangabardi, fedele dell'imperatore, è nominato a vicario di Cremona, con un incarico della durata massima di 6 mesi.

Gli atti relativi alle politiche vicariali di Ludovico il Bavaro illustrano un quadro politico sostanzialmente rovesciato rispetto a quello in cui si muoveva Enrico VII³⁰¹. Se con quest'ultimo si assistette a una progressiva erosione dello spazio imperiale a favore di vicari sempre più indipendenti, al momento della discesa in Italia di Ludovico i signori lombardi avevano ormai raggiunto un potere tale per cui il loro dominio era riconosciuto su vaste aree, chiaramente definite. Così l'imperatore dovette riconoscere l'autorità di

³⁰¹ MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* VI/1, Hannoverae 1914-1927. Inoltre, Giovanni Villani dedica ampio spazio della sua Cronaca alle vicende legate alla discesa del Bavaro in Italia; si veda G. Villani, *Nuova Cronica*, edizione critica a cura di G. Porta, Parma 1991, l. xi, cc. xviii-cxlv.

quelle importanti casate – che in molti casi furono tra i principali promotori del *Romerzug*³⁰² – riservandosi il dominio diretto su alcune «terre immediate ad camera nostra spectantes»³⁰³, e cercando di strappare città al controllo dei signori che non si dimostravano fedeli.

Si configurò così una divisione del territorio imperiale in macro-aree³⁰⁴, in cui i vicari generali governavano attraverso propri funzionari. Cangrande della Scala – dopo un primo rifiuto³⁰⁵ – fu a capo dell'area della Marca Trevigiana³⁰⁶; la responsabilità di governo sulla Liguria fu affidata a Federico della Scala; in Lombardia, Galeazzo Visconti ricevette il titolo di vicario il 4 luglio 1327, anche se fu subito sostituito da Guglielmo di Monfort, vicario generale «in partibus Lombardie universis necnon specialiter in civitate et comitatu Mediolani». Lucca rappresenta invece un caso particolare, dato che in quell'area l'imperatore creò un ducato e, il 17 novembre 1327, lo affidò a Castruccio Castracani – il quale già prima dell'arrivo di Ludovico in Italia si era autoproclamato vicario imperiale su quelle terre³⁰⁷ – trasferendo al signore la piena giurisdizione, il mero e misto imperio, la *gladii potestas* oltre alla capacità di ordinare i rettori cittadini, redigere statuti, infeudare vassalli e legittimare i figli naturali³⁰⁸.

³⁰² Su sollecitazione dei capi ghibellini, nel gennaio 1327, il Bavaro organizzò a Trento un *parlamentum* a cui parteciparono Estensi, Visconti, Scaligeri, Bonaccorsi e «quoslibet nobiles per civitates Lombardie», per parlare con i signori degli interessi dell'impero – «de negotiis imperii» – e soprattutto per stabilire i termini dell'ingresso dell'imperatore in Italia: MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., VI/1, n. 242, pp. 158-159. Il Villani mette in relazione questo incontro con l'affermazione del potere di Carlo di Calabria su Firenze, motivo per cui «i Ghibellini e' tiranni di Toscana e di Lombardia di parte d'imperio» si sarebbero rivolti all'impero per opporre una forte e legittima resistenza al rafforzamento del fronte guelfo: Villani, *Nuova Cronica* cit., l. xi, c. xviii.

³⁰³ MGH, *Leges, Constitutiones* cit., VI/1, n. 331, p. 242.

³⁰⁴ Da questa organizzazione erano esclusi alcuni centri diretti da fedeli dell'impero, come dimostrano i casi di Cremona e Pavia – dove furono nominati podestà del seguito imperiale – mentre Monza, Treviglio e Soncino dipendevano direttamente dall'impero.

³⁰⁵ Per la ricostruzione degli eventi si veda F. Cognasso, *I Visconti*, Milano 1996, p. 153.

³⁰⁶ MGH, *Leges, Constitutiones* cit., VI/1, n. 497, p. 408: «Nos Canis Grandis de la Scala imperiali auctoritate civitatum Verona, Padue et Vicentie vicarius generalis».

³⁰⁷ MGH, *Leges, Constitutiones* cit., V, n. 168, p. 160.

³⁰⁸ Tuttavia, una volta morto Castruccio, nel novembre del 1328 Ludovico impose sulla città un proprio vicario stipendiato, scelto tra il proprio seguito e slegato quindi dal potere del signore toscano. Questo rettore, in carica per un anno, avrebbe eletto e ordinato i consiglieri e tutti gli ufficiali, per occuparsi principalmente della riscossione delle imposte: MGH, *Leges, Constitutiones* cit., VI/1, n. 523, pp. 430-432. Il vicario doveva occuparsi di riscuotere le tasse ordinarie spettanti al comune e il denaro necessario a pagare il proprio stipendio, il mantenimento di *milites* e *pedites*. Inoltre, Ludovico nominò un nuovo vicario generale in Toscana, scelto tra il proprio seguito: Federico di Ottinghen, che, nell'aprile del 1328, prima della morte di Castruccio, era stato inviato dalla regina a reggere Pisa. Tuttavia, in poco tempo l'ufficiale imperiale fu cacciato da Castruccio che si assicurò il governo sulla città.

Per quanto riguarda le forme del vicariato, queste sembrano variare in relazione alla forza espressa dalle parti, coprendo un'ampia gamma di soluzioni possibili. Un documento del 3 dicembre 1327 attesta che Federico della Scala percepiva un salario per le sue funzioni in Liguria, salario in parte addebitato alle casse di Genova³⁰⁹, e anche il vicario generale della Lunigiana parla di un «salarium consuetum»³¹⁰. Federico degli Antelminelli nel marzo del 1329 e Luigi Gonzaga nel novembre dello stesso anno acquistarono il titolo in cambio di una somma di denaro. Il mutamento della posizione dell'imperatore – causata dall'intensificarsi dell'opposizione guelfa proprio a partire dai primi mesi del 1329³¹¹, oltre che dai diversi rapporti tra impero e singoli signori – appare qui lampante: se nel marzo Ludovico vendette il titolo vicariale per una somma stabilita in 22.000 fiorini d'oro, nel novembre il Bavaro chiese al Gonzaga di sostenere l'impero con un «conueniens subsidium iuxta possibilitatem tuam»³¹². In ogni caso, su questo argomento le fonti non forniscono abbastanza elementi per operare delle generalizzazioni. Si può esclusivamente ipotizzare che – come era avvenuto nel rapporto istituito tra Enrico VII e Rizzardo da Camino – i signori comprassero di norma il titolo per avere in seguito uno stipendio addebitato alle casse delle città. Così, lo stipendio pare non avere un valore connotativo rispetto ai rapporti tra impero e signore. Infatti, sotto Ludovico, il salario non rispondeva a un reale impegno assunto dal vicario in nome dell'impero; anzi, in sostanza, il vicariato concesso dal Bavaro rappresentò di fatto una delega totale della gestione dei rapporti con le città agli ufficiali. Il potere raggiunto dai signori-vicari in quella fase era tale da risultare apertamente concorrenziale rispetto a quello dell'imperatore, come mostrano le vicende relative allo scontro tra Ludovico e Azzone Visconti.

Il rapporto tra l'imperatore e la potente casata milanese fu in quella fase molto complesso. I Visconti furono sicuramente tra i principali promotori del viaggio di Ludovico in Italia e così, come noto, il 4 luglio 1327, Galeazzo fu insignito del titolo di vicario. Nel giro di due giorni, tuttavia, i principali esponenti della famiglia furono

³⁰⁹ *Ibidem*, n. 368, p. 275.

³¹⁰ *Ibidem*, n. 526, p. 436.

³¹¹ Nel marzo del 1329 Firenze insieme a Bologna, Perugia e Siena stipulò un trattato delle città guelfe contro l'imperatore. Per l'analisi dell'opposizione a Ludovico si veda oltre, il confronto con *L'opposizione italiana alla dominazione boema in Italia*.

³¹² *Ibidem*, n. 660, pp. 557-558.

imprigionati e Galeazzo – accusato di aver trattato segretamente con Bertrando del Poggetto – fu sostituito da un ufficiale imperiale. Francesco Cognasso ha osservato che il governo stabilito da Ludovico di Baviera si basava sullo schema promosso da Enrico VII nella prima fase della *Romfahrt*: al vertice fu posto un ufficiale del seguito imperiale – detentore del mero e misto imperio, del potere di rimuovere e riordinare i rettori cittadini, nominare notai, infeudare i vassalli dell'impero e conferire dignità ecclesiastiche – che resse la città in coabitazione con un «consiglio di xxiiii de' migliori di Milano»³¹³. Tuttavia, l'imperatore non aveva la forza necessaria per sostenere un simile impianto di governo e così, il 15 gennaio del 1329, avvenne il trionfale ritorno dei Visconti alla guida di Milano. Ludovico investì ufficialmente Azzone del vicariato sulla città in cambio di 125.000 fiorini d'oro³¹⁴, mentre, contemporaneamente, il fratello Giovanni fu costituito cardinale su nomina di Nicola V.

In questa fase l'imperatore pensava di potere in qualche modo porre dei limiti ai poteri del vicario, ma presto dovette rendersi conto che la situazione gli era sfuggita di mano: i Visconti «non gli rispondeano come volea»³¹⁵. Così, i contrasti tra impero e signori riemersero nell'aprile successivo, quando Azzone dichiarò: «Piuttosto di sottomettermi all'imperatore, preferisco la morte e così la pensano tutti i Milanesi»³¹⁶. La città fu posta sotto assedio imperiale, Azzone nel settembre del 1329 si riconciliò con Giovanni XXII e Giovanni Visconti rinunciò al titolo cardinalizio ottenuto da Nicola V per ricevere la nomina a vescovo di Novara dal papa avignonese. Ludovico, isolato, non riuscì a far fronte a una simile situazione e fu costretto ad aprire le trattative. Si giunse quindi a un accordo che stabiliva di fatto il potere visconteo su Milano: innanzitutto, l'imperatore doveva confermare la cancellazione di tutti i processi e le sentenze pronunciate contro i signori; inoltre, una volta uscito da Milano, il Bavaro non avrebbe più avuto diritto di

³¹³ Si veda Villani, *Nuova Cronica* cit., l. xi, c. xxxii-xxxiii. In sostanza, dopo aver richiesto l'intervento di Ludovico in Italia, Galeazzo rifiutò di versare all'imperatore la somma stabilita. Così, l'imperatore, insieme al consiglio cittadino, tolse ai Visconti la signoria su Milano e pose un proprio vicario, imponendo a tutte le città viscontee un giuramento di fedeltà. Inoltre, il Bavaro imprigionò i Visconti, Galeazzo, Azzone, Luchino, e Marco, adducendo come motivazione alcune lettere che avrebbero testimoniato trattati segreti condotti da Galeazzo con il papa Giovanni XXII. Il Villani afferma a riguardo che alcuni ritennero quelle lettere false: «Chi disse che furono vere, e chi che furono false». L'accusa di essere in trattativa con la parte papale è più volte usata dal Bavaro per giustificare la propria azione contro i signori: cfr. Villani, *Nuova Cronica* cit., l. xi, c. lxvii.

³¹⁴ Villani, *Nuova Cronica* cit., l. xi, c. cxvi. In realtà, Azzone versò solo 25.000 fiorini, impegnandosi a pagare il resto entro sei mesi.

³¹⁵ *Ibidem*, l. xi, c. cxxvii.

³¹⁶ Cognasso, *I Visconti* cit., p. 160.

entrare in città o nel comitato, né poteva inviare gente armata se non per volontà di Azzone. Oltre a ciò, l'impegno assunto da Ludovico di non attaccare Novara e Bergamo sancì il dominio visconteo su quelle città. Infine, il 23 settembre, Azzone ottenne la conferma del vicariato per la cifra di 12.000 fiorini al mese – a cui si sommavano 1.000 fiorini per ogni mese che Ludovico avesse passato in Italia – a fronte di uno stipendio annuo di 10.000 fiorini, «de havere dicti comunis»³¹⁷. Ludovico, alla fine del proprio viaggio in Italia dovette, come il suo predecessore, legittimare la posizione del signore che non era riuscito a contrastare. Il potere visconteo non avrebbe potuto essere più saldo: dotato di ampio consenso in città, riconosciuto dal papato e legittimato anche dal titolo di vicario imperiale, il signore ricevette il pieno dominio sulla città lombarda³¹⁸.

Il fallimento dell'impresa di Ludovico trascinò con sé la possibilità di affermare l'autorità imperiale sull'Italia. In quella fase, l'imperatore non provò più a rappresentare quel *rex pacificus*, potere universale e superiore alle città, incarnato per un momento da Enrico VII. I rapporti di forza tra impero, signori e città erano ormai cambiati e la riforma del regno all'interno della compagine imperiale dovette essere accantonata a favore di una politica fatta di compromessi con le potenze italiane e deleghe di poteri a ufficiali sempre più indipendenti; il processo storico andava in un'altra direzione rispetto a quell'*unitas imperii* progettata da Enrico VII. Così, con uno sguardo d'insieme su quel periodo, si può affermare che il 24 agosto 1313 la morte del di Lussemburgo segnò la fine dei tentativi di restaurazione dell'impero sull'Italia e diede il via a una serie di progetti alternativi riguardanti l'organizzazione di quell'area.

³¹⁷ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta publica* cit., VI/1, n. 647, pp. 544-545.

³¹⁸ Per l'analisi del governo di Azzone nella fase successiva al passaggio di Ludovico in Italia si veda oltre.

II. Sperimentazioni di coordinazione cittadina: città, papato e monarchie

Dopo la morte di Enrico VII l'impero entrò in una fase di profonda crisi. Come noto, il periodo 1314-1322 vide consumarsi il lungo scontro tra Ludovico il Bavaro e Federico il Bello per titolo di re di Germania, a cui erano connessi quello di re d'Italia e quindi di imperatore. La doppia elezione fu espressione della concorrenza tra la casata dei Lussemburgo e quella degli Asburgo per il potere su Germania e Boemia, e portò l'Italia fuori dall'orizzonte immediato degli interessi imperiali; tra i due contendenti, solo Federico si occupò in quegli anni di curare i rapporti con le forze presenti sulla penisola. I punti principali della sua politica italiana sono stati analizzati nel 1950 da Giovanni Tabacco, che mise in rilievo la subordinazione degli affari della penisola alle esigenze della lotta per il regno tedesco³¹⁹; Federico intendeva ottenere dall'Italia unicamente la legittimazione necessaria per presentarsi come sovrano in Germania, perchè «il regno romano è la forma assunta dal regno tedesco»³²⁰. Così, nonostante i progetti di *Romerzug*, il re non scese mai in Italia: l'unico intervento diretto delle forze austriache sulla penisola avvenne nella primavera del 1321, in occasione della fallimentare missione condotta dal fratello di Federico «pro gubernacione hominum et terre Brissie»³²¹; per il resto, gli interventi – sempre indiretti – dei duchi d'Austria si limitarono all'area della Marca trevigiana, lasciando da parte Lombardia e Toscana. D'altro canto, in quella fase il Bavaro si disinteressò completamente degli affari della penisola, a tal punto che «egli è quasi ignorato in Italia»³²²; fu solo quando ormai Ludovico si era affermato stabilmente come imperatore che intraprese il *Romerzug*³²³. Come si è visto, in questa impresa l'imperatore si impegnò principalmente nella definizione del potere dei signori attraverso

³¹⁹ G. Tabacco, *La politica italiana di Federico il Bello re dei Romani*, in «Archivio storico italiano» 108 (1950), pp. 3-77.

³²⁰ *Ibidem*, p. 25.

³²¹ Su questo episodio, si veda *ibidem*, pp. 67-77.

³²² *Ibidem*, p. 39.

³²³ La storiografia italiana che si è occupata del governo imperiale di Ludovico il Bavaro si è concentrata in maniera quasi esclusiva sul conflitto con Giovanni XXII – si segnalano R. Lambertini, *Dalla propaganda alla teoria politica: esempi di una dinamica nello scontro tra Giovanni XXII e Ludovico IV di Baviera*, in *La propaganda politica nel basso Medioevo*. Atti del Convegno (Todi, 14 - 17 ottobre 2001), Spoleto 2002, pp. 289-313 e G. Billanovich, *I primi umanisti italiani nello scontro tra papa Giovanni XXII e Ludovico il Bavaro*, in «Italia medioevale e umanistica», 37 (1994), pp. 179-186 e G. Billanovich, *Giovanni XXII, Ludovico il Bavaro e i testi classici*, in «Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia Medievale», 5 (1979), pp. 7-22 – lasciando quasi del tutto scoperto il tema del suo viaggio in Italia. Per una rapida ma precisa ricostruzione si può fare riferimento a F. Cognasso, *I Visconti*, Milano 1966, pp. 148-162.

il vicariato, senza riuscire a instaurare rapporti diretti con le città, né progettare un sistema di governo cittadino da applicare in tutto il regno.

A questo punto, mantenendo al centro del discorso i rapporti tra città e poteri sovrani, passiamo a indagare le soluzioni adottate per riordinare il sistema cittadino da parte di altri signori, che agivano secondo progetti alternativi rispetto alla tradizione imperiale, in quel momento inefficace. In questo complesso percorso la pace si impone al centro dell'indagine e si afferma come strumento privilegiato di intervento sulle istituzioni cittadine. Dopo lo studio dei progetti di papa Giovanni XXII per la pacificazione dell'Italia nel 1317, le paci stipulate a Brescia e a Cremona alla fine del 1313 permettono di analizzare le soluzioni adottate dalle città italiane per riaffermare la propria autonomia dopo la *Romfahrt* di Enrico, processo strettamente legato alle politiche angioine nell'Italia centro-settentrionale. In seguito, l'importante episodio della discesa di Giovanni di Boemia in Italia permette di operare un confronto con l'esperienza di Enrico VII, mostrando persistenze e discontinuità, mentre in chiusura l'analisi della pacificazione di Brescia promossa da Azzone nel 1337 consente di osservare gli esiti di questo articolato processo.

5. Fuori dall'impero: la pace e lo sviluppo dell'ideologia repubblicana

Per strutturare il discorso sulle forme di governo delle città italiane nel Trecento è necessario in apertura fare riferimento a una questione fondamentale, che scandiva in quella fase la politica italiana: cioè il noto contrasto – già emerso durante l'analisi del viaggio di Enrico VII – tra i sostenitori di un sistema di governo comunale e i fautori del modello signorile. Su questo tema la storiografia è sterminata³²⁴, e a quella rimandiamo per approfondimenti; qui, ci permettiamo esclusivamente di proporre in breve alcuni cenni a quell'ampio dibattito, nella misura in cui questo risulti funzionale alla comprensione del ragionamento che intendiamo qui portare avanti.

In rapporto al tema della pace, nel secolo XIV si affermarono due modelli di discorsi e pratiche politiche: da una parte quello retorico repubblicano – teorizzato nel 1305, con la redazione del *De bonum commune*³²⁵ e concretizzato nell'esperienza fiorentina – e dall'altra il modello signorile – elaborato a partire dalle prime conquiste viscontee del 1313 fino agli statuti degli anni Trenta³²⁶, che trovò appunto un'importante realizzazione a Milano con l'affermazione di Azzone Visconti e dell'idea di un *dominus* pacificatore di

³²⁴ Il dibattito sul tema ha una lunga storia. Si segnalano alcuni tra i lavori principali: A. Anzilotti, *La crisi costituzionale della repubblica fiorentina*, Firenze 1912; F. Ercole, *Dal comune al principato: saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze 1929; E. Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in «Buletino dell'istituto storico italiano per il medioevo», 73 (1962), pp.193-223, ora anche in E. Sestan, *Italia medievale*, Napoli 1968, pp. 193-223; G. Chittolini, *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979; G. Tabacco, *Le ideologie politiche del Medioevo*, Torino 2000. Inoltre, si veda G. Chittolini, «Crisi» e «lunga durata» delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti, in *Penale, giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie; per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, Macerata 2007, pp. 125-154 e i recenti volumi *Sperimentazioni di governo nell'Italia centro-settentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*. Atti del convegno (Bologna 3-4 settembre 2010), a cura di M. C. De Matteis e B. Pio, Bologna 2011, *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia* a cura di M. Vallerani, Roma 2010. Su alcuni casi specifici, si segnalano le ricerche di R. Rao, *Comune e signoria a Vercelli (1285-1335)*, in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del convegno (Vercelli 28-30 novembre 2008), a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 21-62; G. Ciccaglioni, *Dal comune alla signoria? Lo spazio politico di Pisa nella prima metà del XIV secolo*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 109/1 (2007), pp. 235-270; A. Vasina, *Dal comune verso la Signoria (1274-1334)*, in Bologna nel medioevo, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 581-652.

³²⁵ M. C. De Matteis, *La "teologia politica comunale" di Remigio de' Girolami*, Bologna 1977.

³²⁶ Si vedano a questo riguardo gli *Statuti di Como del 1335*, I, a cura di G. Manganelli, Como 1936 e C. Storti Storchi, *Statuti viscontei di Bergamo* in C. Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 1-56; *Statuta et ordinamenta comunis Cremonae facta et compilata currente anno Domini MCCCXXXIX*, a cura di U. Gualazzini e Gino Solazzi, Milano 1952; *Statuta communis Parmae*, a cura di A. Ronchini, Parma 1855. La funzione svolta dagli statuti degli anni Trenta del Trecento come fattori di irrigidimento dell'ordine politico e istituzionale delle città è stato ancora sottolineato da G. Milani, *I comuni italiani*, Roma-Bari 2005, p. 145.

derivazione monarchica e imperiale. L'esperienza di Enrico VII si innestò su questo contesto e al tempo stesso il conflitto tra impero e città rappresentò un momento di forte polarizzazione tra i due modelli sul piano teorico e, come si è visto, su quello della pratica politica. Da una parte, Firenze, insieme agli altri comuni guelfi e all'Angiò, portò avanti la battaglia per una forma di governo cittadina, repubblicana di fatto, anche quando formalmente sottoposta al governo del re di Napoli. Dall'altra, l'imperatore e i suoi ufficiali volevano imporre sulle città un potere monocratico, che interpretava le città come parte di un sistema più ampio, elementi di un regno amministrato da vicari la cui tendenza "tirannica" si approfondì nel corso della lotta. Con la morte di Enrico VII rimase il conflitto, cambiarono gli attori. Giovanni XXII si pose a capo del movimento "repubblicano", gradualmente identificatosi con il fronte «guelfo»; mentre, d'altro canto, le potenti famiglie che stavano imponendosi su scala regionale contro il policentrismo comunale sostennero le proprie posizioni facendo riferimento alla tradizione ghibellina.

Questa evoluzione è ben rappresentata da un episodio avvenuto negli ultimi mesi di governo di Matteo Visconti. Nel 1322, 12 ambasciatori milanesi decisero di incontrare Bertrando del Poggetto per trattare la pace con la Chiesa ed eliminare il pericolo di una scomunica contro Milano. Il cardinal legato li incitò a deporre Matteo dal governo della città, rifiutare il dominio non solo visconteo ma anche torriano, per reggersi «secondo le vostre antiche consuetudini»³²⁷. I Milanesi accettarono la proposta e tornati in patria diedero avvio a un ampio movimento di opposizione al Visconti, al grido di «pace pace». Questo episodio, da una parte, conferma il ruolo della pace come strumento di contestazione del governo, per una ridiscussione dell'ordinamento politico; dall'altra mostra come Bertrando del Poggetto volle usare il riferimento alla tradizione comunale di Milano non solo per porre fine al governo visconteo, ma per riaffermare il modello di governo comunale contro qualsiasi potere di stampo signorile. Il tentativo fallì e, anzi, sancì di fatto l'ereditarietà della casata viscontea alla guida di Milano – infatti, benché

³²⁷ Si veda B. Corio, *Storia di Milano*, Milano 1856, parte III, c. I, pp. 41-42. L'autore riporta il discorso del legato: «Piacciavi dunque al presente tanto fare per la concordia, quanto in passato faceste contro la medesima; e dove è stata contesa si cominci una sincera pace. (...) E affinché non pensiate che la romana Chiesa vi chiedi cosa impossibile, una sola vi domanda, la quale concerne il bene della vostra comune salute con onore e gloria nell'uno e nell'altro secolo, cioè, che Matteo Visconti si deponga dal dominio di Milano, e la vostra città abbia a governarsi secondo le vostre antiche consuetudini, assicurandovi che la Chiesa ivi non vuole veruna temporale potenza, né si cura che i Torriani entrino a sconvolgere la vostra patria; anzi, vuole che per 100.000 passi dimorino lontani. Soltanto chiede che voi lasciate libero ingresso agli aderenti di costoro e che possano fruire dei loro antichi beni».

Matteo, dopo aver fatto pubblica protesta di fede, rinunciò al governo, gli successe immediatamente il figlio Galeazzo – delineando chiaramente due progetti politici idealmente contrapposti. Da una parte, c'era il progetto della Chiesa, di una pacificazione dell'Italia sotto l'egida papale, per l'affermazione di un regno basato su una pluralità di centri retti su una struttura comunale; dall'altra, si trovava la politica signorile, fondata su un nuovo assetto politico-territoriale, contrario al policentrismo tradizionale dell'Italia centro-settentrionale e diretto da potenti famiglie per l'affermazione di egemonie regionali ereditarie.

È importante a questo punto ricostruire brevemente la matrice culturale che fornì sostanza a quello scontro; senza voler fare una storia del pensiero politico, può essere utile selezionare da quell'ampilissimo discorso alcuni elementi che permettono di far luce sui risvolti concreti che tale riflessione ebbe nei rapporti tra città e poteri sovrani in quegli anni.

Innanzitutto, è necessario un breve cenno al pensiero di Remigio dei Girolami intorno alla pace, per come ricostruito negli ultimi anni dalla storiografia³²⁸. La predicazione pro-angioina promossa dal domenicano a Firenze nel settembre-ottobre del 1310 – proprio quando in Italia si stava affacciando la presenza imperiale – deve essere messa in relazione a quella pronunciata da Roberto nel 1317 per affermare il proprio potere su Genova. Il nesso tra predicazione sulla pace, bene comune e casata angioina fu affermato in maniera chiara da Remigio, e poi ripreso dal re di Napoli per determinare i propri rapporti con le città.

Al centro della propaganda di Remigio stava la contrapposizione tra la figura del re – «legitimus et verus rex quintuplici ratione. Scilicet ratione nobilitatis in sanguine (...) ratione pietatis in corde (...) ratione veritatis in ore (...) ratione equitatis in opere (...)

³²⁸ Per la ricostruzione del pensiero di Remigio dei Girolami si può contare su numerosi lavori; si vedano in particolare R. M. Dessì, *Pratiche della parola di pace nella storia dell'Italia urbana, in Pace e guerra nel basso medioevo*. Atti del convegno (Todi, 12-14 ottobre 2003), Spoleto 2004, pp. 271-312; R. M. Dessì, *I nomi dei guelfi e ghibellini da Carlo I d'Angiò a Petrarca*, in *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005, pp. 3-78; C. T. Davis, *Remigio de' Girolami and Dante: A Comparison of Their Conceptions of Peace*, in *Dante. The critical complex*, V, a cura di R. H. Lansing, New York 2002, pp. 243-274; J. P. Boyer, *Florence et l'idée monarchique. La prédication de Remigio dei Girolami sur les Angevins de Naples*, in *La Toscane et les Toscans autour de la Renaissance. Cadres de vie, société, croyances. Mélanges offerts à Charles-M. de La Roncière*, Aix en Provence 1999, pp. 363-376; T. P. Rupp, *Ordo caritatis: the political thought of Remigio dei Girolami (Florence, Italy)*, Ithaca, New York 1988; M. C. De Matteis, *La "teologia politica comunale"* cit.

ratione tranquillitatis in intentione»³²⁹ – e la sua degenerazione, il tiranno. E proprio questo tema serviva ai comuni toscani per proporre un modello di governo alternativo al dispotismo. Così le prediche del 1310 intendevano sostenere «une forme de monarchie acceptable pour les opinions publiques d'Italie centrale»³³⁰ e promuovere un regime in cui la presenza del re di Napoli potesse sostenere la causa della guelfa Firenze. In conformità con il sistema di governo diffuso da Roberto durante lo scontro con Enrico VII, il Girolami promosse l'azione di un signore che avesse «solo nominalmente valore coercitivo, giustificato peraltro dalla *potestas dominandi* che di fatto si esprime nella *concordia civium*»³³¹. Per opporsi all'ascesa delle signorie, Firenze intendeva affidare a Roberto un potere formale sulla città, poiché solo affidandosi alla casata angioina il centro avrebbe potuto raggiungere pace e giustizia. Il regime promosso da Remigio si configurava come un governo in cui «l'autorità del reggente, senza nulla cedere del prestigio e della forza che le compete, si presenta come risultante del *bonum unius* ed è contenuta dalla *caritas* che di quelle azioni è l'unica regolatrice»³³². In questa prospettiva, il fine ultimo dell'azione regia era la pace; il rientro degli estrinseci, ogni restrizione, condanna o espropriazione di beni privati potevano essere accettati solo se inseriti all'interno di un intervento teso alla pacificazione cittadina e non come il risultato di una vittoria di parte. Proprio questa differenza segnava la distanza tra il buon governo fiorentino e l'azione di un potere illegittimo e tirannico.

D'altro canto, il percorso di elaborazione e formazione del modello di pace signorile fu più lungo e può considerarsi concluso non prima dell'affermazione di Azzone Visconti negli anni Trenta. Su modi e forme di questa signoria – che può essere vista come punto di svolta rispetto a tutto il discorso sull'uso politico della pace in rapporto al governo delle città – si tornerà in seguito³³³; per ora è importante porre in rilievo alcune caratteristiche fondamentali del potere signorile, che lo ponevano in concorrenza con il sistema comunale-angioino di Firenze. Innanzitutto, è da rilevare come l'elaborazione signorile si sviluppò a livello empirico, nell'esercizio del potere, per permettere al signore

³²⁹ Si veda *ibidem*, p. 3.

³³⁰ Boyer, *Florence et l'idée monarchique*, cit., p. 369.

³³¹ De Matteis, *La "teologia politica comunale"* cit., p. cxxxvi.

³³² *Ibidem*, p. cxxxvi.

³³³ Si veda il paragrafo *Azzone Visconti e la traslazione della pace ai signori*.

di «comunicare alle comunità la sua azione di governo»³³⁴. Le fonti principali per ricostruire questo discorso sono perciò gli stessi documenti che testimoniano il rapporto città-signore; come ha fatto in maniera approfondita Federica Cengarle – ai cui studi si fa riferimento in queste pagine – si rivela necessario analizzare i decreti emanati dai Visconti nelle terre poste sotto il loro dominio³³⁵. Questi testi mostrano chiaramente che Azzone Visconti costruì la propria immagine intorno al tema della pace, e inserì numerosi provvedimenti pacificatori tra i «principi fondamentali della sua politica interna»³³⁶: evitando ostilità esplicite contro i guelfi, il Visconti impose la restituzione dei beni espropriati, il divieto di aderire alla parti e l'amnistia per delitti politici, secondo la tradizione imperiale fissata da Enrico VII. In questo caso, però, il discorso sulla pace serviva a rovesciare la prospettiva fiorentina: Azzone, proponendosi come garante di pace, intendeva infatti mostrare l'inadeguatezza delle istituzioni comunali a regolare la competizione politica e legittimare così il proprio ruolo monocratico.

Nella prospettiva della seguente analisi, la ricostruzione di questi discorsi può essere utile per interpretare le testimonianze relative alla missione di pace inviata nell'Italia centro-settentrionale da papa Giovanni XXII nel 1317, limpido esempio di come venissero rappresentati i due modelli nella propaganda politica a pochi anni dalla morte di Enrico VII.

Disegni papali per la pacificazione del regnum italicum

1. Tra la primavera e l'estate del 1317, Giovanni XXII inviò in Italia due noti frati – Bertrand de la Tour e Bernard Gui – per promuovere, in nome dell'autorità universale del papato, un'azione pacificatrice su tutta l'area sottoposta all'impero³³⁷. Secondo la visione

³³⁴ Per il processo di affermazione del potere visconteo a Milano e in Lombardia si vedano F. Cognasso, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in *Storia di Milano*, V, *La signoria dei Visconti (1310-1392)*, Milano 1955, pp. 3-567; F. Cognasso, *Note e documenti sulla formazione dello stato visconteo*, in «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», 23 (1922), pp. 23-169; F. Cognasso, *I Visconti*, Milano 1966. Si veda inoltre il più recente e aggiornato M. Fossati e A. Ceresatto, *La Lombardia alla ricerca di uno stato*, in *Storia d'Italia*, VI, Torino 1998, pp. 483-571. Sul caso di Azzone, si rimanda al lavoro di F. Cengarle, *La signoria di Azzone Visconti tra prassi, retorica e iconografia (1329-1339)*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo* cit., p. 89.

³³⁵ F. Cengarle, *Le arenghe dei decreti viscontei (1330 ca.-1447): alcune considerazioni*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*. Atti del convegno (Pisa, 9-11 novembre 2006), a cura di A. Gamberini, e G. Petralia, Roma 2007, pp. 55-88.

³³⁶ Cengarle, *La signoria di Azzone* cit., p. 106.

³³⁷ Si rimanda a G. Tabacco, *Un presunto disegno domenicano-angioino per l'unificazione politica dell'Italia*, in «Rivista storica italiana», 61 (1949), pp. 489-525.

papale, tale missione si era resa necessaria a causa del profondo turbamento dello «status civitatum Italiae»³³⁸ provocato dal passaggio di Enrico VII sulla penisola, e dall'azione della sua «gens ferox et irrationabiliter opprimens et rapiens». Così, per riportare le città in buono e pacifico stato, la *legatio* era stata investita dal papa dei poteri per imporre una tregua immediata nella regione e trattare con signori e città una pace e la riforma del regno. Purtroppo, non si sono conservati i documenti con cui Giovanni XXII aveva affidato ai frati quei poteri³³⁹; l'unica fonte rimasta è costituita dalle relazioni che i legati inviavano regolarmente al papa durante il viaggio, tra l'aprile e l'agosto del 1317³⁴⁰. In quelle pagine emerge con chiarezza lo scontro tra sistema signorile e sistema repubblicano, tra «tiranni» e «libertates communes» – o «pax commune» secondo il lessico usato dai frati; la polemica contro i signori lombardi diede forma a un'ampia propaganda anti-tirannica che è interessante analizzare, cercando di ricostruire allo stesso tempo gli argomenti usati dai signori per difendere e legittimare le proprie posizioni³⁴¹.

La descrizione del malgoverno signorile è riportata dettagliatamente nella relazione del 18 luglio 1317³⁴². Innanzitutto, ai tiranni – Visconti, Scaligeri e Bonaccorsi – era imputato di turbare la pace comune e opprimere i devoti della Chiesa. In particolare, i signori gravavano il popolo con una fiscalità smodata, «cum exactionibus pecuniarum mirabilibus et miserabilibus extorcionibus publicis et privatis», a cui era impossibile ribellarsi data la quantità di stipendiari che, tenendo i cittadini nella paura, permettevano ai tiranni di anettere nuove città e terre al loro dominio, «vel potius tyrannidi». Così era

³³⁸ *Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, a cura di S. Riezler, Innsbruck 1891, n. 50, p. 37.

³³⁹ Le fonti permettono di capire che i legati avevano con sé tre lettere: una definiva i poteri della *legatio*; la seconda affidava ai frati il compito di imporre una tregua immediata; l'ultima riguardava invece la pace da stabilire sulla regione, e probabilmente le forme che avrebbe dovuto assumere. Purtroppo questi documenti sono andati perduti.

³⁴⁰ *Vatikanische Akten* cit., pp. 22-39. Si tratta di 5 scritti, datati tra il 18 aprile e il 20 agosto 1317, con cui i legati tengono informato il papa della situazione in Lombardia.

³⁴¹ Questa inchiesta può essere considerata come la prima fase del lungo processo che Giovanni XXII intentò contro Matteo Visconti. Il percorso fu questo: il 31 marzo 1317 il papa dichiarò invalidi e illegali i vicariati imperiali concessi da Enrico VII; tra l'aprile e l'agosto dello stesso anno i legati portarono avanti l'inchiesta in Lombardia; e il 9 ottobre 1317 Giovanni domandò ai vescovi di Como e Asti di promuovere un processo canonico contro Matteo. Tra continue citazioni, scomuniche e rifiuti a comparire in giudizio si giunse al 16 dicembre 1321, quando ebbe avvio l'azione giudiziaria che portò alle condanne per eresia tra il 1322-1324. Per l'analisi delle tappe del processo si veda S. Parent, *Publication et publicité des procès* cit.; per l'edizione degli atti si vedano R. Michel, *Le procès de Matteo et de Galeazzo Visconti*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», XXIX (1909), pp. 277-302; L. Frati, *La contesa fra Matteo Visconti e papa Giovanni XXII secondo i documenti dell'Archivio Vaticano*, in «Archivio storico lombardo», 15 (1888), pp. 241-258.

³⁴² *Ibidem*, pp. 36-37.

a Vercelli, dove le parti «guelfa» e «ghibellina»³⁴³ formalmente coabitavano, senza però godere equamente delle libertà comuni o dei propri beni; mentre a Novara il partito guelfo, che non godeva di diritti pari a quelli di cui beneficiavano i concittadini, non poteva protestare pubblicamente «metu dominantis»³⁴⁴. Inoltre, per completare il quadro, i tiranni furono accusati di disordine anche nella sfera privata, poichè si comportavano in maniera sregolata, danneggiando le loro famiglie³⁴⁵.

Infine, sul piano della legittimazione, i legati negavano la validità del titolo vicariale che questi signori avevano ricevuto da Enrico VII e che continuavano a esercitare sulle terre a loro assoggettate. Bertrand e Bernard, facendo riferimento alla nota condanna emessa pochi mesi prima da Giovanni XXII contro i vicari imperiali presenti nelle città italiane, chiesero a Cangrande della Scala e a Passerino Bonaccolsi di deporre l'ufficio, per evitare la scomunica. In risposta a quegli ammonimenti, entrambi i signori affermarono che la sentenza papale non li riguardava, come dichiarato «de consilio peritorum», e non avevano perciò intenzione di rinunciare al titolo. Paura, estorsioni, assenza di giustizia ed *equitas*, disordine nella sfera privata: ecco su cosa si basava il governo signorile, illegittimo e tirannico.

A questa rappresentazione si opposero Matteo Visconti, Cangrande della Scala e Passerino Bonaccolsi, che difesero le proprie posizioni con dei discorsi in parte riportati nella relazione dei legati. Il primo argomento usato è, anche in questo caso, la pace. Il portavoce del Visconti, incaricato di perorare la causa del signore, affermò che Matteo era «amator et actor pacis», seguace di giustizia e misericordia, pacificatore in tutte le città su cui aveva ottenuto il dominio: «pax et iusticia per ipsius potentiam et dominium servabantur»³⁴⁶. Lo stesso discorso fu fatto per il governo di Passerino su Mantova, retta in pace, giustizia ed *equitas*. Ed è proprio la capacità di imporre la pace a legittimare la politica di espansione dei signori: così Cangrande poté affermare, riguardo al caso di Brescia, che solo la *potestas* esercitata su entrambe le parti da un signore «vicinior» – come appunto era lo Scaligero rispetto a Brescia – avrebbe potuto garantire alla città

³⁴³ Così chiamate nella fonte. *Ibidem*, p. 24: «In quorum prima pars utraque, quam guibelinam et guelpham vocant, simul cohabitant»; *ibidem*, p. 26: «partem illam, quam guibelinam dicunt (...) et illam, quam guelpham appellant»; *ibidem*, p. 29: «illos, quos guelphos vocant».

³⁴⁴ *Ibidem*, p. 24.

³⁴⁵ *Ibidem*: «3 de tirranis relicto coniugali thoro alienis impudentius adherentes abalienati sunt retrorsum».

³⁴⁶ *Ibidem*, p. 26.

pace e *securitas*. Le qualità del governo signorile furono riassunte tradizionalmente nei termini di pace, giustizia e misericordia.

Al di là di questa opposizione retorica, che si rifaceva a elementi classici della riflessione politica, in questo scontro si rivelò centrale la questione delle parti cittadine, con forti ricadute sulla realtà politica del governo. Innanzitutto va notato che i due fronti si scambiarono vicendevolmente accuse di *parcialitas*. Da un lato, i legati accusavano Matteo Visconti di riservare alle fazioni cittadine diverse condizioni di diritto, come a Vercelli, Novara e Bergamo, dove la parte guelfa era in una posizione di inferiorità giuridica, e di tenere numerosi prigionieri rinchiusi in carcere «occasione parcialitatis»; a Passerino Bonaccolsi e Cangrande della Scala, al tempo stesso, era imputato di incitare lo scontro tra le parti a Parma e Cremona, e di tenere prigionieri per motivi politici. Dall'altro lato, tra i ghibellini milanesi circolava l'accusa secondo cui il papa sembrava comportarsi «parcialiter» contro il Visconti³⁴⁷.

La capacità di gestire i rapporti tra le parti divenne quindi il centro del dibattito sulla legittimità del governo: signorile o repubblicano che fosse, il potere doveva garantire le condizioni per una convivenza pacifica di tutti i cittadini. Così, i signori, secondo una tendenza diffusa nel Trecento³⁴⁸, negavano di tenere prigionieri per motivi politici, azione illegittima secondo tutta la propaganda affermata in quegli anni, e accusavano i carcerati di lesa maestà contro l'imperatore: «dominus Matheus non detinebat aliquos in suis carceribus propter parcialitates, set propter eorum scelera et commissa, quorum nonnullos morti reos asserens ex sua sola misericordia conservabat ad vitam, et specialiter illos de genere de Turre»³⁴⁹; allo stesso modo, secondo quanto affermato da Passerino, gli esuli mantovani non erano stati condannati «pro parte», ma «pro crimine lese maiestatis»³⁵⁰, perché si erano ribellati a Enrico VII.

2. Al di là di questa massiccia propaganda anti-signorile, sul piano delle pratiche politiche, l'azione dei legati ebbe effetti limitati; nelle città rette da Visconti e Bonaccolsi la pace papale non trovò spazio perché la questione era già stata presa in mano dai

³⁴⁷ *Vatikanische Akten* cit., p. 26: «Unus dixit quod dominus papa videbatur parcialiter moveri ad eum in eo, quod ipsum in suis literis filium carissimum nominabat».

³⁴⁸ Sull'argomento si veda l'intervento di Milani, *Giustizia, politica e società* cit.

³⁴⁹ *Ibidem*, p. 25.

³⁵⁰ *Ibidem*, p. 34.

signori. Come si è accennato, a Vercelli, Novara e Modena, Visconti e Bonaccolsi avevano fatto rientrare in patria gli esuli, senza però fornire loro la totalità dei diritti, traducendo di fatto la pace in un governo vicariale sostenuto da una parte. Anche nelle città inserite nell'area di influenza dei signori l'intervento papale fu fallimentare. Così a Bergamo: inizialmente la legazione fu accolta con onore dal clero e dal popolo, ma, di fronte alle richieste papali, il podestà, i sapienti e i consiglieri affermarono di aver già trattato la pace con gli estrinseci guelfi, da poco rientrati in città. Per ottenere il riconoscimento del trattato e per impedire che i legati imponessero unilateralmente condizioni di pace, i rettori della città, i 4 abati, chiesero che i capitoli fossero confermati con l'autorità del papa. Il tenore delle clausole è riportato nella lettera: innanzitutto la pace prevedeva che Matteo Visconti avesse la *dominatio* sulla città; che potesse imporre rettori secondo la sua volontà; e che a Bergamo fossero sempre presenti 200 stipendiari fedeli ai Visconti, mantenuti a spese della città. Questa pace si risolse in pratica nella sottomissione di Bergamo al controllo del Visconti, che, tramite la conferma papale di questo atto intendeva ottenere uno strumento di legittimazione per l'estensione del proprio dominio. In quella situazione i legati furono costretti ad accettare le condizioni dettate dal Visconti, tanto più che il riferimento alla pace aveva una capacità di intervento limitata in una città su cui il signore aveva già ristabilito la concordia tra le parti. Un discorso simile può valere per Parma, dove la parte al potere si appellò ai tiranni per fermare le riforme volute dal papa. Così, mentre i legati stavano trattando le condizioni di pace con Giberto da Correggio ed altri estrinseci, gli intrinseci si rivolsero ad altri «tractatores», appellandosi ai signori lombardi, «quia cum Parmenses liguam quandam cum tyrannis fecerint Lombardie»³⁵¹.

Nel caso di Brescia invece la situazione era rovesciata. La città lombarda era nel pieno degli scontri di fazione e sotto attacco scaligero, dato che Cangrande si era posto al comando della parte estrinseca. In questa fase i frati trovarono un margine di azione perchè, se da un lato gli esuli cercavano appoggio nella forza scaligera, accettando così di sottomettersi a quel potere, dall'altro gli intrinseci cercarono sostegno proprio nella tutela papale e chiesero che il pontefice inviasse alla città un rettore nobile, illustre e magnifico, con un braccio forte e potente, per mantenere in quiete i pacifici e punire i malvagi. È la riproposizione della tradizione di autonomia comunale, che, per evitare

³⁵¹ *Vatikanische Akten* cit., p. 38.

l'assoggettamento a una forte autorità, faceva ricorso a una tutela sovrana lontana e meno presente, che condividesse il progetto di governo diffuso nello schieramento guelfo³⁵². Tuttavia, nemmeno in questo caso la riforma riuscì a concretizzarsi.

In sostanza, in nessun caso l'iniziativa papale andò a buon fine. Solo ad Asti, posta sotto il controllo del siniscalco del re Roberto, la lettera papale *super tractatu pacis* fu accolta «cum magno gaudio et reverencia»³⁵³. A Reggio, già pacificata, il podestà, il capitano e tutti i maggiori esponenti dei poteri cittadini promisero di rispettare i desideri del papa; mentre anche Como si mostrò favorevole alla riforma e promise di cancellare le sentenze di bando, concedere a tutti di vivere in pace e godere dei propri beni, e di riservare a tutti i *concives* gli stessi diritti. Va notato tuttavia che sia a Reggio, sia a Como, dove le proposte papali furono accolte, i cittadini, d'accordo con i legati, ritennero inopportuno, «ad pacem servandam», il rientro degli estrinseci; così, in quei centri si affermò una pace funzionale a un governo cittadino basato sulla divisione e sull'esclusione.

Nonostante la proposta di specifiche clausole – il rientro degli estrinseci, la restituzione dei beni a coloro che ne erano stati spogliati, la liberazione dal carcere e l'astensione dalle offese³⁵⁴ – in più occasioni i legati avallarono condizioni di pace distanti da quel modello sovrano: oltre ai casi di Reggio e Como, va ricordato che a Bergamo la pace di fatto stabiliva il dominio del Visconti sulla città, mentre nelle città soggette ai signori la pace papale fu o rifiutata, come a Parma, o comunque fallimentare, come nel caso di Cremona³⁵⁵, e i legati ripartirono senza aver concluso alcun accordo. Risulta evidente che nella pratica i legati furono costretti ad accettare le condizioni di

³⁵² Questo sistema fu fissato, a molti secoli di distanza e con riferimento all'impero, da Friedrich Schiller: «Den Kaiser will man zum Herrn / um keinen Herrn zu haben». *Wilhelm Tell* II,1: «Si vuole l'imperatore per signore, per non aver alcun signore». Per il valore di questo principio nel medioevo si veda la voce *Il potere politico del Papa*, a cura di D. Quaglioni, in *Enciclopedia Treccani, Cristiani d'Italia*, Roma 2011, in cui l'autore rimanda allo studio di studio di R. Elze, *Insegne del potere sovrano e delegato in Occidente*, in *Simboli e simbologia nell'Alto Medioevo*, Atti della XXIII Settimana di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 1975), a cura del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1976, pp. 569-593.

³⁵³ *Ibidem*, p. 23.

³⁵⁴ *Ibidem*, p. 25.

³⁵⁵ Cremona era in quel momento lacerata dalle lotte di parte. Dopo un breve periodo di accordo generale durante la quale il governo era diretto da un «condominio tra le fazioni», alla fine del maggio 1317 Guglielmo Cavalcabò, esule, rientrò in città, cacciò i ghibellini e diede avvio a una fase di violenti scontri. Di fronte a questa situazione l'arrivo dei legati papali nel luglio non poté ristabilire la pace, e le parti, guidate da Guglielmo Cavalcabò da una parte e da Ponzino Ponzone dall'altra, si apprestarono nuovamente al confronto armato. Sull'argomento si veda Gentile, *Dal comune cittadino* cit., p. 268.

tutti gli attori disposti a ratificare la pace, non disponendo in quel momento della forza necessaria per trattare modi e forme del governo cittadino di fronte ai signori di Lombardia.

In questa situazione di debolezza, il papa decise di fare ricorso all'Angiò, confermando, il 16 luglio 1317³⁵⁶, il vicariato con cui Clemente V aveva affidato al re di Napoli il titolo di vicario generale su quei territori, con piena e libera *potestas* fino alla successiva approvazione imperiale³⁵⁷. Prende a questo punto corpo l'ipotesi di un disegno papale che intendesse ricostruire nell'Italia centro-settentrionale una compagine unitaria superiore alle città, un regno, sottoposto non più all'impero, assente, ma al papato. Questo tentativo non riuscì in alcun modo a prendere forma; in Italia in quel momento altri attori stavano riappropriandosi del potere sulle città dopo la parentesi imperiale.

La pace cittadina e il ritorno all'autonomia comunale

Sul piano delle pratiche politiche, l'eredità del viaggio di Enrico VII e del suo scontro con il fronte guelfo può essere letta in controluce tra le righe degli atti di pace promossi nel periodo immediatamente successivo alla morte dell'imperatore. Già nell'autunno 1313 Cremona e Brescia, città di forte tradizione comunale, intesero riformare l'ordinamento politico e le istituzioni imposti da Enrico.

A pochi mesi dalla morte dell'imperatore e del definitivo abbandono di quel progetto di ricostituzione del *regnum italicum*, la comunità cittadina tornò protagonista della politica e si impegnò nella riorganizzazione delle proprie funzioni e del proprio territorio³⁵⁸. Le pur non numerose fonti a disposizione lasciano scorgere una reazione alla

³⁵⁶ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., V, n. 443.

³⁵⁷ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., IV, n. 1164. Dopo la morte di Enrico VII, il papato, già con Clemente V, aveva assunto la responsabilità di quei territori che facevano parte dell'impero – «que ad imperium ipsum pertinet» – poichè era riconosciuto – «dinoscitur» – che il *regimen* dell'impero romano vacante spettasse al papato. Inoltre, in una lettera sul vicariato dell'impero scritta da Giovanni XXII il 18 maggio 1322, il pontefice ribadì che, in vacanza dell'impero, «iurisdictio, regimen ec dispositio devolvuntur ad Romanum pontificem»: MGH, *Leges, Const.*, V, N. 654, pp. 518-520. Va notato inoltre che l'anno precedente Federico il Bello re dei Romani aveva affidato a Carlo di Calabria, figlio di Roberto d'Angiò, il vicariato sulle città guelfe d'Italia, interpretato da Tabacco come «il riconoscimento ufficiale degli speciali legami dei guelfi con la corte di Napoli», Tabacco, *La politica italiana di Federico il Bello* cit., pp. 22-23.

³⁵⁸ Un tema fondamentale che emerge in questa pacificazione è la centralità dell'organizzazione del territorio bresciano, i cui rapporti con la città vengono ridefiniti. Sono numerosi gli articoli dedicati a questo aspetto; in particolare, è stabilito che qualunque terra bresciana abbia estrinseci deve mandare due uomini a Brescia per parlare con i sapienti deputati a trattare le pacificazioni; tutte le terre sono così

morte di Enrico quasi immediata da parte delle città lombarde che, a partire dall'ottobre 1313, intesero riformare il governo cittadino attraverso l'emanazione di importanti capitoli di pace. Così avvenne nelle due città che per prime avevano aderito alla sollevazione contro il potere imperiale e avevano perciò subito la dura reazione di Enrico. A Brescia, tra il primo ottobre e il 16 dicembre 1313, fu pubblicata una lunga serie di *provisiones pacis* all'interno delle quali veniva stabilita una profonda riforma istituzionale guidata dalle autorità cittadine. Quasi contemporaneamente, il 2 ottobre 1313, a Cremona veniva firmata una pace tra gli intrinseci, guidati da Roberto, e gli estrinseci, che inaugurava una stagione di profonde riforme istituzionali.

1. A Brescia l'iniziativa del progetto di ricostruzione politica tornò nelle mani delle autorità cittadine. In questo caso, la figura del vescovo Federico Maggi – nipote di Matteo Maggi, privato del governo civile su Brescia proprio da Enrico VII, che gli sostituì il vicario Alberto di Castelbarco³⁵⁹ – garantiva una forte continuità rispetto al governo in carica prima dell'intervento di Enrico. Con la fine della parentesi imperiale, la città intese ricostruire una propria politica autonoma e, grazie all'arbitrato del vescovo, promosse un importante passaggio: la fine del vicariato e l'istituzione di un nuovo governo podestarile. La più evidente conseguenza sul piano pratico fu la riammissione del sistema delle parti che, una volta rappacificate, furono integrate nel funzionamento del governo. Venuto meno l'orizzonte unitario di stampo imperiale, la trasformazione ideologica si riflesse sul lessico dei documenti: la pace divenne «sanctissima pax Dei Brixiae» e fu intitolata alla Vergine Maria, elemento ricorrente nella propaganda guelfa³⁶⁰. La rilevanza di questo lessico non va sottovalutata, perché rappresentò uno strumento importante per la ridefinizione della politica cittadina, nel momento del ritorno a un'organizzazione comunale e indipendente.

Il testo è diviso in due sezioni: una fase preparatoria e i veri e propri capitoli di pace. Nella prima parte, i sapienti disposero una serie di norme sulla nomina degli stipendiari e

obbligate a ricevere gli esuli. Si vedano le *Provisiones pacis* contenute negli *Statuta civitatis Brixiae MCCCXIII*, in MHP, *Leges municipales* II/2, coll. 1853-1874.

³⁵⁹ Si veda la voce Castelbarco, Guglielmo di, a cura di E. Occhipinti, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, 21, Roma 1978.

³⁶⁰ Si veda J. C. Maire Vigueur, *Religione e politica nella propaganda pontificia (Italia comunale, prima metà del XIII secolo)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Convegno internazionale, (Trieste 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 65-83.

imposero subito la prevalenza degli intrinseci all'interno dell'assemblea cittadina che si stava riformando: essi detenevano infatti la maggioranza all'interno del consiglio dei 500, con una differenza di 100 seggi rispetto agli estrinseci e disponevano inoltre del potere di nominare il podestà in carica nel primo anno del nuovo regime. Questi era di fatto garante del processo decisionale nel consiglio ristretto: nel caso in cui gli Anziani non avessero trovato un accordo su qualche punto, egli avrebbe dovuto intervenire, scegliere i migliori tra i sapienti e seguire il loro parere. Tutte le norme, imposte evidentemente dal partito al potere, furono confermate dalla *pars ecclesiae* estrinseca di Brescia, congregata a Santa Maria di Gussiano il 6 ottobre 1313³⁶¹.

Dopo questa approvazione, iniziano i *capitula pacis*, emanati dai sapienti di entrambe le parti per conservare in perpetuo – secondo un motivo tradizionale – il pacifico stato della città di Brescia, eliminato ogni rancore in vista della comune *utilitas*. Nel primo capitolo sono concentrate in poche righe le tradizionali formule di pacificazione:

«quod bona et comunis, vera et perpetua pax, omni malignitate remota sit, fiat iuretur (...) et quod omnes iniuriae et offensiones et damna data hinc retro durante presente guerra, quae incipisse intelligatur die sextodecimo decembris millesimo ccc xi (...) remittantur»³⁶².

Inoltre, erano previsti la remissione dei bandi emanati per questioni di parte, l'annullamento degli statuti fatti per odio delle fazioni e la liberazione dei carcerati, elementi caratteristici della pacificazione. Podestà e vescovo, poteri interni alla città, furono così riconosciuti come responsabili della pace cittadina; entro un mese dall'entrata in carica, Giovanni di Lucino era tenuto a far giurare la pace da tutti i maschi della città di Brescia maggiori di 14 anni; mentre spettava al vescovo fare in modo che i presbiteri si assicurassero di far giurare la pace a tutte le donne della parrocchia.

Sul piano istituzionale, furono quindi regolati gli accessi alle assemblee, quella larga dei 500 – a cui si è già accennato – e quella ristretta – il consiglio degli anziani, di cui facevano parte 4 nobili e 12 popolani, per un totale di 16 membri, 8 per ciascuna parte – mentre furono annullate tutte le società e le altre assemblee insieme al consiglio di giustizia. La sostituzione del vertice cittadino avvenne all'inizio di dicembre 1313³⁶³. Tra i primi di novembre e i primi di dicembre 1313, si insediò il nuovo podestà, mentre la

³⁶¹ *Statuta civitatis Brixiae MCCCXIII* cit., coll. 1835-1838.

³⁶² *Ibidem*, col. 1836.

³⁶³ Nel momento in cui si insediava il nuovo podestà, in una data compresa tra i primi di novembre e i primi di dicembre 1311, la città offrì a Francesco Malaspina, «olim vicarius Brixiae», la completa assoluzione e liberazione dal sindacato.

città offrì a Francesco Malaspina, «olim vicarius Brixiae», la completa assoluzione e liberazione dal sindacato³⁶⁴.

La città iniziò quindi a definire poteri e compiti del nuovo rettore, incarnazione delle «franchitas et libertas» ritrovate e da conservare in perpetuo, senza dominio di alcuna persona ecclesiastica o secolare. È in questa prospettiva che l'assemblea dei 500 affidò il governo di Brescia al podestà. La procedura per il trasferimento del potere seguì un modulo tradizionale: durante la riunione del 5 dicembre un consigliere si alzò per definire i poteri del nuovo rettore: propose di affidargli il pieno, puro e mero arbitrio, l'autorità di punire tutti i malfattori secondo la sua volontà e di fare ogni cosa risultasse utile per conservare il pacifico stato della città, indipendentemente dalle disposizioni degli statuti. La proposta fu accolta all'unanimità dai 453 consiglieri presenti. Inoltre, come stabilito nei capitoli di pace, al podestà nominato per il primo anno dagli intrinseci fu concessa la facoltà di eleggere connestabili e *stipendiarii* e la custodia di tutti i *castra* e le *terre*, per permettergli di esercitare i compiti di sicurezza che a lui spettavano. Inoltre, il podestà godeva di ampi poteri giurisdizionali, dato che, oltre a gestire la giustizia ordinaria, il rettore aveva il dovere, come garante della santissima pace di Dio, di *inquirere et punire* chiunque osasse guerreggiare contro la *civitas*, rivelandosi nemico mortale del comune, di entrambe le parti e turbatore della pace.

In definitiva, questi capitoli di pace sancivano il ritorno a un funzionamento di governo cittadino, podestarile, in cui le parti, pacificate, mantenevano un ruolo nel gioco politico; la pace imperiale fu negata e capovolta e con essa l'ordinamento politico progettato da Enrico VII³⁶⁵.

2. La breve parentesi della signoria angioina – maggio 1313-dicembre 1313³⁶⁶ – rappresenta per la storia di Cremona un momento cruciale³⁶⁷. Ancora in vita Enrico VII,

³⁶⁴ Al momento del trattato di pace il vicario era ancora in carica e fu proprio il Malaspina a convocare l'assemblea in cui, a metà ottobre, i sindaci delle due parti giurarono di mantenere la pace.

³⁶⁵ Il sistema imposto da Enrico fu eliminato; quello che rimase del passaggio dell'imperatore si limitava alla conferma delle restituzioni sancite nella pacificazione imperiale. Tutti gli atti successivi, le dispute sul possesso, le sentenze contro città, giudici, notai e tutti i processi fatti a partire da quel momento furono cancellati.

³⁶⁶ *Chronicon Parmense ab anno MXXXVIII usque ad annum MCCCXXXVIII*, a cura di G. Bonazzi, in RIS², IX/9, Città di Castello 1902, p. 145; la signoria angioina di fatto si interruppe con la proclamazione di Giacomo Cavalcabò a signore cittadino.

³⁶⁷ Giberto da Correggio nel 1312 decise di inserire il centro all'interno di una coordinazione signorile sovraregionale. Già all'inizio del 1312 alla guida della città si alternavano, con la carica di

la città, attraverso la dedizione angioina, entrò a far parte di quella rete coordinata intorno al re di Napoli³⁶⁸. Roberto, come da copione, accettò l'autorità sul centro e a maggio inviò Passarino della Torre come proprio vicario. A questo governo si deve la pubblicazione di un nuovo statuto, che fu però portata a termine in una fase del tutto diversa, quando già Enrico VII era morto e il rapporto tra i poteri sulla penisola era in piena ristrutturazione³⁶⁹.

Lo statuto pubblicato nel dicembre 1313 – il primo *corpus* legislativo di una certa consistenza conservatosi per Cremona³⁷⁰ – rinnovava profondamente il funzionamento politico e istituzionale della città. Le trattative che portarono alla redazione del testo iniziarono nell'ottobre, quando il comune di Cremona, la *pars ecclesiae* e re Roberto si riconciliarono con la parte ghibellina estrinseca, che deteneva alcuni importanti *castra* del territorio. Il patto stabiliva che agli estrinseci coinvolti nella pace fossero restituiti terre e beni che appartenevano loro nel 1311; mentre d'altro canto doveva essere garantita al comune la restituzione del *castrum* di Robecco. Dai documenti successivi, in particolare dallo statuto di poco posteriore, si evince chiaramente che questo patto intendeva ricostruire una pace interna al comune, alla *pars ecclesiae*, aperta a elementi esterni solo nella misura in cui questo potesse risultare funzionale al recupero di castelli e fortezze controllati dai ghibellini. Infatti, nell'ordinamento del dicembre, i filo-imperiali furono totalmente esclusi dalla legittimità politica e dichiarati soggetti alle pene imposte tradizionalmente al nemico pubblico³⁷¹; furono dichiarate illegittime le cancellazioni dai

podestà, Passerino della Torre e Gian Quirico San Vitale, genero di Giberto. Poi, nel marzo del 1313 il signore rinunciò al controllo su Cremona e invitò i cittadini a sottomettersi al re Roberto d'Angiò. Per una ricostruzione delle vicende politiche di Cremona tra Due e Trecento si rinvia ai poderosi volumi della *Storia di Cremona*. In particolare F. Menant, *Un lungo Duecento (1183-1311): il Comune tra maturità istituzionale e lotte di parte* in *Storia di Cremona. Dall'alto medioevo all'età comunale*, a cura di G. Antenna, Bergamo 2004, pp. 282-363, e M. Gentile, *Dal comune cittadino allo stato regionale: la vicenda politica (1311-1402)*, in *Storia di Cremona. Il trecento, chiesa e cultura (VIII-XIV secolo)* G. Andenna, Giancarlo e G. Chittolini, Bergamo 2007, pp. 260-301. Su Giberto da Correggio si veda la voce a cura di G. Montecchi, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 29, Roma 1983, pp. 439-444, e la storiografia lì citata.

³⁶⁸ Si veda il capitolo *L'opposizione: dalle rivolte locali alla formazione del fronte guelfo anti-imperiale*.

³⁶⁹ Editi in *Codex diplomaticus Cremonae*, II, in *Historiae patriae monumenta edita iussu regis Caroli Alberti*, XXII, Torino 1898, pp. 26-40.

³⁷⁰ Sulle fonti legislative di Cremona si veda V. Leoni, *Fonti legislative e istituzioni cittadine in età viscontea*, in *Storia di Cremona. Il trecento* cit., pp. 302-317.

³⁷¹ Il *Codex diplomaticus Cremonae* cit., r. 56 p. 39 parla di condanna a morte, confisca e distruzione dei beni, sentenza di bando perpetuo contro tutta la famiglia, espulsione dalla città e dal distretto di Cremona.

bandi stabilite a favore degli esuli di Robecco e annullate le alienazioni dei beni degli appartenenti alla *pars ecclesiae* avvenute con pregiudizio dell'alienante. Si trattava in sostanza di una pace di parte, del «popolo» che intendeva in quel momento ricostruire il funzionamento cittadino in continuità con il regime in vigore a Cremona fino al primo decennio del Trecento, eliminando la parentesi imperiale.

Così, le norme pubblicate nel 1313 erano fortemente connotate in senso popolare, probabilmente ordinate dal consiglio di «popolo» e poi ratificate dagli ufficiali di Roberto. Nella rubrica 34, infatti, si afferma che

«consules collegiorum, iudicum, notariorum et mercatandiae principales fuerunt in procurando quod per populum Cremonae super praedictis deberet salubriter provideri. Idcirco (...) statutum et ordinatum est quod...»³⁷².

Dal punto di vista istituzionale, la ricerca di una stabilità e di un equilibrio sostenibile tra le forze in campo portò alla creazione di un sistema estremamente complesso: fu istituito un condominio tra «comune» e «popolo», che agivano sotto la sovranità del re di Napoli. I rettori cittadini rappresentavano questo dualismo: al vicario, rappresentante del re, era infatti affiancato il capitano del «popolo», espressione degli interessi di quel gruppo. In questo ordinamento il rapporto tra potere sovrano e città si svolgeva su un livello paritario, come conferma la clausola secondo cui a entrambe le parti – re e città – era proibito emanare norme contrarie a quanto stabilito in queste convenzioni, che vincolavano parimenti tutti i contraenti. Inoltre, a ulteriore dimostrazione della poca incisività del potere regio sulla situazione politica della città, va posto in rilievo che le forze interne mantenevano un controllo effettivo sulla nomina dei rettori: un'assemblea composta da rappresentanti di tutte le principali cariche cittadine aveva il compito di indicare al re i nomi dei futuri ufficiali; il re doveva limitarsi a nominare il vicario e il capitano, mentre spettava al consiglio del «popolo» e al consiglio della «parte» confermare ufficialmente e in ultima istanza i rettori³⁷³. Risulta evidente, quindi, la marginalità della presenza del re, che non aveva alcuna possibilità di intervento sulla scelta dei candidati.

Quanto si è già visto per il caso astigiano, quindi, rimane valido per i mesi immediatamente successivi alla morte di Enrico: nel caso di volontaria dedizione al

³⁷² *Codex diplomaticus Cremonae* cit., r. 34, p. 34. Inoltre, questi statuti riconoscevano la *Societas Populi* e i privilegi precedentemente pubblicati in suo favore e, forte di queste concessioni, il Popolo cercò di estendere la propria egemonia alle corporazioni: *ibidem*, r. 36, pp. 34-35.

³⁷³ Si veda Leoni, *Fonti legislative* cit., p. 304.

sovrano angioino, la città manteneva un'ampia quota di potere decisionale, senza delegare al re la reale capacità di governo, che rimaneva nelle mani delle forze interne.

In sostanza, i casi di Brescia e Cremona mostrano il legame tra la ratifica di una pace cittadina e la riaffermazione dell'autonomia comunale che, dopo la morte di Enrico VII, poteva seguire diverse vie in base alle condizioni politiche locali: dove era presente un forte potere interno, come nel caso di Brescia, la riforma fu gestita completamente dentro le mura e il vescovo e il podestà mantennero di fatto e di diritto la totalità dei poteri pubblici; d'altro canto, in un contesto in cui l'autonomia della città continuava ad essere minacciata da un forte potere esterno – i da Correggio nel caso cremonese – e mancava un'autorità cittadina in grado di opporsi all'assorbimento del centro all'interno di una coordinazione signorile sovraregionale, il «popolo» in affermazione scelse di ricorrere alla formale protezione del re di Napoli. Sulla base del modello astigiano e in linea con la tradizione angiona, il «popolo», raggiunto un accordo per la pacificazione cittadina, riformò le istituzioni in collaborazione con Roberto, mantenendo di fatto tutto il potere nelle proprie mani. La qualità poco più che formale della tutela angioina sul centro è confermata dagli eventi successivi: in brevissimo tempo, infatti, a pochi mesi dall'emanazione degli statuti, Giacomo Cavalcabò fu proclamato signore della città, senza che questo mettesse in discussione la signoria angiona.

Roberto d'Angiò e la predicazione sulla pace per il governo delle città

Negli anni 1312-1313 Roberto d'Angiò si era confermato come il potere sovrano in grado di assicurare forte autonomia ai comuni che si sottomettevano alla sua autorità, in collaborazione con il «popolo» e all'interno della compagine guelfa. Questo modulo, su cui come si è visto si basò anche Cremona per ristabilire il governo cittadino dopo la morte di Enrico VII, trovò ulteriore conferma quando Roberto intese affermare la propria signoria su Genova tra il 1318 e il 1335. In quella occasione, il re di Napoli si avvalse, oltre che di questa tradizione, anche della riflessione ed esperienza di Remigio dei Girolami, affermandosi come uno dei principali predicatori laici dell'epoca³⁷⁴.

³⁷⁴ Fu Remigio stesso a legittimare l'attività di Roberto come predicatore, riconoscendogli la qualità di un "quasi chierico", detentore di una regalità sacerdotale. Sul tema si veda Boyer, *Florence et l'idée monarchique* cit., p. 375.

A partire dagli ultimi due decenni, la storiografia si è interessata all'analisi dell'azione di Roberto d'Angiò nel campo della propaganda e in particolare della predicazione. Questo filone, che si può far risalire nel tempo fino agli studi di Giovanni Battista Siragusa³⁷⁵ e di Walter Goetz³⁷⁶ sull'attività culturale di Roberto, sta conoscendo una stagione molto fertile. Dopo i lavori di Marc Dykmans³⁷⁷ sul trattato inviato al papa dall'Angiò e di Francesco Sabatini sullo sviluppo della cultura alla corte di Napoli³⁷⁸, lo studio dell'attività di Roberto d'Angiò ha assunto un nuovo rilievo in relazione al rinnovato interesse per la storia dell'omiletica. Sulla scia aperta dagli studi di Darleen Pryds, numerose analisi hanno messo in rilievo che l'attività di Roberto come predicatore non deve essere considerata una distrazione dai reali compiti di governo del sovrano, ma che anzi la predicazione rappresenta un'estensione e un'espressione dell'ufficio regio stesso³⁷⁹.

In particolare, con riferimento al tema della presente analisi, gli studi di Jean-Paul Boyer³⁸⁰ si rivelano fondamentali, perché concentrati su quella parte dell'oratoria dell'Angiò che riguarda le città dell'Italia centro-settentrionale con una prospettiva fortemente politica³⁸¹. In rapporto al caso di Genova, lo studioso francese vede l'impegno di Roberto nella predicazione come parte di una conquista ideologica condotta sulle terre sottomesse; il sovrano, infatti, non disponeva di un'ampia forza militare con cui imporre

³⁷⁵ G. B. Siragusa, *L'ingegno il sapere e gl'intendimenti di Roberto d'Angiò: con nuovi documenti*, Palermo 1891.

³⁷⁶ W. Goetz, *König Robert von Neapel (1309-1343). Seine Persönlichkeit und sein Verhältnis zum Humanismus*, Tübingen 1910.

³⁷⁷ *Robert d'Anjou Roi de Jérusalem et de Sicile: La vision bienheureuse: Traité envoyé au pape Jean XXII*, a cura di M. Dykmans, Rome 1970.

³⁷⁸ F. Sabatini, *Napoli angioina: Cultura e società*, Napoli 1975. Si veda inoltre M. Hébert, *Le règne de Robert d'Anjou*, in *Les princes angevins du XIIIe au XVe siècle; un destin européen*. Atti della giornata di studi (Rennes, 15-16 juin 2001), a cura di N.-Y. Tonnerre, Rennes 2003, pp.99-116, che ripercorre in maniera descrittiva la biografia di Roberto d'Angiò, ponendo infine in rilievo gli aspetti culturali e religiosi legati al suo governo e alla sua corte.

³⁷⁹ D. Pryds, *Rex praedicans: Robert d'Anjou and the politics of preaching*, in *De l'homélie au sermon: histoire de la prédication médiévale*. Atti del convegno internazionale, (Louvain-la-Neuve, 9-11 juillet 1992), a cura di J. Hamesse e X. Hermand, Louvain-la-Neuve 1993, pp. 239-262; D. Pryds, *The politics of preaching in fourteenth-century Naples: Robert d'Anjou (1309-1343) and his sermons*, Wisconsin 1994; D. Pryds, *The King embodies the world: Robert d'Anjou and the politics of preaching*, Leiden 2000.

³⁸⁰ J. P. Boyer, *Ecce rex tuus. Le roi et le royaume dans les sermons de Robert de Naples*, in «Revue Mabillon», 6 (1995), pp. 101-136; J. P. Boyer, *La prédication de Robert de Sicile (1306-1343) et les communes d'Italie. Le cas de Gênes*, in *Prêcher la paix, et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (XIIIe-XVe siècle)*, a cura di R. M. Dessì, Turnhout 2005, pp. 383-411.

³⁸¹ L'oratoria riguardante i comuni, per quanto fondamentale nell'azione del sovrano, si limita a una decina di sermoni su un totale di 270.

il proprio dominio, e in queste condizioni l'ideologia si rivelò uno strumento indispensabile per mantenere l'ordine nel campo angioino e guelfo. Studiando i 4 sermoni del re di Napoli destinati ai Genovesi, Boyer ha potuto ricostruire un ampio progetto di relazioni tra la monarchia e le comunità sottomesse, incentrato sul tema della pace e del bene comune. Il richiamo alla pace, operato sulla base di passi scritturali e della tradizione agostiniana, aveva forti riflessi morali, legati alla necessità di un'armonia spirituale tra l'anima e Dio; d'altro canto, la necessità della pace era legata indissolubilmente all'obbligo dell'uso della violenza contro il male, che offriva al sovrano la possibilità di agire sia nelle vesti di *rex pacificus*, sia in quelle di sovrano giudice in grado di dispensare oltre ai premi, le punizioni. Inoltre, il tema della difesa del bene comune portava l'azione del re su una dimensione più reale, incentrata su bisogni immediati dei cittadini. In un periodo di perenne conflitto tra le parti guelfa e ghibellina, il re usava le prediche per affermare una visione dei ghibellini come signori attenti esclusivamente alla salvaguardia del proprio interesse individuale, che si contrapponevano così all'ideale guelfo di tutela del bene collettivo. In questo modo, Roberto poteva presentarsi come espressione della volontà generale della popolazione.

In sostanza, Boyer mostra un percorso secondo cui, negli anni della predicazione genovese, tra il 1318 e il 1331, l'Angiò, seguendo la lezione del Girolami e riprendendo in una certa misura la retorica imperiale, si impegnò nella difesa dell'*unitas*³⁸²: secondo quanto aveva scritto Tommaso d'Aquino nel *De regno ad regem Cypri*³⁸³, il regime che assicurava l'*unitas pacis* si configurava come il migliore possibile, perchè in grado di condurre verso il fine stabilito.

Pochi anni prima, Oldrado da Ponte, giurista al servizio di Roberto d'Angiò durante lo scontro contro Enrico VII, fece riferimento al principio di unità come fonte di legittimazione del potere del *rex*, rompendo il quadro imperiale e ribaltando quindi la prospettiva originaria di quel concetto. A partire da quel momento il principio di unità non fu più legato in maniera esclusiva all'impero universale, ma fu applicato a livello del singolo regno³⁸⁴. Per questa via, Roberto – fatto proprio quel principio – sul piano cittadino iniziò a condannare la “pluralità” e l'esistenza stessa delle parti, che aveva

³⁸² Si veda Boyer, *La prédication* cit., p. 395.

³⁸³ *De regno ad regem Cypri*, L. 1, chap. 1, a cura di H.-F. Dondaine, Roma 1979, p. 450, ll. 121-137.

³⁸⁴ Su questo sviluppo si veda P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, pp. 339-340.

effetti simili a quelli di un regime tirannico: «Donec occurramus omnes in unitatem fidei, cui unitati, ut prediximus, non repugnat multiplicitas officialium seu rectorum, sed pluralitas, quod advertat inter vos Deus, et proprietas tyrannorum»³⁸⁵. In definitiva, questo impianto più volte ribadito nelle prediche, serviva a Roberto per sostenere la necessità di un solo vertice a capo della società unita sotto le insegne del re; non ci potevano essere né pace, né bene comune senza il *rex iustus* incarnato da Roberto d'Angiò.

Su questo stesso materiale ha lavorato anche Alessandro Barbero, che si è interessato principalmente all'individuazione delle forme assunte dal discorso propagandistico, «subordinando l'analisi degli argomenti a quella dei veicoli in cui essi sono calati»³⁸⁶. In ogni caso, attraverso l'analisi di fonti di diversa natura – dalle istruzioni per gli ambasciatori, alle epistole, fino ai sermoni e alla propaganda iconografica – sul piano politico Barbero ha sostenuto che nel primo periodo del regno, Roberto si era impegnato a persuadere gli Italiani della necessità di aderire al partito guelfo, contro le pretese imperiali e gli attacchi alla corte avignonese. In un secondo momento, invece, a partire dalla metà degli anni Venti del Trecento, la propaganda di Roberto seguì nuove strade: l'allontanamento dal papato portò l'Angioino a insistere sulla necessità di difendere la libertà italiana, e a presentarsi quindi, durante la discesa di Giovanni di Boemia in Italia, come «salvatore d'Italia dallo straniero, punto di riferimento per uno schieramento capace di superare le antiche divisioni in nome di una prospettiva nazionale»³⁸⁷.

³⁸⁵ Boyer, *La prédication* cit., p. 406, sermone 2, par. 6.

³⁸⁶ A. Barbero, *La propaganda di Roberto d'Angiò, re di Napoli (1309-1343)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Atti del convegno internazionale (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 111-131, a p. 111.

³⁸⁷ *Ibidem*, p. 113.

6. Giovanni di Boemia: sperimentazioni per un regno in Lombardia tra iniziative cittadine e progetti sovrani

Fu forse in relazione alla trasformazione della politica angioina sottolineata da Barbero che, a vent'anni dalla discesa di Enrico VII, le città italiane in cerca protezione di fronte all'ascesa di poteri regionali smisero di fare appello a re Roberto e dovettero trovare un nuovo punto di riferimento. Nello scontro che agli inizi degli anni Trenta opponeva i centri in espansione alle città minori, queste ultime fecero ricorso alla protezione di Giovanni di Boemia, un potere monarchico esterno all'Italia, che avrebbe dovuto ricoprire la funzione un tempo svolta da Roberto: cioè porsi ufficialmente al vertice del governo cittadino, garantendo al tempo stesso ampi margini di autonomia ai poteri interni. Sulla base di questo riconoscimento, Giovanni creò poi un programma di rivitalizzazione del *regnum*, per porsi a capo, come sovrano unico, dei centri che gli si erano dati.

È bene dedicare particolare attenzione a questo caso, perchè rappresenta un importante esempio di come in quella fase un potere in affermazione potesse ricorrere a diverse forme di governo per intervenire sulle città, nella progettazione di un regno unitario nell'Italia centro settentrionale.

Il primo lavoro dedicato all'esperienza di Giovanni di Boemia in Italia risale al 1865, quando Ludwig Pöppelmann³⁸⁸ fece uscire un imponente studio incentrato sui rapporti tra città e potere sovrano. Basandosi principalmente sulle cronache, lo studioso tedesco intese ricostruire il viaggio del sovrano boemo, per mostrare come Giovanni, chiamato dalle città italiane per difendersi dall'espansione signorile, intervenne nei diversi centri, portando avanti una propria, e inizialmente vincente, politica.

Fu a distanza di quasi un secolo che le stesse vicende furono accolte dalla storiografia italiana. Tra il 1952 e il 1975, tre lavori di taglio diverso portarono all'attenzione l'impresa italiana di Giovanni di Boemia. Nel primo caso si tratta di una monografia, con cui Carla Dumontel nel 1952 ricostruì le tappe di quell'impresa; nel 1975, Raoul Manselli dedicò un breve articolo alle dinamiche politiche in atto in Italia durante gli anni della

³⁸⁸ L. Pöppelmann, *Johann von Böhmen in Italien 1330-1333*, in «Archiv für österreichische Geschichte», 35 (1865/66), pp. 247-456.

dominazione boema, mentre in due riprese Giovanni Tabacco si occupò degli stessi eventi all'interno di lavori di portata molto più ampia.

La Dumontel, dedicando un'intera monografia a Giovanni di Boemia, descrisse le tappe del viaggio del re nelle città italiane e ricostruì la sua azione nei vari centri, riservando particolare attenzione ai rapporti tra il re e i poteri della scena europea: il papa, l'imperatore e il re di Francia. Secondo la lettura della storica torinese, nonostante la volontà di Giovanni di Boemia, i rapporti con quei poteri furono critici e determinarono la debolezza strutturale del dominio del re in Italia. In sostanza, questa analisi presenta la spedizione come un progetto improvvisato, stimolato dalle richieste delle città italiane, in un momento in cui il re non aveva concretamente formato un preciso disegno d'azione in Italia. In questa prospettiva, il ruolo di Giovanni nella gestione dei rapporti con le città risulta tutto sommato secondario: il merito dei suoi successi risiede completamente nella disposizione della popolazione italiana, che sosteneva l'avanzare del re per ottenere pace, giustizia e stabilità; d'altro canto, a un errore politico del sovrano boemo è dovuto il rapido declino del suo dominio italiano. La scelta di sottomettere Lucca valse l'opposizione di Firenze, che portò al convergere di tutte le forze italiane, sia guelfe sia ghibelline, contro l'autorità del sovrano straniero. In definitiva, l'immagine che emerge da questo studio è quella di un re in balia di eventi che sfuggivano al suo controllo; per questa ragione, ogni traccia della dominazione boema scomparve definitivamente nel giro di pochi anni.

Raoul Manselli, in occasione del convegno *La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento* organizzato a Todi nel 1974, presentò un quadro con una prospettiva capovolta rispetto a quella adoperata dalla Dumontel³⁸⁹. In pratica, secondo una lettura strettamente politica «nel senso più crudo ed esplicito del termine»³⁹⁰, lo studioso pose al centro della propria attenzione i rapporti tra Giovanni di Boemia e i signori italiani, tra cui gli Scaligeri occupavano un posto di rilievo. Procedendo con l'analisi, Manselli intese mostrare come, proprio in quegli anni e in rapporto al viaggio del re di Boemia avvenne

³⁸⁹ R. Manselli, *Equilibrio politico e ideali di pace al tempo di Giovanni di Boemia*, in *La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento*, Atti del convegno (Todi, 13-16 ottobre 1974), Todi 1975, pp. 157-174.

³⁹⁰ *Ibidem*, p. 157.

il «superamento delle vicende locali, in un intreccio politico europeo»³⁹¹. Con questa espressione Manselli voleva puntare l'attenzione su un cambiamento di prospettiva avvenuto a cavallo degli anni 1331-1332: nella prima fase della presenza boema sulla penisola le dinamiche di potere erano determinate dai rapporti di forza che coinvolgevano i signori italiani e il sovrano, mentre, a partire dal tardo 1331 l'Italia mostrò di essere strettamente legata alle forze dominanti in Europa, sia dal punto di vista politico, sia da quello economico legato al commercio. I risultati di questa impresa vanno quindi ricercati, secondo questa interpretazione, nell'emergere di nuovi poteri legati alla formazione degli stati territoriali, alla loro capacità di convergere sia a livello “nazionale”, per contrastare un potente straniero superando la tradizionale opposizione tra guelfi e ghibellini, sia a livello europeo, collegando le sorti dell'Italia alle mosse del papato, del re di Francia, di Germania, Boemia e Ungheria.

Già da questi primi studi emerge quindi con chiarezza un tema molto importante: l'unione dei due schieramenti guelfo e ghibellino contro la dominazione boema. È questo uno degli argomenti ripresi da Giovanni Tabacco nel suo intervento presentato a san Miniato nel 1988, che intendeva ricostruire le formazioni politiche italiane tra Due e Trecento. Concentrando l'attenzione sulle differenze che separavano in quella fase regno angioino, regno italico e papato nel secolo XIV, Tabacco volle ricostruire i processi che, nel Quattrocento, orientarono le politiche signorili in senso statale, con tendenze largamente comuni in tutta la penisola³⁹². In questa ampia analisi, il ruolo riservato a Giovanni di Boemia è quello di sottolineare, *e contrario*, uno stato di fatto incontrovertibile, e cioè la netta opposizione che separava le città rimaste fedeli agli schemi comunali di governo e quelle con una struttura prevalentemente signorile. In sostanza, in questo lavoro Tabacco limitò la portata dell'unione guelfo-ghibellina, per riportare al centro dell'attenzione lo scontro tra due irriducibili modelli di sviluppo, rappresentati da Firenze e Milano.

Oltre a questa lezione, Tabacco, in un altro importante lavoro, offrì un'ulteriore interpretazione dell'esperienza di Giovanni di Boemia in Italia, vista in questo caso come «l'ultima e la più clamorosa dimostrazione dell'impossibilità di organizzare una vasta dominazione territoriale in “Lombardia” o in Toscana, per chi non avesse radici profonde

³⁹¹ *Ibidem*, p. 169.

³⁹² G. Tabacco, *Regimi politici e dinamiche sociali*, in *Le Italie del tardo medioevo*, Atti del convegno (San Miniato, 3 - 7 ottobre 1988), a cura di S. Gensini, Pisa 1990, pp. 27-49.

in qualche centro urbano potente: finchè le città mantenevano intenso il ritmo della loro vita economica e vivace il loro sviluppo sociale»³⁹³.

Il più recente lavoro di Michel Margue dedicato a Giovanni di Boemia, uscito in Lussemburgo nel 1996³⁹⁴, sembra volersi porre su questa stessa linea. L'analisi ricostruisce un modello di azione che il re avrebbe applicato allo stesso modo in tutte le città italiane – un modello che prevedeva la pacificazione delle fazioni, il rientro degli esuli e l'imposizione di vicari nei diversi centri –, da cui tuttavia non riuscì a emergere un regno omogeneo come quello degli Angioini di Napoli. Di fronte all'opposizione del papa, dell'imperatore e alla graduale crescita del malcontento della popolazione cittadina, il potere di Giovanni di Boemia mantenne la forma di una signoria esercitata sopra una moltitudine di città e dei rispettivi territori, senza potersi trasformare in una dominazione territoriale vasta e unitaria.

Oltre a questi lavori di inquadramento generale, si possono contare alcuni rilevanti studi di carattere locale, dedicati all'intervento di Giovanni di Boemia su singoli centri. In ordine cronologico, il primo è l'indagine portata avanti da Francesco Landogna nel 1928 sull'intervento del re a Lucca³⁹⁵. In questo breve articolo, corredato dell'edizione dei primi articoli dello statuto del 1331, l'autore si concentra sulla storia istituzionale ed economica di Lucca e, d'altro canto, pone in rilievo la volontà di Giovanni di presentarsi come *rex pacificus*, acclamato e chiamato ad intervenire dalle «città minori, assoggettate o minacciate dalle maggiori o da un grande signore»³⁹⁶.

Da una prospettiva diversa prende le mosse lo studio di Claudia Storti Storchi che nell'arco di venti anni (1986-2007) ha portato avanti un approfondito studio dei casi di Bergamo e Lucca, attraverso l'analisi degli statuti cittadini compilati nel breve periodo della signoria boema sulle città³⁹⁷. Secondo i risultati di queste ricerche, l'immagine tradizionale del potere di Giovanni di Boemia sulle città italiane esce rinnovata; non si

³⁹³ G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1974, p. 379.

³⁹⁴ M. Margue, *La conquête de l'Italie du Nord*, in *Un itinéraire européen. Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg et roi de Bohême 1296-1346*, a cura di M. Margue, Luxembourg 1996, pp. 87-109.

³⁹⁵ F. Landogna, *Giovanni di Boemia e Carlo di Lussemburgo signori di Lucca*, in «Nuova rivista storica» 12 (1928), pp. 53-72.

³⁹⁶ *Ibidem*, p. 55.

³⁹⁷ C. Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo del 1331*, Milano 1986; C. Storti Storchi, *Gli statuti di Bergamo e di Lucca del 1331*, in C. Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 513-537.

trattava infatti di un'autorità limitata e poco incisiva, ma al contrario di una signoria che, nata dalla volontà cittadina, si configurò secondo una concezione monarchica assolutistica e illimitata.

In ultimo, di recente Andrea Gamberini si è dedicato allo studio di Parma all'inizio del Trecento, dedicando alcune dense pagine al passaggio di Giovanni di Boemia in città. In questo studio, al re è riconosciuto il merito di aver saputo mettersi a capo di una vasta coordinazione di città, in cui portò avanti un programma di pacificazione tra le parti che prevedeva il rientro degli estrinseci, la pubblica riconciliazione tra le fazioni e la riduzione di dazi e gabelle. Inoltre, di fronte alla figura del sovrano, uno spazio importante è dedicato alla condotta della famiglia Rossi, vicari imperiali che detenevano il potere sulla città e promotori dell'intervento di Giovanni a Parma. Questi riuscirono a imporre al sovrano una politica a loro favorevole, che raggiunse il culmine quando, alla definitiva partenza del re per la Germania, i fratelli Rossi ottennero il riconoscimento ufficiale del proprio controllo sulla città, rinsaldatosi negli anni della dominazione boema.

In definitiva, nessuno dei lavori citati trascura il fattore di promozione e sostegno rappresentato dalle città che all'inizio degli anni 1330 si trovavano a dover contrastare l'espansione delle potenze italiane e il loro sviluppo verso gli stati regionali. D'altro canto, tutta la storiografia pone l'accento sul ruolo svolto dalla lega antiboema – che univa tutte le principali forze della penisola, guelfe e ghibelline – nel fallimento dei progetti che Giovanni aveva immaginato per l'Italia centro-settentrionale. In ultimo, l'impresa del sovrano boemo è stata spesso interpretata come l'ultimo tentativo di creare una coordinazione vasta in quella regione portato avanti da un potere che non poteva contare su quelle «radici profonde in qualche centro urbano potente» di cui parlava Tabacco.

Sulla base di queste condivise interpretazioni, nelle prossime pagine si presenta una nuova analisi della questione, nella convinzione che una rilettura delle fonti possa ancora portare materiale a questa visione e fare luce, da una parte, sui modi in cui era possibile per un potere di stampo monarchico acquisire il controllo delle città italiane, dall'altra, su quel progetto di creazione di un regno in “Lombardia”, ideato ancora una volta all'inizio degli anni Trenta del Trecento.

Le tappe del viaggio in Italia

Per presentare l'analisi su modi e forme di governo delle città italiane sotto la dominazione boema, si ritiene innanzitutto necessario ricostruire brevemente le tappe delle due spedizioni che Giovanni di Boemia compì in Italia: la prima tra dicembre 1330 e giugno 1331, la seconda tra gennaio e ottobre 1333.

A fine 1330 Giovanni di Boemia iniziò a progettare una spedizione in Italia, in modo indipendente dall'impero. Se, come risulta da alcune testimonianze³⁹⁸, fino a quel momento Giovanni aveva intenzione di recarsi nella penisola al servizio di Ludovico il Bavaro, il matrimonio del secondogenito del Lussemburghese con la figlia del duca di Carinzia cambiò i termini della questione. L'unione tra le due casate, garantendo ai di Lussemburgo il controllo sul Tirolo, apriva al re la strada verso l'Italia. Inoltre, proprio mentre Giovanni si trovava a Trento per gli accordi con il duca Enrico, il popolo di Brescia decise di rivolgersi al re di Boemia per offrirgli senza indugio la signoria. In questo modo, i Bresciani intendevano arrestare l'espansione scaligera ponendosi sotto la protezione di un potere superiore, sovrano: «Brixienses etiam, propter infestationem illorum de la Scala, regi libere se dederunt»³⁹⁹.

Dalla concomitanza di diversi interessi, quindi, prese avvio la spedizione italiana di Giovanni di Boemia, che entrò a Brescia il 30 dicembre 1330⁴⁰⁰. Nel giro di un mese gran parte delle città lombarde ed emiliane, seguendo l'esempio bresciano, scelsero di sottoporsi spontaneamente alla signoria del re, dichiarando tutte, più o meno apertamente, di ricorrere alla protezione del boemo in funzione – potremmo dire – “anti-signorile”. Parma si sottomise a Giovanni per sfuggire al controllo esercitato da Bertrando del Poggetto sulla città – «lo re Giovanni venia in Lombardia a petizione de' Parmigiani e d'altri Lombardi, li quali erano molto oppressi dal legato che era in Bologna per la Chiesa di Roma e da altri tiranni di Lombardia»⁴⁰¹; e «post hec Bergamum, Crema,

³⁹⁸ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., VI, nn. 741-744 e 778.

³⁹⁹ Guglielmo Cortusi, *Chronica de novitatibus Padue et Lombardie*, in RIS² XII/5, a cura di B. Pagnin, Bologna 1940, p. 61.

⁴⁰⁰ Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia, ebbe contatti con l'Italia a partire dal 1310, quando seguì il padre nella *Romfahrt* attraverso la penisola. Una volta morto Enrico VII, Giovanni decise di non tornare in Italia, fino a quando, nel 1330, iniziò a prendere contatti con i signori italiani. Si è conservata parte della corrispondenza tra il re boemo e Azzone Visconti: *Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, a cura di S. von Riezler, Innsbruck 1891, n. 1386 pp. 481-482 e MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, VI, nn. 868 e 799.

⁴⁰¹ *Storie Pistoresi (1300-1348)*, in RIS² XI/5, a cura di S. Adrasto Barbi, Città di Castello 1907-1927, p. 140.

Parma, Mutina, Regium, Luca et alie civitates dicto domino regi libere se dederunt»⁴⁰², per mantenere autonomia e vedere garantita in città la pace che solo il signore straniero sembrava in grado di tutelare – «cognoscentes quod dicta civitas et districtus non poterant in pace et tranquillitate manere (...) nisi sub dominio et regimine prefati serenissimi domini regis et suorum successorum et heredum»⁴⁰³.

Forte di questi accordi, Giovanni di Boemia ripartì da Brescia il 31 gennaio 1331, intenzionato a visitare le città formalmente sottomesse per assumervi ufficialmente il potere. La prima tappa fu Bergamo; successivamente il sovrano si recò a Cremona, diretto in Emilia; il 2 marzo entrò a Parma, scelta come residenza della corte, e da lì, tra il 13 e il 24 marzo, visitò rapidamente le altre città emiliane.

In questa prima fase, l'iniziativa delle città svolse un ruolo importante, trainante per l'espansione della dominazione boema; d'altro canto, presto prese avvio un processo con cui gradualmente l'iniziativa del re e i suoi progetti di dominio vennero in primo piano. A fronte, quindi, di un primo momento in cui l'azione di Giovanni nei diversi centri fu poco omogenea e si dovette adattare alle situazioni politiche locali, presto il re concentrò la propria azione verso la formazione di un inquadramento unitario. In questo progetto un ruolo determinante fu giocato dalle potenze europee, in primo luogo dal papato e dal re di Francia. Così, facendo appello a Giovanni XXII, il Boemo cercò di ottenere legittimazione e protezione per il proprio dominio e il 17 aprile incontrò a Castelfranco – tra Modena e Bologna – il legato papale Bertrando del Poggetto, con il quale strinse un accordo per «abbattere li tiranni di Lombardia»⁴⁰⁴ e difendere i territori emiliani dall'espansione dei signori italiani.

Il progetto di Giovanni di Boemia trovò però un punto di arresto quando, a pochi mesi dall'ingresso a Brescia, il re fu costretto ad abbandonare la penisola per tornare ad occuparsi dei propri territori oltralpe. Infatti, nel maggio 1331, si diffuse la notizia che Ludovico il Bavaro stava pianificando un attacco contro i possedi di Giovanni in Boemia e minacciava una spedizione in Italia per riaffermare i diritti imperiali sul *regnum*. Il viaggio in Germania tenne occupato il re di Boemia dal giugno 1331 al gennaio 1333, quando fece ritorno in Italia.

⁴⁰² *Ibidem*.

⁴⁰³ Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo* cit., p. 15.

⁴⁰⁴ *Storie pistoresi* cit., p. 141.

In quel periodo, sulla penisola crebbe una forte opposizione alla dominazione boema. In breve tempo, tutte le potenze lombarde, insieme a Firenze e con la collaborazione del re di Napoli si unirono in una lega con lo scopo di eliminare il potere di Giovanni dalla penisola. A difendere i possessi italiani del re, rimase suo figlio Carlo che riuscì a contrastare gli attacchi della lega a San Felice, vicino a Modena, sconfiggendo l'esercito nemico e garantendo così i possessi emiliani fino al ritorno del re in Italia.

Tra il gennaio e l'ottobre 1333⁴⁰⁵ data la seconda spedizione di Giovanni di Boemia in Italia. A quel punto, il dominio era ormai ridotto e indebolito, sotto continuo attacco da parte della lega italiana, che era riuscita a sottrarre numerosi e importanti centri tra cui Pavia, Tortona e Bergamo. Giovanni non poté resistere a lungo e così nell'aprile 1333 la battaglia di Ferrara sancì sul piano militare la definitiva sconfitta del potere boemo in Italia. Il re dovette accettare le proposte di armistizio imposte dalla lega, siglate a luglio a Castelnuovo e non poté far altro che cercare di conservare, almeno formalmente, la sovranità sui territori che ancora erano sottoposti alla sua signoria. Nominò nuovi vicari a Parma, Reggio, Modena, Lucca e Cremona, scelti tra coloro che di fatto detenevano il potere nelle città; strinse una lega con questi suoi fedeli e Bertrando del Poggetto, contro i nemici propri e della Chiesa; e il 18 ottobre ripartì definitivamente da Parma.

In pochi anni quindi si chiuse l'esperienza del governo boemo in Italia, che segnò un periodo di forte sperimentazione e ricerca di un inquadramento politico unitario delle città dell'Italia centro-settentrionale. Al centro della riflessione e dell'azione dei poteri coinvolti si affermò lo scontro tra due progetti alternativi per l'organizzazione politica e territoriale del regno d'Italia. Da una parte, la creazione del regno vassallo nel nord della penisola, promosso da Giovanni XXII, era appoggiato dai centri minori che vedevano in quello la possibilità di evitare la sottomissione ai potenti e vicini signori italiani, mantenendo invece lo schema tradizionale di città autonome formalmente sottoposte alla tutela di un lontano potere superiore, trasferito dall'impero a una monarchia tutelata dal papato; dall'altra, emergeva in quel periodo la spinta verso nuovi progetti di ampie coordinazioni territoriali promosse dalle potenze italiane, che intendevano dividere la regione e spartirla secondo forme contrattate in base ai rapporti di forza in atto.

⁴⁰⁵ Stando a Villani, *Cronica*, l. X, c. 211, Giovanni partì dalla Francia il 24 dicembre 1332, con un grande esercito fornito in gran parte da Filippo VI.

Passiamo quindi ad analizzare i diversi progetti delle parti in gioco, gli strumenti usati per realizzarli e le forme assunte da quei disegni nel loro sviluppo concreto.

Il progetto regio di Giovanni di Boemia

Come si è visto, gli interessi delle città che volevano difendere la propria autonomia di fronte all'espansione dei centri maggiori svolsero un ruolo importante nella formazione della dominazione boema in Italia. D'altro canto, è necessario allontanarsi dalla prospettiva cittadina e considerare l'emergere e il graduale affermarsi dei progetti del re, in modo particolare in relazione alla formazione di un dominio unitario nell'Italia centro-settentrionale.

Bisogna innanzitutto sottolineare che all'inizio degli anni Trenta del Trecento non era chiaro cosa potesse significare sul piano delle forme giuridiche essere re in Italia; Giovanni si trovò quindi ad agire all'interno di un contesto in cui mancavano riferimenti di diritto chiari e diede forma a sperimentazioni pratiche di governo attuate in un contesto di profonda anarchia giuridica.

Dalla tradizione imperiale, Giovanni di Boemia attinse numerosi elementi: principalmente, il ruolo fondamentale riservato al tema della pace e il ricorso all'immagine tradizionale del *Rex pacificus*. La *Cronica aulae regie* di Peter von Zittau riporta a questo proposito un passo importante, che serve a collegare l'impresa di Giovanni con quella che venti anni prima suo padre Enrico aveva condotto in Italia: «intendit civium concordiiis revocans omnes, quantum valet, a discordiis veteratis (...) ne quis se guelfum aut gibelinum nominet»⁴⁰⁶. Questo motivo testimonia che una fama di pacificatore, collegata alla tradizione di pace imperiale – che negava la legittimità della divisione tra guelfi e ghibellini – dovesse circolare al tempo in rapporto a Giovanni di Boemia. Il valore di tale fama, d'altra parte, fu confermata dalle prime azioni del re, che non appena ottenuto il potere su Brescia, Bergamo e Cremona decretò, come primo atto sovrano, la necessità del rientro degli esuli⁴⁰⁷.

⁴⁰⁶ Peter von Zittau, *Chronica aulae regiae*, in *Fontes rerum austriacarum, Scriptores*, VIII, a cura di J. Loserth, Wien 1875.

⁴⁰⁷ *Chronicon Brixianum ab origine urbis ad annum usque MCCCXXXII auctore Jacobo Malvecio*, in RIS XIV, a cura di A. Muratori, Mediolani 1729, col. 1004.

Se, quindi, la pace conservò un ruolo importante nelle politiche di Giovanni di Boemia, è opportuno rilevare come il concetto stesso abbia potuto assumere sfumature particolari in rapporto alle situazioni contingenti in cui nacque e alle necessità a cui rispondeva negli anni Trenta del Trecento. Il cambiamento rispetto alla pace di Enrico VII è riscontrabile a partire dal lessico usato nelle fonti. Se l'imperatore usava il termine *pax* in relazione all'*unitas*, nucleo centrale del suo progetto di riforma del *regnum*, il re di Boemia non fece mai uso di quella coppia; invece, introdusse nei propri atti il termine *reintegratio* che, come insegna Claudia Storti Storchi, era un'espressione «generalmente usata per indicare il superamento delle lotte civili e delle divisioni tra partiti e l'accordo tra questi ultimi per la scelta di un signore e pacificatore»⁴⁰⁸.

Questa affermazione, che fornisce un valore generale al significato del termine «reintegratio», nasce dal confronto operato dalla Storti Storchi tra gli unici due corpi statutari che, al momento, risultano essere stati riformati sotto il governo boemo. Le legislazioni di Lucca e Bergamo affermano che, grazie all'intervento del re, il comune potè essere «reintegrato»; la «reintegratio» fu intesa come il superamento dei conflitti che stavano distruggendo la *civitas*, attraverso il ritorno in patria degli esuli⁴⁰⁹. Inoltre, se si ricerca il termine nella tradizione giuridica relativa alla pacificazione delle parti, ci si accorge che esso fece la propria apparizione proprio in questi anni e in stretta connessione con il governo di Giovanni, mentre è possibile ritrovare il termine, a qualche anno di distanza, nel 1337, nella legislazione emanata da Azzone Visconti per Brescia, dove i *cives* «facti omnes intrinseci» furono «reintegrati ad invicem unanimes et concordēs»⁴¹⁰.

Con questi dati, sembra di poter cogliere l'emergere un concetto nuovo, che prese il posto dell'*unitas* all'interno del linguaggio politico dell'epoca. Il termine *unitas* era fortemente connotato in senso imperiale, e stava ad indicare un sistema di connessione intercittadina al cui vertice stava l'autorità del sovrano, principio unificatore della regione, dal punto di vista territoriale e politico. Per questi motivi, negli anni Trenta, quando ormai si stavano affacciando nuove forme di coordinazione, svincolata da circuiti

⁴⁰⁸ C. Storti Storchi, *Gli statuti di Bergamo e di Lucca* cit., p. 531.

⁴⁰⁹ Landogna, *Giovanni di Boemia* cit., doc. A, p. 66 e Storti Storchi, *Lo statuto* cit., p. 5: «sit quoque reintegratum dictum comune Pergami per reversionem extrinsecorum» e p. 7: «comunis Pergami, quod nunc per Dei gratiam et dicti domini regis reintegratum est».

⁴¹⁰ A. Valentini, *Gli statuti di Brescia dei secoli XII al XV illustrati e documenti inediti*, Venezia 1898, p. 105.

sovrani, all'interno della documentazione cittadina qui presa in esame si evitò di fare riferimento a quel lessico, e si fece invece ricorso a una terminologia che permettesse di sganciare la gestione della pace e del governo cittadino da una prospettiva monarchica. La *reintegratio* fu il trasferimento del progetto di pacificazione da un piano di azione diretto da un potere sovrano a uno di stampo cittadino.

Nel tentativo di affermare la propria sovranità sulle città italiane, inoltre, Giovanni di Boemia si adoperò per inserire il territorio sottomesso all'interno di un inquadramento unitario, in grado di fornire un certo livello di coerenza e continuità di governo al di sopra delle condizioni particolari dipendenti da equilibri di potere locali. Per creare questa cornice unitaria e introdurre così un nuovo livello di governo, Giovanni attuò due misure molto importanti. Innanzitutto, per affermare la propria sovranità, il re volle creare una moneta che avrebbe dovuto circolare in tutto il regno, coniata per la prima volta a Parma nell'ottobre 1331⁴¹¹. Inoltre, il 17 febbraio dello stesso anno, a Cremona, Giovanni emanò un importante documento con il quale istituì un «*sindicus et moderator*», funzionario di governo con poteri superiori a quelli dei vicari, la cui autorità si estendeva su tutte le città sottomesse al re per creare un collegamento tra i vari centri.

Le parole usate dal re nel documento⁴¹², a meno di due mesi dal suo ingresso in Italia, svelano una aperta conflittualità tra ufficiali cittadini e potere regio. In sostanza, il *sindicus* Giovanni di Landolfo, giurisperito di Pavia, fu dotato di ampi poteri giurisdizionali, per poter contrastare tutte le azioni che i vicari, i rettori e gli ufficiali cittadini, mossi da «*pernitiosam cupiditatem*» compivano contro la *regia maiestas* e a danno dei sudditi. I funzionari, infatti, secondo la visione di Giovanni, avrebbero dovuto agire a vantaggio della popolazione sottoposta al governo regio, ma nei fatti le loro azioni si rivelavano dannose; con riferimento agli ufficiali, Giovanni scrisse che da loro «*expectamus profectum, dispendium invenimus*», con termini che connotavano in senso economico costi e benefici portati dall'azione degli ufficiali.

⁴¹¹ Per uno studio sul ruolo della moneta nell'affermazione della sovranità durante il secolo XIV, si veda P. Evangelisti, *Il quadrato di Aristotele. La moneta nell'edificazione della sovranità e della repubblica (XIII-XIV secolo)*, in *The languages of political society: Western Europe, 14th-17th centuries*, a cura di A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma 2011, pp. 367-394.

⁴¹² *Acta Imperii Inedita saeculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs sizilien*, a cura di E. Winkelmann, Innsbruck 1885, n. 1135, pp. 798-800.

Per far fronte a questa situazione, innanzitutto, il *sindicus* fu dotato della facoltà di «inquirendi, cognoscendi et procedendi sumarie sine strepitu et figura iudicii» contro tutti i vicari, rettori e ufficiali delle città in quel momento sottoposte ufficialmente all'autorità del re di Boemia: Brescia, Cremona e Bergamo. Inoltre, una volta portata a termine l'*inquisitio*, era lo stesso *sindicus* a dover «condemnare et punire» gli ufficiali trovati colpevoli. Per raggiungere il proprio scopo, e cioè la punizione di coloro che reggevano le città «contra statum et honorem regie maiestatis», il re fornì al suo ufficiale ampi poteri a livello giuridico, arrivando a comprendere l'uso della tortura e di qualunque «iuris remedia» per raggiungere la verità⁴¹³.

Questa preoccupazione da parte del sovrano rivela come, nonostante la dedizione volontaria delle città al re, *dominus* eletto nei consigli cittadini, il passaggio di poteri al nuovo governo non avvenne in maniera semplice e univoca. Anzi, dal punto di vista istituzionale, le fonti presentano un quadro multiforme.

Nelle città guidate da un forte e stabile governo di stampo signorile, il re si limitò a trasformare il vicario imperiale in vicario regio, assicurandosi in questo modo un dominio esclusivamente formale sulle città. È quanto riportato in una lettera indirizzata ai Gonzaga e redatta a Brescia il 28 gennaio 1331, in cui Giovanni annunciò di aver ottenuto il «dominium in perpetuum et hereditarie» su Cremona, Parma, Reggio, Modena⁴¹⁴ e dichiarò di non avere intenzione di intromettersi negli equilibri di potere cittadino, ma anzi di voler confermare il titolo vicariale a coloro che in quel momento guidavano le città – «vicarii, qui regimini et dominio earumdem civitatum pre fuerint, circa earum vicariatum permanebunt, ad nostre beneplacitum voluntatis». Inoltre, Giovanni poteva affermare di aver raggiunto un accordo, «cum plena amicicia», anche con Azzone Visconti e con Franchino Rusca, vicario di Como; secondo i termini del patto, questi due signori avrebbero trasferito il *dominium* sulla città al re, per essere poi investiti «ad tempora» del titolo vicariale, attraverso cui avrebbero continuato a controllare di fatto la città.

⁴¹³ Inoltre, questo atto stabilì che tutti i «tubatores, servitores et officiales» cittadini fossero considerati come «tubatores, servitores et officiales» del *sindicus*, da cui avrebbero dovuto di nuovo essere eletti e ordinati per ottenere la garanzia di una piena fedeltà al re.

⁴¹⁴ C. Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIV*, in «Miscellanea di storia veneta», serie 2, t. XII/1, Venezia 1907, p. 270.

Se Giovanni usò questo modello di intervento per gestire i rapporti con Gonzaga e Visconti, va sottolineato che, d'altro canto, nei centri minori il re impose in maniera diversa il proprio controllo sulle città. La documentazione permette di analizzare in maniera approfondita i casi di Bergamo e Lucca, per i quali si hanno a disposizione importanti statuti cittadini redatti in occasione del passaggio del re. Su basi abbastanza solide si può inoltre condurre un discorso per le città emiliane, Parma, Reggio e Modena, le cui vicende sono narrate in ampie cronache cittadine. Più vaghi i riferimenti che riguardano Brescia, la città da cui ha preso avvio il viaggio di Giovanni di Boemia in Italia, per la quale unica fonte è il *Chronicon* di Jacopo Malvezzi⁴¹⁵. Sulla base di questa documentazione è possibile definire quali soluzioni istituzionali presero forma nell'incontro tra gli interessi cittadini e il progetto politico di Giovanni di Boemia⁴¹⁶.

Le forme di trasmissione del potere e la qualità del dominio sulle città

1. Gli ambasciatori bresciani raggiunsero Giovanni a Trento nell'autunno del 1330, e lo pregarono di assumere senza esitare la signoria della loro città. L'unica fonte a nostra disposizione per ricostruire i mesi in cui il re governò su Brescia è la cronaca scritta da Jacopo Malvezzi nel XV secolo che ricostruisce, in maniera non sempre affidabile, gli eventi cittadini fino all'anno 1332. L'autore ci informa che tra gli ambasciatori e il re iniziarono lunghe trattative – «multa colloquia» – al termine delle quali i nunzi conferirono al sovrano il «dominium» su Brescia, a due condizioni: innanzitutto, il divieto per Giovanni di riportare i ghibellini in città senza il consenso del consiglio generale⁴¹⁷; in secondo luogo, la non ereditarietà della signoria «quod dictae civitatis dominio foret dumtaxat suae vitae tempore duraturum»⁴¹⁸. Si trattava quindi sin dal principio di un potere limitato, contrattato con le forze cittadine. Così, quando Giovanni fece il proprio ingresso a Brescia il 30 dicembre 1330, fu accolto con grande onore dalla città, dal partito nobiliare e dall'abate della società di giustizia del «popolo», tra le cui fila

⁴¹⁵ Jacobi Malvecii, *Chronicon Brixianum ab origine urbis usque ad annum MCCCXXXII*, a cura di L. A. Muratori, in RIS XIV, Mediolani 1729, pp. 771-1004.

⁴¹⁶ Si è scelto di non analizzare l'azione del re di Boemia a Vercelli perchè solo il Fiamma riporta la notizia della nomina di un vicario regio: Galvano Fiamma, *Manipulum Florum*, a cura di L. A. Muratori, in RIS XI, Mediolanum 1739, col. 734.

⁴¹⁷ *Chronicon Brixianum* cit., coll. 1000-1002.

⁴¹⁸ *Ibidem*.

vanno ricercati i promotori della dedizione⁴¹⁹.

Per quanto riguarda le modalità di gestione del governo cittadino da parte del re, le fonti non riportano molte informazioni. Quelli che nel *Chronicon brixianum* sono definiti i «praesidentes» al regime della città, identificabili con i promotori della *deditio*, mantennero probabilmente gran parte del potere all'interno delle istituzioni cittadine. Infatti, non furono nominati altri ufficiali o rappresentanti regi, mentre è testimoniata la continuazione dell'attività del collegio delle Arti e del consiglio nobiliare dei millecinquecento, che accolsero Giovanni come proprio *dominus*.

In sostanza, pare che l'impianto istituzionale non sia stato stravolto. A garanzia della continuità con il governo precedente, fu confermata la non ereditarietà della carica; si trattava, quindi, di una soluzione temporanea, usata per rispondere agli attacchi scaligeri, in una situazione di emergenza che Brescia non sapeva affrontare in altro modo.

2. Passando ad analizzare le forme del dominio del re a Lucca, la situazione cambia sensibilmente; qui la cessione del potere sulla città fu perpetua ed ereditaria. Per lo studio di questo caso abbiamo a disposizione, oltre alla cronaca del Villani che ricostruisce il periodo in maniera dettagliata, anche gli importanti statuti cittadini redatti nei primi mesi del 1331, una serie di provvedimenti emanati dal luogotenente regio nella seconda metà del 1331 – quando Giovanni si trovava in Germania – e, infine, un atto datato 9 agosto 1333, con cui il re intese rispondere alle istanze locali riguardo al governo della città.

Nella prima fase della sua attività in Italia, il re non si recò personalmente a Lucca, ma si limitò ad accettarne la signoria e a inviare un proprio ufficiale. In seguito alla cacciata di Gherardo Spinola⁴²⁰ accusato di tradimento per aver trattato con i Fiorentini, Simone dei Reali di Pistoia, scelto dal re come proprio rappresentante, giunse a Lucca il primo marzo 1331⁴²¹ e già il 16 dello stesso mese entrò in possesso del governo della città. Il titolo di questo funzionario veniva riportato in diversi modi dalle fonti: lo statuto prevede la presenza di un *potestas*, mentre nei documenti successivi il rappresentante regio a capo

⁴¹⁹ Il Malvezzi riporta una lista dei cittadini che presentarono offerte al re in città, *Chronicon brixianum* cit., col. 1003.

⁴²⁰ Gherardo Spinola dal 2 settembre 1329 reggeva la città, dopo averla acquistata dai soldati tedeschi che se ne erano impadroniti in uno scontro con Marco Visconti; per una ricostruzione di questi eventi si vedano Landogna, *Giovanni di Boemia* cit., p. 56 e il più recente L. Green, *Lucca under Many Masters. A Fourteenth-Century Italian Commune in Crisis (1328-1342)*, Firenze 1995.

⁴²¹ Villani, *Cronica*, l. X, c. CLXX.

della città fu chiamato luogotenente (1331) e vicario (1333). In ogni caso, questo ufficiale rappresentava il vertice delle istituzioni cittadine, e governava la città in coabitazione con il consiglio degli Anziani⁴²².

Il testo dello statuto è la fonte principale per comprendere il contesto politico in cui nacque il governo di Giovanni a Lucca⁴²³. Nell'invocazione di questo importante atto sono nominati Dio, la Vergine, la Croce, il beato Martino patrono di Lucca, e tutti i santi, seguiti da Giovanni – intitolato come re di Boemia e Polonia, *dominus* generale di Lucca e Brescia – suo figlio Carlo, e tutti i loro eredi e discendenti. Il fatto che Giovanni fosse chiamato signore di Brescia e Lucca permette di proporre una datazione del testo risalente all'inizio del 1331, prima della rapida ondata di dedizioni che posero presto il re a capo di una vasta rete di città⁴²⁴. Annullati tutti gli statuti che potevano essere considerati contrari all'onore del sovrano, il testo passa a definire i poteri del re e dei suoi eredi. Proprio il carattere ereditario di questa attribuzione segna la prima e fondamentale differenza rispetto ai documenti bresciani, che avevano concesso il *dominium* al re per il tempo della sua vita. Come già notava Claudia Storti Storchi, a Lucca il potere assoluto di Giovanni⁴²⁵, «*dominus et gubernator*» della città e di tutto il territorio, era fatto

⁴²² Pochi giorni dopo l'entrata in carica di Simone dei Reali, la città inviò al re – che si trovava a Parma – una nuova ambasceria, per conferire ufficialmente la signoria a Giovanni e completare il trasferimento di poteri. Non appena concluse le trattative, questo nuovo ordinamento fu ratificato all'interno degli statuti.

⁴²³ Il primo provvedimento degli statuti riguarda, in continuità con la tradizione imperiale di Enrico VII, l'estensione dell'obbligo del giuramento a tutti gli abitanti della città e del territorio: gli stranieri residenti nel distretto e i Lucchesi assenti o residenti all'estero. D'altro canto, chi si fosse rifiutato di giurare si sarebbe visto non solo negare la protezione del re, ma anche i diritti legati alla cittadinanza e la capacità di agire in giudizio – «*nec audiantur in civilibus causis in agendo vel defendendo in iure antequam iuraverit*»: Landogna, *Giovanni di Boemia* cit., doc. A, pp. 66-67. Inoltre, il re stabilì che i nomi di tutti i giuranti fossero raccolti in un prezioso registro pergameneo, su cui fu inaugurata la lista di tutti i cittadini maschi maggiorenni e delle vedove capofamiglia. Questa operazione, che permetteva di mantenere uno stretto controllo sulla società cittadina non fu semplice e la registrazione proseguì per tutto il 1331. Sul tema del giuramento si vedano P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992, e A. Holenstein, *Rituale der Vergewisserung: Der Eid als Mittel der Wahrheitsfindung und Erwartungsstabilisierung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, in *Riten, Gesten, Zeremonien: gesellschaftliche Symbolik in Mittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di E. Bierende, Edgar e K. Oschema, Berlin 2008, pp. 229-252; F. Cengarle, *Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Roma 2006.

⁴²⁴ Questa ipotesi può essere confermata dalla mancanza della data cronica nell'atto, che presenta una lacuna in corrispondenza della datazione: gli statuari potrebbero aver preparato il testo al momento dell'arrivo del re a Brescia, e avere lasciato lo spazio bianco per datare l'atto nel giorno in cui il re avesse accettato la signoria su Lucca.

⁴²⁵ I poteri affidatigli sono descritti in termini generici: «*plenum liberum et iustum et attributum cum plena libera et generali auctoritate et potestate et mero et mixto imperio iurisdictione atque cohercitione et*

derivare direttamente dalla *electio*, atto volontario della *civitas*, che in cambio della sottomissione ottenne ampi benefici: Lucca, «quasi destructa», fu «relevata et reintegrata» grazie al potere del re.

L'impianto di governo così stabilito resse la città fino al 1333, quando le rivolte dei poteri italiani posero in crisi il mantenimento dei territori sottoposti all'autorità di Giovanni. Lucca intese porre all'attenzione del re la questione del governo della città e del suo funzionamento durante quella che si iniziava a prospettare come una lunga, forse definitiva, assenza del re dall'Italia. Così, il 9 agosto 1333, rispondendo alle istanze presentate dalla città, Carlo di Boemia emanò un importante atto a favore di Lucca, con cui intendeva gestire il passaggio di poteri nella prospettiva della partenza⁴²⁶.

Il testo riguardava innanzitutto l'impianto istituzionale del governo. Nel primo articolo, infatti, la città chiedeva la nomina di un nuovo vicario, che provvedesse all'onore del re e alla conservazione e unione della città. Ogni aspetto riguardante la gestione dell'ufficio fu stabilito in questo atto: lo stipendio e l'ampiezza dei poteri dell'ufficiale, fissati nel documento, non potevano successivamente essere modificati; il funzionario era vincolato agli statuti e poteva esercitare una giurisdizione limitata a cinque casi particolari che ricadevano sotto la sua competenza – furto, omicidio, falsa testimonianza, tradimento e incendio – o negli appelli e nelle suppliche a lui dirette. Per il resto, le cause civili o criminali erano di competenza del podestà, del suo giudice e degli altri ufficiali della curia della città e del comune di Lucca, come contenuto negli statuti.

Il secondo tema trattato nel documento concerneva i limiti e il controllo della fiscalità. In questa prospettiva, i cittadini ottennero l'inserimento di una clausola per cui le imposte esistenti non avrebbero potuto essere aumentate; gli unici interventi possibili erano quelli tesi all'abbassamento o all'eliminazione dei tributi. In pratica, né Giovanni, né Carlo, né il vicario avrebbero potuto imporre nuovi contributi per cinque anni, né ulteriori spese senza l'approvazione degli Anziani. Anche il compito di dichiarare guerra fu escluso dagli incarichi affidati al vicario, che, per deliberare su tali questioni, avrebbe avuto bisogno del consenso del consiglio o di uno speciale mandato del re o di suo figlio.

cum omni gladii potestate tamquam vero et iusto domino civitatis districtus, comitatus et fortie lucane», in Landogna, *Giovanni di Boemia* cit., doc. A, pp. 66-67.

⁴²⁶ A. N. Cianelli, *Dissertazioni sopra la storia lucchese*, Lucca 1813, pp. 278-284.

L'ampio potere riservato agli Anziani – i quali potevano porre il veto su temi importanti quali le spese della città, la dichiarazione di guerra e, inoltre, potevano decidere insieme al vicario il numero degli stipendiari che questi poteva avere in città e partecipare all'elezione dei *camerarii* – era tuttavia limitato da un provvedimento secondo cui i consiglieri dovevano essere «per tempora» eletti dal vicario, che sarebbe stato presente a tutte le sedute del consiglio. Si prospettò, quindi, l'istituzione di un modello vicariale in coabitazione con gli Anziani.

Giovanni e Carlo, d'altro canto, si impegnarono a mantenere il potere sulla città e sul comitato, senza sottoporli al dominio di altri – «nec alterius dominio illam (civitatem) supponere» – e ad annullare tutte le concessioni e i privilegi fatti a danno della camera di Lucca.

Questo accordo, che avrebbe dato avvio a un sistema di governo in cui le forze cittadine e il potere del re avrebbero raggiunto un equilibrio in una sorta di bilanciamento reciproco, fu però presto messo da parte. Il 25 settembre 1333, i figli di Castruccio Castracani si posero a capo di una sollevazione che avrebbe dovuto riportarli a governare su Lucca dopo aver cacciato gli ufficiali del re. In seguito al fallimento della rivolta, per garantire la difesa della città, il 30 settembre, a meno di tre mesi dalla firma del patto, Giovanni vendette ai fratelli Rossi il vicariato sulla città toscana; prima di ripartire, il re «trasse da' Lucchesi quanta moneta poté avere, e poi lasciò a' Rossi di Parma la guardia e la signoria della città di Lucca, e impegnolla loro per 35.000 di fiorini d'oro ch'ebbe da loro contanti»⁴²⁷. In questo modo, Lucca fu sottoposta al potere della famiglia parmense.

Il sovrano che avrebbe dovuto garantire la città toscana contro la sottomissione a Firenze portò infine all'assoggettamento del centro a un'altra autorità esterna – «Lucha si die' a re Iohanni l'anno di MCCCXXX sperando da lui e da suo figliuolo Charlo rimanere libera (...) loro la lassònno in pegno a quello da Parma»⁴²⁸.

3. Il caso di Bergamo offre un importante termine di confronto rispetto alle vicende lucchesi. Anche nella città lombarda, di lunga e forte tradizione comunale, nel periodo della dominazione boema si riformarono gli statuti – compilati dalla città in stretta

⁴²⁷ Giovanni Villani, *Istorie fiorentine*, a cura di N. Bettoni, Milano 1834.

⁴²⁸ Giovanni Sercambi, *Le Croniche*, voll. I-III, a cura di S. Bongi, Roma 1892, p. 194.

collaborazione con il potere regio⁴²⁹ – prezioso esempio del passaggio dal comune indipendente a una forma di governo personale, monarchica, a cui per la prima volta si diede una concreta formulazione giuridica nell'ordinamento cittadino, tale da garantire la stabile strutturazione delle istituzioni secondo modelli di tipo signorile⁴³⁰. Nella città lombarda, l'azione del re toccò aspetti fondamentali a livello giuridico, politico e sociale e diede vita a «un programma di rinnovamento istituzionale, concretatosi nella sperimentazione di una nuova forma di governo»⁴³¹.

Il *Chronicon regiense* annota che il 12 gennaio 1331 il re «habuit Bergomum», accettò, cioè, la signoria offertagli a Brescia dai rappresentanti della città. Avvenne così una trasformazione in senso signorile che – confermata pochi anni più tardi dal regime di Azzone Visconti – sancì il superamento del comune “ampio”, di stampo “popolare”⁴³², mentre la compilazione di un nuovo statuto ratificò la profonda e definitiva ristrutturazione istituzionale. La nuova legislazione affidava in modo irrevocabile e per via ereditaria il *dominium* assoluto sulla città al re, che – come ha scritto Claudia Storti Storchi – lo gestì «tramite la delega di poteri arbitrari al vicario e ai giudici regi, nonché tramite i tradizionali poteri giurisdizionali dei tribunali del comune, ove questo fosse compatibile con i nuovi principi dell'ordinamento giuridico»⁴³³. In base alle disposizioni regie contenute negli statuti, il vicario assunse il controllo di tutta la vita pubblica e, insieme alla propria curia, si occupava degli affari più delicati dello stato⁴³⁴, mentre fu proibita qualsiasi carica che non derivasse da una nomina regia: nessun comune, distretto o università avrebbe potuto eleggere uno speciale podestà, o esercitare una carica simile senza mandato del re. In pratica, tutto l'apparato pubblico derivava dalla nomina del re – che si impegnò a distribuire le cariche secondo un criterio meritocratico, «abolitis

⁴²⁹ Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo* cit.

⁴³⁰ Storti Storchi, *Gli statuti di Bergamo e di Lucca del 1331* cit.; Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo* cit.; C. Storti Storchi, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Milano 1984.

⁴³¹ *Ibidem*, pp. X-XI.

⁴³² Storti Storchi, *Diritto e istituzioni a Bergamo* cit., p. 362.

⁴³³ Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo* cit., p. XVI.

⁴³⁴ Il vicario si occupava in particolare della giustizia penale, mentre quella civile era delegata ai giudici cittadini. Le collazioni II-XV, che contengono il vero e proprio statuto municipale, confermano in massima parte la legislazione del secolo precedente, a tal punto che si ritrovano nel testo alcune norme «inconciliabili con i principi generali del nuovo regime»: Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo* cit., p. XIV. In particolare la studiosa nota la recezione dell'istituzione podestarile nel testo, che potrebbe a suo avviso far pensare «ad una sorta di fluidità istituzionale del primo periodo del regime monarchico».

parcialitatibus»⁴³⁵ – ed era organizzato in maniera tale che ogni *officium* discendesse dal vertice vicariale.

La formalizzazione del nuovo impianto istituzionale avvenne durante un'assemblea comunale, secondo la proposta avanzata da Alberico da Rosciate⁴³⁶. Il 5 febbraio 1331, di fronte al consiglio generale dell'arengo e del consiglio del «popolo» e «in presencia et de voluntate dominorum ancianorum populi»⁴³⁷, il re e suo figlio accettarono la signoria sulla città, diventando «perpetuos dominos» di Bergamo.

Durante l'assemblea, aperta dal vicario Guglielmo di Castelbarco⁴³⁸, secondo un diffuso modulo, due consiglieri si alzarono e proposero la cessione al nuovo signore di tutte le funzioni esercitate dal comune fino a quel momento: il *dominium* totale e universale, la piena giurisdizione, il mero e misto imperio, *dominium et gladii potestas*, la titolarità del potere legislativo – «voluntas dicti domini regis (...) sit lex perpetua et valida in omnibus casibus»⁴³⁹ – e di ogni potere impositivo e fiscale. In pratica, come sottolinea la Storti Storchi, l'elenco dei poteri conferiti a Giovanni corrispondono a quelli di un ente *superiorem non recognoscens*; «per effetto dell'atto di donazione irrevocabile e in via ereditaria compiuto dall'assemblea del comune a favore del re, quest'ultimo diventava titolare del *dominium* assoluto sulla città»⁴⁴⁰. Portata a termine la dedizione, Guglielmo Castelbarco, nominato vicario regio, incaricò due giuristi – tra cui Alberico da Rosciate – e due notai di redigere il nuovo testo statutario, pubblicato il 7 maggio dello stesso anno.

È ancora la Storti Storchi a notare che nel processo di trasformazione del regime comunale, l'elaborazione portata avanti dal ceto dirigente cittadino risultò centrale,

⁴³⁵ *Ibidem*, p. 18, n. 21.

⁴³⁶ Si veda Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo* cit., p. 8: «Dominus Albericus de Roxiate iuris peritus consuluit idem quod alii supradicti, rationes plurimas aducendo. Salvo quod, ubi consultum est quod per comitiva accedatur ad regem ad rogandum quod acceptet, consuluit quod rogetur quod presentialiter veniat in presenti consilio et arengo ad acceptandum». Su Alberico da Rosciate si veda la voce a cura di I. Prosdocimi contenuta in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 1, Roma 1960, pp. 656-657.

⁴³⁷ Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo* cit., p. 5.

⁴³⁸ Si veda la voce Castelbarco, Guglielmo di, a cura di E. Occhipinti, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, 21, Roma 1978. Il primo incontro tra Enrico e Guglielmo di Castelbarco avvenne a Brescia, quando il re, per 15.000 fiorini d'oro, diede in pegno al signore numerose terre: si veda *Chronicon brixianum* cit., col. 1004.

⁴³⁹ Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo* cit., p. 6

⁴⁴⁰ *Ibidem*, p. XVI.

probabilmente grazie alla statura dei giuristi intervenuti nella redazione degli statuti. La studiosa sostiene che ci fosse in quel periodo «una considerevole circolazione degli espedienti normativi messi a punto nei diversi territori italiani di tradizione comunale per rendere giuridicamente efficace ed inattaccabile la transizione a regimi di carattere monocratico», e che da tempo ormai «nei dirigenti cittadini avesse preso corpo l'intenzione di avviare una riforma integrale dell'ordinamento giuridico»⁴⁴¹.

4. Per quanto riguarda le città emiliane, va subito posta in evidenza la centralità che i poteri signorili ricoprivano in quell'area. Se nel territorio lombardo l'autorità signorile incentrata sulla città aveva ridotto «lo spazio e i margini di autonomia di tanti piccoli nuclei di poteri rurali», questi sopravvissero in alcune zone periferiche, tra cui sicuramente l'Emilia⁴⁴². Per comprendere le politiche di Giovanni di Boemia è importante sottolineare che, in quell'area, negli anni Trenta del Trecento, alcune famiglie aristocratiche si rivelarono in ultima istanza in grado di orientare la politica del re: i Rossi a Parma, i Manfredi, da Fogliano e Rangoni a Reggio e i Pio a Modena⁴⁴³.

L'impianto stabilito dal re a Parma si configurò come un sistema piuttosto complesso, basato su un rappresentante regio dotato di ampi poteri, che presto dovette condividere con Carlo di Boemia. Questi arrivò in città nell'aprile del 1331, a un mese dall'entrata in vigore del nuovo governo, e di fatto divenne il vero rappresentante dell'autorità sovrana.

I fratelli Pietro, Marsilio, Andreasio e Rolando Rossi – che prima dell'arrivo di Giovanni reggevano la città con il titolo di vicari imperiali – furono i promotori della dedizione al re⁴⁴⁴. Nel gennaio 1331 i Rossi si recarono a Brescia, presso la corte regia e

⁴⁴¹ Storti Storchi, *Gli statuti di Bergamo e di Lucca* cit., p. 523 e Storti Storchi, *Diritto e istituzioni a Bergamo* cit., p. 363.

⁴⁴² Sul tema, si veda G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Storia d'Italia*, IV, *Comuni e signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, a cura di O. Capitani et alii, Torino 1981, pp. 589-676. Per il caso particolare, si vedano l'intervento di Bonacini, *Romani imperii fidelles dilecti* cit. e lo studio di A. Gamberini, *Il contado di fronte alla città*, in *Storia di Parma*, III/1, *Parma medievale: poteri e istituzioni*, a cura di R. Greci, Parma 2010, pp. 169-212. I casi emiliani sono documentati in importanti cronache che permettono di seguire da vicino il procedere del re e la sua azione politica nelle città, restituendo un quadro coerente dell'esperienza del re boemo a Parma, Reggio e Modena: *Chronicon Parmense ab anno MXXXVIII usque ad annum MCCCIX*, a cura di G. Bonazzi, RIS², IX/IX, Città di Castello 1902-1904; *Chronicon regiense: la cronaca di Pietro della Gazzata nella tradizione del codice Crispi*, a cura di L. Artioli, C. Corradini, C. Santi, Reggio Emilia 2000; *Chronicon mutinense Iohannis de Bazano*, a cura di T. Casini, in RIS XV/4, Bologna 1917-1919, pp. CVI-192.

⁴⁴³ Sulle radici feudali di queste famiglie si veda almeno Sestan, *Le origini delle signorie cittadine* cit., in particolare pp. 209-210 e p. 216.

⁴⁴⁴ Sui Rossi di Parma si veda *Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo*, a cura di L.

probabilmente già in quella occasione stipularono alcuni importanti accordi che imponevano loro la rinuncia al titolo di vicari imperiali. Questo atto aveva sia un valore formale, segnava cioè la distanza tra i fratelli Rossi e Ludovico il Bavaro, sia una forte incidenza a livello politico-istituzionale, dato che di fatto esautorava dal governo della città la potente famiglia, che, in cambio, otteneva la giurisdizione su diverse terre del Parmense e l'investitura comitale di Borgo San Donnino⁴⁴⁵.

Quando il 2 marzo 1331 Giovanni di Boemia entrò a Parma con al seguito un folto esercito, l'accoglienza che la città riservò al nuovo signore fu di aperta ostilità: «Et prohibebatur pueris et aliis omnibus clamare “Vivat, vivat”, et siqui illud clamassent, percutiebantur acriter; nec sonate fuerunt aliquae campane, nec sero adveniente fuerunt facta phano aliqua, nec aliquod gaudium ostensum in publico»⁴⁴⁶. Per spiegare questo atteggiamento, la città sostenne che, non essendo stata informata dell'arrivo del re e della presenza dell'esercito, dovette adottare queste misure in via precauzionale, fino a quando non fu chiaro che le truppe erano dirette a Lucca. Questa affermazione, presentata dal *Chronicon parmense*, è stata a lungo ritenuta poco convincente dalla storiografia. Di recente Andrea Gamberini ha sostenuto che la motivazione dello scontento di Parma di fronte all'avvento di Giovanni sia da ricercare nella situazione politica della città; fu infatti «la decisione del sovrano di eleggere la città a propria residenza e di lasciare a rappresentarlo non i Rossi, come originariamente previsto, ma il figlio Carlo (...), affiancato da un ufficiale col titolo di podestà e vicario»⁴⁴⁷ a provocare l'ostilità raccontata nella cronaca. Tuttavia, già giorno successivo all'arrivo del re, furono preparati fuochi e festeggiamenti, a dimostrazione del raggiunto accordo tra i Rossi e Giovanni.

I risultati degli accordi tra queste due parti possono vedersi a distanza di qualche mese, quando, subito dopo l'arrivo di Carlo in città a metà aprile 1331, i Rossi rinunciarono formalmente al titolo vicariale⁴⁴⁸ mentre il 10 maggio entrò in carica il

Arcangeli e M. Gentile, Firenze 2007.

⁴⁴⁵ Si veda il testo riportato in I. Affò, *Storia della città di Parma*, IV, Parma 1792-1795, appendice XX, pp. 370-374.

⁴⁴⁶ *Chronicon parmense* cit., p. 212.

⁴⁴⁷ Gamberini, *Il contado di fronte alla città* cit., a p. 184.

⁴⁴⁸ Il *Chronicon parmense* cit., p. 214 riporta che «gli Rossi sponte rinunciaron lo vicariato de la città e dominio qual tenean da l'imperio».

primo podestà nominato dal re⁴⁴⁹. Come prima azione, per affermare il passaggio di poteri dal governo cittadino a quello monarchico, il podestà decise di insediarsi nel palazzo del comune, dove fino a quel momento risiedevano, a spese della città, gli anziani. Così, sostituiti i vicari cittadini con un podestà forestiero, Giovanni intervenne anche sull'organizzazione del consiglio, modificandola profondamente: gli ufficiali smisero di percepire un salario per la loro funzione, mentre alle loro riunioni, che si tenevano due volte al giorno in quello che era stato il palazzo degli anziani, doveva essere presente anche il podestà.

Secondo quanto riportato nel *Chronicon parmense*, in questa fase l'ufficiale di nomina regia era a capo del governo cittadino e in questo modo Giovanni riuscì a soddisfare le richieste della popolazione che domandava l'allontanamento dei signori di provenienza interna alla città dal vertice del potere.

Dopo il periodo di assenza di Giovanni dall'Italia, il funzionamento del governo subì ulteriori modifiche, che rovesciarono completamente l'impianto ideato nel 1331.

Il 26 febbraio 1333 il re fece ritorno a Parma, accolto con tutti gli onori dalle arti e dal clero. Giovanni e Carlo intesero inizialmente mantenere in funzione il sistema istituzionale entrato in vigore due anni prima e continuarono quindi a nominare podestà, ma presto la rottura degli equilibri di potere impose una revisione dell'impianto di governo. Dato l'indebolimento della dominazione boema in Italia e il rinvigorirsi dei poteri italiani, a metà ottobre il sovrano diretto in Germania si trovò costretto a investire i fratelli Rossi del dominio su Parma. Qui, il potere dei signori si voleva formalmente limitato dalle altre istituzioni attive, ma di fatto tutti i consigli cittadini erano sottomessi al controllo della potente casata, dalla cui volontà dipendeva ogni decisione⁴⁵⁰.

Inoltre, dopo anni di prelievi fiscali indirizzati a sostenere la corte regia e a difendere i possessi del sovrano, il governo instaurato dal Boemo aveva perso l'appoggio della popolazione cittadina; così, ci informa il cronista, la notizia della partenza del re e del

⁴⁴⁹ In questo periodo il funzionario era anche chiamato vicario o marescalco nelle fonti. Inizialmente il re inviò Ponzino Ponzoni, che governò a partire dal 10 maggio 1331. L'anno successivo fu scelto Salvacius Mori de Castello di Lucca, sostituito nel 1333 da Mapheus de Sumo di Cremona, riconfermato nel giugno dello stesso anno per altri sei mesi. Si veda il *Chronicon parmense* cit., pp. 218 e 222.

⁴⁵⁰ Continuò infatti ad essere nominato un podestà o vicario del re. *Chronicon parmense* cit., p. 228: «MCCCXXXIV, dominus Matheus de Sumo de Cremona iterato fuit vicarius pro dicto domino rege, seu potestas civitatis et districtus Parme».

conseguente ritorno al potere dei Rossi fu accolta con esultanza dai Parmensi. La cronaca cittadina riporta l'opinione diffusa in città, secondo cui il sovrano non aveva fatto nulla di buono per la città, portando esclusivamente infinite spese a carico della popolazione: «qui prorsus nihil boni inveniebant ipsum in Parma fecisse, sed infinitas expensas et infinita et innumerabilia dispendia pecunie et averis hominum civitatis et episcopatus Parme»⁴⁵¹. Di fatto, non appena il re si allontanò dalla città, la situazione politica a Parma tornò quella precedente al gennaio 1331.

5. Il 13 aprile 1331, Giovanni entrò a Reggio, dopo averne ricevuto il dominio dai da Fogliano. Il *Chronicon regiense*, unica fonte a far luce su questo caso, racconta che, durante il viaggio verso Castelfranco a metà aprile, il sovrano si presentò a Reggio per assumerne ufficialmente la signoria. Sui modi di conferimento della signoria al re ci sono due versioni in parte discordanti: il *Chronicon regiense* affida l'iniziativa politica alla città, che, radunato il consiglio, ratificò la sottomissione al sovrano in vista della pacificazione cittadina – «vivat rex Boemie et pacem habeamus»⁴⁵² – confermando ancora una volta il ruolo fondamentale delle assemblee nel trasferimento dei poteri dall'apparato cittadino al re. D'altro canto, il *Chronicon mutinense* – ripreso anche dal Tiraboschi – riporta che furono direttamente le famiglie aristocratiche – i Fogliani e i Manfredi, che fino ad allora erano stati vicari imperiali in nome di Ludovico il Bavaro – a conferire al Boemo il governo sulla città⁴⁵³.

Anche qui, fu la popolazione a chiedere la sostituzione dei rettori cittadini con nuovi ufficiali regi; così Giovanni, pochi giorni dopo aver assunto ufficialmente il potere, tornato a Parma, inviò Galoardo da Trento a governare la città. Il nuovo ufficiale, che poteva contare su un forte appoggio dalla popolazione, si dovette però scontrare presto con l'opposizione dei «magnati», che nel giro di due mesi ripresero il controllo e lo cacciarono dalla città.

Le speranze della popolazione, quindi, furono deluse: il re, fallito il tentativo di instaurare un governo guidato da un proprio rappresentante, fu costretto a contrattare il potere con le potenti casate che guidavano la città. Prese così forma un governo vicariale

⁴⁵¹ *Ibidem*, p. 226.

⁴⁵² *Chronicon regiense* cit., p. 186.

⁴⁵³ *Chronicon mutinense* cit., ripreso da G. Tiraboschi, *Memorie storiche modenesi*, V, Modena 1794.

guidato dai «magnati» cittadini: i Manfredi e i da Fogliano ricevettero il titolo di vicari regi⁴⁵⁴.

In sostanza, è possibile riconoscere due fasi: inizialmente, Giovanni intese instaurare un regime sottoposto al proprio controllo, rappresentato nelle città da un ufficiale forestiero; questa soluzione era conforme alle richieste della popolazione, che intendeva limitare il potere dei signori cittadini, già titolari del vicariato imperiale. Presto, però, si rese evidente che il sovrano non era in grado in quel momento di imporre un tale rivolgimento degli equilibri di potere e l'esercizio del governo tornò nelle mani di chi prima lo esercitava, legittimandolo con il titolo di vicario regio.

6. Il caso di Modena mostra ancora un'ulteriore modalità di cessione del potere. In questa città, il re decise di lasciare in carica i vicari che detenevano il titolo imperiale in cambio di una somma di denaro stabilita in 3.000 fiorini d'oro. La cronaca cittadina e due importanti atti – la vendita del vicariato alla famiglia Pio e la successiva dedizione della città al re – permettono di ricostruire nel dettaglio gli avvenimenti di quei mesi.

Per comprendere le dinamiche di potere a Modena è necessario risalire al 21 gennaio 1331, quando Manfredino Pio, insieme agli ambasciatori di Parma e Reggio, raggiunse Giovanni a Brescia. In quella occasione, le parti giunsero probabilmente a un accordo, se il 28 Giovanni scriveva ai Gonzaga di avere il dominio su Modena, Parma e Reggio. Una volta rientrato in città, il Pio si attivò per rendere ufficiale il potere del re sulla città, che avrebbe nuovamente legittimato la sua posizione. Il 1 febbraio il consiglio generale nominò un sindaco per offrire ufficialmente il dominio della città a Giovanni. Il 5 marzo 1331, nel palazzo imperiale di Parma, Giovanni istituì Guido e Manfredi Pio propri vicari, vendendo per 3.000 fiorini l'anno il titolo che conferiva ai due fratelli pieni poteri di governo, giurisdizionali e sull'amministrazione della città⁴⁵⁵. Va sottolineato ancora

⁴⁵⁴ Il sovrano «fecit in Regio suos vicarios domnum Azzonem de Manfredis, Johannem Nicolaum et Gibertum et Johannem Ritium de Foliano», concedendo loro numerose terre e proventi: *Chronicon mutinense* cit., p. 188.

⁴⁵⁵ Inoltre, va notato che l'accordo per la vendita del vicariato vincolava il re a far togliere ogni interdetto, scomunica e sentenza ai danni della città e a recuperare «castra, villa, comitatus et loca» di Modena, che, sottratti alle famiglie aristocratiche minori, dovevano poi essere affidati alla protezione e custodia dei vicari. Anche in questa occasione risultano evidenti gli interessi dell'elemento signorile. Così, come si è già scritto, il 17 aprile Giovanni si recò dal legato e ottenne la sospensione della scomunica sulle città sottoposte al suo dominio. Soddisfatti così i termini dell'accordo, il 23 marzo gli fu ufficialmente affidata la signoria; si B. Veratti, *Documenti della dominazione in Modena di Giovanni, re di Boemia*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali» VII (1860), pp. 100-112, a p. 74.

che si tratta dell'unico caso in cui i signori cittadini conservarono direttamente il titolo vicariale, e significativamente l'unico caso di vendita della carica da parte di Giovanni⁴⁵⁶.

Contro il potere dei Pio, però, si manifestò una forte opposizione da parte della popolazione modenese, che, radunati i rappresentanti delle Arti nella chiesa maggiore, chiedeva al re «vicarium forensem», probabilmente sul modello del sistema parmense. Per rispondere a queste istanze, Giovanni, non potendo cancellare il titolo venduto ai Pio, nominò a fianco dei vicari un podestà tedesco. Egidio Belayre, che faceva parte del seguito del re, entrò in servizio il 1 aprile 1331 e vi restò fino all'inizio di gennaio dell'anno successivo. Poi, per un mese, condivise la carica insieme a Bronzino dei Caimi, che divenne unico podestà a partire dalla fine di gennaio. Non è chiaro quali fossero i poteri di questo ufficiale, ma i rapporti di forza in città lasciano pensare che, di fatto, il nuovo sistema di governo applicato dal re sulla città non potesse prescindere dall'appoggio dei cittadini più potenti, né da quello del «popolo». Il sistema basato sui vicari regi affiancati da un podestà nominato dal re cercava di rispondere a queste varie esigenze.

Tabella 3. Le istituzioni cittadine sotto Giovanni di Boemia

<i>Città</i>	<i>Forme della dedizione</i> ⁴⁵⁷	<i>Esito istituzionale</i>
Brescia	30/12/1330: Giovanni di Boemia è nominato <i>dominus</i> a vita dagli ambasciatori bresciani.	Il governo rimane nelle mani dei «praesidentes» cittadini: non viene nominato alcun ufficiale regio, mentre rimangono in funzione i consigli cittadini.
Bergamo	12/01/1331: Giovanni «habuit Bergomum», accettando la signoria offerta dai rappresentanti della città. 05/02/1331: Giovanni e Carlo sono nominati <i>perpetui domini</i> in un'assemblea del consiglio generale del comune e del consiglio del «popolo» e in presenza degli anziani del «popolo».	Al vertice del governo cittadino il re nomina un proprio vicario, Guglielmo di Castelbarco, affiancato dai giudici regi. Ogni carica non derivante da nomina regia viene proibita. L'atto di dedizione viene inserito negli statuti cittadini.

⁴⁵⁶ Da notare la strana titolazione che nel documento di cessione del vicariato a Pio definisce il potere del re: «Brixiae et Mutinae secundus dominus». Secondo il Tiraboschi, *Memorie storiche* cit., tale titolo equivarrebbe a vicario imperiale; il Veratti, tuttavia, lo smentisce, poiché il vicario esercitava l'autorità di chi l'aveva nominato, mentre «i particolari dominanti (qualunque fossero i loro titoli) esercitavano autorità propria, sebbene secondaria»: B. Veratti, *Documenti della dominazione in Modena di Giovanni, re di Boemia*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali» VII (1860), p. 74. Carla Dumontel inoltre ritiene che il titolo potrebbe derivare dal riconoscimento formale della suprema autorità di Ludovico, suggerito dal fatto che il documento è stato redatto nel palazzo imperiale di Parma: C. Dumontel, *L'impresa italiana di Giovanni di Lussemburgo* cit., p. 62, n. 188.

⁴⁵⁷ *Chronicon regiense* cit., p. 184: «Data est civitas Brixiae regi Boemie»; lo stesso verbo è usato per Parma, Reggio e Modena; il re «habuit» Bergamo, Cremona e Pavia; Vercelli e Novara «dabantur» al sovrano senza che Giovanni ne fosse a conoscenza, «quod ipse nil sciebat».

Lucca	01/03/1331: Giovanni è nominato <i>dominus</i> generale, perpetuo ed ereditario.	<ul style="list-style-type: none"> - Prima fase: 16/03/1331, il re nomina un proprio rettore, Gherardo Spinola, poi sostituito da Simone dei Reali, chiamato nelle fonti podestà o vicario o luogotenente, che regge la città in coabitazione con il consiglio degli Anziani. - Seconda fase: definizione dei poteri e della fiscalità da parte della città. 09/08/1333, Lucca chiede un nuovo vicario, con poteri limitati. 25/09/1333: opposizione. I figli di Castruccio Castracani guidano una sollevazione per porsi a capo del governo di Lucca. - Terza fase: 30/09/1333 dopo la rivolta di Castruccio Castracani, Giovanni vende il titolo vicariale ai Rossi di Parma. L'atto di dedizione viene inserito negli statuti cittadini.
Parma	02/03/1331: Giovanni entra a Parma. È nominato <i>dominus</i> cittadino dal consiglio. Nel gennaio 1331, la dedizione è pattuita con le famiglie aristocratiche e confermata dall'assemblea cittadina.	<ul style="list-style-type: none"> - Prima fase: 15/04/1331, i Rossi rinunciano al titolo di vicari imperiali. 10/05/1331, il re nomina un podestà forestiero e riforma il funzionamento del consiglio cittadino, ridimensionandone i poteri e sottoponendolo a un più stretto controllo del podestà. A capo di questa struttura istituzionale Giovanni pone Carlo di Boemia, che risiede in città. - Seconda fase: dopo la partenza del re dalla città nell'estate 1333, il potere sulla città è di fatto nelle mani dei Rossi, che nominano gli Anziani e eleggono gli ufficiali del comune.
Modena	01/02/1331: Giovanni è nominato <i>dominus</i> cittadino dal consiglio. 21/01/1331: La dedizione è pattuita con le famiglie aristocratiche e confermata dall'assemblea cittadina.	<ul style="list-style-type: none"> - 05/03/1331: i Pio, già vicari imperiali, acquistano da Giovanni il titolo di vicari regi. - 01/04/1331: la città chiede un vicario forestiero. Giovanni acconsente a soddisfare questa richiesta e affianca ai Pio un podestà tedesco, Egidio Belayre, a cui successe Bronzino dei Caimi.
Reggio	13/04/1331: Giovanni è nominato <i>dominus</i> cittadino dal consiglio. La dedizione è pattuita con le famiglie aristocratiche e confermata dall'assemblea cittadina.	<ul style="list-style-type: none"> - 01/04/1331: il re nomina a capo della città un proprio ufficiale, Galoardo da Trento. - Seconda fase: nell'estate del 1331, Galoardo è cacciato dai magnati cittadini. Giovanni instaura così un governo guidato dai Manfredi e da Fogliano, nominati vicari regi.

Su poteri di natura così varia il re basò la propria azione. A Brescia la città contrattò con Giovanni la cessione di un potere limitato, condizionato da volontà e interessi cittadini, e temporaneo; Lucca offrì invece al sovrano la signoria perpetua ed ereditaria, affidata a Giovanni tramite ambascerie e gestita da un suo luogotenente in coabitazione con il consiglio degli Anziani; il caso di Bergamo mette in evidenza quale potesse essere il ruolo delle assemblee cittadine nel trasferimento di un *dominium* che si configurò come perpetuo ed assoluto. In Emilia la situazione era complicata dalla presenza di famiglie

aristocratiche che non intendevano perdere il controllo sulla città. A Parma il patto tra città e sovrano inizialmente resse, e per qualche mese il governo fu affidato a un podestà che limitò fortemente i poteri del consiglio cittadino; successivamente il *dominium* passò di fatto nelle mani di Carlo di Boemia, per essere infine restituito, rafforzato, alla famiglia Rossi. A Reggio invece molto presto il podestà forestiero inviato da Giovanni su richiesta della popolazione fu cacciato dai magnati cittadini: si confermò quindi un governo vicariale guidato dai signori interni. Infine, a Modena re Giovanni si risolse a vendere il titolo vicariale alla famiglia Pio che già guidava la città, per poi farli affiancare da un podestà tedesco.

A questo punto è interessante capire se a poteri diversi corrisposero azioni diverse, nate da istanze locali, o se in tutte le città, una volta ottenuto il potere, Giovanni cercò di attuare un proprio programma.

Gli interventi del re nelle città

1. Per quanto riguarda la tipologia di intervento che il re mise in atto nelle diverse città, le vicende di Brescia rappresentano sicuramente un caso particolare. Come si è visto, il potere di cui disponeva Giovanni nella città lombarda era fortemente limitato dal peso delle autorità locali. Le condizioni imposte dalle autorità cittadine – la non ereditarietà della signoria e il divieto di far rientrare gli esuli – riducevano fortemente le possibilità di intervento del re, che si risolvevano in sostanza in un sostegno contro l'espansione scaligera. In questo senso, l'azione regia diede presto risultati positivi; in breve tempo, «rege annuente», Mastino della Scala restituì a Brescia tutte le terre che le aveva sottratto⁴⁵⁸.

Presto però il sovrano volle tentare di imporre una propria politica autonoma a Brescia. Innanzitutto ordinò la costruzione di un *castrum* sul monte della città, chiaro simbolo di potere e strumento di controllo sulla popolazione; inoltre dette in pegno per 15.000 fiorini alcune terre a suoi collaboratori; affidò ai propri *milites* castelli e territori; assegnò Pozzolengo a Rinaldo Confalonieri, cittadino bresciano; e rese indipendente dalla città la Valle Camonica, che divenne così un centro autonomo.

⁴⁵⁸ *Chronicon brixianum* cit., col. 1003. Le fonti non permettono di capire in che cosa esattamente consistesse l'azione intrapresa da Giovanni, ma in ogni caso legano in maniera chiara la restituzione e il potere instaurato dal re sulla città.

In sostanza, dopo il primo momento, in cui Giovanni dovette sottostare alle condizioni dettate dal consiglio bresciano portando profitti alla città, il re intraprese una linea di azione contraria agli interessi del centro. Innanzitutto, la politica territoriale non fu condotta in accordo con le aspettative dell'assemblea cittadina; inoltre, questione fondamentale, «*immemor insuper eorum quae promisit*», Giovanni si impegnò in un intervento pacificatorio che, tradizionalmente, prevedeva come punto principale il ritorno in patria degli esuli ghibellini.

Questo provvedimento negava apertamente gli accordi presi tra il centro e il re, e si scontrava in maniera irriducibile con gli interessi del partito che aveva voluto affidare la signoria a Giovanni e che ancora manteneva gran parte della forza in città. Così, i «*magnati*» guelfi si posero alla guida dell'opposizione al governo regio; tennero un consiglio per decidere come sottrarre a Giovanni il dominio su Brescia e decisero di inviare a Verona alcuni ambasciatori, per promettere agli Scaligeri la città in cambio di un aiuto militare per allontanare il re. Il 15 giugno 1332 i «*magnati*» si impadronirono di Brescia, cacciarono i ghibellini e i rappresentanti del re, ponendo di fatto la città sotto il controllo dei della Scala.

Da questa ricostruzione risulta evidente che Brescia avesse inteso l'intervento di Giovanni come un sostegno alla politica diretta dai poteri cittadini, in particolare degli aristocratici guelfi; nel momento in cui, invece, il Boemo tentò di imporre alcune misure che miravano alla costruzione di un dominio reale, di stampo sovrano, sulla città, i magnati insorsero e cercarono appoggio negli Scaligeri, i signori dalla cui dominazione il re Giovanni avrebbe dovuto liberarli. Negli altri casi, invece, a Lucca, Bergamo e in Emilia, l'intervento di Giovanni assunse sin dal principio la forma di un'azione diretta dall'alto in nome di un potere sovrano. Anche in questi casi, come a Brescia, la questione centrale fu la pacificazione delle città, tema che assunse valori diversi a seconda dei contesti locali. Così, a Lucca, il motivo pacificatorio fu usato per cercare di aumentare la base del consenso dei cittadini contro l'opposizione di Firenze; a Bergamo rappresentò la via usata per riformare profondamente le istituzioni; mentre in Emilia i tradizionali temi pacificatori – la cui presenza le fonti riportano soprattutto per i casi di Parma e Modena – si legarono alla questione fiscale, che le cronache cittadine pongono in primo piano a Parma e a Reggio.

2. Per quanto riguarda Lucca, tre documenti del 1332, pubblicati da Salvatore Bongi all'interno dei *Bandi lucchesi del secolo decimo quarto*⁴⁵⁹, fanno luce sulla situazione del consenso della popolazione verso il governo regio – quando, come si è visto, Giovanni di Boemia si trovava in Germania – e sulle politiche adottate dal luogotenente Simone dei Reali per ampliare la base dei cittadini fedeli al proprio potere. La questione al centro dell'azione del rappresentante regio è, classicamente, il rientro degli esuli, il cui valore politico è qui rafforzato dal conflitto con Firenze.

L'azione del re, in questo caso, va messa in relazione con le politiche anti-boeme promosse dal centro maggiore, che aveva vietato ai guelfi lucchesi in esilio di rientrare in patria. Il provvedimento fiorentino portò di fatto alla divisione tra chi aveva deciso di tornare a Lucca «non obstante quod eis redditus negaretur per comune Florentie» – e che quindi si era prestato fedeltà al figlio del re di Boemia – e quelli che, invece, decisero di non tornare in città e schierarsi così con Firenze⁴⁶⁰.

Per strappare uomini all'opposizione, il luogotenente regio a Lucca intraprese una nuova iniziativa per riportare i *cives* alla fedeltà, espressa in tre bandi emanati da Simone dei Reali tra il 12 gennaio e il 2 febbraio 1332⁴⁶¹ che facevano leva su un argomento sensibile come quello della restituzione dei beni espropriati.

Così, il 12 gennaio 1332, fu emesso un provvedimento straordinario che prevedeva la possibilità di presentare, entro tre mesi, la richiesta di restituzione dei beni espropriati a condizioni favorevoli per tutti coloro che avessero giurato fedeltà al re entro i termini stabiliti. Passato quel termine, per rientrare in possesso di quegli stessi beni, la procedura avrebbe nuovamente seguito le vie usuali, più dure: «serebbeli facta ragione secondo ragione comune e li ordinamenti e li statuti del comune di Lucca».

Inoltre, qualche giorno dopo, il 30 gennaio, il luogotenente emanò un nuovo provvedimento, che nasceva nella stessa logica del precedente. Si tratta in sostanza di un condono, grazie al quale i titolari di pigioni o livelli avuti in affitto da un ribelle al

⁴⁵⁹ S. Bongi, *Bandi lucchesi del secolo decimo quarto: tratti dai registri del regio Archivio di Stato in Lucca*, Lucca 1863.

⁴⁶⁰ *Italienische Analektenzur Reichsgeschichte des XIV. Jahrhunderts (1310-1378)*, a cura di T. E. Mommsen, Stuttgart 1952, n. 210, pp. 92-93.

⁴⁶¹ Da questi atti emerge che lo stesso luogotenente aveva emanato all'inizio del 1332 uno statuto speciale, con validità temporale limitata, il cui fine era quello di riportare alla fedeltà al re coloro che, esuli, si erano sottratti al suo potere: Bongi, *Bandi Lucchesi* cit., nn. 2-5, pp. 1-4. Purtroppo, non abbiamo a disposizione il testo dello stanziamento, ma alcuni passi riportati nel bando del luogotenente permettono di conoscere in parte le disposizioni promosse da Simone de' Reali.

comune di Lucca avevano a disposizione due mesi per denunciare il contratto davanti alla Corte dei ribelli – istituita per l'occasione – e ottenere così la cancellazione di ogni debito registrato fino al 1331. In caso di mancata denuncia, invece, alle rendite ottenute fino al 1331 sarebbero state applicate forti tasse.

Ancora, il 2 febbraio dello stesso anno, Simone stabilì che chi avesse avuto intenzione di far cancellare gratuitamente la sentenza di bando emessa a proprio danno avrebbe dovuto presentare la domanda di annullamento entro 15 giorni dal giuramento di fedeltà al re; successivamente la cancellazione sarebbe stata sottoposta a pagamento.

Tra il 1331 e il 1332, quindi, a Lucca, il governo incaricato di rappresentare il re in città intese usare strumenti straordinari in campo economico e fiscale per ampliare il gruppo di sostenitori del Boemo.

3. Il caso di Bergamo, invece, permette di porre in rilievo come l'uso della pace potesse rappresentare uno strumento fondamentale per costruire nuovi assetti istituzionali, definendo una forma di legittimazione imprescindibile su cui formare l'azione del re.

Nel proemio degli statuti, testo fondamentale della riforma, la città era descritta nel pieno delle lotte tra intrinseci ed estrinseci. Di fronte a questo stato di conflitto permanente, sono gli stessi cittadini che, durante l'assemblea comunale, definiscono come unico rimedio possibile la dedizione al re Giovanni – «cognoscentes quod dicta civitas et districtus non poterant in pace et tranquillitate manere (...) nisi sub dominio et regimine prefati serenissimi domini regis et suorum successorum et heredum». In questa prospettiva, «volendo veteres abolire discordias et cives et districtuales Pergami in unione manere», il fine dichiarato della cessione del potere a Giovanni era la *lenitas pacis*, concretizzata anche in questo caso nel ritorno degli estrinseci⁴⁶²; il primo compito del *dominus perpetuus* era la conservazione della pace cittadina e la riforma della città con leggi giuste, «remotis omnibus parzialitatibus et inequalitatibus, sola iustitia et equalitate firmatis».

Fu nella serie dei *decreta regalia* che il re ebbe modo di stabilire i provvedimenti con cui «reintegrare» il comune; in conformità alla tradizione monarchica, il re decretò

⁴⁶² Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo* cit., p. 5: «sit quoque reintegratum dictum comune Pergami per reversionem extrinsecorum». Si noti anche qui l'uso del termine *reintegratio*.

l'amnistia per ogni genere di reato, la reintegrazione nei diritti e la restituzione dei beni per coloro che erano stati banditi dopo il 1296, la cancellazione delle condanne e, infine, l'imposizione del giuramento di fedeltà al re. A Bergamo, il governo regio si affermò ancora una volta come garante della pacificazione tra le parti, vertice di una città indivisa; fu questa la via usata per ottenere il potere di intervenire sulle istituzioni e ridefinire la forma di governo.

4. Con l'ingresso del re in Emilia, invece, le fonti portano in primo piano la questione fiscale, che, insieme ai temi pacificatori, definisce i compiti del re e così anche i limiti del suo potere. Secondo quanto riportato dal *Chronicon parmense*, non appena risolti i contrasti che imponevano il silenzio di fronte all'ingresso del re in città, la popolazione fece onore a Giovanni, invocando a gran voce il suo nome, associato alla pace e alla riforma fiscale: «vivat rex, vivat dominus rex, vivat, vivat», «pax pax pax», «morianur dacia et gabelle», «moriatur Ricardus» – un notaio di Reggio incaricato dal governo precedente⁴⁶³ di riscuotere le imposte e accusato di aver commesso molte «crudelitates et iniquitates» nell'esercizio del proprio incarico⁴⁶⁴.

Così, il re si impegnò sui due fronti. Da una parte, diede vita a un'ampia campagna di pacificazione: il 5 marzo 1331, quando Giovanni ricevette ufficialmente il potere su Parma, fu inaugurato un programma che, secondo la tradizione, prevedeva il rientro degli estrinseci, la liberazione dei carcerati e l'annullamento dei debiti. Inoltre, il 7 aprile Giovanni incontrò i da Correggio, che 4 giorni dopo firmarono la pace con i Rossi. A dimostrazione del peso che queste famiglie esercitavano su quell'area, va notato che l'accordo tra i Rossi e i da Correggio determinò anche, grazie all'azione del sovrano, una redistribuzione della popolazione sul territorio; dato che «quilibet secure posset venire, ire et redire per civitatem et episcopatum Parme, praeter banitos pro homicidio et pro furto», numerosi *populares* esuli tornarono in città, mentre altri, che per paura delle guerre si erano rifugiati tra le mura cittadine, fecero ritorno alle loro terre. Nonostante questo impegno, tuttavia, il re non ebbe modo di imporre una pacificazione generale; la popolazione quindi si lamentava, temendo lo scoppio di una guerra non appena il re si fosse allontanato dall'Emilia:

⁴⁶³ Cioè dai Rossi, in quel momento vicari imperiali.

⁴⁶⁴ *Chronicon Parmense* cit., p. 212.

«Multi (...) timentes quod propter eius absentiam iterato venirent in brigam et guerram, et non bene se contentabat quia pax generalis non erat facta un expectabant in civitate Parma (...). similiter nec in civitate Regii, nec in civitate Mutine explevit paces, vel quia non potuit, vel quia noluit, vel quia nescivit»⁴⁶⁵.

Sul fronte della pacificazione l'azione del re non riuscì ad andare oltre al richiamo ai tradizionali provvedimenti; Giovanni non potè, non volle o in ogni caso non riuscì a imporre una soluzione definitiva ai contrasti che affliggevano la regione. Anche gli altri casi emiliani confermano questo quadro. Così a Modena, dopo una tregua indetta il 9 marzo⁴⁶⁶, nel consiglio del 23 marzo Giovanni fece proclamare che tutti gli estrinseci potessero tornare in città e avere i propri beni, ma dovette escludere dal provvedimento alcune famiglie nominate nell'accordo con i Pio⁴⁶⁷. Così, l'opera di pacificazione non potè considerarsi conclusa e, mentre il re si trovava oltralpe, furono il figlio Carlo e il cardinal legato Bertrando del Poggetto a portarla avanti, per far rientrare in città anche le famiglie escluse dalla pace di Giovanni e soprattutto per stabilire i termini delle restituzioni da fare agli estrinseci e agli intrinseci di Modena⁴⁶⁸. Purtroppo, non abbiamo notizia di cosa prevedessero questi atti, ma la situazione della città sottolinea le difficoltà che Giovanni ebbe nel proporre e portare avanti una politica autonoma in grado di risolvere i conflitti cittadini.

Anzi, come dimostra anche il caso di Reggio, nonostante gli intenti pacificatori, l'intervento del re portò invece a un inasprimento degli scontri interni alle città; proprio a Reggio, in seguito alla rottura degli equilibri di potere interno, nacque una «magna dissensio» tra le famiglie al potere – i Fogliano e i Manfredi che mantenevano il governo della città – e il popolo di Reggio⁴⁶⁹. In due mesi, tra agosto e settembre, i vicari

⁴⁶⁵ *Ibidem*, p. 216.

⁴⁶⁶ Iohannis de Bazano, *Chronicon Mutinense* cit., p. 105.

⁴⁶⁷ *Ibidem*, p. 107.

⁴⁶⁸ *Chronicon mutinense* cit., p. 107: «pro restitutionibus fiendis intrinsecorum et extrinsecorum Mutine». Inoltre, in quei mesi dovevano essere cambiati rapporti di forza ed alleanze se, richiamati quegli esuli nel settembre 1331, altri furono confinati il 10 gennaio 1332: «Manfredotus de Piis, Manfredinus de Gorçano et nicholaus et Iohannes de Fredo de numero nobilium et dominus Petruçius de Marsiliis, dominus Iacopinus de Belinçinis, dominus Iacopinus de Armaninis, dominus Antelmus de Çancanis et Grasulfi omnes transmissi fuerunt ad confinia, nobiles ad castra sua et populares ad civitatem Parmae». Inoltre, come riporta il Tiraboschi, *Memorie storiche* cit., II, p. 119: «tre giorni appresso rilegati furono a Città nuova alcuni altri, che erano favorevoli al partito de' Rangoni». Sulla famiglia Rangoni, che rappresenta l'altro polo aristocratico attivo a Modena, che, affermatosi nel corso del secolo, fu predominante per tutto il Quattrocento, si veda T. Dean *The dukes of Ferrara and their nobility: notes on language and power*, in *Noblesse et États princiers en Italie et en France au XV^e siècle*, a cura di M. Gentile, P. Savy, Roma 2009, pp. 365-374; *Le signorie dei Rossi di Parma* cit.

⁴⁶⁹ A proposito dello scontro tra il popolo e le famiglie aristocratiche, va sottolineato il fatto che, a

costrinsero all'esilio numerosi Reggiani: «et die XVIII augusti per illos de Foliano et Manfredos facti sunt confinati in Regio L de melioribus hominibus civitatis. Et die VIII septembris fecerunt adhuc XXX confinatos»⁴⁷⁰. Così, sul piano della pacificazione cittadina, i risultati dell'intervento regio diedero frutti opposti a quelli progettati inizialmente, portando all'esplosione dei conflitti tra i partiti.

Dall'altra parte, tornando a Parma, non appena entrato in funzione il regime monarchico, il podestà insieme a Carlo di Boemia iniziò ad occuparsi del sistema fiscale. In un primo momento furono emanati provvedimenti che di fatto si configuravano come una sorta di condono sulle imposte non pagate ai precedenti governi – «omnia pignora que erant accepta multis pro coltis et mutuis non solutis per dominum Ricardum et alios exactores ipsorum, gratis et sine solutione aliqua restituta fuerunt illis quorum accepta erant»⁴⁷¹ –; ma presto l'azione regia si rivolse in senso contrario e iniziò a restaurare e aumentare molti dazi e gabelle. Per quanto riguarda il primo periodo trascorso dal re in città, il *Chronicon* dà notizia di un'assemblea generale del comune, indetta dal sovrano per il 15 marzo 1331, con il compito di regolare precisamente la questione delle tasse. In questa occasione «quedam gabelle et datia fuerunt remota in totum et quedam diminuta et quedam firmata». I cittadini però non si accontentarono; chiedevano l'eliminazione totale di ogni gabella e dazio.

Il governo non poté soddisfare queste istanze della popolazione, a causa – come dichiarò l'assemblea – dei forti debiti del comune che non potevano essere coperti se non attraverso la riscossione delle imposte. Così, a partire dall'ottobre 1331, la cronaca cittadina riporta una lunghissima serie di imposizioni e aumenti delle tasse, inframmezzata dall'elenco delle rivolte scatenate dal governo regio a Parma e in tutto il territorio sottoposto a Giovanni. Anche a Reggio, non appena i Fogliano e i Manfredi tornarono al potere dopo la cacciata di Galoardo da Trento con il titolo di vicari, «de

questa altezza cronologica, non si trattava più di una opposizione tra componente popolare e *partes*, come quella in atto nelle città italiane nella seconda metà del Duecento. Ormai il popolo si confondeva con l'elemento signorile e il conflitto si configurava come una lotta per l'egemonia tra famiglie aristocratiche. Come notava Sestan, *Le origini delle signorie cittadine* cit., a proposito di Ferrara già negli anni Quaranta del Duecento: «non si trattava di decidere se signoria o regime comunale, ma se questa o quella signoria». Su questo tema si veda il recente volume di R. Rao, *Signori di popolo : signoria cittadina e società comunale nell'Italia nord-occidentale 1275-1350*, Milano 2012.

⁴⁷⁰ *Ibidem*, p. 190.

⁴⁷¹ *Ibidem*, p. 213.

consensu regi», imposero nuove e pesanti tasse e tributi.

In sostanza, è chiaro l'interesse delle città nel vedere riformato il sistema fiscale. Per raggiungere questo obiettivo, Parma aveva fatto ricorso alla tutela del potere di stampo monarchico che in breve tempo dimostrò di non poter soddisfare le istanze della popolazione. Anzi, il governo di Giovanni, impose nuove tasse e, in un paio di anni, si risolse nella conferma del potere della famiglia Rossi. Allo stesso modo, la popolazione di Reggio, che aveva sperato nell'avvento di un governo in grado di cambiare il sistema fiscale e di decretare un significativo abbassamento delle tasse, vide negate le proprie istanze. Per questo motivo, l'autore della cronaca cittadina scrisse che i Reggiani «isto modo puniti fuerunt de fatuitatibus suis quando regi predicto obviarunt»⁴⁷².

⁴⁷² *Ibidem*, p. 188.

7. La dominazione boema in Italia di fronte a papato e impero

Se le varie situazioni cittadine mostrano come fosse difficile trovare un modo per uniformare e rendere coerenti le condizioni politiche dei vari centri, è necessario d'altra parte considerare che, al di fuori dell'Italia, i poteri europei consideravano la situazione su un piano diverso. Papato, impero e in una certa misura anche il re di Francia non vedevano le città come spazi autonomi, ma le concepivano come parte di un contesto unitario, inserite in un'organizzazione complessiva, un regno. È in questa prospettiva che vanno letti i rapporti di re Giovanni con Ludovico il Bavaro e Giovanni XXII.

I rapporti tra regno e impero: i limiti imposti da Ludovico di Baviera al potere di Giovanni di Boemia

Nel 1330 Giovanni di Boemia stava lavorando al progetto di un ritorno in Italia di Ludovico il Bavaro, dopo il fallimento della spedizione a Roma l'anno precedente. Gradualmente – dopo che nel settembre 1330 erano emerse alcune tensioni tra i due sovrani, riguardo al ducato di Carinzia e alla contea di Tirolo⁴⁷³ – il re dovette allontanarsi da quell'idea e decise di intraprendere un viaggio nella penisola in autonomia, se non in concorrenza, rispetto al potere imperiale.

A testimonianza della distanza che, a fine 1330, separava il re Giovanni dalla causa imperiale, la cronaca tedesca redatta da Giovanni di Victring riporta il resoconto del burgravio Federico di Norimberga, incaricato dall'imperatore di indagare il motivo del viaggio in Italia del Lussemburghese⁴⁷⁴. Questi, interrogato, rispose di aver intenzione di visitare le tombe dei genitori, per riportarne le spoglie in Germania. La spiegazione fornita non bastò a soddisfare l'imperatore, che inviò una seconda ambasceria per avere informazioni circa i progetti di Giovanni; interrogato nuovamente dal conte di Neifen Bertoldo di Marstetten, il re dichiarò di non avere intenzione di intraprendere nulla

⁴⁷³ Sulla questione si vedano A. Lehleiter, *Die Politik König Johans von Böhmen in den Jahren 1330-1334*, Tübingen 1908, p. 21 e Dumontel, *L'impresa italiana* cit., pp. 10-11. Il re di Boemia aveva organizzato un matrimonio per garantire alla propria famiglia la successione su quei territori, ma, in virtù di una clausola del privilegio imperiale concesso a Enrico di Carinzia, per concludere quel patto era necessaria l'approvazione di Ludovico. Questi, tuttavia, trovò in quell'occasione un accordo con i duchi d'Austria, secondo cui alla morte del duca la Carinzia sarebbe passata all'Austria, il Tirolo all'imperatore.

⁴⁷⁴ Johann von Victring, *Liber certarum historiarum*, II, in MGH, *Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum*, a cura di F. Schneider, Berlin 1909-1910, p. 140. Il passo è riportato in Dumontel, *L'impresa italiana* cit., p. 12. Si veda inoltre Peter von Zittau, *Chronica aulae regiae* cit., p. 481.

contro l'imperatore ma anzi di voler rimanere fedele all'impero «de omnibus oblatis, acquisitis et acquirendis se pro conservacione fidei imperio paritutum»⁴⁷⁵.

L'interessamento di Ludovico al viaggio in Italia di Giovanni si fece più urgente quando, con la dedizione di Brescia, il re iniziò a intromettersi nel *regnum*. A quel punto, diventò primaria la questione dell'inquadramento del potere regio all'interno del sistema di fedeltà imperiale, e proprio questo tema fu probabilmente al centro dell'incontro tra Giovanni e Ludovico a Innsbruck, nel dicembre 1330, dopo i primi contatti tra il re e le città lombarde⁴⁷⁶. Gli accordi siglati in questa occasione purtroppo non sono noti, ma grazie alla ricostruzione degli eventi successivi è possibile comprendere le dinamiche di potere che legavano i due sovrani.

Di fronte all'espandersi della dominazione boema in Italia, in pochi mesi le tensioni tra Ludovico e Giovanni esplosero: il 7 marzo 1331 – nel momento di massima espansione del potere del Boemo in Emilia, Lombardia e Toscana – l'imperatore scrisse una lettera a Luigi Gonzaga, vicario imperiale a Mantova, per esortarlo a non ubbidire al re⁴⁷⁷. Inoltre, in quello scritto, il Bavaro annunciava la nomina del duca Ottone d'Austria a vicario generale dell'impero, presentando come imminente l'invio di un esercito in Italia per far rispettare i propri diritti nel regno⁴⁷⁸. Proprio facendo leva sulla illegittimità delle acquisizioni del Lussemburghese – attuate contro imperatore e impero –, Ludovico fece dichiarare da alcuni principi e nobili tedeschi, riuniti a Norimberga tra la fine di marzo e i primi di maggio 1331, il pieno diritto dell'imperatore a occupare i possedimenti di Giovanni oltralpe, come una sorta di indennizzo rispetto alle usurpazioni compiute in Italia⁴⁷⁹.

Non appena il re di Boemia fu informato di questi avvenimenti decise di tornare in Germania per arginare la crescente opposizione. Questo viaggio e l'incontro con

⁴⁷⁵ Johann von Victring, *Liber certarum historiarum* cit., p. 142.

⁴⁷⁶ Dà notizia di questo incontro J. F. Böhmer, *Additamentum tertium ad Regesta Imperii, inde ab anno M CCC XIII usque ad annum M CCC XLVII. Drittes Ergänzungsheft zu den Regesten Kaiser Ludwigs des Baiern und seiner Zeit, 1314-1347*, a cura di J. Ficker, Innsbruck 1865, n. 711, p. 399.

⁴⁷⁷ J. F. Böhmer, *Fontes rerum Germanicarum*, I, Stuttgart 1843, n. 17, p. 211: «Ludovicus Dei gratia Romanorum imperatorum semper augustus. Nobili viro Loisio de Gonzaga, suo et imperii civitatis Mantuae vicario fideli dilecto (...) affectuosius requirentes quatenus de factis regis Bohemie nil curans, in nullo sibi obedias vel intendas».

⁴⁷⁸ *Ibidem*: «illustrem Ottonem duces Austriae, avunculum nostrum carissimum, tocius Romani imperii constituimus et ordinavimus vicarium generalem, et iam parata est gens multa que tam nostri quam ipsius ex parte ante festum paschatis intrabit Italiam».

⁴⁷⁹ Si veda Peter von Zittau, *Chronicon aulae regiae* cit., p. 478.

l'imperatore a Ratisbona nell'agosto 1331 segnarono la fine dell'espansione del potere di Giovanni in Italia e un profondo cambiamento nella natura del suo potere, trasformando il Boemo da autorità sovrana a rappresentante dei diritti imperiali sul *regnum*.

Durante l'incontro di Ratisbona del 10 agosto 1331, l'imperatore pretese da Giovanni una dichiarazione in cui il re affermava di aver ricevuto in pegno dall'impero le città di Milano, Bergamo, Novara, Pavia, Bobbio, Cremona, Parma, Reggio e Modena, mentre Brescia fu concessa in feudo al boemo e ai suoi eredi:

«Ludovicus imperator Romanorum nobis et heredibus nostris civitates Mediolanensem, Pergamensem, Papiensem, Novariensem, Cremonensem, Parmensem, Mutinensem, Reginensem et Bobiensem cum iuribus, iurisdictionibus et petinenciis ipsarum universis (...) pro centum milibus et viginti milibus denariorum florinorum (...) quibus nobis pro prestitis sibi per nos obligatur obsequiis titulo pignoris obligavit per nos ac heredes nostros»⁴⁸⁰.

La pratica di dare in pegno le città, poco usata in Italia, era ampiamente diffusa nelle terre dell'impero d'oltralpe, dove l'imperatore era solito adottare questa soluzione di fronte a difficoltà economiche⁴⁸¹. È da notare, tuttavia, che solo le città direttamente dipendenti dall'imperatore potevano essere date in pegno, mentre lo statuto di città libera garantiva i centri da una simile sorte⁴⁸². Da questo atto derivano quindi due considerazioni, una riguardante lo statuto delle città, l'altra la natura del potere del re. Innanzitutto, le città italiane sono trattate dall'imperatore come un proprio dominio diretto, città d'impero e non città libere. Un passo del contratto mostra inoltre come i diversi centri fossero considerati parte di un unico dominio, una formazione unitaria interna all'impero, dato che «civitates et pignora supradicta simul et semel et non unam absque alia, ad seipsum et ad Imperium immediate idem dominus noster Imperator debeat redimere et absolvere a nobis et nostris heredibus supradictis»⁴⁸³. In secondo luogo, la definizione di questa nuova forma di potere prevedeva che l'autorità di Giovanni di Boemia potesse essere inquadrata nell'impero senza entrare in conflitto con

⁴⁸⁰ MGH, *Leges, Constitutiones et Acta Publica* cit., VI/2, nn. 141-142, pp. 86-88.

⁴⁸¹ G. Landwehr, *Die Verpfändung der deutschen Reichsstädte im Mittelalter*, Cologne-Graz 1967; E. Isenmann, *Die deutsche Stadt im Spätmittelalter*, Stuttgart 1988, p. 113 e G. Naegle, «Bonnes villes» et «güthen stete». *Quelques remarques sur le probleme des «villes notables» en France et en Allemagne à la fin du Moyen Age*, in «FRANCIA. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte», 35 (2008), pp. 115-148.

⁴⁸² Isenmann, *Die deutsche Stadt* cit., p. 113.

⁴⁸³ MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica*, VI/2 cit., nn. 141-142, pp. 86-88.

Ludovico, senza cioè limitare o mutare la qualità formale del dominio dell'imperatore sull'Italia centro-settentrionale.

In sostanza, il 10 agosto 1331 si ebbe una profonda trasformazione della qualità del potere boemo in Italia: non più dominio perpetuo – come si legge in numerose dedizioni di città – ma temporaneo, valido fino a quando Ludovico non avesse soddisfatto al re la somma, 120.000 fiorini d'oro, per cui le città erano state obbligate; non più un'autorità «superiorem non recognoscens», ma vincolata al patto con l'imperatore. Di fatto, fu così stabilita la fine non solo dell'espansione di Giovanni di Boemia in Italia, ma anche della sua stessa autorità come indiscusso sovrano di una importante parte d'Italia.

Inoltre, nel tempo in cui Giovanni rimase oltralpe, questi accordi dovettero essere riconfermati. Un anno dopo la firma del primo trattato, il re di Boemia si trovava ancora in Germania e si recò nuovamente a colloquio con l'imperatore. Il 23 agosto 1332, a Norimberga, i due sovrani confermarono i trattati precedenti e stipularono un patto di reciproca assistenza. Giovanni si impegnò a garantire che le città italiane a lui sottoposte avrebbero soddisfatto le condizioni richieste da Ludovico entro due settimane dalla Pasqua; mentre nel caso di inadempienza, Giovanni avrebbe perso il potere su quei centri, che sarebbero passati, senza riscatto, all'imperatore. Questi, d'altro canto, promise il completo perdono a tutti coloro che avevano aderito alla parte del re. Inoltre, Giovanni dovette promettere di non impegnare le città né al papa né al re di Francia, mentre Ludovico garantì la propria neutralità nella contesa tra il re boemo e i signori di Verona.

Il potere del re di Boemia sull'Italia centro-settentrionale non poteva quindi più prescindere da una forma di inquadramento che giustificasse, secondo il diritto e l'uso imperiale, la presenza di un potere sovrano nel *regnum*. In questa prospettiva, con un semplice atto Ludovico poté trasformare il dominio che Giovanni aveva costruito in Italia grazie alle dedizioni volontarie delle città in un potere derivante da un contratto tra lo stesso re e l'autorità, a lui superiore, dell'imperatore. Si tratta di un completo rivolgimento dello stato di diritto della dominazione boema, a cui furono imposte condizioni che limitavano di molto le possibilità di azione del Lussemburghese e il suo potere in Italia.

Giovanni XXII e il progetto per un regno in Lombardia

D'altro canto, per ottenere quella cornice unitaria in grado di uniformare il dominio sulle città italiane e per ricevere una legittimazione alla presenza boema in Italia, Giovanni si rivolse a più riprese al papato. Il procedere dei rapporti tra il sovrano boemo e il pontefice mostra bene l'affermarsi di un interesse verso l'organizzazione dei territori sottoposti al boemo in un *regnum Lombardie*.

All'interno di un orientamento generalmente ostile del pontefice nei confronti del sovrano, si possono distinguere due fasi: durante la prima, poco documentata, Giovanni XXII dimostrò aperta avversione nei confronti dell'impresa italiana del Boemo, anche se presto ci fu un avvicinamento, grazie all'alleanza stretta tra il re e il legato papale Bertrando del Poggetto a Castelfranco Emilia nell'aprile 1331; per quanto riguarda invece la seconda fase, successiva al rientro di Giovanni in Germania, alcuni documenti mostrano i ripetuti tentativi di accordo e di avvicinamento tra il pontefice e il sovrano.

A testimonianza del primo momento, in cui il papa intese dimostrare la propria estraneità e la distanza che lo separava dall'impresa del Boemo, si possono citare due lettere indirizzate da Giovanni XXII a Bonifacio Novello conte di Donoratico il 21 dicembre 1330 e ad Azzone Visconti il 14 gennaio 1331, in cui il pontefice negò apertamente, su richiesta del signore di Milano e di molti altri fedeli, che l'arrivo del re di Boemia in Italia e le dedizioni delle città lombarde procedessero dalla volontà e dal consenso papale⁴⁸⁴.

Di fronte all'indebolimento del dominio del legato pontificio Bertrando del Poggetto in Emilia e alla rapida espansione del potere boemo, la Chiesa dovette pensare che un'alleanza con il nuovo sovrano arrivato in Italia potesse essere vantaggiosa. Così, a metà aprile si tenne a Castelfranco nell'Emilia un incontro tra il re Giovanni e Bertrando, per stabilire un'alleanza contro gli altri poteri attivi in Italia. Purtroppo, il testo dell'accordo rimase segreto e possiamo ricostruire il contenuto di tale incontro esclusivamente dalle voci riportate nelle cronache e dalle conseguenze pratiche che ebbe⁴⁸⁵. Le fonti narrative confermano la segretezza con cui si svolse l'incontro⁴⁸⁶ e

⁴⁸⁴ *Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, a cura di S. von Riezler, Innsbruck 1891, n. 1418, p. 493 e n. 1428, pp. 495-496.

⁴⁸⁵ Il Riezler aveva pubblicato il testo dell'accordo al n. 1457 dei *Vatikanische Akten* cit., ma ricerche successive hanno dimostrato trattarsi dell'accordo firmato da Giovanni XXII e Giovanni XXII nel novembre del 1332. Sull'argomento, si veda oltre.

riportano esclusivamente che, a conclusione del convegno, i due signori strinsero una «lega e compagnia»⁴⁸⁷, una «pax (...) inter Dominum Regem et Dominum Legatum»⁴⁸⁸. Pur non conoscendo con certezza i temi e i termini di questa *pax*, si può comunque affermare con un buon grado di certezza che al centro dell'incontro ci furono trattative riguardanti il potere del re sulle città italiane e i suoi limiti, che incisero profondamente sugli equilibri di forza tra i poteri italiani. Carla Dumontel sostiene che quell'alleanza «attirò su Bertrando del Poggetto lo sdegno dei Fiorentini (...) altrettanto sfavorevoli alla manovra del legato si dimostrarono i suoi sudditi bolognesi (...), pochi mesi dopo vedremo, l'8 agosto, gli Scaligeri, i Gonzaga e gli Estensi stringere a Castelbaldo un'alleanza a scopo difensivo, primo sintomo palese di una reazione alla nuova situazione creatasi in Italia in seguito alla fortunata impresa di re Giovanni e alla sua unione con il legato pontificio». Il patto di Castelbaldo innescò quindi una forte reazione da parte dei poteri italiani. Questi, come si vedrà in seguito, iniziarono un attacco che, dal punto di vista retorico, definiva chiaramente due campi contrapposti: da una parte le potenze straniere – il sovrano Boemo e il legato papale – che intendevano creare illegittimamente dei domini sulla penisola, e dall'altra i signori italiani, che avevano ben altri progetti per la regione. Scaligeri, Estensi, Gonzaga e Visconti avevano infatti intenzione di spartire tra sé i territori emiliani escludendo qualsiasi altro potere⁴⁸⁹. Così, in breve tempo, tutte le potenze italiane si schierarono contro l'alleanza boemo-papale, presentata come una minaccia all'indipendenza della penisola: Bertrando del Poggetto fu accusato di voler assoggettare la Toscana e la Lombardia con l'aiuto del sovrano straniero e l'8 agosto 1331 Scaligeri, Gonzaga ed Estensi firmarono un'alleanza difensiva, ponendo le basi per una vasta opposizione al dominio italiano del sovrano boemo⁴⁹⁰.

Tornando ai rapporti tra il papa e Giovanni di Boemia, passiamo ad analizzare la seconda fase, caratterizzata dai tentativi di accordo tra i due signori. Per questo periodo,

⁴⁸⁶ *Chronicon parmense* cit., p. 214 e *Storie pistoresi* cit., p. 142.

⁴⁸⁷ *Ibidem*.

⁴⁸⁸ *Chronicon mutinense* cit., p. 193.

⁴⁸⁹ *Chronicon regiense: la cronaca di Pietro della Gazzata nella tradizione del codice Crispi*, a cura di L. Artioli, C. Corradini, C. Santi, Reggio Emilia 2000, p. 190.

⁴⁹⁰ Cipolla, *Miscellanea di storia veneta*, serie 2, parte 12/I, n. 102, pp. 275-280. I contraenti strinsero una lega esclusiva per conservare «in perpetuo» l'«antiqua amicitia», promettendo di aiutarsi reciprocamente per mantenere e difendere tutti i loro possedimenti e diritti presenti e futuri, contro chiunque.

la documentazione è più abbondante, per quanto incompleta e di incerta interpretazione; abbiamo a disposizione tre atti, pubblicati in due tempi diversi dal Riezler nel 1891 e da Angelo Mercati, che nel 1949 editò due documenti rinvenuti tra le carte dell'archivio vaticano⁴⁹¹: il primo (a) è una proposta di accordo portata al pontefice dagli ambasciatori del re di Boemia; il secondo (b) è invece il trattato definitivo nato dopo le trattative; mentre l'ultimo (c) è un atto incompleto che porta la didascalia contemporanea *Tractatus super creatione regni Lombardie*⁴⁹².

Come si è accennato, l'interpretazione di questi testi si è rivelata molto complessa, al punto tale che la stessa datazione dei documenti è stata a lungo al centro di dibattito tra gli storici specialisti. In mancanza di un'indicazione precisa all'interno degli atti, solo il terzo documento è stato riferito subito con certezza al periodo successivo all'estate 1332, dato che nel testo si parla della lega e confederazione guidata dai «tiranni» italiani contro il papa, la Chiesa e «quoscunque alios in Italia dominari volentes»⁴⁹³. Gli altri due documenti sono stati riferiti dal Riezler al marzo-aprile 1331 e quindi pubblicati nei *Vatikanische Akten* come le richieste avanzate dai rappresentanti del re durante le trattative per l'accordo di Castelfranco del 17 aprile 1331 e il testo definitivo di tale accordo. Successivamente, le ricerche di Wilhelm Felten e di Georg Sievers⁴⁹⁴ hanno invece dimostrato che il testo pubblicato dal Riezler come il trattato di Castelfranco è in realtà quello dell'accordo concluso tra il papa e re Giovanni nel novembre 1332. Tuttavia, ancora il Mercati, pur conoscendo questi lavori, sostenne la datazione anticipata al 1331, pur non riuscendo a spiegare, in questo modo, le parole «ea de quibus est spoliatus» contenute nell'atto⁴⁹⁵. D'altra parte, Carla Dumontel e Andrea Gamberini hanno invece accettato senza riserve la versione di Felten e Sievers, identificando con certezza i due testi come il trattato del 1332 tra il papa e re Giovanni e uno degli atti preparatorii.

⁴⁹¹ A. Mercati, *Dall'Archivio Vaticano*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 61 (1949). pp. 195-225.

⁴⁹² Il documento a. è stato pubblicato sia dal Riezler, in una versione incompleta, *Vatikanische Akten* cit., n. 1449, pp. 502-503, e, per intero, da Mercati, *Dall'Archivio Vaticano* cit., pp. 201-207; b. *Vatikanische Akten* cit., n. 1457, pp. 505-508; c. pubblicato per la prima volta da Mercati, *Dall'Archivio Vaticano* cit., pp. 208-209.

⁴⁹³ Nel documento c, in Mercati, *Dall'Archivio Vaticano* cit., p. 208: «Item super ligi set confederationibus factis per tirannos Italiae contra sanctitatem vestra seu ecclesiam aut quoscunque alios in Italia dominari volentes».

⁴⁹⁴ W. Felten, *Die Bulle «Ne pretereat»*, II, Trier 1887, p. 215 sgg. e G. Sievers, *Die politischen Beziehungen Kaiser Ludwigs des Baiern zu Frankreich in den Jahren 1314-1337*, Berlin 1896, p. 188 sgg.

⁴⁹⁵ Si veda Mercati, *Dall'Archivio Vaticano* cit., p. 200, nota 2.

Analizzando il contenuto dei documenti, quest'ultima versione risulta più convincente. Infatti, quell'«ea de quibus est spoliatus», che il Mercati non riuscì a spiegare, è da riferire con ogni probabilità alle città e alle terre sottratte al dominio boemo dalla lega italiana attiva a partire dal 1332; inoltre, anche il rapporto con il *Tractatus super creatione regni Lombardie* del 1332 va forse rivalutato, in modo da riportare alla luce un nesso diretto con gli altri due atti, nati nello stesso contesto.

Come si è affermato, i testi *a* e *b* sono in strettissima relazione tra loro: il documento *a* è un atto preparatorio, redatto dagli ambasciatori del re di Boemia, di quello che divenne poi il trattato definitivo riportato nel documento *b*. Il confronto tra il contenuto dei due scritti permette quindi di far luce su quelli che erano progetti e interessi del re a fine 1332 e lo scarto tra questi e le condizioni imposte dal papa.

La questione fondamentale affrontata in quelle trattative è l'inquadramento del potere boemo sull'Emilia; è infatti su questo argomento che si concentrarono per prima cosa i due testi. Su questo piano, si nota una netta evoluzione tra le proposte del re di Boemia e la risoluzione papale. Nel primo documento infatti i nunzi parlano genericamente di una «receptio» da parte del re delle città lombarde, e chiedono al papa che gli venga riconosciuta la possibilità di «retinere que tenet in Lombardia», in totale assenza di riferimenti a un lessico tecnico giuridico; le correzioni papali invece intendevano inquadrare il potere di Giovanni all'interno di una formula giuridica ben riconoscibile. La via scelta fu quella della cessione dei territori emiliani come feudo pontificio; in breve, il papa accusò Giovanni di possedere Parma, Reggio e Modena «in preiudicium sancte romane Ecclesie», dato che, «notorie», queste tre città spettavano alla Chiesa⁴⁹⁶. Quindi il re, informato di questo stato di diritto, doveva immediatamente cedere al papa la «specialem potestatem» sulle città, in modo che subito Giovanni XXII «det in feudum et transferat in eundem regem et successores eiusdem et quod de ipso feudo investiat ipsum et quod hoc facto in continenti prefatus dominus rex recipiat ab eodem domino nostro (...) prefatas civitates et dioceses»⁴⁹⁷. Inoltre, il papa si assicurò la nomina di tutti gli ufficiali nelle terre concesse al re: «quod in Tuscia nec in aliqua parte eiusdem nec etiam

⁴⁹⁶ *Vatikanische Akten* cit., n. 1457, p. 505: «prefatus dominus rex Boemie (...) detinet in Lombardia tres civitates in preiudicium sancte romane ecclesie et ipsius domini nostri pape, ad quem eiusdem ecclesie nomine (...) notorie pertinebant».

⁴⁹⁷ *Ibidem*, p. 506. A Giovanni di Boemia non fu invece mai affidato il titolo di vicario papale.

in maiori parte Lombardie possit recipere, a quoquam sibi contingat offerri, capitaneatum, dominium vel officium sine licentia speciali domini nostri vel successorum eiusdem»⁴⁹⁸.

Sistemata così la questione principale, il papa si occupò di garantire diritti e beni ecclesiastici nelle terre date in feudo. Per farlo, prese in blocco le offerte fatte dagli ambasciatori del re su quel tema, confermò i punti 6 e 8 del primo testo⁴⁹⁹ e aggiunse una clausola sulla tutela delle libertà ecclesiastiche⁵⁰⁰.

Nella versione conclusiva del trattato, inoltre, gran parte del testo è teso a limitare il potere del re in Italia, sia dal punto di vista territoriale, sia in rapporto alle altre potenze. Innanzitutto, la cessione delle città in feudo prevedeva come contropartita – «ob honorem Dei (...) ac sancte romane Ecclesie et pro bono pacis» – la «dimissio» della città di Lucca da parte di Carlo di Boemia al pontefice, che ne avrebbe disposto «prout placuerit eidem»⁵⁰¹; inoltre, il papa impedì al sovrano di attaccare le terre «temporaliter» suddite della Chiesa e quelle sottomesse ai suoi alleati, cioè il regno di Sicilia e il territorio di Milano⁵⁰², arrivando di fatto a delimitare la regione concessa al re e rendendo impossibile ogni ulteriore integrazione. Fu inoltre vietato al Boemo di prestare omaggio e fedeltà a Ludovico di Baviera, fino a quando l'imperatore fosse rimasto ribelle alla Chiesa.

Fino a questo momento, le clausole tracciano una totale sottomissione del re alla volontà papale, mentre gli ultimi punti introducono il ruolo del re di Francia nella definizione dei rapporti tra il papa e il re di Boemia. Questo tema si rivela subito molto

⁴⁹⁸ *Ibidem*, p. 507.

⁴⁹⁹ «Item quod si in predicta terra Lombardie, quam ipse tenet vel quam sibi subtractam, actore Deo, recuperabit, sint vel fuerint aliqui contumaces ecclesie vel rebelles, quod ipse toto posse suo reducet eos ad obedientiam sanctitatis vestre et sancte Romane ecclesie et si redire noluerint, ipsos pro viribus persequetur» e «Item quod iura ecclesiarum a tyrannie vel alias occupata, in dictis terris quas tenet et tenuit, de quibus sibi absque tamen alia ordinaria cognicione (quia nec debet in talibus observari) faciet eis restitui manu, quam fieri poterit, breviori, quodque dabit ad hoc operam efficacem, nec permittet, quantum in eo fuerit, personis ecclesiasticis vel ipsis ecclesiis iniuriam a quocunque in terra predicta fieri vel inferri, et, si factum fuerit, indiate faciet reformari, offensa inulta non dimissa»: in *Vatikanische Akten* cit., p. 506 e Mercati, *Dall'Archivio Vaticano* cit., pp. 205-206.

⁵⁰⁰ *Vatikanische Akten* cit., p. 506.

⁵⁰¹ *Ibidem*.

⁵⁰² Trattandosi di questioni di difficile gestione, che regolavano rapporti complessi di non immediata soluzione, le parti decisero di fissare una data entro la quale il re e il pontefice avrebbero dovuto soddisfare gli obblighi contratti. Come termine fu scelto il 29 settembre 1333, giorno entro il quale, inoltre, per la convalida del trattato, il sovrano avrebbe dovuto stipulare una pace con tutti gli alleati della Chiesa – Roberto d'Angiò, Firenze e gli altri alleati papali in Lombardia.

importante, perchè permette di collegare questo primo patto al *Tractatus super creatione regni Lombardie*. Già nella proposta formulata dai portavoce di Giovanni di Boemia, Filippo di Valois doveva assumere il compito di mediare tra le due parti⁵⁰³ nel caso in cui il pontefice non si ritenesse soddisfatto delle offerte avanzate da parte boema; nella redazione definitiva, poi, gli ultimi due provvedimenti chiamavano in causa direttamente il re di Francia. Innanzitutto, il papa fu confermato unico arbitro nelle possibili dispute tra i due sovrani; inoltre, e questo ci ricollega immediatamente al terzo trattato, si stabilì che Filippo di Valois dovesse essere messo a conoscenza di questo patto affinché potesse valutare se mettere in atto un altro trattato riguardante lo stato della Lombardia, nel qual caso il re di boemia sarebbe costretto a dimettere a Filippo le tre città⁵⁰⁴.

Quest'ultimo passaggio testimonia chiaramente, quindi, le trattative in corso tra il papa e il re di Francia riguardo allo *statu patrie Lombardie*. Le ricerche di Heinrich Otto⁵⁰⁵ hanno confermato che nel febbraio 1331 il papa stava definendo insieme a Filippo VI di Francia un progetto per la creazione del regno di Lombardia; una lettera del 21 febbraio documenta che il papa incaricò un suo ambasciatore, Ugo di Angoulême, di comunicare al re di Francia la sua offerta per il regno. Purtroppo, non sono rimaste testimonianze di queste negoziazioni, ma di grande importanza è la conferma dell'esistenza di un progetto papale per la costruzione di un regno vassallo nell'Italia centro-settentrionale, da concedere in feudo al re di Francia⁵⁰⁶.

L'impresa di Giovanni in Italia turbò sicuramente il progetto franco-papale, ristrutturando gli equilibri di potere e influenzando le possibilità di azione del papa in Lombardia. Prende così sostanza l'interessante interpretazione avanzata da Michel Margue nel 1996, quando sostenne, senza riferimenti a fonti e documenti, che il papa

⁵⁰³ *Ibidem*, p. 203: «In casu vero ubi vestra beatitudo forsan, quod absit, hoc nollet assumere, supplicai idem rex quod cum super omnes principes catholicos Serenissimus princeps et dominus, dominus rex Francie zelet honorem vestrum et sancte Romane ecclesie suorum predecessorum vestigiis inherendo, nec eidem domino regi persona possit occurrere, qui decencius et honorabilius post sanctitatem vestram possit, si quid dissonane fuerit in predictis, ad consonanciam reducere, semper8 honore vestro et ecclesie Ro[mane] servato, quod dignetur vestra beatitudo velie quod idem dominus rex Francie, scita vestra gratiosa intencione, possit in premissis reformare si que fuerint reformanda et eo mediante ipse dictus rex Boemie vestram gratiam et benivolenciam in predictis plenius obtinere».

⁵⁰⁴ *Vatikanische Akten* cit., p. 508: «super omnibus supradictis certificetur serenissimus princeps dominus rex Francie, ut sciatur, an vellet intendere ad quendam tractatum aliter secum habitum super statu patrie Lombardie, quod si voluerit in casu, in quo tractatus completeretur, predictus dominus, dominus rex Boemie sibi dictas tres civitates dimittere teneatur».

⁵⁰⁵ H. Otto, *Zur italienischen Politik Johannis XXII*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XIV (1911), pp. 140-265.

⁵⁰⁶ *Ibidem*, p. 179 e sgg. Dumontel, *L'impresa italiana* cit., pp. 28-29 ricostruisce queste dinamiche.

avesse intenzione di affidare a Giovanni di Boemia un regno vassallo nel nord Italia, sul modello di quello angioino di Napoli⁵⁰⁷. Sulla base dell'analisi sopra svolta, possiamo dimostrare, in sintonia con quanto affermato da Margue, che, probabilmente, nel tardo 1332, il papa, posto di fronte al rapido successo di Giovanni, trasferì il progetto inizialmente pensato con Filippo VI sul suo alleato, il re di Boemia. Questo a condizione di una totale sottomissione del Boemo sia al papa, come dimostra il trattato sopra analizzato, sia al re di Francia, come formulato nelle ultime due clausole dello stesso trattato.

Il progetto tuttavia non prese mai forma, e l'unica testimonianza di questo disegno rimane il terzo testo della serie che stiamo analizzando. Anche in questo caso si tratta di una minuta preparatoria, che, oltre all'antica e significativa didascalia *Tractatus super creatione regni Lombardie*, porta il titolo *Capitula oblata pontifici nomini regis Boemie contra Bavarum*. È su questo aspetto, infatti, che i 5 brevi capitoli del testo, probabilmente incompleto, si concentrarono, per collocare il re all'interno dei rapporti di forza tra le potenze europee. Innanzitutto, Giovanni di Boemia prometteva di non prestare omaggio né fedeltà al Bavaro, avvicinandosi invece al re di Francia; successivamente furono regolati in maniera generica i rapporti con la lega e confederazione fatta dalle potenze italiane, per cui re Giovanni si impegnò ad aiutare e difendere la Chiesa contro i «tiranni», a condizione che «*terram, quam contra dictos tyrannos per dictum regem acquiri contigerit, modo et forma, quibus est supplicatum de ilia, quam tenet in Ultramontanis partibus, valeat retinere*»⁵⁰⁸.

In sostanza la richiesta sembra sottointendere ancora una volta la creazione di un regno in Lombardia, dove, avendo sottratto terre ai tiranni, Giovanni intendeva esercitare un potere analogo a quello che esercitava oltralpe, probabilmente con riferimento al regno di Boemia, su cui deteneva il titolo sovrano.

Il terzo capoverso offre una notizia molto importante, anche se non confermata ad oggi da altri documenti, e cioè che Ludovico di Baviera, mai nominato come imperatore in questo documento, si sarebbe sottomesso, con lettere «iuramento vallatas», «in

⁵⁰⁷ Così sostiene M. Margue, *La conquête de l'Italie du Nord*, in *Un itinéraire européen. Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg et roi de Bohême 1296-1346*, a cura di M. Margue, Luxembourg 1996, p. 101, senza citare alcuna fonte.

⁵⁰⁸ Mercati, *Dall'Archivio Vaticano* cit., p. 208.

omnibus et per omnia ordinationi dicti regis super iniquitatibus et rebellionibus, in quibus extitit»⁵⁰⁹. In questa breve proposta, il potere che il re di Boemia poteva esercitare sul Bavaro fu immediatamente trasferito al re di Francia, vertice indiscusso a cui si sottomise Giovanni:

«offerunt dicti nuncii, quod ipse rex nichil dicet, faciet, vel ordinabit super hoc absque consilio domini regis Francie, et quod ipse rex procurabit pro toto suo conamine, quod in omnibus et per omnia dictus Bavarus super predictis ordinationi dicti domini regis Francie se submittat, et ordinationem per ipsum dominum regem Francie faciendam habeat inviolabiliter»⁵¹⁰.

Inoltre, il re di Boemia si impegnò a sottomettersi alla volontà di Filippo di Valois non solo sulle questioni riguardanti le dispute con il Bavaro, ma anche «tam super hiis que per ipsum regem in ultramontanis partibus facta sunt, quam super aliis quibuscunque»⁵¹¹. Sembra quindi che, in cambio della direzione del regno in Lombardia inizialmente destinato al re di Francia, Giovanni di Boemia si impegnò a sottomettersi completamente a Filippo di Valois, che divenne quindi un perno importante negli equilibri di potere dell'Italia centro-settentrionale. D'altra parte, la presenza di Giovanni di Boemia a Parigi è testimoniata tra il gennaio e il luglio del 1332, mesi durante i quali i due sovrani intrecciarono ottimi rapporti. Fu nel gennaio di quell'anno che Giovanni e Filippo stipularono un trattato a Fontainebleu, con il quale combinarono il matrimonio tra il figlio del re di Francia, Giovanni duca di Normandia, e la figlia di Giovanni di Boemia, Bona. Alla luce di queste politiche matrimoniali, la proposta di affidare il regno di Lombardia a Giovanni anziché a Filippo risulta del tutto comprensibile anche rispetto agli interessi del re di Francia, dato che si sarebbe trattato di acquisire un titolo che, ereditariamente, sarebbe passato nelle mani del successore al trono francese.

In definitiva, le questioni che emergono dall'analisi di questi documenti sono essenzialmente due: il progetto di creare un regno in Lombardia, sganciato dal *regnum italicum* che rimaneva legato al titolo imperiale, e il modo in cui questo progetto avrebbe dovuto prendere forma, cioè la cessione delle città emiliane come feudo papale, prima offerto al re di Francia e poi trasferito, idealmente, a Giovanni di Boemia.

⁵⁰⁹ *Ibidem*; questa notizia si può ricollegare al ruolo di mediatore che già in tempi precedenti il re di Boemia aveva ricoperto nelle vicende tra Ludovico il Bavaro e Giovanni XXII, quando aveva tentato a più riprese di riconciliare i due poteri: si veda a questo proposito Dumontel, *L'impresa* cit., p. 26.

⁵¹⁰ Mercati, *Dall'Archivio Vaticano* cit., p. 208.

⁵¹¹ *Ibidem*, p. 209.

Il progetto di formare un regno nell'Italia centro-settentrionale è a questo punto difficilmente negabile, per quanto, come sostiene Michel Margue, di fatto il potere di Giovanni di Boemia fu quello di un «seigneur d'une multitude de villes et de leurs territoires adjacentes respectifs et non pas le souverain d'un royaume plus ou moins homogène comme les Anjou de Naples, ou – à un échelon inférieur – d'une seigneurie comme celles des Scaligeri à Verona ou des Visconti à Milano»⁵¹². Infatti, nessuno degli accordi sopra analizzati ebbe mai forza attuativa; anche nel caso del trattato definitivo siglato nel novembre 1332, Giovanni XXII intese porre condizioni impossibili da soddisfare in modo che il patto non avesse valore di fatto, come è lo stesso papa ad affermare⁵¹³. Per quanto, quindi, di fatto, la forma del potere boemo sulle città italiane rimase indefinita, non inquadrata in nessuno schema prestabilito e il nuovo regno nell'Italia settentrionale rimase un progetto irrealizzato, è importante rilevare il disegno papale di sottrarre la Lombardia all'impero per farne un regno sottomesso all'autorità del pontefice sul modello di quello angioino di Napoli.

L'opposizione italiana alla dominazione boema

Mentre il re si trovava oltralpe per occuparsi delle questioni sopra analizzate, in Italia la situazione del suo dominio, minacciato su più fronti, si fece sempre più critica. A questo proposito, uno dei temi principali emersi dagli studi condotti sull'impresa italiana di Giovanni di Boemia è il convergere, per la prima volta, di città guelfe e signori ghibellini in un'unione con interessi e fini condivisi. Fu infatti in funzione anti-boema e anti-papale che si formò, in un processo che durò più di un anno, la lega italiana che unì tutte le potenze della penisola. Il superamento della contrapposizione tra guelfi e ghibellini avvenne per promuovere un ben determinato progetto per l'Italia centro-settentrionale, e cioè la spartizione di quei territori tra le forze contraenti.

I testi degli accordi testimoniano con chiarezza il processo di coordinazione per

⁵¹² Margue, *La conquête de l'Italie du Nord* cit., p. 104.

⁵¹³ Trattandosi di questioni di difficile gestione, che regolavano rapporti complessi di non immediata soluzione, le parti decisero di fissare una data entro la quale il re e il pontefice avrebbero dovuto soddisfare gli obblighi contrattati. Come termine fu scelto il 29 settembre, data entro cui, per la convalida del trattato, il sovrano avrebbe dovuto stipulare una pace con tutti gli alleati della Chiesa – Roberto d'Angiò, Firenze e gli altri alleati papali in Lombardia. È lo stesso Giovanni XXII a rilevare le difficoltà di attuazione di queste condizioni, in W. Preger, *Die Verträge Ludwig des Baiern mit Friedrich dem Schönen in den Jahren 1325 und 1326. Mit J. H. Reinjen's Auszügen aus Urkunden des Vatikanischen Archivs 1325-1334*, in «Abhandlungen der Historischen Klasse der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften», 17/1 (1883), pp. 103-338, appendice n. 17.

cacciare la presenza boema dall'Italia, iniziato a pochi mesi dall'ingresso di Giovanni nella penisola. Fu probabilmente in questa prospettiva che già il 16 aprile 1331, Scaligeri e Gonzaga si erano promessi reciproco aiuto contro tutti i nemici; e che nell'agosto dello stesso anno, a Castelbaldo, anche gli Estensi entrarono in questa alleanza a scopo difensivo, interpretata dalla Dumontel come «primo sintomo di una palese reazione alla nuova situazione creatasi in Italia in seguito alla fortunata impresa di re Giovanni e alla sua unione con il legato pontificio»⁵¹⁴. In questi documenti, il re di Boemia ancora non era nominato esplicitamente, ma non si può non mettere in relazione la minaccia rappresentata dall'espansione boema e la volontà dei signori italiani di unire le forze per difendere le proprie posizioni.

Il passo seguente avvenne l'anno successivo, quando il 27 aprile 1332, a Verona, anche i signori ghibellini Azzone Visconti, Franchino Rusca capitano di Como e i Tornielli vicari generali di Novara strinsero una lega con Scaligeri, Gonzaga ed Estensi. I termini del contratto prevedevano la difesa reciproca e imponevano ai contraenti il divieto di firmare la pace con altri. Facevano probabilmente parte di queste trattative gli accordi presi tra Azzone Visconti e Mastino della Scala per la spartizione dei domini settentrionali di Giovanni di Boemia. A questo proposito, Galvano Fiamma riporta che i due signori «diviserunt provinciam inter duas partes, videlicet quod Mastinus de la Scala intra Lolium et Padum haberet, et Azo citra Lolium et ultra Padua preoccuparet»⁵¹⁵; accordo che si concretizzò presto con la conquista di Brescia da parte di Mastino su Brescia e di Bergamo da parte di Azzone.

Procedendo con le trattative, la grande novità avvenuta nel panorama politico italiano e rilevata dalle fonti dell'epoca, fu che nel settembre 1332, a Ferrara, anche i Fiorentini decisero di «far lega co' signori di Lombardia»⁵¹⁶. In questo patto per la prima volta fu nominato apertamente il re Giovanni di Boemia; contro di lui e «contra quemlibet aliam personam (...) quem ventura esset ad partes italie seu ad presens existeret, que turbare vellet statum predictorum»⁵¹⁷ signori e città italiani avevano stretto questa ampia unione. Il programma di azione prevedeva il recupero delle terre che il re «ad presens tenet in

⁵¹⁴ Dumontel, *L'impresa* cit., pp. 67-68.

⁵¹⁵ Galvano Fiamma, *Manipulum Florum*, a cura di L. A. Muratori, in RIS XI, Mediolanum 1739, col. 734.

⁵¹⁶ *Storie Pistoresi*, p. 141.

⁵¹⁷ *Urkunden zur Geschichte des Römerzuges Kaiser Ludwig des Baiern und der italienischen Verhältnisse seiner Zeit*, a cura di J. Ficker, Innsbruck 1865, n. 316.

Lombardia»⁵¹⁸, operazione per la quale erano impegnati tutti i firmatari – a cui era in progetto di associare anche re Roberto, Perugia e numerosi centri toscani.

La storiografia ha spesso sottolineato questo momento come una svolta nel sistema politico delle alleanze italiane, ritrovando in questa esperienza un esempio di quelle «leghe d'equilibrio» rinate negli anni successivi per arginare l'espansione di Scaligeri e Visconti⁵¹⁹. In sostanza, un momento di profonda innovazione, che segnò un netto stacco rispetto all'esperienza, di poco precedente, di Ludovico il Bavaro. Durante la *Romfahrt* imperiale, infatti, le potenze italiane si divisero e si schierarono sui due fronti tradizionali: i ghibellini promossero e sostennero l'azione imperiale, mentre i guelfi, con in testa Firenze e Carlo di Calabria, portarono avanti una forte opposizione⁵²⁰.

Al contrario, tre anni dopo, le maggiori potenze italiane arrivarono a stabilire un nuovo strumento per intervenire contro i tentativi d'egemonia avanzati dai signori, in un sistema di equilibrio tra i poteri presenti in Italia. Tuttavia, se questo fattore di novità è innegabile, bisogna ricordare, come ha fatto Giovanni Tabacco, che questa coalizione non durò più del tempo necessario per portare a termine il proprio scopo; dopo di che l'unione si ridusse nuovamente al suo nucleo ghibellino originario⁵²¹.

Quindi, inserendo questo nuovo esperimento in un contesto più ampio, diventa necessario ridimensionarne la portata: da una parte, fu una soluzione temporanea, che

⁵¹⁸ *Ibidem*.

⁵¹⁹ Dumontel, *L'impresa* cit., p. 100.

⁵²⁰ Dopo un'intensa attività diplomatica portata avanti da Firenze già a partire dal marzo 1327, nel marzo 1329 si arrivò alla firma ufficiale del *fedus* tra città guelfe, che stabiliva i contingenti di armati da mettere a disposizione della lega per la lotta contro l'imperatore. In questo trattato, l'opposizione tra guelfi e ghibellini è ancora centrale, come dimostra la presenza di una clausola dedicata all'elencazione dei ghibellini ribelli. Avvennero tutt'al più alcuni significativi cambiamenti di fronte, il più eclatante dei quali è quello di Marco Visconti, che si mise a capo della rivolta di alcuni centri toscani – Pisa e Lucca – e lavorò per far ribellare Milano al Bavaro, promuovendo la *pax* in accordo con la Chiesa: MGH, *Leges, Constitutiones et Acta publica* cit., n. 629, p. 530. Fu probabilmente per queste azioni che, non appena rientrato a Milano, Marco Visconti venne ucciso dai propri fratelli. Così, Pisa nel giugno del 1329 si ribellò al governo del Bavaro cacciando dalla città il vicario e ponendo a capo del governo «illos qui dictam civitatem in adventu Bavari eidem rebellatam quantum poteuerunt pro viribus»: MGH, *Leges, Constitutiones et Acta publica* cit., n. 619, p. 517-518. La città tornò così nel grembo della Chiesa e del papa, in devozione al re Roberto d'Angiò. Aderì, cioè, allo schieramento guelfo. Ancora una volta, il ribaltamento politico avvenne al grido «moriatur qui pacem non vult et vivat populus», una pace guelfa, come quella ristabilita tra Pistoia e Firenze «sub vexillo ecclesie»: *ibidem*, n. 619. In ogni caso, al di là di questi singoli cambiamenti di fronte, durante il viaggio in Italia di Ludovico il Bavaro, l'opposizione tra i due schieramenti guelfo e ghibellino rimase salda e irriducibile.

⁵²¹ Tabacco, *Regimi politici* cit., p. 30.

non invalidò la tradizionale divisione tra «opposte esperienze istituzionali» rappresentate dalle potenze milanese e fiorentina; dall'altra, non bisogna dimenticare che il panorama italiano comprendeva alcuni centri di minore potenza, ma certamente attivi nell'orizzonte politico della penisola. L'azione di questi ultimi mette in luce come non tutte le forze italiane convergessero nell'unione anti-boema; ne rimasero esclusi numerosi centri minori che erano interessati al progetto regio e lo sostennero.

Il caso emiliano rappresenta bene questa realtà. Questa regione, su cui si faceva sentire il peso del controllo papale, mentre le potenti famiglie aristocratiche cercavano di imporsi alla guida delle città e di ottenere un riconoscimento ufficiale della propria posizione, rappresentò come si è visto il nucleo centrale del dominio boemo. A Parma, Modena e Reggio, Giovanni di Boemia poteva contare sull'appoggio delle famiglie aristocratiche guelfe della città – i Rossi, i Pio e i Manfredi – che avevano ogni interesse a sostenere la presenza regia in Italia come difesa contro le potenze in espansione e come autorità legittimante il potere che di fatto queste famiglie esercitavano sulle proprie città. Per tali motivi, fu questa la regione che più a lungo rimase sotto il potere formale del re di Boemia.

Per questa via, si definirono nuovamente due aree distinte, portatrici di differenti interessi e modelli di organizzazione politica. Da una parte le grandi potenze interessate a spartirsi tutti i territori dell'Italia centro-settentrionale⁵²² secondo una logica di equilibrio tra i poteri dei centri in espansione, e desiderose di eliminare qualsiasi altra presenza potesse turbare questo stato. Dall'altra, i centri minori interessati alla presenza di un potere superiore e forse anche alla creazione di un regno in Lombardia che potesse, in un contesto di assenza dell'impero dalla penisola, supplire a quel compito di lontana tutela in cui potessero i centri avrebbero mantenuto, tradizionalmente, una propria autonomia. Messa da parte quindi l'opposizione tra potenze guelfe e potenze ghibelline si assistette alla formazione di un nuovo confronto tra due modelli di sviluppo.

I processi politici in corso portarono alla sconfitta della parte boema e del progetto regio a quella legato. Infatti, al ritorno di Giovanni in Italia nel 1333, la situazione del suo dominio era ormai irrimediabilmente compromessa dall'azione della lega: oltre alla

⁵²² Nel novembre 1332 Visconti, Estensi, Gonzaga e Scaligeri si accordarono per la spartizione dei territori sottomessi al Boemo: Bergamo e Cremona sarebbero andate al Visconti, Modena agli Estensi, Reggio ai Gonzaga e Parma agli Scaligeri. Questa notizia è riportata dal *Chronicon veronense auctore Parisio de Cereta*, in RIS VIII, a cura di L. A. Muratori, Mediolani 1728, col. 647 e dal *Chronicon regiense* cit., p. 190.

perdita di Brescia e Bergamo, anche Pavia, Tortona e numerosi centri in Lombardia erano stati conquistati dal fronte avversario. La battaglia decisiva fu quella per il controllo su Ferrara, dove si scontrarono l'esercito boemo-papale e la lega richiamata dagli Estensi. Dopo mesi di scontri, Giovanni fu costretto a firmare un armistizio con la lega, a nome proprio e di tutte le città e sudditi a lui sottoposti⁵²³. Il 19 luglio 1333, a Castelnuovo, località vicino a Parma appartenente ai da Correggio, fu firmato l'accordo per la tregua.

A quel punto, a Giovanni non rimaneva che occuparsi delle città che restavano formalmente sotto il suo controllo. A Parma, Modena, Reggio, Cremona e Lucca, il re affidò il titolo vicariale ai signori che avevano la forza per governare le città. Così, dopo aver nominato i Rossi come vicari di Lucca e Parma, il re investì del titolo i Fogliani a Reggio – che avevano cacciato i Manfredi dalla città – a Modena Manfredo Pio e a Cremona Ponzino Ponzoni. Questi signori, per difendere il proprio potere in vista della definitiva partenza del sovrano, decisero di unirsi in una lega, insieme al cardinale Bertrando del Poggetto⁵²⁴. Non appena Giovanni fu oltralpe esplose una guerra tra questa coalizione e quella stipulata tra i signori italiani; come scrisse il Tiraboschi, «restava dunque a vedere, qual delle due leghe fosse più potente e più felice nel esecuzione de' suoi disegni»⁵²⁵. Il processo politico in corso era a tutto vantaggio delle grandi signorie, che stavano dando vita ai primi stati regionali; e così, poco dopo la partenza del re per la Germania, non rimase traccia della sperimentazione di governo boemo.

⁵²³ Per i documenti relativi a questo armistizio si vedano *Urkunden zur Geschichte des Römerzuges Kaiser Ludwig des Baiern und der italienischen Verhältnisse seiner Zeit*, a cura di J. Ficker, Innsbruck 1865, nn. 321-328. Dal punto di vista economico e giurisdizionale si stabilì che fosse garantita ai mercanti la possibilità di continuare a svolgere la propria attività con libero transito e che le parti nominassero cinque persone, informate di ogni aspetto del trattato, che avrebbero dovuto giudicare tutte le dispute eventualmente sorte tra i contraenti.

⁵²⁴ Si vedano il Villani, *Cronica*, l. X, c. CCXXV, pp. 199-200: Giovanni lasciò «Parma e Lucca alla signoria de' Rossi, e Reggio alla signoria di quegli da Fogliano, e Modena alla signoria di que' di casa i Pigli, e da ciascuno ebbe moneta assai»; e il Tiraboschi, *Memorie storiche* cit., p. 122: «Un'altra lega avean fatta insieme nel 1333 il Re Giovanni, mentre trovavasi in Bologna, il Cardinal Legato, Rolando Rossi da Parma, Manfredo Pio da Modena, Poncino Ponzoni da Cremona, e Guglielmo Fogliano da Reggio per difendersi contro chiunque osasse attaccarli».

⁵²⁵ *Ibidem*.

8. Azzone Visconti e l'affermazione del governo signorile

L'esperienza di Azzone Visconti negli anni Trenta può essere interpretata come il punto di arrivo dei discorsi e delle pratiche sperimentate per il governo delle città italiane nei primi decenni del Trecento. Nelle sue mani, infatti, confluì tutta la tradizione costruita a partire dall'esperienza di Enrico VII e in seguito arricchita dalle vicende sopra analizzate. Le tracce delle politiche imperiali sono evidenti sin dalla forma assunta dall'autorità viscontea sui centri. Innanzitutto, Azzone si appropriò dell'immagine del *princeps pacificus*, e, come già l'imperatore aveva fatto, anche il signore legittimò la propria posizione rispetto alle città ricorrendo a un'accumulazione di riconoscimenti. Oltre al titolo vicariale che il Visconti deteneva, infatti, Azzone volle far riconoscere il proprio potere dai poteri cittadini a Bergamo, Cremona, Como, Vercelli, Piacenza, Brescia, Crema e in altri centri minori. Il trasferimento di poteri avvenne di norma in una pubblica assemblea, durante la quale un esponente delle forze interne propose di affidare il *dominium* ad Azzone, secondo il modulo già usato da Enrico ad Asti e a Genova. In questo modo, la sottomissione al potere visconteo prendeva la forma di una libera donazione della città al nuovo signore, unica autorità in grado di assicurare la pace e perseguire il bene comune annullando le pulsioni individualistiche⁵²⁶.

Ancora una volta, tra le righe degli atti di pace è possibile scorgere le tracce delle tradizioni di governo che conversero nella costruzione del governo visconteo. Andando ad analizzare struttura e lessico dei documenti di pace emanati da Azzone a Brescia nel 1337⁵²⁷ risulta evidente la necessità di un confronto con i testi sopra esaminati. Le prime 4 clausole dell'atto ricalcano i provvedimenti del *reconciliationis fedus* che Enrico VII aveva imposto ai comuni lombardi nell'inverno 1310-1311. Innanzitutto veniva sancita una «perpetua pax» tra intrinseci ed estrinseci, «reintegrati» in patria, «unanimis et concordis». In vista della «comune pax et concordia», la città doveva costituire un corpo unico, «unum corpus», all'interno del quale era vietata l'esistenza delle parti: «quod ulterius non nominentur nec intelligantur esse aliquae partes set omnes simul sint et esse

⁵²⁶ Questa ricostruzione è tratta in larga parte dalle considerazioni di Cengarle, *La signoria di Azzone* cit., e Cengarle, *Le arenghe dei decreti viscontei* cit.

⁵²⁷ Il documento, contenuto negli statuti emanati da Bernabò Visconti nel 1355 è edito in A. Valentini, *Gli statuti di Brescia dei secoli XII al XV illustrati e documenti inediti*, Venezia 1898.

intelligentur devoti filii et fideles prefati magnifici domini domini Azonis»⁵²⁸. Il secondo punto riguardava la remissione delle offese, il terzo annullava di tutti i bandi e le sentenze emanate entro il 13 ottobre 1337, mentre il quarto iniziò a regolare i modi delle restituzioni dei beni espropriati, secondo la scaletta del documento imperiale. Successivamente il Visconti fece un passo avanti rispetto a quel modello, e decise di definire meglio un tema che nella formulazione di Enrico era rimasto irrisolto: cioè modi e tempi di risoluzione delle liti nate sul possesso in seguito al rientro degli estrinseci. Così, i 7 provvedimenti seguenti riguardavano possesso, restituzione e compravendita dei beni, mentre l'ultimo ribadiva la validità delle sentenze contro gli intrinseci di Brescia se emanate nel rispetto del diritto comune.

D'altro canto, esistono alcuni indizi della trasformazione politica compiuta negli anni Trenta, sia a livello istituzionale sia a livello lessicale. Per quanto riguarda la terminologia usata nel documento va notata la scomparsa del riferimento all'*unitas* a cui il signore sostituì la *reintegratio*, parola entrata in uso pochi anni prima con il governo di Giovanni di Boemia. Inoltre, la rinuncia al vicariato compiuta da Azzone tra il 1330 e il 1335⁵²⁹ mostra che la questione relativa all'ordinamento politico delle città italiane aveva cambiato natura: sbiadito il riferimento all'impero anche come fonte di legittimazione del potere, si sostituì il rimando a sperimentazioni più recenti di inquadramento regionale, come suggerisce l'uso dei termini utilizzati da Giovanni di Boemia. Quegli anni segnarono la fine dell'età in cui la questione del governo cittadino nell'Italia centro-settentrionale era potenzialmente legata alla ricostituzione di un regno in quell'area. Non c'era più spazio per tentativi sovrani di organizzare il territorio in un regno unitario; il processo di unificazione fu portato avanti da grandi famiglie signorili che dominavano i principali centri italiani e che seppero ereditare le esperienze di governo sviluppatesi nei primi decenni del Trecento. Ma a questo punto, si apre un'altra storia.

⁵²⁸ *Ibidem*, p. 105.

⁵²⁹ Si veda a questo proposito Cengarle, *La signoria di Azzone Visconti* cit., p. 104.

Conclusioni

Il periodo compreso tra la *Romfahrt* di Enrico VII e il viaggio in Italia di Giovanni di Boemia si è confermato come una fase di ampia sperimentazione, in cui la profonda trasformazione politica che coinvolse le istituzioni cittadine si legò in maniera stretta alla possibilità di rendere più stabile il quadro italiano grazie a un coordinamento delle città o dei diversi poteri territoriali entro il quadro rinnovato del *regnum italicum*. Un momento di ampia elaborazione e progettualità, di continuo contrasto tra disegni e strutture politiche diverse, durante il quale diversi attori politici – l'impero, il papato, i sovrani che intendevano affermarsi sull'Italia e le città stesse – agirono su vari livelli: per il riordinamento interno dei centri, per la creazione di validi strumenti di coordinazione inter-cittadina, per dare alla discontinua realtà italiana un inquadramento regionale e omogeneo all'interno della compagine sovrana.

1. Il viaggio di Enrico VII sulla penisola inaugurò una stagione di ampia sperimentazione sui modi di governo e di inquadramento delle città dell'Italia centro-settentrionale. Il progetto imperiale per la riforma del *regnum* si basava su due concetti, *pax et unitas*, che, ripetuti programmaticamente in tutta la documentazione dei primi mesi della *Romfahrt*, orientavano l'azione imperiale, sia sul piano del riordinamento interno delle città, sia su quello regionale. Al di là di questo generico richiamo, il programma politico di Enrico in quella fase non riuscì a fornire concrete soluzioni di governo, a livello istituzionale, giurisdizionale, amministrativo. L'alto livello di genericità degli interventi regi ha fatto pensare che l'esigenza principale a cui l'imperatore intendeva rispondere in quella fase fosse, non tanto, quella di influire all'interno delle città, ma di coordinare una serie di fedeltà all'impero in ambito regionale, per delimitare un'area che, pacificata, fosse sottoposta all'autorità di Enrico VII.

Di fronte a questa incompiutezza, per condurre l'indagine sul funzionamento concreto delle istituzioni cittadine è stato necessario concentrare il discorso sul tema del vicariato. Si è così notato che i rappresentanti del re incaricati del governo dei centri non potevano fare affidamento su una chiara definizione dei propri compiti e poteri nelle città. Su questo tema, la tradizione imperiale non poteva fornire un valido riferimento.

L'esperienza sveva, a quel punto molto distante, non aveva definito un chiaro modello di azione. L'unico dato costante era la volontà dimostrata dai poteri sovrani di sostituire rettori e podestà comunali con propri ufficiali. In questa prospettiva, il Barbarossa impose alle città rettori di nomina regia, scelti tra il proprio seguito e le *élites* filo-imperiali del nord Italia. Lo stesso fece Federico II, la cui azione non può essere ridotta a uno schema generale; l'imperatore agiva per via empirica, rispondendo di volta in volta alle questioni poste dalle necessità di governo. Emerse così un quadro in cui «vicariati generali tagliati a misura del bisogno» erano affidati a esponenti italiani delle *élites* filo-imperiali e a suoi fedeli di origine meridionale, in una grande varietà di soluzioni politiche e istituzionali⁵³⁰. In seguito, l'inasprirsi della lotta con le città complicò ancora il sistema di Federico II; l'imperatore dovette passare a un meccanismo di reclutamento guidato dalle ambizioni locali di signori e città impegnati nell'affermazione di una propria egemonia territoriale, come avvenne con i da Romano, i Pallavicino, o Firenze e Siena in Toscana. Ed è forse proprio questa la principale eredità lasciata a Enrico VII: l'idea di un'azione di governo definita per via empirica, in cui l'unica costante era la volontà di porre a capo delle città propri ufficiali, con il compito di rappresentare e garantire l'unità politica e istituzionale necessaria per realizzazione della riforma imperiale.

Così il Lussemburghese si trovò a seguire la parabola percorsa più di 60 anni prima dal suo predecessore: dopo una prima fase funzionariale, Enrico dovette ammettere che quel tipo di delega di potere non era sufficiente a rispondere alle necessità di governo dettate dalle città italiane. Nella prima fase del viaggio, l'ampia rete vicariale nominata dall'imperatore era composta da personale non professionista, a cui mancava una formazione culturale e politica mirata, e che in breve tempo mostrò in maniera evidente la propria inadeguatezza alla guida delle città. In quel momento, l'indeterminatezza giuridica della posizione vicariale fu alla base di pesanti scontri tra i rappresentanti del potere sovrano e le forze cittadine, come ha mostrato il caso del vicario di Milano, Niccolò de Buonsignori, raccontato dal Cermentate.

Nella seconda fase, invece, quando il conflitto tra impero e città era ormai palese, quella stessa vaghezza si tradusse nella possibilità di ridefinire continuamente, volta per

⁵³⁰ Sulla politica podestarile di Federico II si veda O. Guyotjeannin, *I podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale (1237-1250)*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 115-128.

volta, i modi di concessione del titolo e il suo stesso valore. A fianco degli ufficiali che continuavano a mantenere un carattere funzionariale, l'imperatore iniziò a nominare come propri vicari Visconti, da Camino, Scaligeri, Bonaccolsi e da Correggio; cioè, quei signori in ascesa che, legandosi all'impero, vedevano riconosciuta e legittimata la supremazia raggiunta. Le nomine vicariali si adattarono ai rapporti di forza espressi dagli attori coinvolti, definendo un'azione fluida, di continua deformazione di quell'istituto, in base a possibilità e opportunità politica. In questa prospettiva, le condizioni politiche dei vari contesti locali – prima appiattite nel tentativo di riforma generale del regno – acquisirono importanza e il sovrano dovette definire soluzioni diverse per ogni circostanza. I vicari non costituivano più una rete omogenea di funzionari garanti della pace del regno, ma, anzi, il titolo vicariale servì per definire accordi e stabilire alleanze con le forze italiane in ascesa. L'*unitas* era stata infranta dall'azione dei ribelli ed Enrico dovette riconoscere l'impossibilità di governare senza l'appoggio di una parte.

La sostituzione della serie delle paci con quella delle condanne contro i ribelli illustra chiaramente la trasformazione avvenuta nell'orientamento politico dell'imperatore. Enrico VII si pose come garante delle divisioni di parte – iniziò cioè ad agire «pro conservatione et deffensione status predictarum partium»⁵³¹ – in un momento in cui il fuoriuscitismo cittadino si stava accavallando progressivamente con l'opposizione all'impero. Anche la pratica del bando, dell'esilio di una parte, impensabile nel quadro di una riunificazione imperiale, divenne uno degli strumenti politici a disposizione del sovrano, a cui far ricorso in caso di necessità.

2. La capacità di intervento delle città italiane si è dimostrata davvero determinante nell'orientare le politiche imperiali. La coordinazione tra realtà diverse, quella lombarda e quella toscana, permise di organizzare un fronte comune di opposizione anti-imperiale in grado di trasformare i modi di funzionamento del sistema regio. In questo processo, i comuni «guelfi» di Toscana e Lombardia manifestarono presto l'esigenza di un riferimento a un potere di stampo sovrano per affrontare Enrico VII e si indirizzarono a Roberto d'Angiò per ottenere una direzione politica comune. Si diffuse così la pratica

⁵³¹ MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, IV, 1-2, a cura di J. Schwalm, Hannoverae et Lipsiae, 1906-1911, n. 1225, pp. 1280-1286.

delle dedizioni angioine, per cui tra il 1312 e il 1313 Asti, Vercelli, Pavia, Padova, Parma, Cremona e Firenze si sottomisero alla signoria del re di Napoli costituendo un sistema di connessioni dirette tra il re e i centri, in base ad accordi trattati di volta in volta a partire dalle situazioni locali.

Tale pratica aveva una lunga storia, cominciata poco tempo dopo la fine dell'esperienza sveva, nella prima età angioina, quando Carlo I – lasciando da parte una forma di inquadramento basata su fedeltà ordinate dall'autorità imperiale – instaurò rapporti diretti con le città dell'Italia centro-settentrionale. Il *corpus* documentario relativo ai rapporti tra gli Angiò e l'Italia, a partire dall'arrivo di Carlo I sulla penisola, testimonia che già nella seconda metà del Duecento numerosi centri minori – Cuneo, Alba e Cherasco, Alessandria, poi anche Brescia – ricorsero alla protezione del conte di Provenza per frenare l'avanzata astigiana. Prese così forma la pratica delle dedizioni cittadine come strumento di difesa dell'autonomia, in cui referente privilegiato era la casata angioina. Il potere di Carlo sulle città si affermò come una «signoria (...) poco più che formale», e la supremazia angioina sulle singole città fu interpretata «non altrimenti che come espressione della direzione politica angioina sullo schieramento guelfo d'Italia, in un senso dunque non regionale, non coerentemente territoriale»⁵³². È quanto successe nuovamente negli anni della discesa di Enrico VII in Italia, quando, di fronte alla necessità di difendere l'autonomia comunale, numerose città si sottomisero formalmente alla guida di Roberto d'Angiò, diffondendo per questa via il riferimento al «guelfismo» anche fuori dalla Toscana.

Iniziarono a circolare pratiche e ideologie che, combinate insieme, diedero forma a un sistema di governo alternativo rispetto a quello imperiale. Lo studio dei casi di Asti e Cremona ha permesso di dimostrare che nel sistema di alleanze comunale-angioino il potere di governo rimaneva in massima parte nelle mani delle città, mentre l'ingerenza regia si limitava a un potere, anche in questo caso, «poco più che formale», che lasciava al «popolo» la preminenza nel processo di riaffermazione dell'autonomia comunale contro l'ingerenza imperiale. Attraverso queste testimonianze, sembra di poter scorgere un disegno, tracciato a linee molto larghe, che fu applicato in varie città connesse dal comune riferimento angioino. Questo stesso impianto, sperimentato all'interno della Lega anti-imperiale, trovò una forma di sistematizzazione nel pensiero di Remigio dei

⁵³² G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1974, p. 377.

Girolami, quando predicò a Firenze la necessità di un *dominus* che, postosi a capo delle città, avesse solo nominalmente valore coercitivo, secondo una forma di monarchia accettabile per l'opinione pubblica dell'Italia centrale.

D'altro canto, le analisi dei casi specifici, se hanno confermato importanti tendenze comuni, certamente hanno anche messo in luce notevoli variazioni sul tema, come nel caso di Brescia, dove, grazie alla presenza del potente vescovo Federico Maggi, non si sentì la necessità di ricorrere alla dedizione angioina per la difesa dell'autonomia comunale. Con un atto di pacificazione, a due mesi dalla morte di Enrico VII, la città poté nuovamente costituire una struttura istituzionale autonoma, un governo podestarile indipendente da qualsiasi potere esterno.

3. L'esperienza di Giovanni di Boemia in Italia raccolse gran parte di quelle sperimentazioni di governo e le rielaborò nell'incontro e scontro tra istanze cittadine e progetti regi. Come la *Romfahrt* di Enrico VII, anche nel viaggio del Boemo si possono riconoscere due fasi: invertendo i termini rispetto al modello precedente, in questo caso il primo periodo fu orientato in maniera determinante dalle politiche cittadine, mentre in un momento successivo il re tentò di portare avanti un proprio progetto per l'affermazione di un potere sovrano sulla Lombardia.

Il re fu chiamato a intervenire in Italia da alcune città che – in continuità con la pratica delle dedizioni angioine – cercavano nel sovrano un sostegno per la difesa dell'autonomia contro la minaccia rappresentata dai centri maggiori in rapida espansione. Al contrario di quanto avvenne durante lo scontro tra Roberto d'Angiò e Enrico VII, questa volta le dedizioni non offrirono un indirizzo comune alle politiche delle città sottoposte al potere del re e l'autorità di Giovanni nelle diverse città assunse forme estremamente varie: dall'autorità poco incisiva che il re ottenne su Brescia, seguendo poi varie gradazioni, fino al dominio assoluto esercitato su Brescia.

Questa incoerenza era assolutamente compatibile con la concezione di governo cittadino, mentre non poteva soddisfare le esigenze di un sistema di stampo monarchico, basato sull'unità e omogeneità dell'autorità su un territorio. Così, mentre Giovanni manifestava in maniera sempre più esplicita le proprie tendenze egemoniche su una scala sovralocale, regionale – imponendo una moneta unica nella zona sottoposta al proprio dominio e nominando un «*sindicus et moderator*» con poteri superiori a quelli

degli ufficiali urbani – le città tolsero gradualmente il proprio appoggio alla dominazione boema. Si aprì così la seconda fase del viaggio di Giovanni di Boemia in Italia, in cui le istanze cittadine non costituirono più il primo motore dell'azione del re. I rapporti tra il sovrano e le città seguirono una netta biforcazione: dove le forze interne riuscirono a imporre la propria autorità, Giovanni si limitò a legittimare poteri già esercitati di fatto, come nei casi emiliani; dove invece le ingerenze regie si affermarono in contrasto con le aspettative cittadine, il potere del re fu contestato fino all'allontanamento suo e dei suoi funzionari, come avvenne a Brescia.

Su un piano diverso, inoltre, in connessione con i progetti papali, Giovanni di Boemia cercò ancora una volta di realizzare un regno in Lombardia. Questo tentativo, che sul piano pratico rimase a livello embrionale, sul piano teorico-giuridico riportò al centro del dibattito politico un tema che già ai tempi di Enrico VII era emerso con forza, cioè quello della definizione di un potere sovrano su un'area che da più di 60 anni era retta da una pluralità di poteri nati dal basso e incardinati in strutture comunali.

4. Nel periodo analizzato, il riordinamento interno delle città e le forme di coordinazione tra i vari centri (più o meno) autonomi furono al centro degli interessi di vari attori politici. Legando i diversi piani di azione, il dominio delle città contribuì a costruire una pratica della sovranità che si sviluppò e crebbe non solo e non tanto come teoria, ma come dato processuale di uno schema di potere superiore definito nello scontro. È in primo luogo nei momenti di conflitto che la definizione della *maiestas* trovò le sue prime importanti basi concettuali, in una tensione continua verso la precisazione del potere regio rispetto ai limiti posti dalle pretese dei suoi avversari.

Questo processo di costruzione conflittuale è evidente in primo luogo nel percorso seguito da Enrico VII per affermare i fondamenti del proprio potere e dare nuova sostanza all'autorità imperiale sull'Italia dopo il lungo interregno. In questa prospettiva possono essere letti i giuramenti di fedeltà pronunciati dalle città del regno, che furono raccolti nel grande registro decorato tenuto da Bernardo di Mercato, sul modello dei *libri iurium* cittadini. Queste compilazioni erano da tempo usate dai comuni italiani per provare e quindi tutelare i diritti posseduti; a inizio Trecento, però, fu l'impero a sentire l'esigenza di difendere in quel modo i propri diritti, a dimostrazione del fatto che dopo la morte di Federico II, il potere imperiale fuori dal regno tedesco non era più un fatto

auto-evidente. Come ha posto in rilievo Fritz Kern, in quella fase, secondo le teorie sulla sovranità, l'autorità dell'imperatore sull'Italia poteva essere affermata per quattro vie – la sottomissione volontaria del popolo, l'approvazione papale, l'esercizio reale del potere sovrano e l'incoronazione imperiale a Roma – ed evidentemente Enrico VII cercò di soddisfare tutte le condizioni richieste. Il riconoscimento del potere sovrano dal basso risultava centrale nella concezione del Lussemburghese, che, all'interno della documentazione prodotta, ripeteva spesso di agire sulle città «ex potestate sibi super hoc per eosdem cives concessa», e sempre in questa prospettiva dichiarava ad Asti che «magis eis placebat» ottenere il consenso dei fedeli. Tuttavia, accanto a questa concezione, Enrico VII non mancava di affermare la *plenitudo* della propria *potestas*, per cui l'imperatore si affermava come *dominus mundi, lex animata*, e, in quanto tale, non sottoposto alla legge, in accordo con una lunga tradizione giuridica⁵³³.

Se già nei primi mesi della *Romfahrt* – quando l'autorità imperiale ancora non era stata messa apertamente in discussione – Enrico fu attento a rendere inattaccabile la propria azione sulle città dal punto di vista della legittimazione, fu nella seconda fase del suo viaggio in Italia – nel momento più acuto dello scontro con i ribelli, che negavano al Lussemburghese il titolo di re d'Italia – che la difesa giuridica dell'impero trovò argomenti per definire in positivo l'istituzione stessa. Così, proprio nei testi delle sentenze il sovrano cercò di rinsaldare la propria posizione facendo riferimento alla natura divina della propria missione, affidatagli dalla provvidenza: «rei publice tuitionem divina influenza nobis disposuit committendam»⁵³⁴. Il terreno giudiziario contribuì a dare sostanza all'istituzione, come mostrano anche le rivendicazioni tutte procedurali portate dall'imperatore nello scontro con Roberto d'Angiò. La disputa sulla legittimità del potere imperiale sull'Italia durante confronto diretto tra Enrico VII e il re di Napoli rappresentò un momento fondamentale nel dibattito intorno alla natura dell'autorità imperiale, come ha sottolineato per primo Kenneth Pennington⁵³⁵.

Le relazioni inviate da Bertrand de la Tour e Bernard Gui a Giovanni XXII sulla situazione politica italiana nel 1317 confermano che la dimensione giurisdizionale era ancora centrale per definire la natura del potere politico. In quei testi, si fa

⁵³³ Si veda Costa, *Iurisdictio* cit., in particolare alle pp. 184-223.

⁵³⁴ MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica* cit., n. 982, p. 1017, condanna della ribelle Padova.

⁵³⁵ K. Pennington, *The prince and the law, 1200-1600 : sovereignty and rights in the Western legal tradition*, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1993.

particolarmente evidente come la tensione verso una definizione del potere papale sull'Italia si innestasse direttamente su un terreno di scontro con i signori lombardi. Così, la descrizione del malgoverno signorile proposta dal papato nella propaganda contro i signori lombardi poté contribuire in una certa misura a definire le qualità che dovevano caratterizzare un governo legittimo: «dunque è alla tirannide – come perversione di un ordine che è ordine della natura e del mondo, prima che di cose politiche –, che il giurista medievale si rivolge. La sua dottrina del potere, in termini positivi, non è che la conseguenza dell'osservazione delle forme deviate del potere, della patologia della *iurisdictio*»⁵³⁶. Contro la fiscalità smodata, l'ingiustizia e il disordine anche privato dei tiranni, emerse la figura di un sovrano in grado di riportare pace e giustizia in Italia, eliminando definitivamente lo spirito di parte. Questo discorso, che si rifaceva a elementi tradizionali, era funzionale alla destituzione del governo signorile dalle città e alla creazione delle basi per una dominazione esercitata dal papato attraverso la figura di un sovrano fedele alla Chiesa. Il re ideale si disegnava quindi in contrapposizione a un modello di tiranno che il papato aveva ricalcato sull'esperienza signorile.

All'inizio degli anni Trenta, l'esperienza di Giovanni di Boemia in Italia ribadì ancora una volta il ruolo centrale giocato dalle città in questo processo. Fu infatti nel momento in cui il Boemo affermò il proprio potere su una folta schiera di città tra Lombardia, Emilia e Toscana e, parallelamente, iniziò a mostrare un interesse per la formazione di una dominazione unitaria e coerente sulla regione, che il problema di un inquadramento giuridico di quella presenza si impose con forza rinnovata. Era necessaria a quel punto una più chiara definizione di quella sovranità che, affermatasi sull'area sottoposta al *regnum*, si presentava come totalmente sganciata dall'impero.

Il primo a intervenire fu appunto Ludovico il Bavaro, che intendeva riportare le città italiane sotto il proprio controllo. Per far rientrare Giovanni di Boemia e il suo dominio italiano all'interno del sistema di fedeltà imperiale, Ludovico affermò, attraverso una finzione giuridica, che il re aveva ricevuto quei territori in pegno dall'impero, e in questo modo trasformò il potere del Boemo in un dominio temporaneo, concesso dall'alto. D'altro canto, il papato portò avanti il progetto, mai realizzato, per la creazione di un regno in Lombardia sganciato dall'impero e inquadrato nel sistema di

⁵³⁶ D. Quagliani, *La sovranità*, Roma-Bari 2004, p. 33.

fedeltà ecclesiastiche all'interno di una struttura feudale, gerarchicamente ordinata.

Fallita l'impresa di Giovanni di Boemia, l'ascesa di Azzone Visconti provò che il potere poteva non derivare dalla Chiesa, nemmeno dall'impero. In quel caso, l'autorità dei signori esprimeva un monopolio quasi privatistico del potere, e si basava su una consolidata rete di rapporti personali che non ricercavano validità giuridica derivata dall'alto.

La tensione che portò all'avvicinarsi dei progetti sovrani per una coordinazione unitaria sull'area del *regnum italicum*, imposta e diretta dall'alto, si esaurì nel giro di pochi decenni. Il ritorno di Giovanni di Boemia in territorio tedesco pose fine a quella fase di sperimentazione che in 20 anni coinvolse l'Italia centro-settentrionale in un continuo sforzo per l'affermazione di una sovranità, attraverso una varietà di strumenti e forme di governo che marcarono il possibile incontro e il continuo adattamento di una molteplicità di programmi politici. Le nuove forze emergenti affermarono il proprio dominio sulle città italiane e sul territorio assumendo attributi e modelli di comportamento derivati dalla tradizione regia, ma li snaturarono per la mancanza di un riferimento sovrano. Significativamente, tra il 1331 e il 1335, Azzone Visconti smise di intitolarsi vicario, e fece ricorso a diversi sistemi di legittimazione – fatti valere in rapida successione⁵³⁷ – per affermare la propria supremazia, non più su un ipotetico regno di Lombardia, ma su un ben definito insieme di città e territori che a lui si erano volontariamente affidati.

⁵³⁷ Si veda Cengarle, *La signoria di Azzone* cit., p. 104.

Appendice 1. La costruzione del testo del *reconciliationis fedus*

<i>città</i>	<i>data</i>	<i>documento</i>	<i>testo</i>
Vercelli 1	15/12/1310	<i>Rec. fedus</i>	<p>I. In primis quod inter omnes cives predictos, qui erant actenus in duas partes divisi (...) sint et vigeant de cetero perpetua pax et unitas, amputatis et depositis hinc inde quibuslibet dissidiis rancoribus et odiorum fomitibus ac cessantibus verbis et actibus partialibus quibus cunque. Ita quod idem cives invicem sint pacifici et modesti et pacifice conversentur et vivant abstinentes ab omnibus dictis et factis, per que pax eorum violari posset aut quomodolibet perturbari.</p> <p>II. Item quod idem cives invicem sibi condonent et remitant omnes iniurias et offensas actenus alterutrum in personis vel rebus illatas et quamlibet emendam et restitutionem eis huiusmodi iniuriarum et offensarum occasione debitam, a quibus nichilominus omnibus idem dominus rex auctoritate et potestate predictis exnunc omnes et singulos ipsorum absolvit et liberavit perpetuo.</p> <p>III. Item quod illi ex memoratis civibus, qui exulabant a civitate predicta occasione predictae discordie, exnunc revertantur ad bona et iura propria eaque recipiant et habeant et eis gaudeant plene et libere sicut prius e sine contradictione cuiuscunque, ad que nichilominus idem dominus rex eos exnunc restituit et vult ac decernit pro restitutis haberi. Ita etiam quod nulli eorum in bonis et iuribus predictis quevis obsistat perscriptio a tempore, quo civitatem exiverunt predictam.</p> <p>IV. Item quod omnes cives predicti hanc pacem et suprascripta omnia et singula observent et faciant cum effectu sub pena centum librarum auri et indignationis eiusdem domini regis et debito prestitorum super hoc ab eis iuramentorum.</p> <p>V. Item quod illi ex dictis civibus, qui nunc sunt in ipsius domini regis presentia constituti, pro se et suis omnibus pacem huiusmodi pacis intervenientibus osculis et predicta omnia exnunc acceptent, approbent et emologent et a suis secacibus et fautoribus curent et faciant pro viribus observari.</p>
Vercelli 2	18/12/1310	<i>Remissio bannorum</i>	<p>Prefatus dominus rex volens paci et quieti predictorum Vercellensium plenius et solidius providere, auctoritate et potestate predictis relaxavit omnia banna, quibus suppositi forent a dicto tempore citra cives predicti, qui exulabant a civitate predicta, sive pro contumacia sive pro offensa magna vel parva vel alia quacunque de causa, omnesque collectas seu tallias quomodocunque impositas remisit eisdem. Absolvens eos a predictis omnibus et a penis et mulctis, quas huiusmodi occasionibus incurrissent et quibuslibet condemnationibus, sententiis et penis propter hoc latis vel statutis in eos.</p>
Novara	20/12/1310	<i>Rec. fedus</i>	<p>Sul modello di Vercelli: I. II. III: <i>Idem</i> + IV. <i>Remissio bannorum</i> V. VI: <i>Idem</i></p>
Milano 1	27/12/1310	<i>Rec. fedus</i>	<p>Sul modello di Novara: I. II. III. IV: <i>Idem</i> V. <i>Idem</i> («sub pena centum librarum auri» > «sub pena mille librarum auri») VI. <i>Idem</i></p>

Milano 2	02/01/1311	<i>Declaratio pacis</i>	Serenissimus princeps dominus Henricus Dei gratia Romanorum rex semper augustus, convocatis propter hoc specialiter et constitutis in presentia maiestatis sue personis inferius nominatis, de plenitudine potestatis sue determinando et declarando quemdam articulum pacis, quam nuper composuit inter eos et quosdam vicinos eorum, statuit, precepit, decrevit et ordinavit, quod nullus eorum vel sibi adherentium bona vel iura occupet alterius aut revertatur ad bona alterius aliqua nisi ad sua propria, neque etiam detineat bona alterius, imo detenta et occupata per eum sine contradictione qualibet dimittat illi persone, cuius sunt. Quodsi de dictis bonis aut iuribus controversia vel resistentia aliqua fuerit, recurrat petitor ad vicarium civitatis, qui vocato adversario audiat et diffiniat causam eorum super possessorio vel petitorio, prout actor voluerit eligere sine strepitu et figura iudicii. Et puniat actorem subcombentem in restitutione expensarum litis facienda reo, reum vero iniuste resistentem seu contententem pena centum librarum imperialium pro qualibet die, qua detinuerit rem petitam a die facte coram eo super ipsa re petitionis, puniat.
Como	05/01/1311	<i>Rec. Fedus</i>	Sicut in pace Mediolani (Reconciliationis fedus + Declaratio pacis)
Parma	10/01/1311	<i>Rec. Fedus</i>	Sicut in pace Mediolani (Reconciliationis fedus + Declaratio pacis)
	07/02/1311	<i>Pace</i>	Testo mancante
Brescia	11/01/1311	<i>Rec. Fedus</i>	Sicut in pace Mediolani (Reconciliationis fedus + Declaratio pacis)
Piacenza	11/01/1311	<i>Rec. Fedus</i>	Sicut in pace Mediolani (Reconciliationis fedus + Declaratio pacis)
Pavia	12/01/1311	<i>Rec. Fedus</i>	Sicut in pace Mediolani (Reconciliationis fedus + Declaratio pacis)
Reggio	14/01/1311	<i>Rec. Fedus</i>	Sul modello di Milano (Reconciliationis fedus + Declaratio pacis): I. II. III: <i>Idem</i> + IV. Item quod nulus eorum vel sibi adherentium bona vel iura occupet alterius aut revertatur ad bona alterius aliqua nisi ad sua propria neque etiam detineat bona alterius, ymo detenta et occupata per eum sine contradictione qualibet dimittat illi persone cuius sunt. Quod si de dictis bonis aut iuribus controversia vel resistentia aliqua fuerit, recurat petitor ad vicarium civitatis, qui vocato adversario audiat et diffiniat causam eorum super possessorio vel petitorio, prout actor voluerit eligere, sine strepitu et figura iudicii infra unum mensem post datam petitionem reo, et puniat actorem subcombentem in restitutione expensarum litis facienda reo. Reum vero iniuste resistentem seu contradicentem pena centum librarum imperialium pro qualibet die, qua detinuerit rem petitam a die facte coram eo super ipsa re petitionis, puniat. V. <i>Idem</i> VI. <i>Idem</i> («Sub pena centum librarum auri» > «sub pena trecentum librarum puri auri») VII. <i>Idem</i>
Modena	14/01/1311	<i>Rec. fedus</i>	Testo mancante

Cremona	14/01/1311	<i>Rec. fedus</i>	<p>Al fol. 28 del protocollo sono riportate solo 4 righe; il testo completo è trascritto al fol. 35, tra i 5 cinque atti non datati. Sono presenti 4 nuove clausole.</p> <p>Sul modello di Milano (Reconciliationis fedus + Declaratio pacis):</p> <p>I. II. III. IV: <i>Idem</i></p> <p>+ V. Item quod nulus, qui bona vel iura alterius tenuerit occupata, teneatur ad restitutionem fructuum perceptorum a tempore, quo dicti extrinseci exulaverunt a civitate predicta, eo salvo quod fructus pendentes dividantur in[ter] dominum fundi et agricultorem secundum consuetudinem Cremonae et districtus. Et si forsitan in solo seu fundo alicuius extrinsecorum edificatum fuerit, sit in optione domini soli, aut ex stimulationem edificii superficiario solvere aut ab eo soli extimationem recipere. Que extimationes fiant per arbitros a partibus vel eis discordantibus per vicarium eligendos.</p> <p>+ VI. Item si alicui ratione aliquorum debitorum data essent in tenutam vel in solutum aliqua bona vel iura aliquorum extrinsecorum, talis tenuta et in solutum datio sunt cas[us]a et inrita, salvo semper creditori iure crediti principalis in sorte sua.</p> <p>+ VII. Item si quis de intrinsecis esset obligatus alicui de extrinsecis aliquo contractu usurario vel in fraudem usurarum quomodocunque facto, non teneatur solvere pro preterito tempore nisi sortem. Si vero esset obligatus ei contractu censuali seu fictalicio, non teneatur pro preterito tempore solvere census seu ficta retenta, nec possit dominus rei locate ad censum propter cessationem solutionis ratione temporis preteriti locationem seu inphiteosim infringere. Que quidem eodem modo vendicent sibi locum, si quis de extrinsecis foret alicui intrinseco contractibus similibus obligatus.</p> <p>VIII. Punto IV. di Milano 1)</p> <p>+ IX. Item quod infrascriptus Manfredinus filius condam Oberti marchionis Pelavicini gaudeat presenti pace et restitutione, etiamsi non esset civis Cremonae.</p>
Lodi	15/01/1311	<i>Rec. fedus</i>	<p>Sul modello di Milano (Reconciliationis fedus + Declaratio pacis):</p> <p>I. II. III. IV. V. VI. VII: <i>Idem</i></p> <p>+ punto 6, che riprende, smontandola, la clausola IV di Reggio:</p> <p>I. Item statuit idem dominus rex et ordinavit, quod si aliquae res sive aliqua bona ex[trinsecorum] vel alterius eorum vendita fuerint per comune dicte civitatis vel per alium seu alios [nomine ipsius], quod emptor, qui rem detinet, ipsam rem dimittat illi persone, cuius est. Et comune [dicte civitatis] solvat et restituat ei precium, pro quo rem ipsam emit infra unum mensem, postquam rem ipsam dimiserit ut supra.</p> <p>II. Item quod medietas pene predictae, videlicet trecentarum librarum auri, applicetur camere domini regis et alia medietas applicetur parti obtemperanti [et contra quam] factum fuerit.</p> <p>III. Item quod in eo casu, quo continget aliquem pettitorum [. . .] civitatis, ut supra dictum est, quod vicarius debeat causam ipsam terminare infra unum mensem post causam ipsam ab ipso inchoatam.</p>
Crema	17/01/1311	<i>Rec. fedus</i>	<p>Sul modello di Milano (Reconciliationis fedus + Declaratio pacis):</p> <p>I. II. III. IV. V. VI. VII: <i>Idem</i></p>

Tabella. Schema dei moduli usati nei documenti

<p>Vercelli 1 + Vercelli 2 = Novara = Milano 1</p>	<p>Milano 1 + Milano 2 Milano 1 + Milano 2 Milano 1 + Milano 2 Milano 1 + Milano 2</p>	<p>= Como, Parma, Brescia, Piacenza, Pavia, Crema + nuova clausola sulla giurisdizione = Reggio + clausola di Reggio, smontata e rimontata = Lodi + clausole sulla situazione locale = Cremona</p>
--	--	--

Appendice 2. L'esperienza di Enrico VII attraverso le cronache italiane e tedesche

Dopo aver ricostruito la parabola politica seguita da Enrico VII durante il suo viaggio in Italia, è interessante cercare di capire in che modo questa esperienza si riflesse sulla società contemporanea, in rapporto ai modi di interpretare le dinamiche politiche che investirono le città della penisola. In questa prospettiva, le importanti cronache redatte nel Trecento rappresentano senz'altro una fonte privilegiata per capire quali fossero le principali questioni sollevate dall'esperienza del governo imperiale; gli autori di quei testi, con una prospettiva urbano-centrica⁵³⁸, hanno trasmesso diverse immagini di Enrico VII e del suo progetto per l'Italia, ritratti sfaccettati e contraddittori, che erano parte integrante di specifiche visioni e interessi politici⁵³⁹.

Nelle prossime pagine, quindi, si prenderanno in analisi alcuni testi, che, pur non rappresentando certo la totalità delle opere in cui è stato descritto il viaggio di Enrico, si rivelano particolarmente utili per una ricostruzione del dibattito politico del tempo in rapporto al tema dell'autorità imperiale. Quattro importanti cronache redatte nella prima metà del Trecento da autori italiani dedicarono ampia attenzione all'impresa di Enrico VII: l'*Historia Augusta Henrici VII Caesaris* di Albertino Mussato, la *Historia de situ, origine et cultoribus Ambrosianae urbis et circumstantium locorum, ac de Mediolanensium gestis sub imperio Henrici VII 1307-1313* di Giovanni da Cermenate, la *Nuova cronica* di Giovanni Villani e l'*Historia* di Ferreto dei Ferreti⁵⁴⁰. A queste opere si è deciso di affiancare lo studio di altri testi: una breve composizione di un

⁵³⁸ Sull'evoluzione della cronachistica cittadina italiana nel XIV secolo si veda M. Zabbia, *I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento*, Roma 1999.

⁵³⁹ Di recente Milani, *Giustizia, politica e società* cit. ha notato che gli anni di Enrico VII in Italia segnarono uno «spartiacque importante per la ricollocazione degli intellettuali cittadini», sostenendo che questi si allontanarono da una «politica intesa come pratica quotidiana di trasformazione della realtà», pur mantenendo un'attenzione al dato politico «come scienza del governo o come potere da rendere legittimo».

⁵⁴⁰ Dino Compagni, *Cronica*, edizione critica a cura di D. Cappelletti, [Fonti per la storia dell'Italia medievale. Rerum Italicarum scriptores], Roma 2000; Albertino Mussato, *Historia Augusta de Gestis Henrici VII Caesaris*, RIS X, a cura di L. A. Muratori, Mediolani 1727, coll. 1-568; Johannes de Cermenate, *Historia de situ, origine et cultoribus Ambrosianae urbis et circumstantium locorum, ac de Mediolanensium gestis sub imperio Henrici VII 1307-1313*, a cura di L. Ferrai, Roma 1889; Giovanni Villani, *Nuova cronica*, II, a cura di G. Porta, Parma 1991; *Le opere di Ferreto de' Ferreti vicentino*, a cura di C. Cipolla, Roma 1908. Per un inquadramento generale delle cronache si veda Zabbia, *I notai e la cronachistica* cit., e per uno studio approfondito sui due importanti episodi della punizione di Cremona e di Brescia, si veda J.-M. Moeglin, *Henri VII et l'honneur de la majesté impériale. Les redditions de Cremona et de Brescia (1311)*, in *Penser le pouvoir au Moyen Âge (VIII-XV siècle). Études d'histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand*, a cura di D. Boutet e J. Verger, Paris 2000, pp. 211-245.

autore minore, il cremonese Gasapino Antegnati, e sei opere di origine non cittadina, in modo da poter porre in rilievo le caratteristiche proprie di ciascun ambiente in rapporto al tema preso in analisi; due cronache redatte da personaggi della corte di Enrico VII – il suo consigliere, il vescovo Nicolò di Butrinto, e il fratello Baldovino, arcivescovo di Treviri, che commissionò un manoscritto a un autore anonimo; e quattro opere d'oltralpe – *l'Aula Regia* composta dal monastero cistercense di Königsaal, il testo conosciuto come *Imperator Heinricus*, l'opera di Mattia di Neuenberg e il breve racconto di Giovanni di Viktrig.

La prospettiva con cui si guarda a queste opere, lontano dal voler rendere conto dell'inquadramento generale in cui maturarono i testi, intende prendere in considerazione essenzialmente due aspetti relativi al viaggio di Enrico VII in Italia: innanzitutto la descrizione della svolta politica dell'imperatore; in secondo luogo, i modi in cui quegli autori interpretarono l'esperienza del governo imperiale sulle città, e il loro variare in rapporto alla collocazione politica dei cronisti.

Il primo a fissare l'immagine di quella trasformazione pare essere stato Dino Compagni, che, scrivendo poco tempo dopo l'incoronazione romana, descrisse Enrico come il *rex pacificus* che «venne giù, discendendo di terra in terra, mettendo pace come fusse un agnolo di Dio»⁵⁴¹, mentre «parte guelfa o ghibellina non volea udire ricordare»⁵⁴². Tuttavia, l'autore notò presto che, una volta giunto a Roma, nel maggio del 1312, Enrico «intendendo le ingiurie gli eran fatte da' guelfi di Toscana, e trovando i ghibellini che con lui s'accostavan di buona volontà, mutò proposito e accostossi con loro: e verso loro rivolse l'amore e la benivolenza che prima avea co' guelfi; e proposesi d'aiutarli, e d'aiutarli e rimetterli in casa sua, e i guelfi e neri tenere per nimici, e quelli perseguitare»⁵⁴³. Così, la svolta politica dell'imperatore fu immediatamente riconosciuta – e forse amplificata – dai suoi contemporanei, che la descrissero in forme varie, giudicando l'azione di Enrico in base alle proprie convinzioni politiche.

All'interno di questi discorsi, è stato possibile riconoscere un tema che può fornire una traccia di lettura valida per le cronache italiane; si tratta della questione del vicariato affidato da Enrico ai signori lombardi, argomento su cui gli autori si divisero

⁵⁴¹ Dino Compagni, *Cronica* cit., cap. 24. Milani, *Giustizia, politica e società* cit. ha notato come il Compagni «sperò con foga nell'avvento di Enrico nonostante fosse stato e fosse ancora guelfo».

⁵⁴² Dino Compagni, *Cronica* cit., cap. 26.

⁵⁴³ *Ibidem*, cap. 36.

profondamente. Come si vedrà, è in base alla posizione assunta dai cronisti su questo tema che fu declinata l'immagine del governo di Enrico VII in Italia. D'altro canto, le cronache non italiane, estranee a simili questioni, si concentrarono su aspetti diversi: il Butrinto, che intendeva celebrare l'operato dell'imperatore al cui servizio lavorò durante gli anni della *Romfahrt*, sottolineò l'impegno di Enrico nella pacificazione della penisola, secondo la tradizione del *rex pacificus*. Mentre le cronache tedesche si impegnarono nella descrizione di un re guerriero, dalle grandi doti militari, secondo il modello imperiale diffuso oltralpe; si trattava infatti di una aperta propaganda tesa a sostenere la candidatura della casata dei de Lussemburgo al trono imperiale e boemo.

1. *L'Historia Augusta*, redatta da Albertino Mussato tra l'agosto 1313 e l'agosto 1314, e la *Historia* di Giovanni da Cermenate, stesa a tappe negli anni successivi alla morte dell'imperatore⁵⁴⁴, offrono materiale per un confronto importante, compiuto con riferimento alla situazione politica delle città in cui vivevano gli autori negli anni immediatamente successivi alla fine del governo imperiale e al loro ruolo di intellettuali. Entrambi notai, esponenti dei circoli preumanisti, gli autori furono espressione di due città che, in relazione all'impero, e in particolare al tema del vicariato, si ponevano su due linee opposte⁵⁴⁵.

Come noto, per molto tempo Albertino Mussato⁵⁴⁶ è stato ritenuto dalla storiografia esponente di un ambiente culturale totalmente ostile all'impero, che interpretava quest'ultimo in stretta relazione con l'esperienza di Ezzelino da Romano. Se la lettura tradizionale ha inteso il contesto culturale padovano come sistematizzatore della demonizzazione dei tiranni, che si trascinava dietro anche l'immagine dell'impero, gli

⁵⁴⁴ La prima parte dell'opera, che raccoglie sicuramente i primi 25 capitoli – ma che forse comprende tutto il lavoro relativo ai primi 42 capitoli – e cioè il racconto degli anni 1310-inizio 1312, è stata scritta prima del 1317; mentre la seconda parte, relativa agli anni 1312-1322, è stata redatta dopo la morte di Matteo Visconti il 24 giugno 1322.

⁵⁴⁵ Sul ruolo dei notai nella produzione cronachistica trecentesca si veda M. Zabbia, *I notai e la cronachistica cittadina* cit.

⁵⁴⁶ Albertino Mussato fu incaricato di recarsi come ambasciatore presso Enrico VII in occasione dell'incoronazione milanese. Già nel 1302 il Comune di Padova aveva inviato il Mussato come ambasciatore presso la corte di Bonifacio VIII, e nel 1313 lo incaricò della legazione a Cangrande della Scala. Sull'argomento si veda A. Zorzi, *I letterati ambasciatori nel tardo Medioevo*, in *Atlante della letteratura italiana*, vol. I, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, Torino 2010, pp. 282-285. I preumanisti attivi a Padova tra XIII e XIV secolo, provenienti da gruppi di legisti, «affiancarono agli studi letterari un rilevante ruolo politico nel comune di “popolo”»: Zabbia, *I notai e la cronachistica cittadina* cit., p. 277. Sul ruolo politico dei notai nel comune di “popolo” si veda J. K. Hyde, *Padova nell'età di Dante: storia sociale di una città-stato italiana*, Trieste 1985.

studi più recenti hanno riletto la produzione di questi primi umanisti – Albertino Mussato e con lui Lovato Lovati e Rolando da Piazzola – cogliendo all'interno della loro riflessione «un sostanziale rispetto per l'istituzione imperiale, che resta uno sfondo ineliminabile, incontestato»⁵⁴⁷. Questi lavori mostrano come l'anti-imperialismo padovano vada ridimensionato, e alla luce di questa rilettura vada interpretato anche il testo del Mussato. In sostanza, nella *Historia Augusta* l'autore non volle rifiutare l'autorità dell'imperatore in quanto tale, ma anzi sostenne che le istituzioni imperiali, se declinate con abilità sul piano politico, potessero essere capaci di inquadrare l'esperienza di una società di radicata tradizione comunale. In questa prospettiva – nonostante la presenza di una corrente di pensiero che vedeva l'impero sulla falsariga dell'esperienza, tutta negativa, di Ezzelino – all'inizio del 1311 Mussato tracciò un moraleggiante ritratto di Enrico dai caratteri fortemente positivi: affabile e magnanimo, carico di pietà cristiana, desideroso di imporre unità ai sudditi e contrario alle divisione di parte. Tuttavia, proprio in rapporto alla questione del vicariato, presto il Mussato cambiò atteggiamento nei confronti della politica imperiale, dato che l'autore rimase sempre convinto che nella costituzione padovana non ci fosse spazio per un vicario imperiale con poteri indipendenti. Così, nell'affrontare la narrazione della seconda fase del viaggio di Enrico, Mussato contrastò sempre più apertamente l'autorità imperiale, non in maniera diretta, ma attraverso l'attacco ai poteri da quella derivati. Secondo questo percorso⁵⁴⁸, una volta morto il sovrano, l'autore si scagliò apertamente contro gli uffici vicariali, descritti come titoli derivati non dalla giustizia del re – qui definito *partiarius* – ma dalla sua corruzione: «Lombardiam totam tyrannis foedaverit, (...) non

⁵⁴⁷ G. M. Varanini, *Retaggio imperiale, comuni cittadini e signoria in area veneta tra XIII e XIV secolo*, in *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*, Atti del convegno (Bologna, 3-4 settembre 2010), a cura di M. C. De Matteis e Berardo Pio, Bologna 2011, pp. 87-111.

⁵⁴⁸ La parabola descritta dall'immagine di Enrico nelle pagine del Mussato è stata interpretata in un lavoro del 1992 di Maria Elisabeth Franke come la ripresa di un'organizzazione seneciana della tragedia: M. E. Franke, *Kaiser Heinrich VII. im Spiegel der Historiographie. Eine faktenkritische und quellenkundliche Untersuchung ausgewählter Geschichtsschreiber der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts*, Köln 1992. La prima parte dell'opera – libri I-VII cioè fino all'inizio del 1312 – rappresenterebbe l'ascesa dell'eroe; segue il momento interpretato come la presa di coscienza della discordanza tra i grandiosi piani dell'imperatore e la realtà italiana, che si chiude, inevitabilmente, sulla morte dell'eroe – libri VIII-XVI. Questa interpretazione conferma la presenza di un momento di svolta in ogni lettura del passaggio di Enrico in Italia: da eroe positivo e vincente a combattente in declino. Già nella *Historia Augusta* l'uso del vicariato era stato attaccato dal Mussato, ma in riferimento alla politica federiciana e con riferimento al suo rapporto con Ezzelino, quando scrisse che i tiranni, indossati i panni di vicari, perseguivano in realtà i propri interessi.

regis iustitia et diligentia, sed corruptela»⁵⁴⁹.

Sul versante opposto si pone la narrazione di Giovanni da Cermenate (1280 circa – dopo 1344), un deciso partigiano dei Visconti e dell'impero. La sua opera si presenta subito come un manifesto dei principi ghibellini, in cui l'indiscutibilità del potere imperiale in Italia – derivante da Carlo Magno e appartenente indiscutibilmente ai Tedeschi, sovrani naturali del *regnum* – è strumentale a sostenere la legittimità dei vicariati concessi da Enrico ai signori di Milano, Verona e Mantova. Dopo aver mostrato con chiari esempi le tensioni che l'imposizione di un vicario esterno provocò in città – come si è visto nello scontro tra Niccolò dei Buonsignori e i giurisperiti incaricati della revisione degli statuti⁵⁵⁰ – e in aperta opposizione alla visione del Mussato, l'autore milanese operò una difesa dei titoli venduti da Enrico ai signori cittadini, in quel momento contestati con intensità sempre maggiore su più fronti, in particolare da Giovanni XXII e dalla parte guelfa milanese con a capo i della Torre. In questo contesto si coglie chiaramente il ruolo di questo scritto nelle tensioni politiche dell'epoca: un'arma al servizio della legittimazione dei Visconti.

2. Allontanandosi dal momento della morte di Enrico VII, gli eventi vengono riletti in una prospettiva sensibilmente diversa. La visione espressa da Giovanni Villani all'inizio degli anni Venti del Trecento è profondamente debitrice dei rapporti di questo autore con le istituzioni fiorentine. L'intensa attività politica che il noto mercante e banchiere svolse per il comune di Firenze – per il quale ricoprì l'incarico di priore per tre volte tra il 1316 e il 1328 – può aiutare a comprendere l'alto grado di solidarietà che la *Cronica* esprime con le esigenze di chi gestiva il potere⁵⁵¹, secondo una «funzionalità alle necessità di governo e al regolare svolgimento della vita cittadina»⁵⁵². Nell'immensa sintesi di storia universale, numerose pagine sono dedicate all'impresa di Enrico VII, a partire dalle pacificazioni di Asti e Milano, passando per i vicariati imperiali imposti «in

⁵⁴⁹ Albertini *Mussati historici Patavini de gestis Italicorum post mortem Heinrici VII. Caesaris Historia*, in RIS X, a cura di L. A. Muratori, Mediolani 1727, pp. 561-800.

⁵⁵⁰ Si veda sopra, nel capitolo *I contesti locali: le riforme di Enrico ad Asti e Milano*, paragrafo *La definizione del potere su Milano: dalle politiche vicariali alle rivolte cittadine*.

⁵⁵¹ G. Porta, *La costruzione della storia in Giovanni Villani*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*, Atti del convegno (Pistoia, 14-17 maggio 1993), Pistoia 1995, pp. 125-138; si veda inoltre F. Ragone, *Giovanni Villani e i suoi continuatori: la scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento*, Roma 1998.

⁵⁵² Porta, *La costruzione cit.*, p. 126.

tutte le terre»⁵⁵³, fino alle numerose ribellioni delle città lombarde. Al centro di questa ricostruzione, si trova il tema della vendita del vicariato ai signori lombardi; secondo il Villani, fu la difficile situazione in cui si trovava Enrico a rendere necessaria la cessioni di quei titoli ai tiranni: «e così in tutte l'altre terre di Lombardia lasciò a tiranni, non possendo altro per lo suo male stato, e da ciascuno ebbe moneta assai, e brivileggiogli de le dette signorie»⁵⁵⁴. Così, la trasformazione politica di Enrico fu interpretata come una sorta di degenerazione, provocata dalla debolezza imperiale, dal suo «male stato», che lo costrinse a rispondere al crescere dell'opposizione rinunciando ai disegni originari.

Pochi anni più tardi, probabilmente in concomitanza con il viaggio di Ludovico il Bavaro, anche il vicentino Ferreto de' Ferreti⁵⁵⁵ scrisse un'ampia cronaca dedicata quasi interamente al passaggio di Enrico⁵⁵⁶. Nell'intera produzione letteraria del Vicentino, e in particolare nel testo dedicato a Enrico VII, è evidente l'intenzione dell'autore di celebrare il potere scaligero, opponendosi in questo senso all'opera del Mussato, descritto come «fame avidus, vix inceptum opus non tantum edidit sed ostendit»⁵⁵⁷. Il *De Scaligerorum origine poëma*⁵⁵⁸ svolge un programma celebrativo della nascita e delle vittorie di Cangrande Della Scala ed è stato interpretato come un'operazione ideologica composta in risposta polemica all'*Ecerinis* del Mussato, che con la severa condanna di Ezzelino e del suo dispotico dominio sulla Marca Trevigiana intendeva opporsi alla politica di Cangrande. Per quanto riguarda la ricostruzione del passaggio di Enrico VII in Italia, va rilevato che l'*Historia* del Ferreto segue da vicino il testo del Mussato, ma la parabola politica di Enrico è presentata in maniera diversa. L'imperatore fu descritto come un sovrano che con grande difficoltà cercò di realizzare il proprio progetto politico, non disponendo della necessaria conoscenza della situazione italiana;

⁵⁵³ Giovanni Villani, *Nuova cronica*, II, a cura di G. Porta, Parma 1991.

⁵⁵⁴ *Ibidem*, p. 228.

⁵⁵⁵ Zabbia, *I notai* cit., p. 69. Non ci sono elementi per ritenere che egli abbia ricoperto incarichi di particolare responsabilità nel governo della città, ma la sua attenzione agli avvenimenti politici vicentini è testimoniata dallo stesso autore. Si veda *Ferreto de Ferreti*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 47, Roma 1997, pp. 57-60.

⁵⁵⁶ In quegli anni si affermò l'uso di dedicare scritti monografici a singoli episodi, allontanandosi sempre più dalle compilazioni di sintesi di storia universale, per le quali gli autori non erano più in grado di soddisfare le esigenze della cultura storiografica coeva; si veda a proposito Zabbia, *I notai e la cronachistica cittadina* cit., in particolare a p. 11.

⁵⁵⁷ Prendo la citazione da Varanini, *Retaggio imperiale* cit., p. 107.

⁵⁵⁸ L'attribuzione al Ferreto è controversa, visto che il testo è tramandato solo in un manoscritto del sec. XVI, ma largamente accettata.

un re sempre più debole e quindi pronto a contrattare e a comprometersi nella lotta dei poteri italiani per ottenere guadagni. Anche qui, la svolta è determinata dall'azione delle città e dalla conseguente debolezza di un re incapace di cogliere le dinamiche politiche in atto in Italia.

Operando un confronto tra i lavori di Cermenate e Ferreto, entrambi sostenitori dei signori in ascesa, si può notare una profonda differenza maturata tra il primo e il terzo decennio del Trecento: ai tempi del Cermentate, il sostegno politico ai signori passava per la celebrazione dell'impero, mentre intorno agli anni Trenta i "tiranni" si stavano ormai emancipando dalla dipendenza del proprio potere dall'impero, come dimostra in maniera eclatante la rinuncia al titolo fatta da Azzone Visconti a pochi anni dalla stesura dell'*Historia* del Ferreto. Così, contrariamente a quanto si è visto ai tempi del Cermenate, la base politica del potere signorile si distanziò dall'impero, ridotto a un'autorità quasi inesistente, che si era dimostrata debole e incapace di dirigere la politica italiana.

3. Per quanto riguarda il tema vicariale, le note cronistiche di Gasapino Antegnati⁵⁵⁹ rappresentano un caso particolare perché, con un taglio fortemente localistico, offrono un quadro particolareggiato dello scontro svoltosi a Cremona tra i rappresentanti del re e la popolazione cittadina. Questa cronaca, scritta entro la fine del 1314, inserisce la descrizione del governo di Francesco di Clavesana, vicario imperiale su Cremona, all'interno di un lungo confronto tra l'esperienza di Uberto Pelavicino e la discesa di Enrico VII. La demonizzazione del primo, «spiritu diabolico motus», fa in quelle pagine da modello per l'interpretazione dell'agire dell'imperatore. Innanzitutto, fu affrontato il problema della concessione dei vicariati a signori già affermati, pratica interpretata come il fulcro del malgoverno regio, «prodictiones iudaice», una sorta di tradimento operato a danno dei cremonesi. Così, l'elenco del titolo vicariale ai signori locali – Passerino Bonaccolsi, Cangrande della Scala, Riccardo da Camino – arricchì l'immagine di avidità e crudeltà del nuovo demonio.

⁵⁵⁹ Le note cronistiche di Gasapino Antegnati sono state ritrovate di recente all'interno di un manoscritto di Riccobaldo di Ferrara; edite in *Note cronistiche del cremonese Gasapino Antegnati: (sec. XIII - XIV)*; da un manoscritto del *Pomerium Ravennatis Ecclesie di Riccobaldo da Ferrara*, a cura di G. Zanella, Cremona 1991.

In un quadro in cui l'attenzione dell'autore era rivolta in modo particolare alla propria città, la colpa principale di Enrico derivava essenzialmente dalla pessima gestione economica della cosa pubblica e dalle conseguenze su Cremona. Il vicario Francesco di Clavesana si inimicò la popolazione perché, dopo aver fatto rientrare gli esuli in città, stabili, come prima cosa, una raccolta forzosa di denaro, imponendo una tassa sul sale da applicare in città. Era la prima volta, a detta dell'Antegnati, che i Cremonesi si trovavano costretti a sottostare a una contribuzione obbligatoria sui propri averi. Immediatamente dopo il racconto di questo fatto, l'autore pone la narrazione della sollevazione popolare, messa quindi in stretta relazione con le pesanti tassazioni imposte in nome del re⁵⁶⁰.

Su un piano ideale, invece, l'accusa rivolta contro Enrico è quella di tradimento ai danni degli Italiani. I Cremonesi «se subiecissent sub iugo ipsius domini quod dominum credebant iustum et sanctum, non tyranicum, ut in brevi evidenter apparuit»⁵⁶¹. In sostanza, l'imperatore era stato accolto in Italia come *rex iustus*, investito del compito di pacificatore, ma presto il suo governo svelò la propria natura tirannica; a quel punto la resistenza diventò non solo legittima, ma doverosa⁵⁶².

4. Analizzando i racconti nati all'esterno del contesto cittadino italiano, si nota subito che il tema del vicariato scompare dalla scena. Due importanti testi redatti in un ambiente vicino alla corte di Enrico VII – il primo composto da uno dei suoi più fidati consiglieri, il secondo commissionato dal fratello Baldovino a un autore sconosciuto – mostrano un'immagine diversa dell'imperatore e, più in generale, di quegli anni.

La *Relatio de itinere Italico Henrici VII imperatoris: ab anno MCCCX usque ad annum MCCXIII ad Clementem V papam*, dettagliato resoconto dell'azione regia in Italia, fu redatta, secondo l'opinione corrente, alla corte pontificia poco dopo la morte di

⁵⁶⁰ Anche nel *Memoriale Guglielmi Venturae civis astensis*, a cura di C. Combetti, in *Monumenta Historiae Patriae*, V, *Scriptores*, III, Torino 1848, col. 777 si parla di pesantissime esazioni imposte dall'imperatore, rappresentate come azione assolutamente negativa da parte dell'autore.

⁵⁶¹ *Note cronistiche del cremonese Gasapino Antegnati* cit.

⁵⁶² Sulla stessa scia del testo di Gasapino Antegnati, ma quasi un secolo dopo, Jacopo Malvezzo, bresciano, inserì il racconto dell'assedio di Brescia nella propria cronaca: Jacobi Malvecii, *Chronicon Brixianum ab origine urbis usque ad annum MCCCXXXII*, a cura di L. A. Muratori, in *RIS XIV*, Mediolani 1729, pp. 771-1004. Le poche pagine dedicate al passaggio di Enrico VII in Italia sono centrate su questo episodio e l'imperatore è descritto in termini assolutamente negativi, come un sovrano nell'atto di punire ingiustamente «qui sibi tam humiliter occurrerant»: *ibidem*, p. 1002. Per una breve storia del principio di resistenza si veda la voce *Diritto di resistenza* nell'*Enciclopedia Treccani*.

Enrico, nel quadro della messa a processo dell'imperatore⁵⁶³. Il vescovo di Butrinto, Niccolò di Ligny, aveva spesso ricoperto importanti missioni diplomatiche per conto del sovrano presso la curia e le città italiane ed era quindi ben informato sulle vicende, al punto che Maria Elisabeth Franke lo descrive come una sorta di un portavoce di Enrico VII impegnato nella difesa della politica imperiale in Italia⁵⁶⁴. Nel momento in cui il papato iniziava a porre in discussione la legittimità dell'esistenza stessa dell'imperatore, in connessione con il conflitto giurisdizionale aperto dal re di Napoli⁵⁶⁵, il Butrinto si impegnò in una difesa di quella istituzione, descrivendo Enrico come sovrano leale, pacifico e giusto, che aveva dovuto progressivamente fare i conti con la malafede degli avversari e in particolar modo di re Roberto d'Angiò⁵⁶⁶. Anche questo scritto racconta, naturalmente, la parabola seguita dall'azione imperiale, interpretata tuttavia non come una trasformazione del progetto politico di Enrico, ma come un necessario adattamento di fronte alla scarsità delle risorse e alle infinite ribellioni. L'interesse principale dell'autore è qui di presentare Enrico come il *rex pacificus*, la cui intenzione «erat nullam partem tenere, ubique ponere pacem, omnes expulsos introducere, et talia plura que populus cum magnis lacrimis pre gaudio audiebat»⁵⁶⁷: un sovrano portatore di pace circondato dal sostegno dei sudditi. E questo progetto del re – che aveva dichiarato, non appena giunto in Italia, «ipse partem in Lombardia non haberet, sed totum»⁵⁶⁸ – si sarebbe mantenuto fino alla fine, se non si fosse trovato in povertà e circondato da ribelli.

In ambiente diverso nacque il noto *Codex Balduini*, opera commissionata dall'arcivescovo di Treviri intorno al 1330. In questo testo, la svolta dell'imperatore è

⁵⁶³ Harry Breslau ha formulato l'ipotesi secondo cui l'opera potrebbe essere stata scritta prima della morte di Enrico; per una ricostruzione del dibattito storiografico sulla questione, si veda M. E. Franke, *Kaiser Heinrich VII. im Spiegel der Historiographie. Eine faktenkritische und quellenkundliche Untersuchung ausgewählter Geschichtsschreiber der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts*, Köln 1992, p. 162 sgg.

⁵⁶⁴ *Ibidem*.

⁵⁶⁵ Si veda sopra, nota 134.

⁵⁶⁶ Data la destinazione dello scritto, si nota in tutta l'opera la volontà dell'autore nel presentare Enrico come un fedele sostenitore della Chiesa, sempre pronto ad agire in conformità alla volontà del papa.

⁵⁶⁷ Nicolaus de Butrinto, *Relatio de itinere Italico Henrici VII imperatoris: ab anno MCCCX usque ad annum MCCXIII ad Clementem V papam*, in RIS IX, a cura di L. A. Muratori, Mediolanum 1726, pp. 894.

⁵⁶⁸ *Ibidem*, p. 884.

interpretata in senso guerresco, per esaltare le capacità militari di Enrico VII. Si tratta, evidentemente, di un'opera di propaganda, destinata a sostenere la casa di Lussemburgo in un momento cruciale, quando l'arcivescovo legò in maniera sempre più stretta il destino della propria famiglia all'assunzione del titolo imperiale⁵⁶⁹. È in questo contesto che va quindi interpretata la cronaca miniata, composta da 63 immagini, a partire dalla consacrazione di Baldovino ad arcivescovo di Treviri fino alla sepoltura di Enrico VII a Pisa; una sorta di manifesto politico dell'azione dei Lussemburghesi.

L'obiettivo del codice è, come si è detto, sostenere la candidatura della casata al titolo imperiale; per farlo si scelse di promuovere l'idea di potenza militare della dinastia, ricorrendo all'immagine di Enrico VII. Il seguito armato del re è descritto come molto numeroso, mentre le cronache italiane insistono sulla scarsità del seguito regio. Inoltre, su 63 scene, 13 sono battaglie, 21 raffigurano viaggi a cavallo: più della metà delle immagini sono dedicate a rappresentazioni del re come capo di un folto esercito, un re di guerra⁵⁷⁰.

Il tema della svolta nella politica regia è qui fortemente sottolineato. La battaglia di Milano segna la trasformazione: la scena è inquadrata in una cornice fiammante, unica in tutta la serie iconografica, che segnala l'inizio di una «*escalation* verso la guerra», come ha scritto Hannelore Zug Tucci⁵⁷¹. Nel regno tedesco, è la stessa casata lussemburghese a insistere sulla svolta militare di Enrico, per offrire un'immagine di guerriero degno del titolo imperiale, secondo una visione completamente diversa rispetto a quella circolante in Italia.

⁵⁶⁹ Il ruolo dell'arcivescovo nell'elezione del fratello al trono imperiale è stata più volte sottolineata; questi accompagnò in seguito il re nella spedizione oltralpe, dove svolse il ruolo di consigliere e ricoprì numerosi e importanti incarichi. Dopo la morte di Enrico, fu Baldovino a portare avanti i progetti della casa di Lussemburgo che si legarono in quella fase al partito dei sostenitori di Ludovico il Bavaro che, con la battaglia di Muhldorf, riuscì ad avere la meglio su Federico d'Austria, l'altro candidato al trono imperiale. Seguendo poi una complessa parabola politica, l'arcivescovo si trovò sul fronte opposto rispetto a Ludovico: nel 1346 pilotò infatti l'elezione del pronipote Carlo ad antirè. Cfr. F. J. Heyen, *Kaiser Heinrichs Romfahrt. Die Bilderchronik von Kaiser Heinrich VII. und Kurfürst Balduin von Luxemburg 1308 bis 1313 im Landeshauptarchiv Koblenz*, Koblenz 1985, p. 68.

⁵⁷⁰ E. Crouzet Pavan, *Lectures du Codex Balduini: Henri VII en Italie ou la parabole de la puissance impériale*, intervento tenuto ad Asti in occasione del convegno internazionale *Enrico VII di Lussemburgo e gli Astigiani. Finanza e politica imperiale in Italia al principio del Trecento* (Asti 6-8 ottobre 2011), in corso di stampa.

⁵⁷¹ H. Zug Tucci, *Henricus coronatur corona ferrea*, in *Il viaggio di Enrico VII in Italia*, a cura di M. Tosti Croce, Città di Castello 1993, p. 39. Per il resto, le immagini riguardano essenzialmente gli episodi di Brescia, Cremona e Roma.

5. In questo stesso filone vanno collocate le quattro cronache redatte oltralpe che descrivono in toni encomiastici il re guerriero. Si tratta di due importanti lavori scritti a poco tempo dalla morte di Enrico e due brevi racconti del viaggio redatti a metà Trecento. La prima testimonianza è quella contenuta nella cronaca del monastero cistercense di Königsaal, l'*Aula Regia*, scritta nel 1316 dall'abate Pietro di Zittau, uno dei più convinti sostenitori del re Giovanni al trono boemo. Questo testo, scritto tra il 1316 e il 1317, contiene un *Tractatus brevilocus de serenissimo principe domino Heinricho septimo, Romano imperatore et prosperis suis successibus* che riporta la storia di Enrico VII a partire dagli anni in cui era conte di Lussemburgo. All'interno di un percorso molto poco dettagliato, Enrico è descritto come un guerriero, i cui caratteri marziali sono accentuati in maniera direttamente proporzionale ai riferimenti alla pace. Se da un lato infatti la descrizione del conte, poi re, fa continuamente riferimento alla pace – «sub pace pia stetit ipsius comitia»; «bona cotidie pax est illi comitiae»; «rex hic magnificus virtutis, honoris amicus, iustus, pacificus ac veridicus»; «sub rege isto Heinricho facta est securitas et pax firma»; «communis pacis commodum, quod in Alemannia sub isto monarcha viguit» – dall'altro l'autore loda con grande enfasi le doti guerriere del re: «caesar caedit hostes, victorque recedit»; «exercitum validum habuit et adduxit». Si vuole mostrare un re forte, in grado di dirigere, con la propria azione, il corso degli avvenimenti; così, ad esempio, in quelle pagine, è Enrico a decidere di attaccare Milano, e non la città a ribellarsi – «videns autem Heinrichus, quod fortem exercitum haberet, magna pars civium Mediolanensium sibi faveret, animoso impetu ipsam civitatem aggreditur, et post paucos dies hanc, quam obsederat, fretus victoria urbem ingreditur». La rilettura degli avvenimenti arriva a un punto tale per cui, secondo Pietro di Zittau, dopo l'incoronazione avvenuta San Giovanni in Laterano, Enrico entrò a San Pietro e cantò solennemente il *Te Deum*, dopo aver prostrato una moltitudine di nemici. Anche la morte del re segue una narrazione particolare: qui il re non si ammalò a causa delle cattive condizioni in cui era costretto a vivere durante i lunghi assedi contro le città italiane, ma fu avvelenato da un domenicano. Fu così che Enrico morì nel pieno delle proprie forze.

Il testo conosciuto come *Imperator Heinrichus*, scritto a fine 1316, è una breve cronaca dedicata interamente al governo di Enrico. Anche in questo caso l'azione del re

in Italia è caratterizzata sin dal primo momento dallo spirito guerriero e di parte: già ad Asti, secondo questo racconto, il re avrebbe cacciato i guelfi e accolto i ghibellini, giungendo presto a un aperto conflitto contro Guido della Torre⁵⁷². L'esperienza in Italia sarebbe una sequenza di scontri con le città e con Roberto d'Angiò, che sfociò – non appena assunta la corona imperiale – nelle famose leggi trasmesse nelle *Constitutiones Pisanae*. È in queste azioni che si riassume l'azione regia in Italia, nella definizione dei ribelli e del crimine di lesa maestà, mentre l'immagine del sovrano pacificatore è del tutto assente dalla narrazione.

Qualche decennio più tardi, anche nel regno tedesco l'interpretazione della *Romfahrt* si trasformò. In un contesto politico profondamente trasformato, quando la casata dei Lussemburgo si stava nuovamente affermando alla guida dell'impero con Carlo IV, la cronaca di Mattia di Neuenburg descrisse un re desideroso di pacificare l'Italia, «si quo modo posset inter eos concordiam ordinare»⁵⁷³, costretto ad abbandonare il proprio progetto a causa delle trame di Guido della Torre. Solo di fronte a quella opposizione il re, affidando il governo di Milano a Matteo Visconti, «Gibelinis adhesit»⁵⁷⁴. La netta svolta nella politica regia portò allo scontro tra i ghibellini guidati da Enrico e i guelfi capeggiati da Roberto; e il conflitto diretto fu evitato a causa della morte di Enrico, dovuto, anche secondo questa versione, ad avvelenamento.

Il breve e poco dettagliato racconto di Giovanni di Viktrig, scritto intorno al 1340, sostiene che Enrico fosse disceso in Italia per arginare «discidia, controversias, spolia, latrocinia» sorti in Italia nei sessant'anni di vacanza imperiale. Dall'opposizione che nacque dopo il sollevamento di Guido della Torre derivarono, oltre ai conflitti tra il re e le città, anche tutti i mali che colpivano l'impero nella seconda metà del Trecento: «usque hodie scissure sunt parcium, fraudes, doli, tradiciones». La vicenda di Enrico serve quindi, al momento della stesura della cronaca, a sostenere la causa dell'impero, descrivendo tutti i mali derivanti dall'assenza di una forte autorità di vertice.

⁵⁷² K. U. Jäschke, *Imperator Heinricus. Ein spätmittelalterlicher Text über Kaiser Heinrich VII. in kritischer Beleuchtung*, Luxembourg 1988.

⁵⁷³ Mattia di Neuenburg, *Chronica Mathiae de Nuwenburg*, in MGH, SS 4, Berlin 1924, p. 82.

⁵⁷⁴ *Ibidem*, p. 84.

6. Lo stesso modulo narrativo è riscontrabile vent'anni dopo in rapporto al viaggio in Italia di Giovanni di Boemia. Il ritratto del sovrano tracciato nelle cronache tedesche sembra ricalcare quello delineato per Enrico VII dalle medesime cronache⁵⁷⁵: il sovrano è descritto come un forte guerriero, sempre pronto a combattere – la *Chronica aulae regie* afferma che la Lombardia fu sottomessa dal re grazie al forte esercito che egli aveva con sé – e capace di imporre la pace ai sudditi, secondo un tradizionale programma di pacificazione:

«Pergamenses, Cremonenses, Papienses audientes quod pacificus fuerit ingressus suus et ad pacem reformationemque intencio sua versaretur, in dedicionem ei se voluntarie obtulerunt; quod statim reintegravit omnibus expulsis vel exterius habitantibus ad sua domicilia revocatis, partibus amicabiliter concordatis»⁵⁷⁶,

«In urbibus quoque singulis sibi subditis intendit civium concordiiis revocans omnes, quantum valet, a discordiis veteratis. Omnibus enira praecipit et inhihet, ne quis se guelfum aut gibelinum nominet aut appellet. Hortatur quidem omnes rex iste, ut cives pari lege pariter Boemiae sint sub regem. Efficitur rex Lombardis amabilis et gratus, et a pluribus praedicatur iustus, diciturque beatus»⁵⁷⁷.

Da una parte, quindi, Giovanni era descritto come il *rex pacificus*, in grado di riconciliare le parti e riportare in patria gli esuli; dall'altra lo stesso sovrano era esaltato dagli autori tedeschi per le doti guerriere e per le vittoriose imprese belliche compiute nella penisola. Per quest'ultimo aspetto, la notizia principale ricordata in tutte queste narrazioni è quella della vittoria conseguita da Carlo nella battaglia di san Felice, unico vero successo militare riportato dalla coalizione boemo-papale contro la lega italiana⁵⁷⁸.

In conclusione, le cronache mostrano chiaramente quali fossero i temi al centro del dibattito politico nelle diverse zone dell'impero: in Italia, emerge prepotentemente il tema del vicariato e l'ampio scontro politico che si delineò in rapporto al potere dei signori dopo la *Romfahrt* di Enrico. Nelle fonti d'oltralpe si afferma invece in maniera netta la questione della successione imperiale, che richiedeva la rappresentazione di un sovrano guerriero e potente.

Sul tema del vicariato, i racconti di modificarono e presentarono l'azione di Enrico in

⁵⁷⁵ Johann von Victring, *Liber certarum historiarum*, II, in MGH, *Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum*, a cura di F. Schneider, Berlin 1909-1910, p. 140 e sgg.; Peter von Zittau, *Chronica aulae regiae*, in *Fontes rerum austriacarum, Scriptores*, VIII, a cura di J. Loserth, p. 481

⁵⁷⁶ Johann von Victring, *Liber certarum historiarum* cit., p. 142.

⁵⁷⁷ Peter von Zittau, *Chronicon aulae regie* cit., p. 481-482.

⁵⁷⁸ *Ibidem*, p. 143: «Sicut de Cesar ad hoc Iuvenalis dicit, et Ovidius: Ultor adest, primisque ducem profitetur in annis, bellaque non puero tractat agenda puer».

modi molto distanti in base alle urgenze politiche a cui gli scritti intendevano rispondere: dalla necessità di risvegliare un'immediata reazione e resistenza cittadina contro il potere imperiale, espressa da Gasapino Antegnati; al dibattito sulla legittimità dei titoli vicariali portato avanti su due fronti opposti dal Mussato e dal Cermenate; fino agli anni dello scontro diretto tra concezione comunale e affermazione signorile, quando, come mostrano il Villani e il Ferreto, il ruolo dell'impero passò in secondo piano, relegato al ruolo di opaca autorità, incapace di comprendere e dirigere la politica italiana, su cui ormai si stavano affermando altri poteri sempre più indipendenti.

Bibliografia

- I. Affò, *Storia della città di Parma*, IV, Parma 1792-1795.
- A. Anzilotti, *La crisi costituzionale della repubblica fiorentina*, Firenze 1912.
- E. Artifoni, *I governi di "popolo" e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, in «Reti medievali» 4,2 (2003), <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3304/275>>.
- E. Artifoni, *Città e comuni*, in *Storia mediavale*, Roma 1998, pp. 363-386.
- E. Artifoni, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Atti del convegno (Trieste 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 157-182.
- L. Baietto, *Il papa e le città: papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto 2007.
- A. Barbero, *La propaganda di Roberto d'Angiò, re di Napoli (1309-1343)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Atti del convegno internazionale (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 111-131.
- F. W. Barthold, *Der Römerzug König Heinrichs von Lützelburg*, Königsberg 1830.
- G. Billanovich, *I primi umanisti italiani nello scontro tra papa Giovanni XXII e Ludovico il Bavaro*, in «Italia medioevale e umanistica», 37 (1994), pp. 179-186.
- F. Bock, *Kaisertum, Kurie und Nationalstaat im Beginn des XIV. Jahrhunderts*, in «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte», 44 (1936), pp. 105-122, 169-220.
- R. Bordone, *Il tramonto comunale in Piemonte nella testimonianza dei cronisti astigiani*, in «Società e storia» 55 (1992), pp. 1-27.
- H. Bowsky, *Henry VII in Italy. The conflict of empire and city-state, 1310-1313*, Lincoln 1960.
- J. P. Boyer, *La prédication de Robert de Sicile (1306-1343) et les communes d'Italie. Le cas de Gênes*, in *Prêcher la paix, et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (XIIIe-XVe siècle)*, a cura di R. M. Dessi, Turnhout 2005, pp. 383-411.
- J. P. Boyer, *Florence et l'idée monarchique. La prédication de Remigio dei Girolami sur les Angevins de Naples*, in *La Toscane et les Toscans autour de la Renaissance. Cadres de vie, société, croyances. Mélanges offerts à Charles-M. de La Roncière*, Aix en Provence 1999, pp. 363-376.
- J. P. Boyer, *Ecce rex tuus. Le roi et le royaume dans les sermons de Robert de Naples*, in «Revue Mabillon», 6 (1995), pp. 101-136.

- H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, Roma 1998.
- R. Caggese, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, Firenze 1922-1930.
- P. Cammarosano, *Tradizione documentaria e storia cittadina: introduzione al Caleffo vecchio del Comune di Siena*, Siena 1988.
- A. Campitelli, *Premesse a uno studio sulla contumacia nel processo intermedio*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 59-72.
- A. Cartellieri, *Kaiser Heinrich VII.*, in «*Neue Heidelberger Jahrbücher*», 12 (1903) pp. 255-266.
- J. Casey, *La famiglia nella storia*, Roma 1991.
- L. Castellani, *Gli uomini d'affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l'Europa (1270-1312)*, Torino 1998. G. Cavalcabò, *Le ultime lotte del comune di Cremona per l'autonomia. Note di storia lombarda dal 1310 al 1322*, Cremona 1937.
- P. Castignoli, *La signoria di Galeazzo I Visconti (1313-1322)*, in *Storia di Piacenza*, III, *Dalla signoria viscontea al principato farnesiano*, Piacenza 1997, pp. 3-24.
- P. Castignoli, *Liber daciurum et officiorum communis Placentie (anno 1380). L'appalto delle gabelle e degli uffici in un comune cittadino del dominio visconteo*, a cura di P. Castignoli, Roma 1975.
- F. Cengarle, *Le ribellioni ad Enrico VII in Lombardia: qualche nota*, in corso di stampa.
- F. Cengarle, *La signoria di Azzone Visconti tra prassi, retorica e iconografia (1329-1339)*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia* a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 89-116.
- F. Cengarle, *Le arenghe dei decreti viscontei (1330 ca.-1447): alcune considerazioni*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento. Atti del convegno (Pisa, 9-11 novembre 2006)*, a cura di A. Gamberini, e G. Petralia, Roma 2007, pp. 55-88.
- F. Cengarle, *Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Roma 2006.
- J. Chiffolleau, *Le crime de majesté, la politique et l'extraordinaire: note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVII^e siècle français et sur leurs exemples médiévaux*, in *Les procès politiques: (XIV^e - XVII^e siècle)*, a cura di Y.-M. Bercé, Roma 2007, pp. 577-665.
- G. Chittolini, “Crisi” e “lunga durata” delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti, in *Penale, giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie ; per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, Macerata 2007, pp. 125-154.
- G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Storia d'Italia*, IV, *Comuni e signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, a cura di O. Capitani et alii, Torino 1981, pp. 589-676.
- N. Cianelli, *Dissertazioni sopra la storia lucchese*, Lucca 1813.

- G. Ciccaglioni, *Dal comune alla signoria? Lo spazio politico di Pisa nella prima metà del XIV secolo*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 109/1 (2007), pp. 235-270.
- F. Cognasso, *Arrigo VII*, Milano 1973.
- F. Cognasso, *I Visconti*, Milano 1966, pp. 148-162.
- F. Cognasso, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in *Storia di Milano*, V, *La signoria dei Visconti (1310-1392)*, Milano 1955, pp. 3-567.
- F. Cognasso, *Note e documenti sulla formazione dello stato visconteo*, in «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», 23 (1922), pp. 23-169
- P. Costa, *Iuridictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969.
- G. Cracco, *Da comune di famiglie a città satellite (1183-1311)*, in *Storia di Vicenza*, II, *L'età medievale*, a cura di G. Cracco, Vicenza 1988, pp. 73-138.
- F. Cognasso, *I Visconti*, Milano 1996.
- B. Corio, *Storia di Milano di Bernardino Corio*, I, a cura di E. de Magri, Milano 1855-1857.
- E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma 1966.
- E. Crouzet Pavan, *Venezia trionfante : gli orizzonti di un mito*, Torino 2001.
- E. Crouzet Pavan *Sopra le acque salse : espaces, pouvoir et societe a Venise a la fin du Moyen Age : espaces, pouvoir et societe a Venise a la fin du Moyen Age*, Roma 1992.
- C. T. Davis, *Remigio de' Girolami and Dante: A Comparison of Their Conceptions of Peace*, in *Dante. The critical complex*, V, a cura di R. H. Lansing, New York 2002, pp. 243-274.
- M. C. De Matteis, *La "teologia politica comunale" di Remigio de' Girolami*, Bologna 1977.
- G. De Vergottini, *Vicariato imperiale e signoria*, in *Scritti di storia del diritto italiano*, II, a cura di G. Rossi, Milano 1977, pp. 613-636.
- T. Dean *The dukes of Ferrara and their nobility: notes on language and power*, in *Noblesse et États princiers en Italie et en France au XV^e siècle*, a cura di M. Gentile, P. Savy, Roma 2009, pp. 365-374.
- R. M. Dessì, *I nomi dei guelfi e ghibellini da Carlo I d'Angiò a Petrarca*, in *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005.
- R. M. Dessì, *Pratiche della parola di pace nella storia dell'Italia urbana*, in *Pace e guerra nel basso medioevo*. Atti del convegno (Todi, 12-14 ottobre 2003), Spoleto 2004, pp. 271-312.

- G. Duby, *Histoire sociale et idéologies des sociétés*, in *Faire de l'histoire*, a cura di J. Le Goff and P. Nora, Paris 1974, pp. 147-168.
- C. Dumontel, *L'impresa italiana di Giovanni di Lussemburgo re di Boemia*, Cuneo 1952.
- E. Dupré Theseider, *Storia di Roma*, XI, *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952.
- R. Elze, *Insegne del potere sovrano e delegato in Occidente*, in *Simboli e simbologia nell'Alto Medioevo*, Atti della XXIII Settimana di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 1975), a cura del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1976, pp. 569-593.
- F. Ercole, *Dal comune al principato: saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze 1929.
- P. Evangelisti, *Il quadrato di Aristotele. La moneta nell'edificazione della sovranità e della repubblica (XIII-XIV secolo)*, in *The languages of political society: Western Europe, 14th-17th centuries*, a cura di A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma 2011, pp. 367-394.
- Fama : the politics of talk and reputation in medieval europe*, a cura di T. Fenster e D. L. Smail, Ithaca and London 2003.
- W. Felten, *Die Bulle «Ne pretereat»*, II, Trier 1887.
- S. Ferente, *Guelphs! Factions, liberty and sovereignty: inquiries about the quattrocento*, in «History of political thought», 28 (2007), pp. 571-598.
- M. Fossati e A. Ceresatto, *La Lombardia alla ricerca di uno stato*, in *Storia d'Italia*, VI, Torino 1998, pp. 483-571.
- M. E. Franke, *Kaiser Heinrich VII. im Spiegel der Historiographie. Eine faktenkritische und quellenkundliche Untersuchung ausgewählter Geschichtsschreiber der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts*, Köln 1992.
- L. Frati, *La contesa fra Matteo Visconti e papa Giovanni XXII secondo i documenti dell'Archivio Vaticano*, in «Archivio storico lombardo», 15 (1888), pp. 241-258.
- M. Freedden, *Ideologia*, Torino 2008.
- A. Gamberini, *Il contado di fronte alla città*, in *Storia di Parma*. III/1, *Parma medievale: poteri e istituzioni*, a cura di R. Greci, Parma 2010, pp. 169-212, a p. 184.
- L. Gatto, *Storia di Roma nel Medioevo*, Roma 2000.
- M. Gentile, *Dal comune cittadino allo stato regionale: la vicenda politica (1311-1402)*, in *Storia di Cremona*, 5: *Il Trecento, chiesa e cultura (VIII-XIV secolo)*, a cura di G. Andenna, G. Chittolini, Bergamo 2007, pp. 260-301.
- W. Goetz, *König Robert von Neapel (1309-1343). Seine Persönlichkeit und sein Verhältnis zum Humanismus*, Tübingen 1910.

- L. Green, *Lucca under Many Masters. A Fourteenth-Century Italian Commune in Crisis (1328-1342)*, Firenze 1995.
- P. Grillo, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001.
- Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005.
- O. Guyotjeannin, *I podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale (1237-1250)*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 115-128.
- M. Hébert, *Le règne de Robert d'Anjou*, in *Les princes angevins du XIIIe au XVe siècle ; un destin européen*. Atti della giornata di studi (Rennes, 15-16 juin 2001), a cura di N.-Y. Tonnerre, Rennes 2003, pp.99-116.
- M.-L. Heckmann, *Stellvertreter, Mit- und Ersatzherrscher: Regenten, Generalstatthalter, Kurfürsten und Reichsvikare in Regnum und Imperium vom XIII. bis zum frühen XV. Jahrhundert*, Warendorf 2002.
- J. Heers, *Parties and Political Life in the Medieval west*, Amsterdam 1977.
- J. Heers, *Il clan familiare nel medioevo: studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani*, Napoli 1976.
- F. J. Heyen, *Kaiser Heinrichs Romfahrt. Die Bilderchronik von Kaiser Heinrich VII. und Kurfürst Balduin von Luxemburg 1308 bis 1313 im Landeshauptarchiv Koblenz*, Koblenz 1985.
- A. Holenstein, *Rituale der Vergewisserung: Der Eid als Mittel der Wahrheitsfindung und Erwartungsstabilisierung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, in *Riten, Gesten, Zeremonien: gesellschaftliche Symbolik in Mittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di E. Bierende, Edgar e K. Oschema, Berlin 2008, pp. 229-252.
- J. K. Hyde, *Padova nell'età di Dante : storia sociale di una città-stato italiana*, Trieste 1985.
- E. Isenmann, *Die deutsche Stadt im Spätmittelalter*, Stuttgart 1988.
- H. Kampf, *Zu einem Imbreviaturenbuch und einem Register Bernards de Mercato*, in «Mitteilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung» 14 (1939), pp. 391-409.
- E. Kantorowicz, *Kaiser Friedrich der Zweite*, Berlin 1928-1932.
- S. Kelly, *The new Solomon: Robert of Naples (1309 - 1343) and fourteenth-century kingship*, Leiden 2003.
- F. Kern, *Die Reichsgewalt des deutschen Königs nach dem Interregnum. Zeitgenössische Theorien*, Darmstadt 1959.
- R. Lambertini, *Dalla propaganda alla teoria politica: esempi di una dinamica nello scontro tra Giovanni XXII e Ludovico IV di Baviera*, in *La propaganda politica nel basso Medioevo*. Atti del Convegno (Todi, 14 - 17 ottobre 2001), Spoleto 2002, pp. 289-313.

- R. Lambertini, *Giovanni XXII, Ludovico il Bavaro e i testi classici*, in «Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia Medievale», 5 (1979), pp. 7-22.
- F. Landogna, *Giovanni di Boemia e Carlo di Lussemburgo signori di Lucca*, in «Nuova rivista storica» 12 (1928), pp. 53-72.
- G. Landwehr, *Die Verpfändung der deutschen Reichsstädte im Mittelalter*, Cologne-Graz 1967.
- The languages of political society: Western Europe, 14th-17th centuries*, a cura di A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma 2011.
- A. Lehleiter, *Die Politik König Johannis von Böhmen in den Jahren 1330-1334*, Tübingen 1908.
- V. Leoni, *Fonti legislative e istituzioni cittadine in età viscontea*, in *Storia di Cremona. Il trecento cit.*, pp. 302-317.
- Lexikon des Mittelalters*, III, *Codex Wintoniensis bis Erziehungs- und Bildungswesen*, Stuttgart, Weimar, Metzler 1999.
- Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*. Atti del convegno (Pisa 9-11 novembre 2006), a cura di A. Gamberini, Andrea e G. Petralia, Roma 2007; *Linguaggi politici*, a cura di E. Artifoni e M. L. Pesante, Bologna 1999.
- I. Lori Sanfilippo, *La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280. La sentenza e gli atti complementari*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 89 (1980-1981), pp. 193-259.
- J.-C. Maire Vigueur, *L'altra Roma : una storia dei romani all'epoca dei comuni (secoli XXII-XIV)*, Torino 2011.
- J. C. Maire Vigueur, *Échec au podestat: l'expulsion de Comacio Galluzzi podestat de Todi (17 juillet 1268)*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», 92 (1995), pp. 5-41.
- J. C. Maire Vigueur, *Religione e politica nella propaganda pontificia (Italia comunale, prima metà del XIII secolo)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Convegno internazionale, (Trieste 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 65-83.
- R. Manselli, *Equilibrio politico e ideali di pace al tempo di Giovanni di Boemia*, in *La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento*, Atti del convegno (Todi, 13-16 ottobre 1974), Todi 1975, pp. 157-174.
- M. Margue, *La conquête de l'Italie du Nord*, in *Un itinéraire européen. Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg et roi de Bohême 1296-1346*, a cura di M. Margue, Luxembourg 1996, pp. 87-109.
- G. Marramao, *Sovranità*, in *Lessico della politica*, a cura di G. Zaccaria, Roma 1987, pp. 605-613.

- T. Mayer, *Das Hochmittelalter in neuer Schau*, in «Historische Zeitschrift», 171 (1951), pp. 449-472.
- F. Menant, *L'Italia dei comuni (1100-1350)*, Roma 2011.
- F. Menant, *Un lungo Duecento (1183-1311): il Comune tra maturità istituzionale e lotte di parte in Storia di Cremona. Dall'alto medioevo all'età comunale*, a cura di G. Antenna, Bergamo 2004, pp. 282-363.
- A. Mercati, *Dall'Archivio Vaticano*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 61 (1949), pp. 195-225.
- R. Michel, *Le procès de Matteo et de Galeazzo Visconti*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», XXIX (1909), pp. 277-302.
- F. Migliorino, *Fama e infamia : problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- G. Milani, *Podestà, popolo e parti a Todi tra Due e Trecento: per una revisione del "paradigma tudertino"*, in *Todi nel Medioevo, secoli VI-XIV*. Atti del XLVI Convegno, (Todi, 10-15 ottobre 2009), Spoleto 2010, pp. 351-376.
- G. Milani, *I comuni italiani*, Roma-Bari 2005.
- G. Milani, *L'esclusione dal comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003.
- J.-M. Moeglin, *Henri VII et l'honneur de la majesté impériale. Les redditions de Cremone et de Brescia (1311)*, in *Penser le pouvoir au Moyen Âge (VIII-XV siècle). Études d'histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand*, a cura di D. Boutet e J. Verger, Paris 2000, pp. 211-245.
- G. M. Monti, *La dominazione angioina in Piemonte*, Torino 1930;
- G. M. Monti, *La dottrina anti-imperiale degli angioini di Napoli i loro vicariati imperiali e Bartolomeo di Capua* in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, Milano 1941, pp. 13-54.
- G. Naegle, «Bonnes villes» et «güthen stete». *Quelques remarques sur le probleme des «villes notables» en France et en Allemagne à la fin du Moyen Age*, in «FRANCIA. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte», 35 (2008), pp. 115-148.
- À. A. Nagy, *Superstitio et Coniuratio*, in «Numen» (2002), 49/2, pp. 178-192.
- A. Nord, *Die Via Francigena - Die mittelalterliche Kaiserstraße? Überlegungen zum Romzug Heinrichs VII. und seiner Nachfolger*, in *Vom luxemburgischen Grafen zum europäischen Herrschee. Neue Forschungen zu Heinrich VII.*, a cura di E. Widder e W. Krauth, Luxemburg 2008.
- R. Österreich, *Zur Geschichte des deutschen Reiches unter Kaiser Heinrich VII*, Rössel 1868.
- H. Otto, *Zur italienischen Politik Johannis XXII*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XIV (1911), pp. 140-265.

- S. Parent, *Publication et publicité des procès à l'époque de Jean XXII (1316-1334): l'exemple des seigneurs gibelins italiens et de Louis de Bavière*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge», 119 (2007), pp. 93-134.
- Piemonte medievale: forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985.
- K. Pennington, *Henry VII and Robert of Naples*, in *Das Publikum politischer Theorie im xiv Jahrhundert*, a cura di A. Bühler, e J. Miethke, München 1992, pp. 81-92;
- K. Pennington, *The prince and the law, 1200-1600 : sovereignty and rights in the Western legal tradition*, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1993.
- G. Petti Balbi, *Governare la città: pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007.
- Piemonte medievale: forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985.
- Politica e diritto nel Trecento italiano: il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314 - 1357); con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, a cura di D. Quaglioni, Firenze 1983.
- L. Pöppelmann, *Johann von Böhmen in Italien 1330-1333*, in «Archiv für österreichische Geschichte», 35 (1865/66), pp. 247-456.
- G. Porta, *La costruzione della storia in Giovanni Villani*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*, Atti del convegno (Pistoia, 14-17 maggio 1993), Pistoia 1995, pp. 125-138.
- W. Preger, *Die Politik des Papstes Johann XXII. in Bezug auf Italien und Deutschland*, in «Abhandlungen der Historischen Klasse der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften», 17 (1886) pp. 499-570.
- W. Preger, *Die Verträge Ludwig des Baiern mit Friedrich dem Schönen in den Jahren 1325 und 1326. Mit J. H. Reinjen's Auszügen aus Urkunden des Vatikanischen Archivs 1325-1334*, in «Abhandlungen der Historischen Klasse der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften», 17/1 (1883), pp. 103-338.
- P. Prodi, *Una storia della giustizia: dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000.
- P. Prodi, *Il sacramento del potere : il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.
- D. Pryds, *Rex praedicans: Robert d'Anjou and the politics of preaching*, in *De l'homélie au sermon: histoire de la prédication médiévale*. Atti del convegno internazionale, (Louvain-la Neuve, 9-11 juillet 1992), a cura di J. Hamesse e X. Hermand, Louvain-la-Neuve 1993, pp. 239-262.
- D. Pryds, *The politics of preaching in fourteenth-century Naples: Robert d'Anjou (1309-1343) and his sermons*, Wisconsin 1994.

- D. Pryds, *The King embodies the world: Robert d'Anjou and the politics of preaching*, Leiden 2000.
- D. Quaglioni, *Il potere politico del Papa*, in *Enciclopedia Treccani, Cristiani d'Italia*, Roma 2011.
- D. Quaglioni, "*Fidelitas habet duas habenas*". *Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, Giorgio, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 381-396.
- D. Quaglioni, *La sovranità*, Roma-Bari 2004.
- D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De Tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983.
- D. Quaglioni, "*Nembrot primus fuit tyrannus*". *'Tiranno' e 'tirannide' nel pensiero giuridico-politico del Trecento italiano: il commento a C. i, 2, i 6 di Alberico da Rosate (c. 1290-1360)*, in «Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici», 6 (1979/80) pp. 83-104.
- F. Ragone, *Giovanni Villani e i suoi continuatori: la scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento*, Roma 1998.
- R. Rao, *Signori di popolo : signoria cittadina e società comunale nell'Italia nord-occidentale 1275-1350*, Milano 2012.
- R. Rao, *Le signorie dell'Italia nord-occidentale fra istituzioni comunali e società (1280 ca.-1330 ca.)*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 53-88.
- R. Rao, *Comune e signoria a Vercelli (1285-1335)*, in *Vercelli nel secolo XIV. Atti del convegno (Vercelli 28-30 novembre 2008)*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 21-62.
- R. Rao, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale: 1259 - 1382*, a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 229-290.
- M. Rossi, *Polisemia di un concetto: la pace nel basso medioevo. Note di lettura*, in *La pace fra realtà e utopia*, Verona 2005.
- P. Rosso, *Studio e poteri: università, istituzioni e cultura a Vercelli fra XIII e XIV secolo*, Torino 2010.
- P. Rosso, *Università e sapientes iuris a Vercelli nel Trecento*, in *Vercelli nel secolo XIV. Quinto congresso storico vercellese (Vercelli 28-30 novembre 2008)*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010 pp. 169-244.
- T. P. Rupp, *Ordo caritatis: the political thought of Remigio dei Girolami (Florence, Italy)*, Ithaca, New York 1988.
- F. Sabatini, *Napoli angioina: Cultura e società*, Napoli 1975.

- V. Samanek, *Die verfassungsgesrechtliche Stellung Genuas, 1311-1313*, in «Mitteilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung» 27 (1906), pp. 545-736.
- G. Sandri, *Il vicariato imperiale e gli inizi della Signoria Scaligera in Vicenza*, in «Archivio veneto», serie 5, 12 (1932), pp. 73-128.
- M. Sanfilippo, *Guelfi e Ghibellini a Firenze: la "pace" del cardinal Latino*, in «Nuova rivista storica», 64 (1980), pp. 1-24.
- M. Sbriccoli, *Legislation, Justice, and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, in *Legislation and Justice*, a cura di A. Padoa Schioppa, Oxford 1997, pp. 37-55.
- M. Sbriccoli, *Crimen lesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.
- F. Schneider, *Kaiser Heinrich VII. Dantes Kaiser*, Stuttgart, Berlin 1943.
- E. Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in «Bullettino dell'istituto storico italiano per il medioevo», 73 (1962), pp. 193-223, ora anche in E. Sestan, *Italia medievale*, Napoli 1968, pp. 193-223.
- G. Sievers, *Die politischen Beziehungen Kaiser Ludwigs des Baiern zu Frankreich in den Jahren 1314-1337*, Berlin 1896.
- Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo*, a cura di L. Arcangeli e M. Gentile, Firenze 2007.
- L. Simeoni, *Le signorie*, Milano 1950.
- G. B. Siragusa, *L'ingegno il sapere e gl'intendimenti di Roberto d'Angiò: con nuovi documenti*, Palermo 1891.
- F. Somaini, *Henri VII et le cadre italien : la tentative de relancer le Regnum Italicum. Quelques réflexions préliminaires*, in *Henri VII de Luxembourg et l'Europe des grandes dynasties. Questions de gouvernance européenne au bas moyen âge*, Luxembourg-Gasperich 2010 (Publications de la Section Historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg, vol. CXXIV, Publications du CLUDEM, t. 27), pp. 397-428.
- G. Sommerfeldt, *Die Romfahrt Kaiser Heinrichs VII.*, 1310-1313, Königsberg 1888.
- Sperimentazioni di governo nell'Italia centro-settentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*. Atti del convegno (Bologna 3-4 settembre 2010), a cura di M. C. De Matteis e B. Pio, Bologna 2011.
- C. Storti Storchi, *Gli statuti di Bergamo e di Lucca del 1331*, in C. Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 513-537.
- C. Storti Storchi, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Milano 1984.
- G. Tabacco, *Le ideologie politiche del medioevo*, Torino 2000.
- G. Tabacco, *Regimi politici e dinamiche sociali*, in *Le Italie del tardo medioevo*, Atti del convegno (San Miniato, 3 - 7 ottobre 1988), a cura di S. Gensini, Pisa 1990, pp. 27-49.

- G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1974.
- G. Tabacco, *La politica italiana di Federico il Bello re dei Romani*, in «Archivio storico italiano» 108 (1950), pp. 3-77.
- G. Tabacco, *Un presunto disegno domenicano-angioino per l'unificazione politica dell'Italia*, in «Rivista storica italiana», 61 (1949), pp. 489-525.
- G. Tabacco, *Sulla distinzione fra vicariato politico e giuridico del sacro impero*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 46 (1948), pp. 31-71.
- Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia* a cura di M. Vallerani, Roma 2010.
- P. Torelli, *Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonaccolsiana*, in «Atti e memorie della Accademia Virgiliana di Mantova» 14/16 (1921/23), pp. 79-102.
- Tra Venezia e terraferma: per la storia del Veneto regione del mondo*, a cura di G. Cracco, F. Scarmoncin, e D. Scotto, Roma 2009.
- G. Tiraboschi, *Memorie storiche modenesi*, V, Modena 1794.
- L'Università di Vercelli nel medioevo*, Secondo Congresso storico vercellese (Vercelli 23-25 ottobre 1992), a cura di G. G. Merlo e R. Ordano, Vercelli 1994.
- M. Vallerani, *Modelli di verità: le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge: études*, a cura di C. Gauvard, Roma 2008, pp. 123-142.
- M. Vallerani, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo Medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp. 93-112.
- M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- M. Vallerani, *Movimenti di pace in un comune di Popolo: i Flagellanti a Perugia nel 1260*, in «Bollettino della deputazione Umbra di storia patria», CI (2004), pp. 369-418.
- G. M. Varanini, *Retaggio imperiale, comuni cittadini e signoria in area veneta tra XIII e XIV secolo*, in *Sperimentazioni di governo nell'Italia centro-settentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*, Atti del convegno (Bologna, 3-4 settembre 2010), a cura di M. C. De Matteis e Berardo Pio, Bologna 2011, pp. 87-111.
- G. M. Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, a cura di R. Bordone, G. Castelnuovo, G. M. Varanini, Roma-Bari 2004, pp. 121-194.
- G. M. Varanini *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404)*, in *Storia di Vicenza*, II, *L'età medievale*, a cura di G. Cracco, Vicenza 1988, pp. 139-245.
- A. Vasina, *Dal comune verso la Signoria (1274-1334)*, in *Bologna nel medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 581-652.

- B. Veratti, *Documenti della dominazione in Modena di Giovanni, re di Boemia*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali» VII (1860), pp. 100-112, a p. 74.
- J. Verger, *Le transfert de modèles d'organisation de l'Eglise à l'État à la fin du Moyen Âge*, in *Etat et église dans la genèse de l'état moderne*. Actes du colloque (Madrid, 30 novembre - 1^{er} décembre 1984), a cura di J. P. Genet, Madrid 1986, pp. 31-39.
- Il viaggio di Enrico VII in Italia*, a cura di Mauro Tosti Croce, Città di Castello 1993.
- L. Vittore, *Etude sur les participants de l'expédition italienne de l'empereur Henri VII (1310-1313)*, tesi di laurea discussa presso l'Université du Luxembourg, 2010.
- M. Zabbia, *I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento*, Roma 1999.
- G. Zanella, *L'imperatore tiranno. La parabola di Enrico VII nella storiografia coeva*, in *Il viaggio di Enrico VII in Italia*, a cura di Mauro Tosti Croce, Città di Castello 1993, pp. 43-56.
- A. Zorzi, *I letterati ambasciatori nel tardo Medioevo*, in *Atlante della letteratura italiana*, vol. I, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, Torino 2010, pp. 282-285.
- A. Zorzi, *Le signorie cittadine in Italia, secoli XIII-XV*, Milano 2010.
- A. Zorzi, *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, "costituzione materiale"*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi, e W. J. Connell, Pisa 2002, pp. 189-221.
- H. Zug Tucci, *Henricus coronatur corona ferrea*, in *Il viaggio di Enrico VII in Italia*, a cura di Mauro Tosti Croce, Città di Castello 1993, pp. 29-39.

Fonti

I. Un tentativo per la ricostruzione della sovranità imperiale: Enrico VII in Italia

Fonti documentarie inedite:

Archivio Storico Torino, *Diplomi imperiali*, mazzo III, 4

Archivio Storico Torino, *Diplomi imperiali*, mazzo III, 4/2.

Volumen Statutorum Comunis Vincencie 1311, in Biblioteca Bertoliana di Vicenza, ms. G. 22.8.4.

Fonti documentarie edite:

Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II (1291-1327), I, a cura di H. Finke, Aalen 1966.

Acta Henrici VII imperatoris Romanorum et monumenta quaedam alia medii aevi, a cura di W. Doenniges, Berolini 1839.

Acta Henrici VII. Romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia, a cura di F. Bonaini, Firenze 1877.

J. F. Böhmer, *Acta imperii selecta*, Innsbruck 1870.

A. Cavalcabò, *Le ultime lotte del comune di Cremona per l'autonomia. Note di storia lombarda dal 1310 al 1322*, Cremona 1937.

Codex astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, IV, a cura di Q. Sella, Roma 1880.

Delizie degli eruditi Toscani, XI, a cura di I. di San Luigi, Firenze 1770 – 1789.

F. Gabotto e N. Gabiani, *Gli atti della Società del Popolo di Asti dal 1312 ad 1323 e gli Statuti della Società dei militi*, Pinerolo-Asti 1906.

F. Güterbock, *Veroneser Annalen* nach einer Handschrift aus dem Nachlass Sigonio's, in «Neues Archiv», XV (1900), pp. 37-79.

J. C. Lünig, *Codex italiae diplomaticus*, III, Frankfurt 1732.

MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, IV, 1-2, a cura di J. Schwalm, Hannoverae et Lipsiae, 1906-1911.

Regesta chronologico-diplomatica regum atque imperatorum Romanorum inde a Conrado I. usque ad Henricum VII. 911-1313, a cura di J. F. Böhmer, Frankfurt am Main 1831.

Cronache:

Pietro Azari, *Liber gestorum in Lombardia*, in RIS² XVI/4, a cura di F. Cognasso, Bologna 1939.

Chronicon Brixianum ab origine urbis ad annum usque MCCCXXXII auctore Jacobo Malvecio, in RIS XIV, a cura di A. Muratori, Mediolani 1729.

Chronicon mutinense Iohannis de Bazano, a cura di T. Casini, in RIS² XV/4, Bologna 1917-1919.

Chronicon parmense ab anno MXXXVIII usque ad annum MCCCIX, a cura di G. Bonazzi, RIS², IX/IX, Città di Castello 1902-1904.

Chronicon regiense: la cronaca di Pietro della Gazzata nella tradizione del codice Crispi, a cura di L. Artioli, C. Corradini, C. Santi, Reggio Emilia 2000.

Guglielmo Cortusi, *Chronica de novitatibus Padue et Lombardie*, in RIS² XII/5, a cura di B. Pagnin, Bologna 1940.

Albertino Mussato, *Historia Augusta de Gestis Henrici VII Caesaris*, RIS X, a cura di L. A. Muratori, Mediolani 1727, coll. 1-568.

Gasapino Antegnati, *Note cronistiche del cremonese Gasapino Antegnati: (sec. XIII - XIV). Da un manoscritto del Pomerium Ravennatis Ecclesie di Riccobaldo da Ferrara*, a cura di G. Zanella, Cremona 1991.

Nicolaus de Butrinto, *Relatio de itinere Italico Henrici VII imperatoris: ab anno MCCCX usque ad annum MCCXIII ad Clementam V papam*, in RIS IX, a cura di L. A. Muratori, Mediolanum 1726, pp. 883-934.

Johannes de Cermenate, *Historia de situ, origine et cultoribus Ambrosianae urbis et circumstantium locorum, ac de Mediolanensium gestis sub imperio Henrici VII ab a. 1307-1313*, a cura di L. A. Ferrai, Roma 1889.

Historia Augusta XVI libris, in RIS X, a cura di L. A. Muratori, Mediolani 1727, p. 348 e *Le opere di Ferreto de' Ferreti Vicentino* (Vol. 1-3), a cura di C. Cipolla, Roma 1908 – 1920.

K. U. Jäschke, *Imperator Henricus. Ein spätmittelalterlicher Text über Kaiser Heinrich VII. in kritischer Beleuchtung*, Luxembourg 1988.

Jacobi Malvecii, *Chronicon brixianum ab origine urbis usque ad annum MCCCXXXII*, a cura di L. A. Muratori, in RIS XIV, Mediolani 1729.

Mattia di Neuenburg, *Chronica Mathiae de Nuwenburg*, in MGH, SS 4, Berlin 1924.

Storie Pistoresi (1300-1348), in RIS² XI/5, a cura di S. Adrasto Barbi, Città di Castello 1907-1927.

G. Venturae, *Memoriale de gestis civium Astensium et plurimum aliorum*, in MHP, V, Scriptorum, III, Augustae Taurinorum 1848.

Johann von Victring, *Liber certarum historiarum*, II, in MGH, *Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum*, a cura di F. Schneider, Berlin 1909-1910.

Giovanni Villani, *Nuova Cronica*, edizione critica a cura di G. Porta, Parma 1991.

Giovanni Villani, *Istorie fiorentine*, edizione critica a cura di A. Mauri, Milano 1834.

Peter von Zittau, *Chronica aulae regiae*, in *Fontes rerum austriacarum, Scriptores*, VIII, a cura di J. Loserth.

II. Sperimentazioni di coordinazione cittadina: città, papato e monarchie

Fonti documentarie edite:

Acta Imperii Inedita saeculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs sizilien, a cura di E. Winkelmann, Innsbruck 1885.

S. Bongi, *Bandi lucchesi del secolo decimo quarto: tratti dai registri del regio Archivio di Stato in Lucca*, Lucca 1863.

A. N. Cianelli, *Dissertazioni sopra la storia lucchese*, Lucca 1813.

C. Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIV*, in «Miscellanea di storia veneta», serie 2, t. XII/1, Venezia 1907.

Codex diplomaticus Cremonae, II, in *Historiae patriae monumenta edita iussu regis Caroli Alberti*, XXII, Torino 1898, pp. 26-40.

B. Corio, *Storia di Milano*, III, Milano 1856.

De regno ad regem Cypri, L. 1, chap. 1, a cura di H.-F. Dondaine, Roma 1979.

L. Frati, *La contesa fra Matteo Visconti e papa Giovanni XXII secondo i documenti dell'Archivio Vaticano*, in «Archivio storico lombardo», 15 (1888), pp. 241-258.

F. Landogna, *Giovanni di Boemia e Carlo di Lussemburgo signori di Lucca*, in «Nuova rivista storica» 12 (1928), pp. 53-72.

MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, V, a cura di «Societas aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi», Hannoverae, 1909-1913.

MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, VI/1 e VI/2, a cura di «Societas aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi», Hannoverae, 1914-1927.

R. Michel, *Le procès de Matteo et de Galeazzo Visconti*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», XXIX (1909), pp. 277-302.

Statuta communis Parmae, a cura di A. Ronchini, Parma 1855.

Statuta et ordinamenta comunis Cremonae facta et compilata currente anno Domini MCCCXXXIX, a cura di U. Gualazzini e Gino Solazzi, Milano 1952;

Statuti di Como del 1335, I, a cura di G. Manganelli, Como 1936.

C. Storti Storchi, *Statuti viscontei di Bergamo* in eadem, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 1-56;

C. Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo del 1331*, Milano 1986.

G. Tiraboschi, *Memorie storiche modenesi*, V, Modena 1794.

A. Valentini, *Gli statuti di Brescia dei secoli XII al XV illustrati e documenti inediti*, Venezia 1898.

Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der zeit Kaiser Ludwigs des Bayern, a cura di S. Riezler, Innsbruck 1891.

B. Veratti, *Documenti della dominazione in Modena di Giovanni, re di Boemia*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali» VII (1860), pp. 100-112, a p. 74.

Cronache:

Chronicon brixianum ab origine urbis ad annum usque MCCCXXXII auctore Jacobo Malvecio, in RIS XIV, a cura di A. Muratori, Mediolani 1729.

Chronicon mutinense Iohannis de Bazano, a cura di T. Casini, in RIS XV/4, Bologna 1917-1919, pp. CVI-192.

Chronicon parmense ab anno MXXXVIII usque ad annum MCCCXXXVIII, a cura di G. Bonazzi, in RIS², IX/9, Città di Castello 1902.

Chronicon regiense: la cronaca di Pietro della Gazzata nella tradizione del codice Crispi, a cura di L. Artioli, C. Corradini, C. Santi, Reggio Emilia 2000.

Guglielmo Cortusi, *Chronica de novitatibus Padue et Lombardie*, in RIS² XII/5, a cura di B. Pagnin, Bologna 1940.

Galvano Fiamma, *Manipulum Florum*, a cura di L. A. Muratori, in RIS XI, Mediolanum 1739.

Giovanni Sercambi, *Le Croniche*, voll. I-III, a cura di S. Bongi, Roma 1892.

Storie Pistoiesi (1300-1348), in RIS² XI/5, a cura di S. Adrasto Barbi, Città di Castello 1907-1927.

Giovanni Villani, *Istorie fiorentine*, a cura di N. Bettoni, Milano 1834.

Peter von Zittau, *Cronica aulae regiae*, in *Fontes Rerum Bohemicarum*, IV, Prag 1976.